

Gazzetta ufficiale

L 150

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
20 maggio 2014

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione ⁽¹⁾** 59

- ★ **Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo** 72

- ★ **Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio** 93

- ★ **Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi** 112

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE 143
 - ★ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio 168
 - ★ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾ 195
-

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/283/UE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione ⁽¹⁾ 231
- ★ Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione 234

2014/284/UE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea 250
- ★ Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione Europea 252

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

**sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre adattare il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ in conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare dell'introduzione prevista da tale trattato di una distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione. Ulteriori adeguamenti risultano necessari al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei testi esistenti.
- (2) Fino al 31 dicembre 2013, il principale strumento della politica agricola comune («PAC») previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Nell'ambito della riforma della PAC, il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. I regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 dovrebbero essere adeguati per tener conto di tale regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime di scambi con i paesi terzi, da un lato, dei prodotti agricoli e, dall'altro lato, dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, dall'altro.
- (4) Alcuni prodotti agricoli sono utilizzati per la fabbricazione sia dei prodotti agricoli trasformati sia delle merci non comprese nell'allegato I del TFUE. È necessario adottare misure sia nell'ambito della PAC che in quello della politica commerciale comune così da tener conto delle ripercussioni che gli scambi di tali prodotti e merci hanno sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE e degli effetti che le misure adottate per dare attuazione all'articolo 43 TFUE hanno sulla situazione economica di tali prodotti e merci, tenuto conto delle differenze tra il costo di acquisto di prodotti agricoli sul mercato dell'Unione e su quello mondiale.
- (5) Al fine di tener conto delle diverse situazioni dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno dell'Unione, in quest'ultima si effettua una distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE e prodotti agricoli trasformati non elencati in tale allegato. In alcuni paesi terzi con i quali l'Unione conclude accordi risulta

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 90.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

impossibile operare detta distinzione. È quindi opportuno prevedere disposizioni per estendere le norme generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del TFUE ad alcuni prodotti agricoli elencati in detto allegato laddove un accordo internazionale preveda l'assimilazione di questi due tipi di prodotti.

- (6) Ove nel presente regolamento figuri un riferimento ad accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione in conformità del TFUE, si rinvia all'articolo 218 di quest'ultimo.
- (7) Al fine di evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di determinati prodotti agricoli possono avere sul mercato dell'Unione e sull'efficienza della PAC, dovrebbe risultare possibile subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (8) L'ovoalbumina e la lattoalbumina sono prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE. Per motivi di armonizzazione e di semplificazione è opportuno integrare il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina di cui al regolamento (CE) n. 614/2009 negli accordi commerciali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. In considerazione del fatto che le uova possono in larga misura essere sostituite dall'ovoalbumina e in certa misura dalla lattoalbumina, gli accordi commerciali per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero corrispondere a quelli previsti per le uova.
- (9) Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti accordi commerciali preferenziali di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ nonché altri accordi commerciali distinti dell'Unione, è necessario stabilire le regole fondamentali che disciplinano il regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell'allegato I risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. È inoltre necessario articolare la fissazione dei dazi ridotti all'importazione e contingenti tariffari, nonché la concessione delle restituzioni all'esportazione, conformemente a tali norme principali. Tali norme e disposizioni dovrebbero altresì tenere conto dei vincoli relativi ai dazi all'importazione e alle sovvenzioni all'esportazione risultanti dagli impegni assunti dall'Unione nell'ambito degli accordi OMC e degli accordi bilaterali.
- (10) A causa degli stretti legami tra il mercato dell'ovoalbumina e della lattoalbumina e quello delle uova, dovrebbe essere possibile esigere la presentazione di una licenza d'importazione per le importazioni di ovoalbumina e la lattoalbumina e sospendere il regime di perfezionamento attivo per tali prodotti qualora il mercato dell'Unione di tali prodotti o quello delle uova subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo per ovoalbumina e la lattoalbumina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di subordinare il rilascio di licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina nonché l'immissione in libera pratica di tali prodotti coperti da una licenza al rispetto di condizioni relative all'origine, alla provenienza, all'autenticità e alle caratteristiche qualitative del prodotto.
- (11) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati dell'ovoalbumina e della lattoalbumina o di quello delle uova e dei risultati del monitoraggio delle importazioni di ovoalbumina e lattoalbumina, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, con riguardo alle norme per subordinare l'importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l'immissione in libera pratica alla presentazione di una licenza d'importazione, alle norme sui diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza e i suoi effetti giuridici, sui casi in cui un margine di tolleranza è applicato con riguardo alle obbligazioni indicate nella licenza, norme sul rilascio di una licenza d'importazione e l'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo che attesti tra l'altro origine, provenienza, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti, norme sul trasferimento delle licenze di importazione o su restrizioni all'eventuale trasferimento, al fine di determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria e i casi in cui sia richiesta o meno la costituzione della cauzione onde garantire che i prodotti siano importati nel periodo di validità della licenza.
- (12) Alcuni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE sono ottenuti utilizzando prodotti agricoli soggetti alla PAC. I dazi applicati alle importazioni di tali prodotti agricoli trasformati dovrebbero compensare la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi sul mercato dell'Unione per i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione, garantendo al tempo stesso la concorrenzialità dell'industria di trasformazione interessata.
- (13) Nel quadro di alcuni accordi internazionali sono concesse riduzioni o l'eliminazione graduale dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati, per gli elementi agricoli, i dazi supplementari sullo zucchero e le farine nonché il dazio ad valorem nel quadro della politica commerciale dell'Unione. Dovrebbe essere possibile stabilire tali riduzioni in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

- (14) È opportuno che l'elemento agricolo del dazio all'importazione controbilanci la differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in questione sul mercato mondiale e sul mercato dell'Unione. È pertanto necessario mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo del dazio applicabile ai prodotti agricoli trasformati e quello applicabile ai prodotti agricoli importati in uno stato originario.
- (15) Al fine di applicare gli accordi internazionali che prevedono la riduzione o l'eliminazione progressiva di dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati in base a specifici prodotti agricoli utilizzati o che si ritiene siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla creazione di una lista dei prodotti agricoli da considerare come utilizzati nella lavorazione dei prodotti agricoli trasformati, alla definizione dei quantitativi equivalenti e delle norme di conversione di prodotti agricoli diversi a quantitativi equivalenti di prodotti agricoli specifici considerati come utilizzati, agli elementi necessari per calcolare l'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti e i metodi di tale calcolo, alle quantità trascurabili per le quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina devono essere fissati a zero.
- (16) È possibile concedere concessioni tariffarie all'importazione per quantitativi illimitati dei prodotti in questione o per quantitativi limitati che rientrano in un contingente tariffario. Laddove nell'ambito di specifici accordi internazionali siano accordate concessioni tariffarie all'interno dei contingenti tariffari, i contingenti dovrebbero essere aperti ed amministrati dalla Commissione. Per motivi pratici è necessario che la gestione della parte non agricola dei dazi all'importazione dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state concordate sia soggetta alle stesse regole previste per la gestione dell'elemento agricolo.
- (17) A causa degli stretti legami tra il mercato per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e il mercato delle uova i contingenti tariffari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero essere aperti e gestiti allo stesso modo di quelli per le uova a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ove necessario, il modo di gestione dovrebbe tener conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio e basarsi su metodi utilizzati in passato, in considerazione dei diritti che derivano dagli accordi OMC.
- (18) Al fine di garantire un equo accesso al mercato per gli operatori e la loro parità di trattamento nonché di tenere conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato dell'Unione e di preservarne l'equilibrio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle condizioni da rispettare per presentare una domanda nel quadro del contingente tariffario e alle norme relative al trasferimento di diritti nel quadro del contingente tariffario, per subordinare la partecipazione al contingente tariffario riguardo al deposito di una cauzione e a caratteristiche specifiche, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari.
- (19) Al fine di garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale al momento dell'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in virtù di accordi internazionali conclusi dall'Unione in conformità al TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a norme intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.
- (20) È possibile che la domanda delle industrie di trasformazione di materie prime di origine agricola non possa essere coperta totalmente dalle materie prime dell'Unione in regime di concorrenza. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, ammette tali merci al regime di perfezionamento attivo, purché siano rispettate le condizioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ma soltanto con effetto dal 1° giugno 2016. Nel presente regolamento risulta opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92, in particolare in vista del fatto che in futuro i riferimenti a detto regolamento devono essere letti come riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013. In circostanze chiaramente definite, le condizioni economiche dovrebbero essere considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo. Tali quantitativi dovrebbero essere determinati in funzione del saldo previsionale dell'offerta. Pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili, parità di trattamento degli operatori e trasparenza dovrebbero essere garantite da un sistema di certificati perfezionamento attivo rilasciati dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, del 11.10.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- (21) Al fine di garantire l'efficace e prudente gestione del regime di perfezionamento attivo, tenendo conto della situazione sul mercato dell'Unione dei prodotti di base in questione e delle esigenze e delle prassi delle industrie di trasformazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la lista dei prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, i diritti derivanti dai certificati di perfezionamento attivo e i relativi effetti giuridici, le disposizioni relative al trasferimento dei diritti tra operatori e le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del sistema dei certificati di perfezionamento attivo, per quanto riguarda l'autenticità del certificato, il suo trasferimento o le restrizioni alla possibilità di trasferimento.
- (22) È opportuno prevedere disposizioni per la concessione di restituzioni all'esportazione, entro i limiti fissati dagli impegni assunti dall'Unione nel contesto dell'OMC, per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I del TFUE, così da non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali sono costretti ad approvvigionarsi in conseguenza della PAC. Tali restituzioni dovrebbero coprire solo la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo sul mercato dell'Unione e quello del mercato mondiale. Tali disposizioni dovrebbero pertanto far parte del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.
- (23) È opportuno stabilire l'elenco delle merci non comprese nell'allegato I che beneficiano di restituzioni tenendo conto dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione rispettivamente sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, nonché della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, al fine di agevolare l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati per tali merci.
- (24) È necessario garantire che non siano concesse restituzioni all'esportazione per le merci non comprese nell'allegato I importate e immesse in libera pratica che sono riesportate, esportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell'allegato I. Per quanto riguarda le importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova immessi in libera pratica, occorre garantire che non siano concesse restituzioni se i prodotti sono esportati dopo trasformazione o incorporati in merci non comprese nell'allegato I.
- (25) È opportuno fissare i tassi delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I secondo le stesse norme e accordi pratici, e secondo la stessa procedura prevista per i tassi delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati allo stato naturale, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (26) Visto, da un lato, lo stretto rapporto tra merci non comprese nell'allegato I e prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tali merci e, dall'altro, le differenze tra tali merci e prodotti, è necessario prevedere l'applicazione delle disposizioni orizzontali relative alle restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, per merci non comprese nell'allegato I.
- (27) Al fine di tener conto dei particolari processi di fabbricazione e requisiti commerciali di merci non comprese nell'allegato I che incorporano taluni prodotti agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme relative alle caratteristiche di tali merci da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione, alle norme per la determinazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell'allegato I, alle norme relative alla prova da fornire sulla composizione delle merci esportate non comprese nell'allegato I, alle norme che impongono l'obbligo di dichiarare l'uso di alcuni prodotti agricoli importati, alle norme sull'assimilazione di prodotti agricoli ai prodotti di base e sull'applicazione di norme orizzontali per le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli per merci non comprese nell'allegato I.
- (28) È opportuno garantire il rispetto dei limiti delle esportazioni derivanti dagli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE mediante l'emissione di certificati di restituzione per i periodi di riferimento fissati negli accordi, tenendo conto dell'importo annuale previsto per i piccoli esportatori.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

- (29) Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse fino all'importo totale delle disponibilità a seconda della particolare situazione del commercio di merci non comprese nell'allegato I. Il sistema dei certificati di restituzione dovrebbe agevolare una gestione efficiente degli importi delle restituzioni.
- (30) È opportuno disporre che i certificati di restituzione rilasciati dagli Stati membri siano validi in tutta l'Unione e che la loro emissione sia subordinata alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'operatore faccia domanda per le restituzioni. È opportuno stabilire regole per concedere le restituzioni nell'ambito del sistema di fissazione anticipata per tutti i tassi di restituzione applicabili e per costituire e svincolare le cauzioni previste.
- (31) Al fine di controllare la spesa per le restituzioni all'esportazione e l'attuazione del sistema dei certificati di restituzione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda norme relative ai diritti e doveri derivanti dai certificati di restituzione, norme relative al loro trasferimento o restrizioni alla possibilità di trasferimento, i casi e le situazioni in cui non sia richiesta la presentazione di un certificato di restituzione o la costituzione di una cauzione, il margine di tolleranza entro cui non si applica l'obbligo di applicare per le restituzioni.
- (32) Nel tener conto dell'effetto dei provvedimenti mirati riguardanti le restituzioni all'esportazione, è opportuno prendere in considerazione le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in generale, e, in particolare, la situazione delle piccole e medie imprese. In considerazione delle esigenze specifiche dei piccoli esportatori, è opportuno assegnare loro un importo globale per ciascun esercizio di bilancio ed esonerarli dall'obbligo di presentare i certificati di restituzione nell'ambito del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione.
- (33) Qualora, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, siano adottate misure relative all'esportazione di un prodotto agricolo, e le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I ad elevato contenuto del prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 TFUE, atti che dispongano misure equivalenti da prendere rispetto alle esportazioni di tali merci non comprese nell'allegato I nel rispetto di eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.
- (34) Nell'ambito di alcuni accordi internazionali l'Unione può limitare i dazi all'importazione e gli importi da versare rispetto alle esportazioni al fine di compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati nella produzione di prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell'allegato I in questione. Per queste categorie di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese nell'allegato I occorre stabilire che tali importi siano determinati congiuntamente come parte dei dazi complessivi e controbilancino le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli da prendere in considerazione sul mercato del paese o della regione in questione e il mercato dell'Unione.
- (35) Poiché la composizione dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I può essere rilevante per la corretta applicazione del regime di scambi di cui al presente regolamento, dovrebbe essere possibile stabilirne la composizione per mezzo di analisi quantitative e qualitative.
- (36) Al fine di attuare gli accordi internazionali conclusi dall'Unione e garantire la chiarezza e la coerenza con le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'integrazione e la modifica di alcuni elementi non essenziali di tale regolamento e dei suoi allegati per tali fini.
- (37) È opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione e reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell'allegato I.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- (38) Al fine di garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne la definizione della natura e della tipologia delle informazioni che devono essere notificate, le categorie dei dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e gli scopi del trattamento, i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e le condizioni in materia di pubblicazione di tali informazioni.
- (39) Si applica il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (40) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi agli operatori e alle autorità nazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla fissazione di una soglia al di sotto della quale gli importi non devono essere applicati o concessi per dazi all'importazione, dazi addizionali all'importazione, dazi ridotti all'importazione, restituzioni all'esportazione e importi da riscuotere o pagabili in caso di compensazione di un prezzo stabilito in comune.
- (41) Visto lo stretto rapporto tra merci non comprese nell'allegato I e prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tali merci, occorre prevedere l'applicazione per analogia delle disposizioni orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni previste e adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per merci non comprese nell'allegato I.
- (42) Al fine di provvedere all'applicazione di norme orizzontali adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 alle licenze di importazione e ai contingenti tariffari per prodotti agricoli trasformati nonché alle restituzioni all'esportazione e ai certificati di restituzione per merci non comprese nell'allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le disposizioni per aggiornare, se del caso, le norme orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni adottate sulla base del presente regolamento.
- (43) Nell'adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE, è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori prima dell'adozione di atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (44) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che determinano i prodotti agricoli trasformati ai quali dovrebbero essere applicati dazi addizionali all'importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione; le misure di applicazione di tali dazi, in particolare per quanto riguarda i termini di tempo per dimostrare il prezzo all'importazione; la presentazione di prove documentali e la determinazione del livello dei dazi addizionali all'importazione; le misure per fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione; le misure relative al formato e al contenuto della licenza d'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, alla presentazione delle domande, al rilascio e all'uso di tali licenze, al loro periodo di validità, alla relativa procedura per costituire la cauzione in relazione a tali licenze e al suo importo, alla prova da fornire del possesso dei requisiti richiesti per l'uso di tali licenze, al livello di tolleranza in materia di rispetto dell'obbligo di importazione della quantità indicata in tale licenze di importazione, al rilascio di duplicati di tali licenze, alle misure per il trattamento di tali licenze da parte degli Stati membri, allo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime delle licenze d'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa specifica tra Stati membri, al calcolo dei dazi all'importazione e alla fissazione del livello degli stessi per i prodotti agricoli trasformati nell'attuazione di accordi internazionali.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (45) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni, dovrebbero essere altresì attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che stabiliscono i quantitativi fissi di prodotti agricoli che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati ai fini della riduzione o dell'eliminazione progressiva dei dazi all'importazione applicabili negli scambi preferenziali e istituiscono requisiti documentali adeguati per i contingenti tariffari annui e il metodo di gestione da applicare per l'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione; procedure relative all'applicazione delle specifiche disposizioni previste negli accordi internazionali o atti che adottano il regime di importazione o esportazione, segnatamente al fine di garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, il riconoscimento del documento atto a verificare le garanzie, la presentazione del documento rilasciato dal paese esportatore e sulla destinazione e sull'utilizzazione dei prodotti; misure che stabiliscono il periodo di validità delle licenze di importazione, le procedure per costituire la cauzione e il suo importo, l'uso di tali licenze e, se del caso, le misure specifiche relative.
- (46) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni, dovrebbero essere altresì attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo alle misure per presentare le domande di importazione e per rilasciare l'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario e appropriati requisiti documentali per gestire l'iter; onde garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari non siano superati e misure per redistribuire i quantitativi dei contingenti tariffari che non sono stati usati e provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni nell'Unione in conformità dei regolamenti (CE) n. 260/2009 ⁽¹⁾ e (CE) n. 625/2009 del Consiglio ⁽²⁾ o misure di salvaguardia previste negli accordi internazionali; misure relative alla quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo; misure relative all'attuazione del regime dei certificati di perfezionamento attivo per quanto concerne documenti e procedure richieste per presentare domande e rilasciare certificati di perfezionamento attivo; misure sulla gestione di tali certificati da parte degli Stati membri e sulle procedure relative all'assistenza amministrativa fra Stati membri; misure volte a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati tali certificati, a rifiutare quantitativi richiesti relativamente a tali certificati e a sospendere la presentazione delle domande per essi laddove siano richiesti grandi quantitativi, e infine misure che sospendono l'uso del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo per l'ovoalbumina e la lattealbumina.
- (47) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda misure per l'applicazione dei tassi di restituzione, il calcolo delle restituzioni all'esportazione, l'assimilazione di taluni prodotti ai prodotti di base e determinazione del quantitativo di riferimento di prodotti di base, la domanda, il rilascio e la gestione dei certificati per l'esportazione di talune merci non comprese nell'allegato I per alcune destinazioni quando previsto in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria con l'Unione, conformemente al TFUE e il trattamento delle sparizioni di prodotti e le perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti.
- (48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni, alla Commissione dovrebbero essere altresì attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda misure che definiscono le procedure per la dichiarazione e per la prova da fornire sulla composizione delle merci esportate non comprese nell'allegato I necessarie per l'attuazione del sistema di restituzioni all'esportazione; norme per semplificare la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate; misure per l'applicazione di disposizioni orizzontali su restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I; misure relative all'attuazione del sistema di certificazione di restituzione all'esportazione in rapporto a presentazione, formato e contenuto delle domande di certificato di restituzione, formato, contenuto e periodo di validità del certificato di restituzione, la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di restituzione nonché per il loro uso, procedure per costituire la cauzione e il suo importo, il livello di tolleranza per gli importi della restituzione all'importazione per i quali non sia stata inoltrata domanda e i mezzi di prova che gli obblighi derivanti dal titolo di restituzione sono stati soddisfatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 260/2009, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 625/2009, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

- (49) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni ed alcune disposizioni generali, alla Commissione dovrebbero essere altresì attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda misure relative al trattamento dei certificati di restituzione da parte degli Stati membri nonché scambio di informazioni e assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri per quanto riguarda i certificati di restituzione; misure sulla fissazione dell'importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e della soglia individuale di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione; misure per il rilascio di certificati sostitutivi di restituzione e di duplicati degli stessi; misure che limitano l'importo per il quale possono essere rilasciati i certificati di restituzione, che respingono gli importi richiesti per tali certificati e sospendono la presentazione delle domande di certificati di restituzione se sono richiesti importi superiori agli importi fissi disponibili sulla base degli impegni risultanti da accordi internazionali, norme procedurali e criteri tecnici necessari per l'applicazione di altre misure relative alle esportazioni; misure che fissano il dazio applicabile in caso di compensazione diretta in scambi preferenziali e relativi importi da pagare sulle esportazioni nella regione o nel paese interessati, misure intese a garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all'esportazione sotto un accordo commerciale preferenziale non siano effettivamente esportati nel quadro di un accordo non preferenziale o viceversa; misure concernenti i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I, le disposizioni tecniche necessarie per la loro identificazione e le procedure della loro classificazione nella nomenclatura combinata.
- (50) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni, alla Commissione dovrebbero essere altresì attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure necessarie per l'attuazione degli obblighi della Commissione e degli Stati membri quanto allo scambio di informazioni riguardo a metodi di notifica, norme sulle informazioni da notificare, accordi in materia di gestione delle informazioni da notificare, contenuto, formato, successione, frequenza e termini di notifica e accordi per trasmettere o rendere disponibili informazioni e documenti fatti salvi la protezione dei dati personali e dei legittimi interessi delle imprese di tutelare i propri segreti aziendali, nonché misure relative all'applicazione di norme orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013, per merci non comprese nell'allegato I.
- (51) Data la loro natura speciale, le competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure di fissazione dei prezzi rappresentativi e dei volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione e il livello di tali dazi conformemente al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, le misure che limitano le quantità per cui possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo e certificati di restituzione, che rifiutano le quantità richieste rispetto a tali certificati e sospendono la presentazione delle domande per essi, le misure per gestire il processo onde garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati e per riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario, dovrebbero essere adottate senza applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tutte le altre competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (52) Per l'adozione degli atti di esecuzione da adottare in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011, si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), di tale regolamento.
- (53) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati riguardanti provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione o di turbative effettive o potenziali del mercato dell'Unione che richiedano la sospensione dell'uso di regimi di trasformazione o di perfezionamento attivo per l'ovoalbumina e la lattealbumina, sussistano motivi imperativi di urgenza.
- (54) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, stabilire il regime di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (55) Al fine di mantenere lo status quo, il presente regolamento dovrebbe comprendere allegati contenenti quanto segue: un elenco di prodotti agricoli trasformati che sostituisce l'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009; un elenco di merci non comprese nell'allegato I che sostituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 578/2010 ⁽¹⁾ della Commissione nonché l'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007; un elenco di merci dei prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010; un elenco dei prodotti agricoli trasformati sui quali possono essere imposti dazi addizionali all'importazione che sostituisce l'allegato III del regolamento (CE) n. 1216/2009; e un elenco dei prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di prodotti agricoli trasformati che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1216/2009.
- (56) È pertanto opportuno abrogare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009.
- (57) In considerazione del fatto che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la necessaria coerenza è stata assicurata mediante le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, punto i), il presente regolamento dovrebbe essere applicato quanto prima dopo l'adozione del pacchetto di riforma della PAC, nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle legittime aspettative degli operatori economici,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce il regime di scambi applicabile alle importazioni di prodotti agricoli trasformati e alle esportazioni di merci non comprese nell'allegato I e di prodotti agricoli incorporati in tali merci.

Il presente regolamento si applica anche alle importazioni di prodotti agricoli rientranti in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE e che prevede l'assimilazione di tali prodotti ai prodotti agricoli trasformati oggetto di scambi preferenziali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) «prodotti agricoli trasformati»: si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- c) «merci non comprese nell'allegato I»: i prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE ed elencati nella prima e nella seconda colonna dell'allegato II del presente regolamento;
- d) «prodotti di base»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato III del presente regolamento;
- e) «elemento agricolo»: la parte del dazio all'importazione applicabile ai prodotti agricoli trasformati corrispondente a quelli applicabili ai prodotti agricoli elencati nell'allegato V del presente regolamento oppure, se del caso, i dazi ridotti applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti utilizzati o che si ritiene siano stati utilizzati;
- f) «elemento non agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito alla lettera e);
- g) «dazi addizionali su zucchero e farina»: il dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e il dazio addizionale sulla farina (AD F/M) di cui alla parte I, sezione I, punto B.6, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e stabiliti alla parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 2 dell'allegato I di detto regolamento;
- h) «ad valorem»: la parte del dazio all'importazione espresso come percentuale del valore in dogana;
- i) «gruppo 1»: siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti con codice da NC ex 0404 10 02 a NC ex 0404 10 16;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del TFUE e i criteri per stabilirne gli importi (GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1).

- j) «gruppo 2»: latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg con codice NC ex 0402 10 19;
- k) «gruppo 3»: latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 26 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg con codice NC ex 0402 21 18;
- l) «gruppo 6»: burro avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 % con codice NC ex 0405 10.

CAPO II

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

SEZIONE I

Disposizioni generali per le importazioni

Sottosezione I

Dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati

Articolo 3

Componenti dei dazi all'importazione

1. Per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell'allegato I, i dazi all'importazione fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un elemento agricolo che non fa parte di un dazio doganale ad valorem e di un elemento non agricolo che è invece un dazio ad valorem.
2. Per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 2 dell'allegato I, i dazi all'importazione fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un dazio doganale ad valorem e da un elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem. Ove manchi il dazio ad valorem per i prodotti agricoli trasformati elencati nella tabella 2 dell'allegato I, l'elemento agricolo è considerato parte del dazio specifico per detti prodotti.

Articolo 4

Aliquota massima del dazio all'importazione

1. Qualora debba essere applicata un'aliquota massima del dazio, il metodo di calcolo per determinare tale aliquota è fissato nella tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 31 TFUE.
2. Se, per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell'allegato I, l'aliquota massima del dazio consiste in un dazio addizionale su zucchero e farina, il metodo di calcolo per determinare tale dazio è fissato nella tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 31 TFUE.

Articolo 5

Dazi addizionali all'importazione intesi a prevenire o a contrastare effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a determinare i prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato IV soggetti all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune all'atto dell'importazione cui si applica un dazio addizionale. Tali atti di esecuzione possono essere adottati solo al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero derivare da tali importazioni, e se:
 - a) le importazioni avvengono ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); o
 - b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»).

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. Non si applicano dazi addizionali all'importazione a norma del paragrafo 1 se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti di tali dazi addizionali all'importazione appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all'importazione della partita considerata.

I prezzi c.i.f. all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

I prezzi rappresentativi sono determinati a intervalli regolari in base a dati raccolti nell'ambito del sistema di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi dell'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) 2454/1993 della Commissione ⁽¹⁾.

4. Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti quello in cui si riscontrano o si ritengono probabili gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione contenenti le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, segnatamente con riguardo al termine per provare il prezzo all'importazione e alla presentazione di prove documentali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2 o paragrafo 3, per:

- a) fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione;
- b) fissare il livello dei dazi addizionali all'importazione secondo le norme stabilite negli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione ai sensi del TFUE.

7. La Commissione pubblica i prezzi limite di cui al paragrafo 1, lettera a), nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Sottosezione II

Importazione di ovoalbumina e lattoalbumina

Articolo 6

Licenze di importazione per l'ovalbumina e la lattoalbumina

1. L'importazione per l'immissione in libera pratica di ovoalbumina e lattoalbumina può essere subordinata alla presentazione di una licenza di importazione, laddove tale licenza risulti necessaria per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per la sorveglianza del commercio di tali prodotti.

2. Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 14, gli Stati membri rilasciano le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, salvo che un atto adottato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE non disponga diversamente.

3. Le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 sono valide in tutta l'Unione.

4. Il rilascio delle licenze di importazione di cui al paragrafo 1 e l'immissione in libera pratica di merci coperte dalla licenza possono essere subordinati a condizioni quali l'origine e la provenienza del prodotto interessato e alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l'altro l'origine, la provenienza l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti.

Articolo 7

Cauzione in rapporto alle licenze di importazione

1. Il rilascio delle licenze di importazione di cui all'articolo 6 può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'operatore economico importi i prodotti durante il periodo di validità della licenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

2. La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se i prodotti non sono importati entro tale periodo.
3. La cauzione non è tuttavia incamerata nel caso in cui la mancata importazione dei prodotti entro il termine fissato sia stata dovuta a cause di forza maggiore o se il quantitativo che non è stato importato entro tale periodo rimanga nell'ambito del livello di tolleranza.

Articolo 8

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo a:

- a) norme relative alla condizione che l'importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l'immissione in libera pratica sia subordinata alla presentazione di una licenza di importazione;
- b) norme relative ai diritti e agli obblighi derivati dalla licenza di importazione e i suoi effetti giuridici;
- c) i casi in cui la tolleranza si applica all'osservanza dell'obbligo di importare la quantità indicata nella licenza o in cui nella stessa deve essere indicata l'origine;
- d) norme per cui il rilascio della licenza d'importazione o l'immissione in libera pratica delle merci coperte dalla licenza sono subordinati alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l'altro origine, provenienza autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti;
- e) norme sul trasferimento delle licenze di importazione o restrizioni alla possibilità di trasferimento;
- f) i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria;
- g) norme che subordinano il rilascio di una delle licenze di importazione di cui all'articolo 6 alla costituzione di una cauzione.

Articolo 9

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti:

- a) il formato e il contenuto della licenza di importazione;
- b) la presentazione delle domande di licenza di importazione, il rilascio e l'uso delle stesse;
- c) il periodo di validità delle licenze di importazione, l'importo della cauzione da costituire e la procedura per la sua presentazione;
- d) la prova da fornire che le prescrizioni per l'uso di tali licenze siano state rispettate;
- e) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nella licenza di importazione;
- f) il rilascio di licenze sostitutive o di duplicati;
- g) il trattamento delle licenze da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

SEZIONE II

Scambi preferenziali

Sottosezione I

Riduzione dei dazi all'importazione*Articolo 10***Riduzione ed eliminazione graduale di elementi agricoli, dazi ad valorem e dazi addizionali**

1. Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE:
 - a) prevede una riduzione o riduzioni consecutive che portano ad un graduale eliminazione dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati e,
 - b) definisce i prodotti ammissibili a tali riduzioni, i quantitativi di merci, il valore di eventuali quote cui si applica la riduzione, il metodo di calcolo di tali quantitativi o valori, oppure i fattori che determinano la riduzione dell'elemento agricolo nei dazi addizionali sullo zucchero e farine, oppure nel dazio ad valorem, l'elemento agricolo, i dazi addizionali su zucchero e farine o i dazi ad valorem possono essere soggetti alla riduzione o ad una riduzione progressiva che conduce all'eliminazione graduale quale prevista per i casi di dazi di importazione per prodotti agricoli trasformati.

Ai fini del presente articolo, l'elemento agricolo può anche comprendere l'elemento agricolo di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte uno, sezione 1, punto B.1, e definito nella parte tre, sezione I, allegato 1, tabella 2, dell'allegato I di tale regolamento.

2. Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE prevede la riduzione o l'eliminazione graduale degli elementi agricoli per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato I del presente regolamento, il dazio costituito dall'elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem è sostituito da un elemento agricolo non ad valorem.

*Articolo 11***Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come utilizzati**

1. Le riduzioni o eliminazioni graduali di elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farina di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) i quantitativi dei prodotti agricoli elencati nell'allegato V che sono stati effettivamente utilizzati o sono considerati come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;
 - b) i dazi applicabili ai prodotti agricoli di cui alla lettera a) e utilizzati per il calcolo dell'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali su zucchero e farina nel caso di alcuni accordi commerciali preferenziali.
2. I prodotti agricoli da considerare utilizzati nella fabbricazione del prodotto agricolo trasformato sono scelti tra i prodotti agricoli effettivamente utilizzati per la fabbricazione del prodotto agricolo trasformato in base alla loro importanza nell'ambito del commercio internazionale e al carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi in relazione a tutti gli altri prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto agricolo trasformato.
3. I quantitativi dei prodotti agricoli di cui all'allegato V ed effettivamente utilizzati sono convertiti in quantitativi equivalenti di specifici prodotti agricoli considerati come utilizzati.

*Articolo 12***Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo:

- a) alla definizione dell'elenco dei prodotti agricoli elencati nell'allegato V da considerarsi come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in base ai criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
- b) alla definizione dei quantitativi equivalenti e le norme di conversione di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

- c) agli elementi necessari per il calcolo dell'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti su zucchero e farine e stabilire i metodi di tale calcolo;
- d) alle quantità trascurabili per le quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero.

Articolo 13

Competenze di esecuzione

1. Se del caso, la Commissione adotta atti di esecuzione che contengono misure per attuare gli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati soggetti a riduzioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. La Commissione può, se necessario, adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

- a) i quantitativi fissi dei prodotti agricoli di cui all'articolo 12, lettera a), che si ritiene siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;
- b) i quantitativi di prodotti agricoli di cui all'articolo 12, lettera a), che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, per ogni possibile composizione di tali prodotti agricoli trasformati per i quali non possono essere definite quantità fisse di prodotti agricoli specifici a norma della lettera a) del presente comma;
- c) i requisiti documentali.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2 o 3, che fissino, in conformità delle norme stabilite in un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE e delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il livello del dazio applicato all'importazione.

Sottosezione II

Contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni da parte di paesi terzi

Articolo 14

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, secondo comma, per la loro immissione in libera pratica nell'Unione derivanti da accordi internazionali, accordi conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE, sono aperti e gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 15 e 16.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori e da tenere nel giusto conto il fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e la necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

3. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti o un altro metodo appropriato o una loro combinazione:

- a) un metodo di ripartizione basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
- b) un metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti nelle domande («metodo dell'esame simultaneo»);
- c) un metodo di ripartizione basato sui flussi commerciali tradizionali (metodo detto degli operatori «tradizionali/nuovi arrivati»).

*Articolo 15***Delega di potere**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo:
 - a) alle condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) alle norme concernenti il trasferimento di diritti tra operatori e, all'occorrenza, le limitazioni a tale trasferimento nell'ambito della gestione del contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
 - c) alle disposizioni che subordinano la partecipazione al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alla presentazione di licenze di importazione e alla costituzione di una cauzione;
 - d) alle specifiche caratteristiche, ai requisiti o alle limitazioni applicabili per il contingente tariffario stabilito nell'accordo internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 intesi a obbligare le autorità competenti degli Stati membri al rilascio, su richiesta e previ adeguati controlli, di un documento che attesti che sono state soddisfatte le condizioni per prodotti che, ove esportati e in caso di rispetto di determinate condizioni, possono beneficiare di un regime speciale di importazione in un paese terzo.

*Articolo 16***Competenze di esecuzione**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
 - a) i contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
 - b) le procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto giuridico che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
 - i) le garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
 - ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
 - iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
 - iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;
 - c) il periodo di validità delle licenze di importazione da presentare in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c);
 - d) le procedure specifiche per costituire la cauzione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e il suo importo;
 - e) l'impiego delle licenze di importazione da presentare in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), nonché, se del caso, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni in cui sono presentate le domande di importazione e l'autorizzazione è concessa nell'ambito del contingente tariffario;
 - f) i requisiti documentali;
 - g) le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2 o 3, per:
- gestire le procedure intese a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare fissando un coefficiente di attribuzione a ciascuna domanda quando i quantitativi disponibili sono raggiunti, respingendo domande pendenti e, all'occorrenza, sospendendo la presentazione delle domande;
 - riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario.

SEZIONE III

Misure di salvaguardia

Articolo 17

Misure di salvaguardia

- La Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, atti di esecuzione che contengono misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione. Al fine di assicurare l'uniformità della politica commerciale comune, tali atti di esecuzione sono coerenti con i regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
- Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi altro atto giuridico del Consiglio, la Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, atti di esecuzione che contengono misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione di cui agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
- La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro per l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi, essa adotta atti di esecuzione che contengono la propria decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

- In casi debitamente giustificati da ragioni imperative di urgenza riguardanti le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 3.
- Se la Commissione intende revocare o modificare le misure di salvaguardia adottate a norma dei paragrafi 3 e 4, essa adotta atti di esecuzione per agire in tal senso. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, eccetto laddove vi siano ragioni imperative di urgenza, nel cui caso tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell'articolo 44, paragrafo 3.

SEZIONE IV

Perfezionamento attivo

Sottosezione I

Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

Articolo 18

Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

- In caso di merci non comprese nell'allegato I ottenute da prodotti agricoli elencati all'allegato III del presente regolamento in regime di perfezionamento attivo, le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 si considerino rispettate su presentazione di un certificato di perfezionamento attivo per tali prodotti agricoli.
- I certificati di perfezionamento attivo devono essere rilasciati per i prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione delle merci non comprese nell'allegato I entro i limiti dei quantitativi determinati dalla Commissione.

Tali quantitativi sono determinati su una valutazione comparata, da un lato, dei limiti di bilancio obbligatori per le restituzioni all'esportazione delle merci non comprese nell'allegato I e, dall'altro lato, sul fabbisogno di spesa previsto per le restituzioni all'esportazione per tali merci, e tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) volume stimato delle esportazioni di merci non comprese nell'allegato I;
- b) all'occorrenza, situazione dei relativi prodotti di base sul mercato dell'Unione e su quello mondiale;
- c) fattori economici e normativi.

I quantitativi sono riesaminati regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e normativi.

3. Gli Stati membri rilasciano i certificati di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento.

I certificati di perfezionamento attivo sono validi in tutta l'Unione.

Articolo 19

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo:

- a) a un elenco dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;
- b) ai diritti derivanti dal certificato di perfezionamento attivo e i suoi effetti giuridici;
- c) al trasferimento di diritti derivati da certificati di perfezionamento attivo tra operatori;
- d) alle norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei certificati di perfezionamento attivo in relazione all'autenticità del certificato, al relativo trasferimento o a restrizioni al suo trasferimento.

Articolo 20

Competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti:

- a) la definizione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;
- b) il formato e il contenuto delle domande di certificati di perfezionamento attivo;
- c) il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di perfezionamento attivo;
- d) i documenti necessari e la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di perfezionamento attivo;
- e) la gestione dei certificati di perfezionamento attivo da parte degli Stati membri;
- f) le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. In caso di richieste relative a quantitativi che eccedono i limiti stabiliti a norma del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafi 2 o 3, intesi a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, respingere i quantitativi richiesti relativamente ai certificati di perfezionamento attivo e sospendere la presentazione delle domande per il prodotto interessato.

Sottosezione II

Sospensione del regime di perfezionamento attivo*Articolo 21***Sospensione del regime di perfezionamento attivo per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

1. Qualora il mercato dell'Unione subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, intesi a sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per l'ovoalbumina e la lattoalbumina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro per l'adozione di atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la propria decisione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. In casi debitamente giustificati da ragioni imperative di urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in materia di sospensione a norma del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

CAPO III

ESPORTAZIONI

SEZIONE I

Restituzioni all'esportazione*Articolo 22***Merci e prodotti sovvenzionabili**

1. Quando sono esportate merci non comprese nell'allegato I, i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono stati utilizzati per la fabbricazione di tali merci possono beneficiare di restituzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 196 di tale regolamento, come disposto all'allegato II del presente regolamento e si applica l'articolo 196, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse nei seguenti casi:

- a) merci importate non comprese nell'allegato I considerate in libera pratica a termini dell'articolo 29 TFUE e successivamente riesportate;
- b) merci importate non comprese nell'allegato I considerate in libera pratica a termini dell'articolo 29 TFUE e successivamente riesportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell'allegato I;
- c) importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova considerate in libera pratica ai sensi dell'articolo 29 TFUE ed esportate dopo trasformazione o incorporate in merci non comprese nell'allegato I.

*Articolo 23***Determinazione delle restituzioni all'esportazione**

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 22 sono determinate dalle autorità competenti degli Stati membri in base alla composizione delle merci esportate e i tassi di tali restituzioni fissati per ciascuno dei prodotti di base di cui sono composte le merci esportate.

2. Per la determinazione delle restituzioni all'esportazione i prodotti di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell'allegato III del presente regolamento sono assimilati ai prodotti di base o ai prodotti derivati dalla lavorazione di prodotti di base.

*Articolo 24***Tassi delle restituzioni all'esportazione**

1. Le norme orizzontali valide per le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 199, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano alle merci non comprese nell'allegato I.
2. Al fine di fissare i tassi delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di base si adottano misure conformemente all'articolo 198 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.
3. Per il calcolo delle restituzioni all'esportazione, si convertono in prodotti di base i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell'allegato III del presente regolamento ottenuti da prodotti di base o a essi assimilati o dai prodotti derivati dalla lavorazione di prodotto di base in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2.

*Articolo 25***Certificati riguardanti le esportazioni di determinate merci non comprese nell'allegato I verso destinazioni specifiche**

Laddove lo richieda un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall'Unione a norma del TFUE, le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano, su richiesta della parte interessata, un certificato nel quale si attesta che le restituzioni all'esportazione sono state pagate riguardo a una data merce non compresa nell'allegato I esportata verso destinazioni specifiche.

*Articolo 26***Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo:

- a) a norme sulle caratteristiche delle merci non comprese nell'allegato I da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione;
- b) a norme per la determinazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti esportati previa trasformazione in merci non comprese nell'allegato I;
- c) a norme sulla prova da fornire della composizione delle merci non comprese nell'allegato I esportate;
- d) a norme che richiedono una dichiarazione dell'uso di determinati prodotti agricoli importati;
- e) a norme sull'assimilazione ai prodotti di base di prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell'allegato III del presente regolamento e sulla determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base;
- f) all'applicazione delle regole orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 202, del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle merci non comprese nell'allegato I.

*Articolo 27***Competenze di esecuzione**

La Commissione adotta, laddove necessario, atti di esecuzione riguardanti:

- a) l'applicazione dei tassi di restituzione qualora le caratteristiche delle componenti dei prodotti di cui alla lettera c) del presente articolo e delle merci non comprese nell'allegato I debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione;
- b) il calcolo delle restituzioni all'esportazione per:
 - i) i prodotti di base;
 - ii) i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base;
 - iii) i prodotti assimilati ai prodotti di cui al punto i) o ii);

- c) l'assimilazione ai prodotti di base dei prodotti alla lettera b), punti ii) e iii), elencati ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che non sono elencati nell'allegato III del presente regolamento;
- d) la determinazione per ogni prodotto di base del quantitativo di riferimento, che serve come base per determinare le restituzioni all'esportazione sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate o su base forfettaria, come specificato nell'allegato II;
- e) la domanda, il rilascio e la gestione dei certificati di cui all'articolo 25;
- f) il trattamento da riservare alla scomparsa di prodotti e alle perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti;
- g) le procedure per dichiarare la prova da fornire della composizione delle merci non comprese nell'allegato I esportate necessarie all'attuazione del regime delle restituzioni all'esportazione;
- h) la prova semplificata da fornire per l'arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate a seconda della destinazione;
- i) l'applicazione alle restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I delle disposizioni orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 203, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

SEZIONE II

Certificati di restituzione

Articolo 28

Certificati di restituzione

1. Le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I sono concesse in seguito alla presentazione di una domanda per tali restituzioni e di un certificato di restituzione valido al momento dell'esportazione.

I piccoli esportatori, inclusi i detentori di certificati di restituzione, che presentano domanda per importi limitati di restituzione dell'esportazione che sono troppo esigui per essere coperti da certificati di restituzione e che non mettono a rischio il rispetto dei vincoli di bilancio sono esentati dal presentare un certificato di restituzione. La somma di tali esenzioni non supera un importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori.

2. Gli Stati membri rilasciano un certificato di restituzione a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di restituzione sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 29

Tassi di restituzioni applicabili

1. Il tasso della restituzione è quello che si applica il giorno in cui la dichiarazione di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I è accettata dall'autorità doganale, a meno che una domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione sia in conformità del paragrafo 2.

2. La domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione può essere presentata al momento della presentazione della domanda di certificato di restituzione, il giorno in cui tale certificato è concesso o in qualsiasi momento dopo tale data, ma deve essere presentata prima della fine del periodo di validità del certificato.

3. Il tasso è fissato in anticipo al valore applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata. I tassi di restituzione, che sono stati fissati anticipatamente si applicano a partire da tale giorno a tutti i tassi di restituzione coperti dal certificato di restituzione.

4. Le restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I sono concesse in base:

- a) ai tassi di restituzione da applicare in conformità del paragrafo 1 per i prodotti di base incorporati nelle merci non comprese nell'allegato I, se i tassi di restituzione non sono stati fissati in anticipo; o
- b) ai tassi di restituzione, fissati anticipatamente in conformità del paragrafo 3 per i prodotti di base incorporati in tali merci.

*Articolo 30***Cauzione relativa alle licenze di importazione**

1. Il rilascio dei certificati di restituzione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'operatore economico presenterà una domanda di restituzioni all'esportazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'esportazione delle merci non comprese nell'allegato I effettuata entro il periodo di validità del certificato di restituzione.

2. La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se la restituzione all'esportazione non è stata richiesta o se è stata richiesta solo in parte per le esportazioni effettuate durante il periodo di validità del certificato di restituzione.

In deroga al primo comma, la cauzione non è tuttavia incamerata:

- a) se a causa di forza maggiore le merci non sono state esportate, o sono state esportate solo in parte, o la restituzione all'esportazione non è stata richiesta o è stata richiesta solo in parte;
- b) se gli importi della restituzione non richiesti rimangono nell'ambito del margine di tolleranza.

*Articolo 31***Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo a:

- a) norme concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal certificato di restituzione, compresa la garanzia, soggetta ad adempimento di tutte le condizioni, che le restituzioni all'esportazione saranno pagate e all'obbligo di fare domanda di restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell'allegato I;
- b) norme sul trasferimento del certificato di restituzione oppure restrizioni alla possibilità di tale trasferimento;
- c) i casi e le situazioni in cui non è richiesta la presentazione di un certificato di restituzione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, tenendo conto della finalità dell'operazione, dei relativi importi e dell'importo complessivo che può essere concesso ai piccoli esportatori;
- d) i casi e le situazioni in cui, in deroga all'articolo 30, non è richiesta la costituzione di una cauzione;
- e) norme sul livello di tolleranza di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;

*Articolo 32***Competenze di esecuzione**

1. La Commissione, ove necessario, adotta atti di esecuzione riguardanti:

- a) la presentazione, il formato e il contenuto della domanda del certificato di restituzione;
- b) il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di restituzione;
- c) la procedura per la presentazione delle domande, nonché la procedura per il rilascio dei certificati di restituzione e per il loro uso;
- d) le procedure per costituire la cauzione e l'ammontare di quest'ultima;
- e) il livello di tolleranza di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;
- f) i mezzi di prova che gli obblighi derivanti dai certificati di restituzione sono stati rispettati;
- g) il trattamento dei certificati di restituzione da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri;
- h) la fissazione dell'importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e la soglia individuale di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

i) il rilascio di certificati sostitutivi di restituzione e di copie degli stessi.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. In caso di richieste relative a quantitativi che eccedono quelli disponibili fissati sulla base degli impegni derivanti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, limitare gli importi per i quali possono essere rilasciati certificati di restituzione, respingere gli importi richiesti relativamente ai certificati di restituzione e sospendere la presentazione delle domande.

SEZIONE III

Altre misure relative alle esportazioni

Articolo 33

Altre misure relative alle esportazioni

1. Qualora a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano adottate misure relative all'esportazione di un prodotto agricolo compreso nell'allegato III aventi forma di tasse o di oneri, e le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I ad elevato contenuto di prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 42 del presente regolamento che dispone normative equivalenti riguardo a tali merci non comprese nell'allegato I, a condizione che tali atti delegati rispettino ogni obbligo derivante da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE. Tali atti delegati sono adottati solo se altre misure disponibili nel regolamento (UE) n. 1308/2013 appaiano insufficienti.

Qualora, nei casi di cui al primo comma, lo richiedano ragioni imperative di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 43.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

2. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che fissano le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione del paragrafo 1.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

CAPO IV

MISURE APPLICABILI SIA ALLE IMPORTAZIONI CHE ALLE ESPORTAZIONI

Articolo 34

Compensazione diretta negli scambi preferenziali

1. Quando un accordo internazionale concluso o applicato provvisoriamente dall'Unione a norma del TFUE lo prevede, il dazio applicabile all'importazione di prodotti agricoli può essere sostituito da un importo stabilito in base allo scarto tra i prezzi agricoli praticati nell'Unione e quelli praticati nel paese o nella regione interessati, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito congiuntamente per il paese o la regione in questione.

In tal caso, gli importi da pagare sulle esportazioni nella regione o nel paese interessati sono determinati congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo del dazio all'importazione, alle condizioni stabilite nell'accordo.

2. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione al fine di:

a) fissare il dazio applicabile di cui al paragrafo 1 e i relativi importi da pagare sulle esportazioni in paesi o regioni interessati;

- b) garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all'esportazione sotto un regime preferenziale non siano di fatto esportati sotto un regime non preferenziale o viceversa.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 35

Metodi di analisi

1. Ai fini dell'applicazione del regime degli scambi a norma del presente regolamento, ove lo esigano i prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell'allegato I, le caratteristiche e la composizione di detti prodotti e delle merci sono determinati mediante analisi dei loro elementi costituenti.

2. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti i prodotti e le merci di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:

- a) i metodi di analisi qualitativa e quantitativa;
- b) le disposizioni tecniche necessarie per identificarli;
- c) le procedure per la relativa classificazione ai diversi codici NC.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 36

Adeguamento del presente regolamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 42 al fine di:

- a) adattare gli allegati da I a V, compresa la soppressione di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese nell'allegato I e l'inclusione di nuovi prodotti agricoli trasformati e merci non comprese nell'allegato I, agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall'Unione ai sensi del TFUE;
- b) adattare l'articolo 2, lettere da i) a l), l'articolo 25 e gli allegati da I a V alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 37

Scambio di informazioni

1. Qualora ciò sia necessario per l'attuazione del presente regolamento gli Stati membri trasmettono, su richiesta, alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) importazioni di prodotti agricoli trasformati;
- b) esportazioni di merci non comprese nell'allegato I;
- c) domande, rilascio e uso dei certificati di perfezionamento attivo per i prodotti agricoli di cui all'articolo 18;
- d) domande, rilascio e uso dei certificati di restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 1;
- e) pagamenti e rimborsi delle restituzioni all'esportazione per le merci non comprese nell'allegato I di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- f) misure amministrative d'esecuzione;
- g) altri dati pertinenti.

Se le restituzioni all'esportazione sono richieste in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state prodotte le merci non comprese nell'allegato I, a tale secondo Stato si comunicano, su sua richiesta, le informazioni sulla produzione e la composizione di tali merci di cui alla lettera e).

2. La Commissione può inoltrare a tutti gli Stati membri le informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a g).

3. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 42 al fine di definire:

- a) la natura e la tipologia delle informazioni che devono essere notificati conformemente al paragrafo 1;
- b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione messi a disposizione, nel dovuto rispetto del segreto professionale e della riservatezza;
- d) le condizioni secondo le quali le informazioni devono essere pubblicate.

4. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente articolo, riguardanti:

- a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- b) i dettagli sulle informazioni da comunicare;
- c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità, alla frequenza e alle scadenze delle comunicazioni;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, garantendo la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 38

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono dati personali ai fini di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e li trattano in modo da non andare oltre tali finalità.

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di cui all'articolo 37, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 39***Importi trascurabili**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, riguardo alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri possono non applicare gli importi da riscuotere o concedere a norma degli articoli 3, 5, 10, 22 e 34. La soglia è fissata a un livello al di sotto del quale i costi amministrativi dell'applicazione degli importi sarebbero sproporzionati rispetto all'importo riscosso o concesso.

*Articolo 40***Cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni**

1. Ove pertinenti, le norme concernenti cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni e l'uso dell'euro di cui agli articoli da 58 a 66, da 79 a 88 e da 105 a 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli atti giuridici adottati su detta base si applicano per analogia ai contingenti tariffari per prodotti agricoli trasformati, alle restituzioni all'esportazione e ai certificati di restituzione per merci non comprese nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 riguardo alle norme per adeguare, ove necessario, le disposizioni adottate sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1 ai fini del presente regolamento.

3. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti l'applicazione delle disposizioni adottate sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1 ai fini del presente regolamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

*Articolo 41***Obblighi internazionali e normative applicabili**

Al momento di adottare atti delegati e atti di esecuzione la Commissione tiene conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle normative unionali applicabili in ambito sociale, ambientale e del benessere animale, nonché dell'esigenza di monitorare l'evoluzione degli scambi e gli sviluppi sui mercati, dell'esigenza di una corretta gestione del mercato e dell'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi.

CAPO V

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO*Articolo 42***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 26, 31, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 3, all'articolo 39 e all'articolo 40, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 26, 31, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 3, all'articolo 39 e all'articolo 40, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 12, 15, 19, 26, 31, dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 36, dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 39 e dell'articolo 40, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 43

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano state sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato adottato a norma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 44

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 27, dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 37, paragrafo 4, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e le merci diverse da ovoalbumina e lattealbumina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, e, per quanto riguarda le licenze d'importazione e i contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati diversi da ovoalbumina e lattealbumina e per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione e i certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I, di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la Commissione è assistita da un comitato denominato Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'ovalbumina e la lattealbumina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, e, per quanto riguarda le licenze d'importazione e i contingenti tariffari per ovoalbumina e lattealbumina, di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 614/2009 e il regolamento (CE) n. 1216/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

*Articolo 46***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 2, lettera b)

Tabella 1

Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all'importazione è composto da un dazio ad valorem e un elemento agricolo che non è parte del dazio ad valorem, di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Codice NC	Denominazione
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao
0405 20 10 e 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	– altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % e inferiore o uguale al 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, ad esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30

Codice NC	Denominazione
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006
2004 90 10	sotto forma di farina, semolino o fiocchi Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico; congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006
2005 20 10	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcol o di zuccheri
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcol
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31 e 2102 10 39	Lieviti di panificazione, anche secchi
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

Codice NC	Denominazione
2202 90 91, 2202 90 95 e 2202 90 99	Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, e altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %, diversi da quelli che rientrano nel codice NC 3302 10 21
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina
ex 3505 10	Destrine e altri amidi e fecole modificati, ad esclusione degli amidi e fecole esterificati o eterificati che rientrano nel codice NC 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Tabella 2

Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all'importazione è composto da un dazio ad valorem compreso un elemento agricolo o un dazio specifico, di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

Codice NC	Denominazione
ex 0505	Pelli e altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche rifilate) e calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10 90	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine non greggia
0505 90 00	– Altre
0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge
ex 1212 29 00	Alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, non adatte all'alimentazione umana, escluse quelle utilizzate in medicina
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

Codice NC	Denominazione
1302 12 00	– Succhi ed estratti vegetali di liquirizia
1302 13 00	– Succhi ed estratti vegetali di luppolo
1302 19 20 e 1302 19 70	– Succhi ed estratti vegetali ad eccezione dei succhi ed estratti di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e oppio
ex 1302 20	– Pectati
1302 31 00	– Agar-agar, anche modificato
1302 32 10	– Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515 90 11	Olio di jojoba e sue frazioni, anche modificato, ma non modificato chimicamente
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
ex 1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capo 15, non nominati né compresi altrove esclusi gli oli dei codici NC 1518 00 31 e 1518 00 39
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522 00 10	Degras
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Codice NC	Denominazione
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 90 91	– altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
ex 2001 90 92	Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:
2008 11 10	– Burro di arachidi
2008 91 00	– Cuori di palma
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o mate, e preparazioni a base di questi prodotti; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati diversi dai prodotti descritti nei codici NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 e 2101 30 99
ex 2102 10	Lievitanti vivi:
2102 10 10	– Lievitanti madre selezionati (lievitanti di coltura)
2102 10 90	– Altri, esclusi lievitanti di panificazione
2102 20	Lievitanti morti; altri microrganismi monocellulari morti
2102 30 00	Lievitanti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata;
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
ex 2106 90	– altri:
2106 90 20	– Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

Codice NC	Denominazione
2106 90 92	– Altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido fecola
2201 10	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti
2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90 10	Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2207	Ad esclusione di quelli ottenuti dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. e alcol etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo,
ex 2208	Alcol etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol, diverso da quello ottenuto da prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
3301 90	Oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10 10	– Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol,
3302 10 21	– Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico superiore allo 0,5 %, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola
Ex 3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: – ovoalbumina:

Codice NC	Denominazione
ex 3502 11	- essiccati:
3502 11 90	--- diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana
ex 3502 19	--- di altri materiali
3502 19 90	--- diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana
ex 3502 20	- lattealbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3502 20 91 and 3502 20 99	-- diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

ALLEGATO II

Merci non comprese nell'allegato I e prodotti agricoli, impiegati nella fabbricazione di tali merci, che beneficiano di restituzioni all'esportazione, come previsto all'articolo 22, paragrafo 1

Codice NC	Descrizione delle merci non comprese nell'allegato I	Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione				
		A: Quantitativo di riferimento determinato sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate (articolo 27, lettera d)				
		B: Quantitativo di riferimento, stabilito su base forfettaria (articolo 27, lettera d)				
		Cereali ⁽¹⁾	Riso ⁽²⁾	Uova ⁽³⁾	Zucchero, melassi, isoglucosio ⁽⁴⁾	Prodotti lattiero - caseari ⁽⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
ex 0403 10	- Yogurt:					
da 0403 10 51 a 0403 10 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- aromatizzati --- altri:	A	A	A	A	
	---- addizionati di frutta e/o di noci o simili	A	A		A	
	---- addizionati di cacao	A	A	A	A	
ex 0403 90	- altri:					
da 0403 90 71 a 0403 90 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao: --- aromatizzati --- altri:	A	A	A	A	
	---- addizionati di frutta o di noci o simili	A	A		A	
	---- addizionati di cacao	A	A	A	A	

1	2	3	4	5	6	7
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:					
ex 0405 20	- paste da spalmare lattiere:					
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %					A
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %					A
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:					
	- Granturco dolce:					
0710 40 00	-- in spighe	A			A	
	-- in grani	B			A	
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
	--- Granturco dolce:					
0711 90 30	---- in spighe	A			A	
	---- in grani	B			A	
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
ex 1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:					

1	2	3	4	5	6	7
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %					A
ex 1517 90	- altri:					
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %					A
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro				A	
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	- gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	A			A	
ex 1704 90	- altri:					
1704 90 30	-- preparazione detta: «cioccolato bianco»	A			A	A
da 1704 90 51 a 1704 90 99	-- Altri	A	A		A	A
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
	-- semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	A		A	A	
	-- Altri	A		A	A	A
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					

1	2	3	4	5	6	7
	-- preparazioni dette «chocolate milk crumb» (codice NC 1806 20 70)	A		A	A	A
	-- altre preparazioni della sottovoce 1806 20	A	A	A	A	A
da 1806 31 00 a 1806 32	- Altre, in blocchi, tavolette o barre	A	A	A	A	A
1806 90	- altri:					
1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata: prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	A	A	A	A	A
1806 90 60, 1806 90 70, 1806 90 90	-- Paste da spalmare contenenti cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao; altri	A		A	A	A
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:					
	-- preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	A	A	A	A	A
	-- Altri	A	A		A	A
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905:					

1	2	3	4	5	6	7
	-- preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	A	A	A	A	A
	-- Altri	A	A		A	A
ex 1901 90	- altri:					
1901 90 11 e 1901 90 19	-- Estratti di malto	A	A			
	-- altri:					
1901 90 99	--- altri:					
	---- Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata	A	A	A	A	A
	--- Altri:	A	A		A	A
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11 00	-- contenenti uova:					
	--- di grano duro o di altri cereali	B		A		
	--- altre:	A		A		
	-- altri:					

1	2	3	4	5	6	7
1902 19	--- di grano duro o di altri cereali	B				A
	--- Altri:	A				A
ex 1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);					
1902 20 91 e 1902 20 99	-- Altri	A	A		A	A
1902 30	- altre paste alimentari	A	A		A	A
1902 40	- Cuscus:					
1902 40 10	-- Non preparato: --- di grano duro --- Altri:	B A				
1902 40 90	-- Altri	A	A		A	A
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	A				
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:					
	- riso soffiato, non zuccherato o riso precotto:					
	-- contenente cacao ⁽⁶⁾	A	B	A	A	A
	-- non contenente cacao	A	B		A	A

1	2	3	4	5	6	7
	– altri, contenenti cacao ⁽⁶⁾	A	A	A	A	A
	– Altri	A	A		A	A
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili					
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	A			A	A
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)	A		A	A	A
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:					
1905 31 e 1905 32	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:	A		A	A	A
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	A		A	A	A
1905 90	– altri:					
1905 90 10	– – Pane azimo (mazoth)	A				
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	A	A			
	– – altri:					
1905 90 30	– – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	A				
da 1905 90 45 a 1905 90 90	– – – Altri prodotti	A		A	A	A

1	2	3	4	5	6	7
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
ex 2001 90	- altri:					
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>): --- in spighe --- in grani	A B			A A	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	A			A	
ex 2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:					
ex 2004 10	Patate: -- altri:					
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	A	A		A	A
ex 2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:					
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>): --- in spighe --- in grani	A B			A A	
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:					
ex 2005 20	- Patate:					

1	2	3	4	5	6	7
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	A	A		A	A
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>): -- in spighe -- in grani	A B			A A	
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:					
ex 2008 99	-- altri: --- senza aggiunta di alcol: ---- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>): ----- in spighe ----- in grani	A B				
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	A				
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 12 98	--- Altri:	A	A		A	

1	2	3	4	5	6	7
ex 2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 98	--- Altri:	A	A		A	
ex 2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 19	--- Altri:	A			A	
	- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 99	--- Altri:	A			A	
ex 2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
ex 2102 10	- Lieviti vivi:					
2102 10 31 and 2102 10 39	- - Lieviti di panificazione	A				
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:					
	- contenenti cacao	A	A	A	A	A
	- altri	A	A		A	A
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					

1	2	3	4	5	6	7
ex 2106 90	- altri:					
2106 90 92 e 2106 90 98	-- Altri	A	A		A	A
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	A			A	
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: --- Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol. --- Altre:	B A			A	
da 2202 90 91 a 2202 90 99	-- Altre	A			A	A
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	A			A	
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % in vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione:					
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce				A	
ex 2208 30	- Whisky: -- eccetto il whisky detto «bourbon»					

1	2	3	4	5	6	7
da ex 2208 30 30 a 2208 30 88	- - - whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione (7)	A				
2208 50 11 e 2208 50 19	-- Gin	A				
2208 50 91 e 2208 50 99	-- Acquavite di ginepro (genièvre)	A			A	
2208 60	- Vodka	A				
2208 70	- Liquori	A		A	A	A
ex 2208 90	- altri:					
2208 90 41	----- Ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	A			A	
2208 90 45	----- Calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri				A	
2208 90 48	----- altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri				A	
2208 90 56	----- altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	A			A	
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	A			A	A
2208 90 71	----- acquaviti di frutta presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri				A	
2208 90 77	----- altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri	A			A	

1	2	3	4	5	6	7
2208 90 78	---- altre bevande alcoliche presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri	A			A	A
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:					
2905 43 00	-- Mannitolo	B			B	
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	B			B	
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:					
ex 3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande					
3302 10 29	----- Altri	A			A	A
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:					
3501 10	- Caseina					B
3501 90	- altri:					
3501 90 10	-- Colle di caseina					A
3501 90 90	-- Altri					B
ex 3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina:					

1	2	3	4	5	6	7
ex 3502 11	-- essiccata					
3502 11 90	--- altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana)			B		
ex 3502 19	-- altra:					
3502 19 90	--- altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana)			B		
ex 3502 20	- Lattoalbumina					
3502 20 91 e 3502 20 99	-- Diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)					B
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50	A	A			
3505 10 50	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati	A				
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:					
3809 10	- a base di sostanze amilacee	A	A			

1	2	3	4	5	6	7
ex 3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:					
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	B			B	

(¹) Allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(²) Allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(³) Allegato I, parte XIX, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(⁴) Allegato I, parte III, punti b), c), d) e g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(⁵) Allegato I, parte XVI, punti da a) a g) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(⁶) Contenente al massimo il 6 % di cacao.

(⁷) Regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33).

ALLEGATO III

Prodotti di base di cui all'articolo 2, lettera d)

Codice NC	Denominazione
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 2)
ex 0402 21 18	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 26 %, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 3)
da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16	Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1)
ex 0405 10	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82 % (gruppo 6)
0407 21 00, 0407 29 10, ex 0407 90 10	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova
ex 0408	Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1001 19 00	Frumento (grano) duro, non destinato alla semina
ex 1001 99 00	Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002 90 00	Segala non destinata alla semina
1003 90 00	Orzo non destinato alla semina
1004 90 00	Avena non destinata alla semina
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
ex 1006 30	Riso lavorato
1006 40 00	Rotture di riso
1007 90 00	Sorgo da granella, diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina
1701 99 10	Zucchero bianco
ex 1702 19 00	Lattosio contenente, in peso, 98,5 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

ALLEGATO IV

Prodotti agricoli trasformati che possono essere soggetti a un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci
da 0403 10 51 a 0403 10 99	Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli del capo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
Ex 3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
	- ovoalbumina:
ex 3502 11	-- essiccata
3502 11 90	--- diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana
ex 3502 19	-- altra:
3502 19 90	--- diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana
ex 3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	-- diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana
3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)
3502 20 99	--- altra

Codice NC	Designazione delle merci
3505 10 10	Destrina
3505 10 90	Altri amidi e fecole modificati diversi dalla destrina, eccetto amidi e fecole esterificati e eterificati,
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

ALLEGATO V

Prodotti agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) ⁽¹⁾

Codice NC	Designazione dei prodotti agricoli
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte
0407 21 00	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , diverse dalle uova da cova
0709 99 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
Capo 10	Cereali ⁽²⁾
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

⁽¹⁾ Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato I.

⁽²⁾ Escluso frumento (grano) e frumento segalato, destinati alla semina, del codice NC 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 e 1001 91 90, sementi di segale del codice 1002 10 00, semi di orzo del codice NC 1003 10 00, sementi di avena del codice NC 1004 10 00, sementi di granturco del codice NC 1005 10, riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, semi di sorgo del codice NC 1007 10 e sementi di miglio del codice NC 1008 21 00.

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 216/2009	Regolamento (CE) n. 614/2009
Articolo 1, primo comma	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1, secondo comma	Articolo 3	—
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	—
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	—
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 2, lettera d)	—	—
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c)	—
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	—
Articolo 2, lettera g)	—	—
Articolo 2, lettera h)	—	—
Articolo 2, lettera i)	—	—
Articolo 2, lettera j)	—	—
Articolo 2, lettera k)	—	—
Articolo 2, lettera l)	—	—
Articolo 3	Articolo 4, paragrafo 1	—
—	Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
—	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
—	Articolo 4, paragrafo 4	—
Articolo 4	Articolo 5	—
Articolo 5	Articolo 11	Articolo 3
Articolo 6, paragrafo 1	—	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	—	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3	—	Articolo 2, paragrafo 3, prima frase

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 216/2009	Regolamento (CE) n. 614/2009
Articolo 6, paragrafo 4	—	—
Articolo 7	—	Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 8	—	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 9	—	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1	—
—	Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3	—
Articolo 11	Articolo 14, prima frase	—
Articolo 12, lettere a), b) e c)	Articolo 6, paragrafo 4 e articolo 14, paragrafo 2	—
Articolo 12, lettera d	Articolo 6, paragrafo 4 e articolo 15, paragrafo 1	—
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2	—
Articolo 14, paragrafo 1	—	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	—	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 3	—	—
Articolo 14, paragrafo 4	—	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 1	—	Articolo 4, paragrafi 1 e 4
Articolo 15, paragrafo 2	—	—
Articolo 16	—	Articolo 4, paragrafi 1 e 4
Articolo 17	Articolo 10	—
Articolo 18	Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma	—
Articolo 19	Articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma	—

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 216/2009	Regolamento (CE) n. 614/2009
Articolo 20	Articolo 12, punto 1, terzo comma	—
—	Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 21	—	Articolo 7
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 22, paragrafo 2	—	—
Articolo 23	—	—
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 24, paragrafo 2	—	—
Articolo 25	—	—
Articolo 26	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	—
Articolo 27	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	—
Articolo 28	Articolo 8, paragrafo 5	—
Articolo 29	—	—
Articolo 30	—	—
Articolo 31	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6	—
Articolo 32	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6	—
Articolo 33	Articolo 9	Articolo 5
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 4, primo comma	—
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma	—
Articolo 35	Articolo 18, articolo 6, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 4, terzo comma	—
Articolo 36	Articolo 13	—
Articolo 37	Articolo 19	Articolo 10
Articolo 38	—	—

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 216/2009	Regolamento (CE) n. 614/2009
Articolo 39	Articolo 15, paragrafo 2	—
Articolo 40	—	—
Articolo 41	—	—
Articolo 42	Articolo 16	—
Articolo 43	Articolo 16	—
Articolo 44	Articolo 16	—
—	Articolo 17	—
Articolo 45	Articolo 20	Articolo 11
Articolo 46	Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 12
—	Articolo 21, paragrafo 2	
—	—	Articolo 6
—	—	Articolo 9
Allegato I	Allegato II	Articolo 1
Allegato II	—	—
Allegato III	—	—
Allegato IV	Allegato III	Articolo 1
Allegato V	Allegato I	
—	Allegato IV	Allegato I
Allegato VI	Allegato V	Allegato II

Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

REGOLAMENTO (UE) N. 511/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014

sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il principale strumento internazionale che fornisce un quadro generale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche è la Convenzione sulla diversità biologica (la «Convenzione»), approvata a nome dell'Unione in conformità della decisione 93/626/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (il «protocollo di Nagoya») è un trattato internazionale adottato il 29 ottobre 2010 dalle parti della Convenzione ⁽⁴⁾. Il protocollo di Nagoya specifica ulteriormente le norme generali di tale Convenzione in materia di accesso alle risorse genetiche e di ripartizione monetaria e non monetaria dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche («accesso e ripartizione dei benefici»). In conformità della decisione 283/2014/UE ⁽⁵⁾ il protocollo di Nagoya è stato approvato a nome dell'Unione.
- (3) Diversi utilizzatori e fornitori nell'Unione, tra cui ricercatori di organismi accademici, universitari e non commerciali, nonché imprese di molteplici settori industriali, utilizzano le risorse genetiche a fini di ricerca, sviluppo e commercializzazione, mentre alcuni impiegano anche le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
- (4) Le risorse genetiche costituiscono il patrimonio genetico delle specie sia naturali che domestiche o coltivate e svolgono un ruolo sempre più significativo in molti settori economici come la produzione alimentare, la silvicoltura, e lo sviluppo di farmaci, cosmetici e fonti di energia di origine biologica. Le risorse genetiche svolgono inoltre un ruolo significativo nell'attuazione di strategie volte a ripristinare gli ecosistemi degradati e a salvaguardare le specie minacciate di estinzione.
- (5) Le conoscenze tradizionali detenute dalle comunità indigene e locali potrebbero fornire importanti informazioni per la scoperta scientifica di proprietà genetiche o biochimiche interessanti delle risorse genetiche. Tali conoscenze tradizionali comprendono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che esprimono stili di vita tradizionali rilevanti ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica.

⁽¹⁾ GU C 161 del 6.6.2013, pag. 73.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

⁽³⁾ Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Allegato I al documento UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 del 29 ottobre 2010.

⁽⁵⁾ Decisione 283/2014/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

- (6) La Convenzione riconosce che gli Stati hanno diritto di sovranità sulle risorse naturali presenti all'interno della loro giurisdizione e il potere di determinare l'accesso alle loro risorse genetiche. La Convenzione impone a tutte le parti di adoperarsi per creare condizioni favorevoli all'accesso alle risorse genetiche sulle quali esercitano diritti sovrani ai fini di un'utilizzazione compatibile con l'ambiente a opera di altre parti della Convenzione. La Convenzione obbliga inoltre tutte le parti ad adottare misure finalizzate alla ripartizione giusta ed equa dei risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché dei benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura di risorse genetiche, con la parte contraente della Convenzione che ha fornito tali risorse. Tale ripartizione si deve effettuare secondo termini reciprocamente concordati. La Convenzione tratta anche l'accesso e la ripartizione dei benefici in relazione alle conoscenze, alle innovazioni e alle pratiche delle comunità indigene e locali rilevanti ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica.
- (7) Le risorse genetiche dovrebbero essere preservate in situ e utilizzate in maniera sostenibile ed è opportuno che i benefici derivanti dalla loro utilizzazione siano ripartiti in maniera giusta ed equa al fine di contribuire all'eliminazione della povertà e, in tal modo, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, così come riconosciuto nel preambolo del protocollo di Nagoya. L'attuazione del protocollo di Nagoya dovrebbe mirare anche a concretizzare tale potenziale.
- (8) Il protocollo di Nagoya si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della Convenzione, rispetto all'ambito di applicazione più ampio dell'articolo 4 della Convenzione. Ciò implica che il protocollo di Nagoya non si estende all'intero ambito di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, come le attività che si svolgono in aree marine situate fuori della giurisdizione nazionale. La ricerca sulle risorse genetiche si sta gradualmente estendendo a nuove aree, segnatamente agli oceani, che continuano a essere gli ambienti meno esplorati e meno conosciuti del pianeta. Le profondità oceaniche, in particolare, costituiscono l'ultima grande frontiera del pianeta e suscitano un crescente interesse sul piano della ricerca, della prospezione e dell'esplorazione delle risorse.
- (9) È importante stabilire un quadro chiaro ed efficace per l'attuazione del protocollo di Nagoya, che contribuisca alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile delle sue componenti, alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, nonché all'eradicazione della povertà, potenziando al tempo stesso le prospettive delle attività di ricerca e sviluppo fondate sulla natura nell'Unione. È inoltre essenziale evitare l'utilizzazione nell'Unione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, il cui accesso non è avvenuto conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali di una parte contraente del protocollo di Nagoya in materia di accesso e di ripartizione dei benefici, e sostenere un'attuazione efficace degli impegni in materia di ripartizione dei benefici stabiliti nei termini reciprocamente concordati tra fornitori e utilizzatori. È inoltre essenziale migliorare le condizioni di certezza giuridica riguardo all'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
- (10) Il quadro creato dal presente regolamento contribuirà a mantenere e accrescere la fiducia sia fra le parti contraenti del protocollo di Nagoya che tra altre parti interessate, tra cui le comunità indigene e locali, coinvolte nell'accesso e nella ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche.
- (11) Al fine di garantire la certezza del diritto, è importante che le norme che danno attuazione al protocollo di Nagoya si applichino solo alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani di cui all'articolo 15 della Convenzione, e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche di cui alla Convenzione, entrambe acquisite dopo l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell'Unione.
- (12) Il protocollo di Nagoya impone a ogni parte contraente di tener conto, nello sviluppo e nell'attuazione della sua legislazione o delle disposizioni regolamentari in materia di accesso e di ripartizione dei benefici, dell'importanza delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura («GRFA») e del loro ruolo particolare per la sicurezza alimentare. In conformità della decisione 2004/869/CE del Consiglio ⁽¹⁾, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura («ITPGRFA») è stato approvato a nome dell'Unione. L'ITPGRFA costituisce uno strumento internazionale specifico che disciplina l'accesso e la ripartizione dei benefici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo di Nagoya, che dovrebbe essere fatto salvo dalle norme di attuazione del protocollo di Nagoya.

⁽¹⁾ Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

- (13) Numerose parti contraenti del protocollo di Nagoya, nell'esercizio dei loro diritti sovrani, hanno deciso che anche le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (PGRFA) sotto la loro gestione e controllo e di dominio pubblico, non elencate nell'allegato I dell'ITPGRFA, devono essere soggette ai termini e alle condizioni dell'accordo standard sul trasferimento di materiale (SMTA) per i fini specificati nell'ITPGRFA.
- (14) Il protocollo di Nagoya dovrebbe essere attuato in modo da essere complementare con altri strumenti internazionali che non siano in contrasto con gli obiettivi del protocollo o con quelli della Convenzione.
- (15) L'articolo 2 della Convenzione definisce i termini «specie domestica» come ogni specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per soddisfare i propri bisogni e «biotecnologia» indica qualsiasi applicazione tecnologica che utilizzi sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico. Ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 del protocollo di Nagoya, il termine «derivato» indica un composto biochimico esistente in natura che risulta dall'espressione genetica o dal metabolismo di risorse biologiche o genetiche, anche qualora non contenga unità funzionali ereditarie.
- (16) Il protocollo di Nagoya impone a ciascuna parte di prestare la dovuta attenzione a casi di emergenza attuale o imminente che siano suscettibili di minacciare o danneggiare la salute di persone, animali o piante, secondo quanto deciso a livello nazionale o internazionale. Il 24 maggio 2011 la 64^a Assemblea mondiale della sanità ha adottato il «Pandemic Influenza Preparedness Framework» (programma quadro di preparazione per l'influenza pandemica) per la condivisione dei virus influenzali e l'accesso ai vaccini e ad altri benefici (il «programma quadro PIP»). Il programma quadro PIP si applica solo ai virus influenzali con un potenziale di pandemia umana e non si applica specificamente ai virus dell'influenza stagionale. Il programma quadro PIP costituisce uno strumento internazionale specifico sull'accesso e la ripartizione dei benefici che è coerente con il protocollo di Nagoya e che non dovrebbe essere pregiudicato dalle norme di attuazione del protocollo di Nagoya.
- (17) È importante inserire nel presente regolamento le definizioni del protocollo di Nagoya e della Convenzione, necessarie per l'attuazione del presente regolamento da parte degli utilizzatori. È importante che le nuove definizioni contenute nel presente regolamento, non incluse nella Convenzione o nel protocollo di Nagoya, siano coerenti con le definizioni della Convenzione e del protocollo di Nagoya. In particolare, è opportuno che il termine «utilizzatore» sia coerente con la definizione di «utilizzo delle risorse genetiche» di cui al protocollo di Nagoya.
- (18) Il protocollo di Nagoya stabilisce un obbligo di promuovere e incoraggiare la ricerca in materia di biodiversità, in particolare la ricerca a fini non commerciali.
- (19) È opportuno richiamare il paragrafo 2 della decisione II/11 della conferenza delle parti della Convenzione, in cui si ribadisce che le risorse genetiche umane non sono incluse nel campo di applicazione della Convenzione.
- (20) Attualmente non vi è alcuna definizione accettata a livello internazionale di «conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche». Fatte salve la competenza e la responsabilità degli Stati membri per le questioni relative alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e all'attuazione di misure volte a salvaguardare gli interessi delle comunità indigene e locali, al fine di assicurare la flessibilità e la certezza del diritto per i fornitori e gli utilizzatori, è opportuno che il presente regolamento faccia riferimento alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche descritte negli accordi di ripartizione dei benefici.
- (21) Affinché il protocollo di Nagoya sia attuato in maniera efficace, tutti gli utilizzatori di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche dovrebbero esercitare la dovuta diligenza (due diligence) per accertare se l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sia avvenuto in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili e, se del caso, che i benefici siano ripartiti in modo giusto ed equo. In tale contesto occorre che le autorità competenti accettino certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale come prova del fatto che l'accesso alle risorse genetiche in oggetto è avvenuto legalmente e che sono state convenute dei termini reciprocamente concordati per l'utilizzatore e l'utilizzazione ivi specificati. È opportuno che gli utilizzatori che devono scegliere gli strumenti e le misure da applicare per esercitare la dovuta diligenza dovuta possano fare affidamento sul riconoscimento delle migliori prassi e delle misure complementari in supporto ai codici di condotta settoriali, alle clausole contrattuali modello e alle linee guida al fine di aumentare la certezza del diritto e ridurre i costi. Occorre che l'obbligo degli utilizzatori di conservare le informazioni pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici sia limitato temporalmente in funzione dei tempi necessari per un'eventuale innovazione.

- (22) La riuscita dell'attuazione del protocollo di Nagoya dipende dalla capacità degli utilizzatori e dei fornitori di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche di negoziare termini reciprocamente concordati che conducano a una ripartizione dei benefici giusta ed equa e concorrano altresì al conseguimento del più ampio obiettivo del protocollo di Nagoya di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica. Gli utilizzatori e i fornitori sono inoltre incoraggiati a intraprendere attività di sensibilizzazione in merito all'importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
- (23) L'obbligo di dovuta diligenza dovrebbe applicarsi a tutti gli utilizzatori, indipendentemente dalla loro dimensione, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese. È opportuno che il presente regolamento fornisca una serie di misure e strumenti che consentano alle microimprese e alle piccole e medie imprese di ottemperare ai loro obblighi a costi accessibili e con un elevato livello di certezza del diritto.
- (24) Occorre che le migliori prassi sviluppate dagli utilizzatori svolgano un ruolo importante nell'individuazione delle misure relative all'obbligo di dovuta diligenza più idonee a assicurare la conformità al sistema di attuazione previsto dal protocollo di Nagoya a costi accessibili e con un elevato livello di certezza del diritto. È opportuno che gli utilizzatori si basino sui codici di condotta esistenti in materia di accesso e ripartizione dei benefici elaborati per gli organismi di ricerca accademici, universitari e non commerciali e per diverse industrie. È opportuno che le associazioni di utilizzatori possano chiedere alla Commissione di determinare se sia possibile che una particolare combinazione di procedure, strumenti o meccanismi sottoposta al controllo di un'associazione sia riconosciuta come migliore prassi. Occorre che le autorità competenti degli Stati membri tengano conto del fatto che l'attuazione di migliori prassi riconosciute da parte di un utilizzatore riduce il rischio di non conformità dello stesso utilizzatore e giustifica una riduzione dei controlli di conformità. Occorre che lo stesso principio si applichi alle migliori prassi adottate dalle parti del protocollo di Nagoya.
- (25) A norma del protocollo di Nagoya i punti di controllo devono essere efficaci e pertinenti all'utilizzazione delle risorse genetiche. In determinati momenti della catena delle attività che costituiscono un'utilizzazione, gli utilizzatori dovrebbero dichiarare e fornire prova, quando richiesto, di aver esercitato la dovuta diligenza. Un momento adeguato per tale dichiarazione è l'ottenimento di finanziamenti per la ricerca. Un altro momento adeguato è la fase finale dell'utilizzazione, vale a dire la fase finale dello sviluppo di un prodotto prima della richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti sviluppati mediante utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche o, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato non sia richiesta, la fase dello sviluppo finale di un prodotto prima della prima commercializzazione nell'Unione. Al fine di assicurare l'efficacia dei punti di controllo, aumentando nel contempo la certezza giuridica per gli utilizzatori, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione dovrebbe utilizzare tali competenze d'esecuzione per determinare la fase dello sviluppo finale di un prodotto ai sensi del protocollo di Nagoya al fine di individuare la fase finale di utilizzazione nei diversi settori.
- (26) È importante riconoscere che il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici svolgerebbe un ruolo importante nell'attuazione del protocollo di Nagoya. Ai sensi degli articoli 14 e 17 del protocollo di Nagoya le informazioni sarebbero trasmesse al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici quale parte del processo relativo al certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale. Le autorità competenti dovrebbero cooperare con il centro di scambi per l'accesso della ripartizione dei benefici per assicurare che lo scambio di informazioni avvenga al fine di facilitare il loro controllo della conformità degli utilizzatori da parte delle autorità competenti.
- (27) La raccolta di risorse genetiche in natura per scopi non commerciali è effettuata prevalentemente da ricercatori di organismi accademici, universitari e non commerciali o da collezionisti. Nella grande maggioranza dei casi e in quasi tutti i settori l'accesso alle risorse genetiche appena raccolte avviene tramite intermediari, collezionisti o agenti che acquisiscono risorse genetiche in paesi terzi.
- (28) Le collezioni sono importanti fornitori di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate all'interno dell'Unione. In quanto fornitori, esse possono svolgere un ruolo importante nell'assistere altri utilizzatori della catena di custodia a rispettare i loro obblighi. A tal fine, è opportuno che venga creato un sistema di collezioni registrate all'interno dell'Unione mediante l'istituzione di un registro volontario delle collezioni che dovrebbe essere mantenuto dalla Commissione. Tale sistema garantirebbe che le collezioni che figurano nel registro applichino in maniera efficace misure che restringono la fornitura di campioni di risorse

genetiche a terzi di cui sono documentate le modalità legali di accesso e garantirebbe la predisposizione di termini reciprocamente concordati, laddove richiesti. L'introduzione di un sistema di collezioni registrate nell'Unione dovrebbe ridurre notevolmente il rischio che nell'Unione siano utilizzate risorse genetiche il cui accesso non ha avuto luogo conformemente alla legislazione o alle disposizioni regolamentari nazionali in materia di accesso e di ripartizione dei benefici di una parte contraente del protocollo di Nagoya. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare se una collezione sia conforme ai requisiti per il riconoscimento come collezione da includere nel registro. Gli utilizzatori che ottengono una risorsa genetica da una collezione inclusa nel registro dovrebbero essere considerati ottemperanti rispetto all'obbligo di dovuta diligenza per quanto riguarda la ricerca di tutte le informazioni necessarie. Ciò dovrebbe essere particolarmente vantaggioso per i ricercatori di organismi accademici, universitari e non commerciali, nonché per le piccole e medie imprese, e contribuire a ridurre i requisiti amministrativi e di conformità.

- (29) È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri verifichino che gli utilizzatori rispettino gli obblighi previsti, abbiano ottenuto il consenso informato preventivo e abbiano stabilito termini reciprocamente concordati. È opportuno anche che le autorità competenti tengano un registro dei controlli effettuati e che le informazioni pertinenti siano rese accessibili conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (30) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni delle norme di attuazione del protocollo di Nagoya siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
- (31) Tenuto conto della portata internazionale delle operazioni aventi a oggetto l'accesso e la ripartizione dei benefici, occorre che le autorità competenti degli Stati membri cooperino tra di loro, con la Commissione e con le autorità nazionali competenti dei paesi terzi al fine di garantire che gli utilizzatori rispettino il presente regolamento e sostengano un'efficace applicazione delle norme di attuazione del protocollo di Nagoya.
- (32) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi proattivamente per garantire il conseguimento degli obiettivi del protocollo di Nagoya, allo scopo di incrementare le risorse a sostegno della conservazione della diversità biologica e dell'uso sostenibile dei suoi componenti a livello mondiale.
- (33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure complementari per migliorare l'efficacia dell'attuazione del presente regolamento e per ridurre i costi, in particolare laddove ciò andrebbe a vantaggio dei ricercatori di organismi accademici, universitari non commerciali e delle piccole e medie imprese.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (35) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche in conformità del protocollo di Nagoya, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e della necessità di garantire il funzionamento del mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) È opportuno che la data di entrata in vigore del presente regolamento sia direttamente correlata all'entrata in vigore del protocollo di Nagoya per l'Unione, in modo da assicurare parità di condizioni a livello dell'Unione e in ambito internazionale in merito alle attività di accesso e ripartizione dei benefici delle risorse genetiche,

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla conformità dell'accesso e della ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (il «protocollo di Nagoya»). L'efficace attuazione del presente regolamento contribuirà anche alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti, in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica (la «Convenzione»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche alle quali è dato accesso dopo l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell'Unione. Esso si applica inoltre ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
2. Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche il cui accesso e la cui ripartizione dei benefici sono disciplinati da strumenti internazionali specifici che sono in linea e non contrastano con gli obiettivi della Convenzione e del protocollo di Nagoya.
3. Il presente regolamento non pregiudica le norme degli Stati membri sull'accesso alle risorse genetiche sulle quali esercitano diritti sovrani di cui all'articolo 15 della Convenzione, né le disposizioni degli Stati membri sull'articolo 8, paragrafo j) della Convenzione relativamente alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
4. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche a cui si applicano disposizioni legislative o regolamentari in materia di accesso e di ripartizione dei benefici di una parte contraente del protocollo di Nagoya.
5. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della Convenzione e del protocollo di Nagoya nonché le seguenti definizioni:

- 1) «materiale genetico»: il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità;
- 2) «risorse genetiche»: il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale;
- 3) «accesso»: l'acquisizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche presenti in un Paese che è parte contraente del protocollo di Nagoya;
- 4) «utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;
- 5) «utilizzazione delle risorse genetiche»: le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia come definita all'articolo 2 della Convenzione;

- 6) «termini reciprocamente concordati»: le disposizioni contrattuali concluse tra un fornitore di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e un utilizzatore che stabiliscono condizioni specifiche per l'equa e giusta ripartizione una dei benefici derivanti dall'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e che possono includere anche ulteriori condizioni e termini per tale utilizzazione nonché per le successive applicazioni e la commercializzazione;
- 7) «conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche»: le conoscenze tradizionali detenute da una comunità indigena o locale che sono di rilievo per l'utilizzazione delle risorse genetiche e che sono descritte come tali nei termini reciprocamente concordati applicabili all'utilizzazione delle risorse genetiche;
- 8) «risorse genetiche acquisite illegalmente»: risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche il cui accesso non è avvenuto conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali in materia di accesso e di ripartizione dei benefici del paese fornitore che è parte contraente del protocollo di Nagoya e che richiede il consenso informato preventivo;
- 9) «collezione»: un insieme, di proprietà pubblica o privata, di campioni di risorse genetiche e delle relative informazioni che viene raccolto e conservato;
- 10) «associazione di utilizzatori»: un organismo istituito in conformità dei requisiti dello Stato membro in cui ha sede che rappresenta gli interessi degli utilizzatori e che si occupa dello sviluppo e del controllo delle migliori prassi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- 11) «certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale»: un permesso o un documento equivalente rilasciato al momento dell'accesso da un'autorità competente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya come prova del fatto che l'accesso alla risorsa genetica cui si riferisce è avvenuto in conformità della decisione di concedere il consenso informato preventivo e che sono stati stabiliti dei termini reciprocamente concordati per l'utilizzatore e l'utilizzazione ivi specificati, che è messo a disposizione del centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale protocollo.

CAPO II

CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

Articolo 4

Obblighi degli utilizzatori

1. Gli utilizzatori esercitano la dovuta diligenza per accertare se l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche che utilizzano sia avvenuto in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di accesso e di ripartizione dei benefici e che i benefici siano ripartiti in maniera giusta ed equa in base a termini reciprocamente concordati, in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
2. Le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono trasferite e utilizzate solo se in conformità con i termini reciprocamente concordati, ove previsti delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli utilizzatori reperiscono, conservano e trasferiscono agli utilizzatori successivi:
 - a) il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, nonché informazioni sul contenuto dei termini reciprocamente concordati per gli utilizzatori successivi; o
 - b) se non è disponibile il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, informazioni e documenti pertinenti in merito:
 - i) alla data e al luogo dell'accesso alle risorse genetiche o alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;
 - ii) alla descrizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate;

- iii) alla fonte dalla quale le risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono state direttamente ottenute nonché agli utilizzatori successivi delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;
 - iv) alla presenza o all'assenza di diritti e obblighi relativi all'accesso e alla ripartizione dei benefici, compresi diritti e obblighi relativi alle successive applicazioni e alla commercializzazione;
 - v) ai permessi di accesso, ove applicabile;
 - vi) ai termini reciprocamente concordati, comprese disposizioni per la ripartizione dei benefici, ove applicabile.
4. Gli utilizzatori che acquisiscono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (PGRFA) in un paese che è parte contraente del protocollo di Nagoya e che ha stabilito che le PGRFA sotto la sua gestione e il suo controllo e di dominio pubblico, non contenute nell'allegato I dell'ITPGRFA, siano anch'esse soggette ai termini e alle condizioni dell'accordo standard per il trasferimento di materiale per i fini specificati nel trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) si considera che abbiano esercitato la dovuta diligenza in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Qualora le informazioni in loro possesso non siano sufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione, gli utilizzatori ottengono un permesso di accesso o documento equivalente e stabiliscono termini reciprocamente concordati, oppure interrompono l'utilizzazione.
6. Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla fine del periodo di utilizzazione.
7. Gli utilizzatori che ottengono una risorsa genetica da una collezione inclusa nel registro delle collezioni all'interno dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono considerati ottemperanti rispetto all'obbligo di dovuta diligenza per quanto riguarda la ricerca delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
8. Gli utilizzatori che acquisiscono una risorsa genetica per la quale è stato accertato che è o può essere la causa patogena di un'emergenza sanitaria attuale o imminente di portata internazionale, ai sensi del regolamento sanitario internazionale (2005), o di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero così come definita nella decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ai fini della preparazione alle emergenze sanitarie nei paesi non ancora colpiti e di risposta nei paesi colpiti, adempiono agli obblighi di cui al paragrafo 3 o 5 del presente articolo al più tardi alla prima tra le date seguenti:
- a) un mese dopo la fine della minaccia attuale o imminente per la salute; oppure
 - b) tre mesi dopo l'inizio dell'utilizzazione della risorsa genetica.

Qualora gli obblighi elencati al paragrafo 3 o 5 del presente articolo non siano adempiuti entro i termini fissati al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo l'utilizzazione è interrotta.

In caso di richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato o di immissione sul mercato di prodotti derivanti dall'utilizzazione di una risorsa genetica di cui al primo comma, si applicano, integralmente e senza ritardo, gli obblighi di cui al paragrafo 3 o 5.

In assenza di un consenso informato preventivo ottenuto tempestivamente e della definizione di termini reciprocamente concordati e fino al raggiungimento di un accordo con il paese fornitore interessato, tale utilizzatore non rivendicherà diritti esclusivi di alcun tipo su alcuno sviluppo realizzato tramite l'utilizzo di tali agenti patogeni.

Gli strumenti specifici internazionali in materia di accesso e ripartizione dei benefici di cui all'articolo 2 restano impregiudicati.

⁽¹⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

*Articolo 5***Registro delle collezioni**

1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro di collezioni nell'Unione (il «registro»). La Commissione assicura che il registro sia basato su Internet e sia facilmente accessibile agli utilizzatori. Il registro include i riferimenti delle collezioni di risorse genetiche, o di parti di tali collezioni, che soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 3.

2. Su richiesta di un proprietario di una collezione nella sua giurisdizione, uno Stato membro valuta l'opportunità di inserire tale collezione o di una parte di una collezione nel registro. Una volta verificato che la collezione, o parte di essa, soddisfa i criteri stabiliti al paragrafo 3, lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione il nome e le informazioni di contatto della collezione e del suo proprietario, nonché il tipo di collezione in oggetto. La Commissione inserisce tempestivamente nel registro le informazioni ricevute.

3. Al fine di ottenere l'inserimento della collezione o di una parte di una collezione nel registro, la collezione deve dimostrare la propria capacità di:

- a) applicare procedure standardizzate per lo scambio di campioni delle risorse genetiche e delle relative informazioni con altre collezioni e per la fornitura di campioni di risorse genetiche e relative informazioni a terzi per la loro utilizzazione in linea con la Convenzione e con il protocollo di Nagoya;
- b) fornire a terzi per la loro utilizzazione solo risorse genetiche e informazioni correlate provviste di una documentazione in grado di provare che l'accesso alle risorse genetiche e alle informazioni correlate sia stato effettuato in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili in materia di accesso e ripartizione dei benefici e, se del caso, dei termini reciprocamente concordati;
- c) tenere un registro di tutti i campioni delle risorse genetiche e delle informazioni correlate forniti a terzi per la loro utilizzazione;
- d) stabilire o utilizzare identificatori unici, ove possibile, per i campioni delle risorse genetiche forniti a terzi, e
- e) usare adeguati strumenti di tracciabilità e di monitoraggio per lo scambio di campioni delle risorse genetiche e delle informazioni correlate con altre collezioni.

4. Gli Stati membri verificano regolarmente che ogni collezione o una parte di una collezione sotto la loro giurisdizione inclusa nel registro soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3.

Laddove sia comprovato, sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 3, che una collezione o una parte di una collezione inclusa nel registro non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato individua, in collaborazione con il proprietario della collezione in questione e senza indugio, azioni o misure correttive.

Se uno Stato membro accerta che una collezione o una parte di una collezione sotto la sua giurisdizione non è più conforme alle disposizioni del paragrafo 3, ne informa la Commissione senza indugio.

All'atto del ricevimento di tali informazioni, la Commissione rimuove dal registro la collezione o la parte della collezione interessata.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

*Articolo 6***Autorità competenti e punto di contatto**

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e i recapiti delle autorità competenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti degli Stati membri. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.
3. La Commissione designa un punto di contatto per l'accesso e la ripartizione dei benefici incaricato di garantire il collegamento con il segretariato della Convenzione per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento.
4. La Commissione provvede affinché gli organismi dell'Unione previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽¹⁾ contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 7

Monitoraggio della conformità dell'utilizzatore

1. Gli Stati membri e la Commissione richiedono a tutti i beneficiari di finanziamenti alla ricerca che implica l'utilizzazione di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche di dichiarare di osservare la dovuta diligenza conformemente all'articolo 4.
2. Nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di aver ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 4 e trasmettono contestualmente:
 - a) le informazioni pertinenti del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, o
 - b) le informazioni correlate di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punti da i) a v), e all'articolo 4, paragrafo 5, ivi comprese, se del caso, le informazioni relative all'istituzione di termini reciprocamente concordati.

Gli utilizzatori forniscono ulteriori prove all'autorità competente su richiesta.

3. Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo di Nagoya, alla Commissione e, ove opportuno, alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya.
4. Le autorità competenti cooperano con il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici per assicurare lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del protocollo di Nagoya al fine monitorare la conformità degli utilizzatori.
5. Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali nei casi in cui tale riservatezza è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale per tutelare interessi economici legittimi, in particolare riguardo alla designazione delle risorse genetiche e della loro utilizzazione.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. In tali atti di esecuzione la Commissione determina la fase di sviluppo finale di un prodotto al fine di individuare la fase finale di utilizzazione nei diversi settori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 8

Migliori prassi

1. Le associazioni di utilizzatori o altre parti interessate possono inoltrare una richiesta alla Commissione per ottenere il riconoscimento di una particolare combinazione di procedure, strumenti o meccanismi sviluppata e sottoposta al loro controllo quale migliore prassi in conformità del presente regolamento. La richiesta è accompagnata da elementi di prova e informazioni.
2. Qualora, sulla base delle informazioni e degli elementi di prova forniti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisca che la combinazione specifica di procedure, strumenti o meccanismi, debitamente applicata da un utilizzatore, consente a quest'ultimo di adempiere agli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 7, essa concede il riconoscimento come migliore prassi.
3. Le associazioni di utilizzatori o le altre parti interessate informano la Commissione di ogni modifica o aggiornamento di una migliore prassi cui è stato concesso il riconoscimento conformemente al paragrafo 2.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

4. Se vi è prova di casi ripetuti o significativi di utilizzatori che nell'applicare una migliore prassi non adempiono agli obblighi previsti dal presente regolamento, la Commissione, di concerto con l'associazione di utilizzatori pertinente o altre parti interessate, valuta se tali casi costituiscano possibili carenze nella migliore prassi.

5. La Commissione revoca il riconoscimento di una migliore prassi nel momento in cui determina che modifiche alla migliore prassi compromettono la capacità di un utilizzatore di soddisfare ai suoi obblighi di cui agli articoli 4 e 7, oppure se casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di utilizzatori sono imputabili a lacune nella migliore prassi.

6. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro su Internet delle migliori prassi riconosciute. Tale registro contiene una sezione dedicata alle migliori prassi riconosciute dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e una sezione in cui figurano le migliori prassi adottate sulla base dell'articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya.

7. La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire le procedure di attuazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 9

Controlli sulla conformità dell'utilizzatore

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, effettuano i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino i loro obblighi di cui agli articoli 4 e 7, tenendo conto del fatto che l'applicazione, da parte di un utilizzatore, di una migliore prassi relativa all'accesso e alla ripartizione dei benefici, riconosciuta a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya, ne può ridurre il rischio di non conformità.

2. Gli Stati membri garantiscono che i controlli di cui al paragrafo 1 siano efficaci, proporzionati, dissuasivi e individuino i casi di non conformità degli utilizzatori al presente regolamento.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati:

- a) in conformità di un piano rivisto periodicamente ed elaborato secondo un approccio basato sul rischio;
- b) quando un'autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di preoccupazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non conformità di un utilizzatore alle disposizioni del presente regolamento. Particolare attenzione dev'essere prestata a tali preoccupazioni sollevate dai paesi fornitori.

4. I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono includere l'esame:

- a) delle misure adottate da un utilizzatore per esercitare la dovuta diligenza in conformità dell'articolo 4;
- b) della documentazione e dei registri che dimostrano l'esercizio della dovuta diligenza in conformità dell'articolo 4 in relazione a specifiche attività di utilizzazione;
- c) di casi in cui un utilizzatore è stato obbligato a fare le dichiarazioni previste dall'articolo 7.

A seconda dei casi, possono essere svolti anche controlli sul posto.

5. Gli utilizzatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

6. Fatto salvo l'articolo 11, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono state riscontrate carenze, l'autorità competente rilascia una comunicazione concernente le misure o gli interventi correttivi che l'utilizzatore dovrà effettuare.

A seconda della natura della carenza, gli Stati membri possono anche adottare misure provvisorie immediate.

*Articolo 10***Registrazione dei controlli**

1. Le autorità competenti tengono per almeno cinque anni registri dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in cui indicano, in particolare, la natura e i risultati dei controlli, nonché registri di eventuali misure e interventi correttivi di cui all'articolo 9, paragrafo 6.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

*Articolo 11***Sanzioni**

1. Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
2. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Entro l'11 giugno 2015, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regole di cui al paragrafo 1 e senza indugio qualsiasi relativa modifica successivamente apportata.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12***Cooperazione**

Le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1:

- a) cooperano tra di loro e con la Commissione per garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento;
- b) si consultano, se del caso, con le parti interessate circa l'attuazione del protocollo di Nagoya e del presente regolamento;
- c) cooperano con le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya per garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento;
- d) informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione in merito a gravi carenze eventualmente riscontrate mediante i controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e ai tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 11;
- e) scambiano informazioni sull'organizzazione dei rispettivi sistemi di controllo per monitorare la conformità degli utilizzatori con le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 13***Misure complementari**

La Commissione e gli Stati membri, ove opportuno:

- a) promuovono e incoraggiano le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione volte ad aiutare i portatori d'interesse e le parti interessate a conoscere i propri obblighi derivanti dall'attuazione del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni della Convenzione e del protocollo di Nagoya nell'Unione;
- b) incoraggiano lo sviluppo di codici di condotta settoriali, di clausole contrattuali modello, di linee guida e migliori prassi, in particolare quando andrebbero a vantaggio dei ricercatori di organismi accademici, universitari e non commerciali e delle piccole e medie imprese;
- c) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti e sistemi di comunicazione efficaci sotto il profilo dei costi che siano di supporto al monitoraggio e alla tracciabilità dell'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche da parte delle collezioni e degli utilizzatori;
- d) forniscono orientamenti tecnici o di altra natura per gli utilizzatori, tenendo conto della realtà in cui operano i ricercatori di organismi accademici, universitari e non commerciali e le piccole e medie imprese, al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- e) a incoraggiare gli utilizzatori e i fornitori a canalizzare i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche verso la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti in conformità con le disposizioni della Convenzione;

- f) a promuovere misure a sostegno delle collezioni che contribuiscono alla conservazione della diversità biologica e culturale.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Forum consultivo

La Commissione assicura la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di altre parti interessate nelle questioni relative all'attuazione del presente regolamento. Essi si riuniscono in un forum consultivo. Le norme procedurali di tale forum consultivo sono stabilite dalla Commissione.

Articolo 16

Relazioni e riesame

1. Salvo qualora sia determinato un intervallo alternativo per le relazioni di cui all'articolo 29 del protocollo di Nagoya, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro l'11 giugno 2017 e successivamente ogni cinque anni.
2. Al più tardi un anno dopo il termine per la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, che include una prima valutazione dell'efficacia di quest'ultimo.
3. Ogni dieci anni dopo la sua prima relazione, la Commissione, sulla base delle relazioni e dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l'efficacia nel conseguire gli obiettivi del protocollo di Nagoya. Nel suo riesame la Commissione considera in particolar modo le conseguenze amministrative per gli istituti di ricerca pubblici, per le piccole e medie imprese e per le microimprese, nonché per settori specifici. La Commissione valuta inoltre la necessità di riesaminare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento alla luce degli sviluppi in altre organizzazioni internazionali pertinenti.
4. La Commissione riferisce alla conferenza delle parti della Convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo di Nagoya sulle misure adottate dall'Unione per attuare le misure di conformità con il protocollo di Nagoya.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Non appena possibile successivamente al deposito dello strumento di accettazione del protocollo di Nagoya da parte dell'Unione, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicando la data di entrata in vigore del protocollo di Nagoya per l'Unione. Il presente regolamento è applicabile a decorrere da tale data.
3. Gli articoli 4, 7 e 9 del presente regolamento si applicano un anno dopo l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya per l'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 16 aprile 2014.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il president

D. KOURKOULAS

REGOLAMENTO (UE) N. 512/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Risulta dal combinato disposto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ che l'Agenzia del GNSS europeo (l'«Agenzia») deve provvedere all'accreditamento di sicurezza dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (i «sistemi») e, a tal fine, avvia e verifica l'attuazione delle procedure di sicurezza e l'esecuzione degli audit di sicurezza.
- (2) I sistemi sono definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013. Si tratta di sistemi complessi e la loro creazione e il loro funzionamento coinvolgono numerose parti interessate aventi ruoli diversi. In tale contesto, è fondamentale che le informazioni classificate UE siano trattate e protette da tutte le parti interessate coinvolte nell'attuazione dei programmi Galileo e EGNOS (i «programmi») conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabilite nelle norme di sicurezza della Commissione e del Consiglio per le informazioni classificate UE e che l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1285/2013, che garantisce un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate UE, si applichi, se del caso, a tutte le parti interessate coinvolte nell'attuazione dei programmi.
- (3) Le parti interessate che partecipano al processo di accreditamento di sicurezza e ne sono influenzate sono gli Stati membri, la Commissione, le Agenzie pertinenti dell'Unione, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e le parti coinvolte nell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Viste la specificità e la complessità dei sistemi, le diverse entità coinvolte nella loro attuazione e la varietà di utenti potenziali, l'accreditamento di sicurezza dovrebbe essere agevolato da adeguate consultazioni con tutte le parti interessate, quali le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi che gestiscono reti collegate al sistema istituito nell'ambito del programma Galileo per la fornitura del servizio pubblico regolamentato (PRS), le altre autorità competenti degli Stati membri, l'ESA, o, se stabilito da un accordo internazionale, i paesi terzi che ospitano stazioni terrestri dei sistemi.
- (5) Per consentire l'appropriata esecuzione dei compiti relativi all'accreditamento di sicurezza, è fondamentale che la Commissione fornisca tutte le informazioni necessarie al loro svolgimento. Occorre inoltre che le attività di accreditamento di sicurezza siano coordinate con le azioni degli organismi responsabili della gestione dei programmi conformemente al regolamento (UE) n. 1285/2013 e delle altre entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 198 del 10.7.2013, pag. 67.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

⁽⁵⁾ Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30).

- (6) L'approccio alla valutazione e alla gestione dei rischi da applicarsi dovrebbe seguire le migliori prassi. Esso dovrebbe includere l'applicazione di misure di sicurezza conformemente al concetto di difesa in profondità e dovrebbe tenere conto della probabilità del verificarsi di un rischio o di un evento paventato. Dovrebbe inoltre essere proporzionato, appropriato ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del costo di attuazione delle misure di attenuazione dei rischi rispetto al conseguente vantaggio in termini di sicurezza. La difesa in profondità mira a rafforzare la sicurezza dei sistemi attuando misure di sicurezza tecniche e non tecniche organizzate come fasi multiple di difesa.
- (7) Lo sviluppo, comprese pertinenti attività di ricerca associate, e la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza PRS, costituiscono attività particolarmente sensibili. È pertanto fondamentale istituire procedure per l'autorizzazione dei fabbricanti di ricevitori PRS e di moduli di sicurezza PRS.
- (8) Inoltre, dato il numero potenzialmente elevato di reti e di attrezzature connesse al sistema istituito nell'ambito del programma Galileo, in particolare ai fini dell'utilizzo PRS, i principi dell'accreditamento di sicurezza di tali reti e attrezzature dovrebbero essere definiti nella strategia di accreditamento di sicurezza al fine di garantire l'omogeneità di tale accreditamento senza sovrapporsi alla competenza delle entità nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza. L'applicazione di tali principi permetterebbe una gestione coerente dei rischi e ridurrebbe la necessità di aumentare tutte le azioni di attenuazione a livello del sistema, il che avrebbe un impatto negativo sui costi, sul calendario, sui risultati e sulla fornitura dei servizi.
- (9) I prodotti e le misure che proteggono dalle radiazioni elettromagnetiche (per esempio dall'intercettazione elettromagnetica) e i prodotti crittografici utilizzati per garantire la sicurezza dei sistemi dovrebbero essere valutati e approvati dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza del paese in cui è stabilita l'impresa che fabbrica tali prodotti. In relazione ai prodotti crittografici, tale valutazione e approvazione dovrebbe essere integrata conformemente ai principi stabiliti ai punti da 26 a 30 dell'allegato IV della decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾. L'autorità responsabile dell'accreditamento di sicurezza dei sistemi dovrebbe avallare la scelta di tali prodotti e misure approvati, tenendo conto dei requisiti globali in materia di sicurezza dei sistemi.
- (10) Il regolamento (UE) n. 912/2010, in particolare il capo III, definisce le condizioni nelle quali l'Agenzia svolge il proprio compito relativo all'accreditamento di sicurezza dei sistemi. In linea di principio, esso prevede, in particolare, che le decisioni di accreditamento di sicurezza siano prese in modo indipendente dalla Commissione e dalle entità responsabili dell'attuazione dei programmi e che l'autorità di accreditamento di sicurezza dei sistemi costituisca pertanto, all'interno dell'Agenzia, un organismo autonomo che prende le proprie decisioni in modo indipendente.
- (11) In applicazione di tale principio, il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (il «consiglio di accreditamento di sicurezza») il quale, insieme al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, costituisce uno dei tre organi dell'Agenzia. Il consiglio di accreditamento di sicurezza esegue i compiti affidati all'Agenzia in materia di accreditamento di sicurezza ed è abilitato a prendere a nome dell'Agenzia le decisioni relative all'accreditamento di sicurezza. Esso dovrebbe adottare il proprio regolamento interno e nominare il proprio presidente.
- (12) Poiché la Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 1285/2013, deve provvedere alla sicurezza dei programmi, compresa la sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento, le attività del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbero limitarsi alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi e lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della Commissione. Ciò si dovrebbe applicare in particolare in relazione ai compiti e alle responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e dell'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, compresa l'adozione di qualsiasi documento relativo alla sicurezza mediante un atto delegato, un atto di esecuzione o in altro modo conformemente a tali articoli. Fatti salvi tali compiti e responsabilità della Commissione, alla luce della sua particolare esperienza, il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe tuttavia, nell'ambito delle sue competenze, avere facoltà di consigliare la Commissione in merito alla stesura dei progetti di testo degli atti di cui a tali articoli.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

- (13) È opportuno inoltre assicurare che le attività concernenti l'accreditamento di sicurezza siano svolte fatte salve le competenze e le prerogative nazionali degli Stati membri per quanto riguarda l'accreditamento di sicurezza.
- (14) In relazione alla sicurezza i termini «audit» e «prove» possono includere valutazioni, ispezioni, verifiche, audit e prove di sicurezza.
- (15) Per poter svolgere le sue attività in modo efficiente ed efficace, il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe poter istituire opportuni organi subordinati che agiscano dietro sue istruzioni. In particolare, dovrebbe istituire un gruppo che lo assista nell'elaborazione delle sue decisioni.
- (16) Dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti degli Stati membri sotto la supervisione del consiglio di accreditamento di sicurezza per svolgere i compiti dell'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) relativi alla gestione del materiale crittografico dell'UE. Tale gruppo dovrebbe essere istituito su base temporanea per garantire la continuità della gestione degli aspetti relativi alla sicurezza delle comunicazioni durante la fase costitutiva del programma Galileo. A lungo termine, dovrebbe essere applicata una soluzione sostenibile per svolgere tali compiti operativi allorché il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo sarà pienamente operativo.
- (17) Il regolamento (UE) n. 1285/2013 definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020, conferendo alla Commissione la responsabilità generale dei programmi. Amplia inoltre la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi e nella massimizzazione dei relativi vantaggi socioeconomici.
- (18) In tale nuovo contesto, è fondamentale garantire che il consiglio di accreditamento di sicurezza possa svolgere i compiti affidatigli in totale indipendenza, segnatamente dagli altri organi e dalle altre attività dell'Agenzia, ed evitare qualsiasi conflitto di interesse. Diventa in tal modo cruciale operare una separazione più marcata, all'interno dell'Agenzia, tra le attività legate all'accreditamento di sicurezza e le altre, quali la gestione del centro di monitoraggio della sicurezza di Galileo, il contributo alla commercializzazione dei sistemi e tutte le attività che la Commissione può assegnare all'Agenzia tramite accordi di delega, in particolare quelle legate al funzionamento dei sistemi. A tal fine, il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia sotto il suo controllo dovrebbero svolgere i propri compiti in modo da assicurare la loro autonomia ed indipendenza rispetto alle altre attività dell'Agenzia. È opportuno introdurre in seno all'Agenzia, entro il 1° gennaio 2014, una separazione strutturale tangibile ed efficace tra le sue diverse attività. Le norme interne dell'Agenzia relative al personale dovrebbero inoltre garantire l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.
- (19) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 912/2010 con l'obiettivo precipuo di accrescere l'autonomia e i poteri del consiglio di accreditamento di sicurezza e del suo presidente nonché di allineare ampiamente tale autonomia e tali poteri su quelli rispettivamente del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia, stabilendo al contempo un obbligo di cooperazione tra i diversi organi dell'Agenzia.
- (20) Nel nominare i membri dei consigli, nonché i relativi presidenti e vicepresidenti, si dovrebbe tenere conto, ove appropriato, dell'importanza di una rappresentanza di genere equilibrata. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle pertinenti competenze manageriali, amministrative e di bilancio.
- (21) È opportuno che sia il consiglio di accreditamento di sicurezza, piuttosto che il consiglio di amministrazione, ad elaborare e approvare tale parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia riguardante le attività operative legate all'accreditamento di sicurezza dei sistemi, nonché quella parte della relazione annuale che concerne le attività e le prospettive dell'Agenzia relativa alle attività di accreditamento di sicurezza dei sistemi. Esso dovrebbe trasmetterle in tempo utile al consiglio di amministrazione, in modo che quest'ultimo possa integrarle nel programma di lavoro e nella relazione annuale dell'Agenzia. È inoltre opportuno che il consiglio di accreditamento eserciti l'autorità disciplinare sul suo presidente.

- (22) È auspicabile affidare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, nell'ambito delle attività di accreditamento di sicurezza, un ruolo paragonabile a quello esercitato dal direttore esecutivo nell'ambito delle altre attività dell'Agenzia. In tal modo, oltre alla funzione di rappresentare l'Agenzia, già prevista dal regolamento (UE) n. 912/2010, il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la direzione del consiglio omonimo e garantire l'attuazione di tale parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia legata all'accreditamento. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe inoltre, su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, poter presentare una relazione sull'esecuzione dei compiti del consiglio di accreditamento di sicurezza e rendere una dichiarazione dinanzi ad essi.
- (23) Dovrebbero essere previste procedure appropriate nel caso in cui il consiglio di amministrazione non approvi i programmi di lavoro dell'Agenzia, al fine di assicurare che, il processo di accreditamento di sicurezza non ne sia pregiudicato e possa essere svolto senza discontinuità.
- (24) Tenuto conto della partecipazione di taluni paesi terzi e della possibile partecipazione di organizzazioni internazionali ai programmi, anche in materia di sicurezza, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità che rappresentanti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi, in particolare la Svizzera, con la quale dovrebbe essere concluso un accordo di cooperazione ⁽¹⁾, possano partecipare, in via eccezionale e a determinate condizioni, ai lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza. Tali condizioni dovrebbero essere specificate in un accordo internazionale, conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), da concludere con l'Unione, tenuto conto delle questioni di sicurezza e, in particolare, della protezione delle informazioni classificate UE. L'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia e i protocolli 31 e 37 dell'accordo SEE forniscono già un quadro per la partecipazione della Norvegia ⁽²⁾. Considerata la sua particolare esperienza, dovrebbe poter essere possibile consultare il consiglio di accreditamento di sicurezza, nell'ambito delle sue competenze, prima o durante la negoziazione di tali accordi internazionali.
- (25) È inoltre opportuno allineare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione di tale regolamento, la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate. Il processo di adozione del programma di lavoro pluriennale dovrebbe essere svolto in piena conformità dei principi di leale cooperazione e tenendo conto dei vincoli temporali relativi a detto programma di lavoro.
- (26) Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, è fondamentale che l'Agenzia acquisisca e mantenga una reputazione di imparzialità, di integrità nonché elevati standard professionali. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni del personale dell'Agenzia, di eventuali esperti nazionali distaccati od osservatori, o di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di accreditamento di sicurezza, che entrino, o possano entrare in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Di conseguenza, occorre che il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza adottino norme esaurienti in materia di conflitti di interesse applicabili all'intera Agenzia. Tali norme dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 15 del 2012 elaborata su richiesta del Parlamento europeo nonché della necessità di evitare conflitti di interesse tra i membri del consiglio di amministrazione e quelli del consiglio di accreditamento di sicurezza.
- (27) Per assicurare il funzionamento trasparente dell'Agenzia, il suo regolamento interno dovrebbe essere pubblicato. Tuttavia, in via eccezionale, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati. Per assicurare il corretto funzionamento dei programmi, i programmi di lavoro pluriennali e annuali dovrebbero essere i più dettagliati possibili. Di conseguenza, potrebbero contenere materiale sensibile dal punto di vista della sicurezza o delle relazioni contrattuali. Sarebbe pertanto opportuno pubblicare solo una sintesi di detti documenti. Nell'interesse della trasparenza, tali sintesi dovrebbero cioè nondimeno essere le più complete possibili.

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

- (28) È inoltre opportuno sottolineare che i programmi di lavoro dell'Agenzia dovrebbero essere istituiti in base a un processo di gestione dei risultati, compresi gli indicatori di risultato, per una valutazione efficace ed efficiente dei risultati raggiunti.
- (29) I programmi di lavoro dell'Agenzia dovrebbero contenere anche una programmazione delle risorse, comprese le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività, e tenere conto del fatto che le spese legate al nuovo fabbisogno in termini di personale dell'Agenzia dovrebbero essere in parte compensate da un'appropriate riduzione nella tabella dell'organico della Commissione durante il medesimo periodo, ossia dal 2014 al 2020.
- (30) Fatta salva la decisione politica sulle sedi delle agenzie dell'Unione, l'opportunità di una distribuzione geografica e gli obiettivi stabiliti dagli Stati membri relativamente alla sede delle nuove agenzie, contenuti nelle conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, e richiamati nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2008, nel processo decisionale relativo alla scelta della sede degli uffici locali dell'Agenzia si dovrebbe tenere conto di criteri oggettivi. Tali criteri comprendono l'accessibilità degli uffici, l'esistenza di infrastrutture di istruzione appropriate per i figli dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati, l'accesso al mercato del lavoro, al regime di previdenza sociale e all'assistenza sanitaria per le famiglie dei membri del personale e degli esperti nazionali distaccati, nonché i costi di attuazione e le spese di funzionamento.
- (31) Gli Stati ospitanti dovrebbero fornire, secondo disposizioni specifiche, le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Agenzia, come le strutture scolastiche e i servizi di trasporto.
- (32) Con la decisione 2010/803/UE ⁽¹⁾, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deciso che l'Agenzia avrà sede a Praga. L'accordo sulla sede tra la Repubblica ceca e l'Agenzia è stato concluso il 16 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 9 agosto 2012. Si ritiene che l'accordo sulla sede e le altre disposizioni specifiche soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 912/2010.
- (33) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati con provvedimenti adeguati durante l'intero ciclo della spesa, in particolare prevenendo e individuando irregolarità, effettuando indagini, recuperando fondi perduti, indebitamente versati o erroneamente gestiti e applicando eventuali sanzioni.
- (34) Dal momento che l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede la possibilità per gli Stati membri di destinare fondi supplementari al finanziamento di taluni elementi dei programmi, è opportuno permettere all'Agenzia di aggiudicare appalti pubblici congiuntamente con gli Stati membri allorché ciò si riveli necessario per l'adempimento delle sue missioni.
- (35) L'Agenzia dovrebbe applicare le norme della Commissione in materia di sicurezza delle informazioni classificate dell'Unione. Essa dovrebbe altresì avere la facoltà di stabilire disposizioni per il trattamento di informazioni sensibili non classificate. Tali norme si dovrebbero applicare esclusivamente al trattamento di dette informazioni da parte dell'Agenzia. Per informazioni sensibili non classificate si intendono le informazioni o il materiale che l'Agenzia dovrebbe proteggere in virtù di obblighi giuridici previsti dai trattati e/o a causa della loro sensibilità. Si tratta, tra l'altro, di informazioni o materiale coperti dal segreto professionale, di cui all'articolo 339 TFUE, informazioni relative a questioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ovvero di informazioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (36) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 912/2010,

⁽¹⁾ Decisione 2010/803/UE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri del 10 dicembre 2010 relativa alla sede dell'Agenzia del GNSS europeo (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 912/2010 è così modificato:

1) gli articoli da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Compiti

I compiti dell'Agenzia sono enunciati all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Articolo 3

Organi

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il direttore esecutivo,

c) il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (il "consiglio di accreditamento di sicurezza").

2. Gli organi dell'Agenzia svolgono i loro compiti, quali definiti rispettivamente dagli articoli 6, 8 e 11.

3. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo, e il consiglio di accreditamento di sicurezza e il suo presidente, collaborano al fine di assicurare il funzionamento dell'Agenzia e il coordinamento dei suoi organi secondo modalità fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti.

Articolo 4

Status giuridico, uffici locali

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legge. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Agenzia ha facoltà di decidere di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono, o in paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 23.

4. La scelta relativa all'ubicazione di tali uffici è effettuata sulla base di criteri obiettivi definiti al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia stessa.

Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, nonché al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

5. Gli Stati membri di accoglienza e i paesi terzi di accoglienza forniscono, secondo le modalità specifiche di cui al paragrafo 4, le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'Agenzia.

6. Fatto salvo l'articolo 11 *bis*, paragrafo 1, lettera f), l'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

*Articolo 5***Consiglio di amministrazione**

1. È istituito un consiglio di amministrazione per eseguire i compiti elencati nell'articolo 6.
2. Il consiglio di amministrazione si compone di:
 - a) un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro,
 - b) quattro rappresentanti nominati dalla Commissione,
 - c) un rappresentante senza diritto di voto, nominato dal Parlamento europeo.

I membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza sono nominati in base al loro livello di esperienza e di competenza pertinente.

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile una volta. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Il presidente o il vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di seguito "AR") e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea (di seguito "ESA") sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 e sono conformi con il regolamento interno del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta, e ogni mandato termina quando tali persone cessano di far parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Di norma, il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, a meno che il presidente non decida altrimenti.

Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatto salvo il regolamento interno.

L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

6. Salvo che il presente regolamento disponga diversamente, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

Per l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, di cui al paragrafo 4, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

7. Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. Le decisioni basate sull'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b) e sull'articolo 6, paragrafo 5, ad eccezione delle questioni contemplate dal capo III, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 6

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidateli nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III.
2. Il consiglio di amministrazione espleta inoltre i seguenti compiti:
 - a) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo a detto programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l'Agenzia;
 - b) adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;
 - c) esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell'articolo 13, paragrafi 5, 6, 10 e 11, e dell'articolo 14, paragrafo 5;
 - d) vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1285/2013;
 - e) adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), a norma dell'articolo 21 del presente regolamento;
 - f) approva le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, previa consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza sulle disposizioni di tali accordi concernenti l'accreditamento di sicurezza;
 - g) adotta le procedure tecniche necessarie per svolgere i suoi compiti;
 - h) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
 - i) provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 26 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;
 - j) è consultato dal direttore esecutivo riguardo agli accordi di delega di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1285/2013 previamente alla loro firma;
 - k) approva, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, gli accordi operativi tra l'Agenzia e l'ESA di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1285/2013;
 - l) approva, in base a una proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode;

- m) approva, se del caso, sulla base delle proposte del direttore esecutivo, le strutture organizzative dell'Agenzia.
- n) adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3. Nei confronti del personale dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'autorità investita del potere di nomina e dell'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione, conferiti rispettivamente dallo statuto dei funzionari dell'Unione (***) ("Statuto") e dal regime applicabile agli altri agenti ("poteri dell'autorità investita del potere di nomina").

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i relativi poteri dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all'esercizio di delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, quando si verificano circostanze eccezionali, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali competenze o delegarle ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma, tuttavia, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al capo III, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale coinvolto nelle attività di cui al capo III e i provvedimenti disciplinari da adottare nei suoi confronti, il consiglio di amministrazione consulta previamente il consiglio di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali coinvolti nelle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III e tiene in debito conto le sue osservazioni.

4. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 *ter*, paragrafi 3 e 4.

5. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all'operato di quest'ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell'Agenzia, tranne le attività intraprese conformemente al capo III.

Articolo 7

Direttore esecutivo

L'Agenzia è gestita dal suo direttore esecutivo, che esercita le proprie funzioni sotto la direzione del consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti conformemente agli articoli 11 e 11 *bis* rispettivamente al consiglio di accreditamento di sicurezza e al suo presidente.

Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Articolo 8

Compiti del direttore esecutivo

Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni intraprese o adottate conformemente a quanto disposto ai capi II e III e firma gli accordi di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera j) del presente regolamento;
- b) elabora gli accordi operativi tra l'Agenzia e l'ESA, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1285/2013 e li trasmette al consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera k) del presente regolamento e li firma dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
- c) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;
- d) attua le decisioni del consiglio di amministrazione;
- e) provvede a preparare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia e a presentarli al consiglio di amministrazione per l'approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b);
- f) provvede ad attuare i programmi di lavoro annuali e pluriennali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b);
- g) elabora una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, che integra, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera d);
- h) prepara la relazione annuale sulle attività e prospettive dell'Agenzia, a eccezione della sezione elaborata e approvata dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), riguardo alle attività di cui al capo III e la sottopone al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- i) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento;
- j) elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 13 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 14;
- k) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio (****) e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*****);
- l) garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo alla sicurezza, tra gli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;

- m) comunica alla Commissione il parere dell'Agenzia su eventuali specifiche tecniche e operative necessarie ad attuare le evoluzioni dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1285/2013, compresa la definizione di procedure di accettazione e riesame, ed attività di ricerca a sostegno di tali evoluzioni;
- n) elabora, in stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III del presente regolamento, le strutture organizzative dell'Agenzia e le sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;
- o) esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati in applicazione dello stesso;
- p) adotta, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l'apertura di uffici locali negli Stati membri o in paesi terzi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3;
- q) provvede affinché il consiglio di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all'articolo 11, paragrafo 11, e il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;
- r) elabora un piano d'azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 26, tranne per la sezione del piano d'azione riguardante le attività di cui al capo III, e dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati che è anche trasmessa al consiglio di amministrazione per conoscenza;
- s) adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione:
 - i) applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;
 - ii) allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive;
- t) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l'analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

(*) Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(***) Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(****) Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno conseguenze per la sicurezza dell'Unione europea (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30).

(*****) Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).»;

- 2) è inserito l' articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Programmi di lavoro e relazione annuale

1. Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. Tale programma definisce la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, le tappe principali, i risultati previsti e gli indicatori di risultato e la programmazione delle risorse, comprese le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 26 del presente regolamento. Il programma multiennale comprende a titolo informativo anche una descrizione del trasferimento di compiti conferito dalla Commissione all'Agenzia, compresi i compiti di gestione del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1285/2013.

2. Il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è basato sul programma di lavoro pluriennale. Stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. Il programma comprende obiettivi dettagliati e i risultati previsti, insieme agli indicatori di risultato. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente e i cambiamenti negli indicatori di risultato e dei loro valori obiettivo. Nel programma sono anche indicate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, dalla Commissione all'Agenzia, come d'obbligo mediante accordo di delega a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1285/2013.

3. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro annuale e pluriennale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e pubblica una sintesi degli stessi.

4. La relazione annuale di cui all'articolo 8, lettera h), del presente regolamento include informazioni concernenti:

- a) l'attuazione dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, anche riguardo agli indicatori di risultato;
- b) l'esecuzione del bilancio e la tabella dell'organico;
- c) la gestione e i sistemi di controllo interni dell'Agenzia e i progressi raggiunti nell'attuazione dei sistemi e delle tecniche di gestione di cui all'articolo 11, lettera e) del regolamento (UE) n. 1285/2013;
- d) le eventuali misure per migliorare le prestazioni ambientali dell'Agenzia;
- e) le conclusioni degli audit interni ed esterni e il seguito dato alle raccomandazioni di audit e alle raccomandazioni sul scarico;
- f) la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo.

Una sintesi della relazione annuale è resa pubblica.»;

3) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1285/2013, ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all'azione comune 2004/552/PESC»;

4) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Principi generali

Le attività di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS europei di cui al presente capo sono eseguite in conformità ai principi seguenti:

- a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;
- b) si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso;
- c) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza dei sistemi GNSS europei nonché l'impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell'obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza dei sistemi;
- d) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;
- e) ogni sforzo è compiuto per consultare tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza;

- f) le attività di accreditamento di sicurezza sono eseguite da tutte le parti interessate secondo una strategia di accreditamento di sicurezza fatto salvo il ruolo della Commissione europea definito nel regolamento (UE) n. 1285/2013;
- g) le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità nazionale di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;
- h) un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza per i sistemi GNSS europei, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e ai fini del buon funzionamento dei programmi nonché l'applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dalle parti interessate dei programmi;
- i) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dagli altri organi responsabili dell'attuazione dei programmi e della fornitura del servizio, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;
- j) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza;
- k) le informazioni classificate UE sono trattate e protette da tutte le parti interessate coinvolte nell'attuazione dei programmi conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime stabiliti nelle norme di sicurezza rispettivamente applicabili al Consiglio e alla Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 11

Consiglio di accreditamento di sicurezza

1. È istituito un consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei (il "consiglio di accreditamento di sicurezza") per eseguire i compiti indicati nel presente articolo.
2. Il consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i propri compiti fatti salvi i compiti assegnati alla Commissione dal regolamento (UE) n. 1285/2013, in particolare per quanto riguarda questioni di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all'accREDITAMENTO di sicurezza.
3. In merito all'accREDITAMENTO di sicurezza dei sistemi GNSS europei, il consiglio di accREDITAMENTO di sicurezza, in qualità di autorità di accREDITAMENTO di sicurezza, è responsabile di:
 - a) definire e approvare una strategia di accREDITAMENTO di sicurezza che stabilisce:
 - i) la portata delle attività necessarie per realizzare e mantenere l'accREDITAMENTO dei sistemi GNSS europei e le loro potenziali interconnessioni con altri sistemi;
 - ii) un processo di accREDITAMENTO di sicurezza per i sistemi GNSS europei con un grado di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni per l'approvazione; tale processo è svolto conformemente ai requisiti pertinenti, in particolare quelli indicati nell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013;
 - iii) il ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo di accREDITAMENTO;
 - iv) un calendario di accREDITAMENTO conforme alle fasi dei programmi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;
 - v) i principi di accREDITAMENTO di sicurezza per le reti collegate ai sistemi e le attrezzature PRS collegate ai sistemi istituiti dal programma Galileo da realizzare da parte degli organismi nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza;

- b) adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei lanci di satelliti, l'autorizzazione a rendere operativi i sistemi nelle diverse configurazioni e per i vari servizi fino a comprendere il segnale nello spazio e l'autorizzazione a rendere operative le stazioni terrestri. Per quanto riguarda le reti e le attrezzature PRS collegate al sistema istituito dal programma Galileo, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta solo decisioni sull'autorizzazione degli organi a sviluppare e fabbricare dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza PRS, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e dei rischi di sicurezza globali;
 - c) esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e dell'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all'accREDITamento di sicurezza;
 - d) fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di progetti di testo di atti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e all'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla fissazione delle procedure operative di sicurezza (SecOp), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;
 - e) esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata secondo il processo di monitoraggio di cui all'articolo 10, lettera h), tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1285/2013 e all'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/EU; cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;
 - f) controllare l'attuazione di misure di sicurezza in relazione all'accREDITamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza, conformemente all'articolo 12, lettera b) del presente regolamento;
 - g) avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggono dall'intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici e approvati, utilizzati per garantire la sicurezza dei sistemi GNSS europei;
 - h) approvare o, ove del caso, partecipare all'approvazione comune, unitamente agli organismi competenti per le questioni di sicurezza, dell'interconnessione dei sistemi GNSS europei con gli altri sistemi;
 - i) concordare con lo Stato membro interessato un modello per il controllo dell'accesso di cui all'articolo 12, lettera c);
 - j) in base alle relazioni sui rischi di cui al paragrafo 11 del presente articolo, informare la Commissione della sua valutazione del rischio e fornirle consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi residui per una determinata decisione di accREDITamento di sicurezza;
 - k) su richiesta specifica del Consiglio, assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio nell'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC;
 - l) effettuare le consultazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
4. Il consiglio di accREDITamento di sicurezza svolge inoltre i seguenti compiti:
- a) prepara e approva tale parte del programma di lavoro pluriennale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 1, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel programma di lavoro pluriennale;
 - b) prepara e approva tale parte del programma di lavoro annuale prevista dall'articolo 8 bis, paragrafo 2, relativa alle attività operative di cui al presente capo e alle risorse finanziarie ed umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nel programma di lavoro annuale;

c) prepara e approva tale parte della relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera h), relativa alle attività e prospettive dell'Agenzia di cui al presente capo nonché alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione che la integra nella relazione annuale;

d) adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

5. La Commissione tiene costantemente informato il consiglio di accreditamento di sicurezza sull'impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto svolgimento dei programmi e dell'attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il consiglio di accreditamento di sicurezza prende atto di tali pareri della Commissione.

6. Le decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. Gli Stati membri, la Commissione e l'AR si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di accreditamento di sicurezza. Il mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza.

8. Il consiglio di accreditamento di sicurezza elegge un presidente ed un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il consiglio di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

Il mandato del presidente e del vicepresidente del consiglio di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Il mandato dell'uno o dell'altro cessa allorché il presidente o il vicepresidente perde la qualità di membro del consiglio di accreditamento di sicurezza.

9. Il consiglio di accreditamento di sicurezza dispone di tutte le risorse umane e materiali necessarie all'esecuzione delle funzioni consistenti nel fornire un opportuno sostegno amministrativo, e a consentirgli di svolgere, insieme agli organi di cui al paragrafo 11, i suoi compiti in modo indipendente, in particolare nel trattamento dei fascicoli, nell'avvio e nel monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sicurezza e nell'esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell'organizzazione di riunioni. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi compiti e di cui sia in possesso l'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all'articolo 10, lettera i).

10. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi, conformemente agli obiettivi del programma. A tal fine, all'interno dell'Agenzia vi è un'effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività oggetto del presente capo e il resto del personale dell'Agenzia. Il consiglio di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovato alcun rimedio all'interno dell'Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti in causa. In base all'esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l'Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

11. Il consiglio di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la continuità necessaria delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di eseguire analisi e prove di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività del gruppo.

12. Fatti salvi la competenza degli Stati membri e il compito dell'Agenzia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1285/2013, durante la fase costitutiva del programma Galileo viene istituito un gruppo di esperti degli Stati membri, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza, per svolgere i compiti dell'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) relativi alla gestione del materiale crittografico dell'UE in particolare per quanto riguarda:

- i) la gestione delle chiavi elettroniche di volo e delle altre chiavi necessarie al funzionamento del sistema istituito nell'ambito del programma Galileo;
- ii) la verifica dell'istituzione e dell'applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, l'archiviazione e la distribuzione delle chiavi del PRS.

13. Se un consenso in conformità dei principi generali di cui all'articolo 10 del presente regolamento non può essere raggiunto, il consiglio di accreditamento di sicurezza adotta decisioni con una votazione a maggioranza, come previsto dall'articolo 16 del trattato sull'Unione europea e fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell'alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza firma, a nome del consiglio di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest'ultimo.

14. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio sull'impatto dell'adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto svolgimento dei programmi. La Commissione, se ritiene che una decisione adottata dal consiglio di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi, calendario o risultati, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

15. Tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbero essere espressi entro un mese, la Commissione può adottare misure adeguate a norma del regolamento (UE) n. 1285/2013.

16. Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato dell'evoluzione dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza.

17. Il calendario dei lavori del consiglio di accreditamento di sicurezza rispetta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1285/2013»;

- 5) è inserito l' articolo seguente:

«*Articolo 11 bis*

Compiti del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza

1. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza svolge i seguenti compiti:

- a) gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida del consiglio di accreditamento di sicurezza;
- b) attua quella parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell'Agenzia di cui al presente capo, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza;
- c) collabora con il direttore esecutivo e lo aiuta ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e le strutture organizzative dell'Agenzia;

- d) prepara la sezione della relazione sui progressi realizzati di cui all'articolo 8, lettera g) riguardo alle attività operative di cui al presente capo e la trasmette al consiglio di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo in tempo utile per l'integrazione nella relazione sui progressi realizzati;
- e) prepara la sezione della relazione annuale e del piano d'azione di cui rispettivamente alle lettere h) e r) dell'articolo 8, riguardo alle attività operative di cui al presente capo e le trasmette in tempo utile al direttore esecutivo;
- f) rappresenta l'Agenzia per le attività e le decisioni di cui al presente capo;
- g) esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al presente capo, i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati in applicazione del quarto comma dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. Per le attività di cui al presente capo, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale»;

6) all'articolo 12, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accreditamento di sicurezza, di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto il loro controllo, di accedere alle informazioni classificate e alle zone e/o siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all'articolo 10, lettera h). Tali prove e audit vengono effettuati conformemente ai seguenti principi:

- i) si sottolinea l'importanza della sicurezza e della gestione efficiente del rischio presso le entità ispezionate;
- ii) si raccomandano contromisure per attenuare l'impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate»;

7) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, un progetto di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell'Agenzia. Il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell'organico»;

b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il consiglio di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al capo III, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico e del programma di lavoro annuale provvisorio, alla Commissione nonché ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l'Unione ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1»;

8) all'articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N; ad eccezione della parte dell'esecuzione del bilancio che rientra tra i compiti affidati, se necessario, all'Agenzia in forza dell'articolo 14, paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1285/2013, per la quale si applica la procedura di cui agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;

9) è inserito il capo seguente:

«CAPO IV bis

RISORSE UMANE

Articolo 15 bis

Personale

1. Al personale impiegato dall'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto regime.

2. Il personale dell'Agenzia è composto da agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

3. Le regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del consiglio di accreditamento di sicurezza, la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 10, lettera i).

Articolo 15 ter

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il candidato prescelto dal consiglio di accreditamento di sicurezza può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Per la conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione dei risultati del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide dell'Agenzia.

Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni.

Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può successivamente partecipare ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle competenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

4. Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente al programma di lavoro annuale e pluriennale. Tale scambio di vedute non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza contemplate dal capo III.

Articolo 15 quater

Esperti nazionali distaccati

L'Agenzia può altresì ricorrere ad esperti nazionali. Tali esperti possiedono nulla osta di sicurezza adeguati al livello di classificazione delle informazioni che trattano. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale»;

10) gli articoli 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

Prevenzione antifrode

1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all'Agenzia senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). A tale scopo l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (**) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia e agli esperti nazionali distaccati, avvalendosi del modello di decisione allegato a tale accordo.

2. La Corte dei conti ha il potere di controllare i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

3. Nel quadro delle sovvenzioni finanziate o dei contratti conclusi dall'Agenzia, l'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (***), al fine di lottare contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione stipulati dall'Agenzia con i paesi terzi od organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni di sovvenzione conclusi dall'Agenzia con terzi e qualsiasi decisione di finanziamento presa dall'Agenzia prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano procedere a controlli e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 17

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale, di cui all'articolo 15 bis, si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(**) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(***) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2);

11) l'articolo 18 è soppresso.

12) gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 22

Norme di sicurezza relative alla protezione delle informazioni sensibili o classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione.

2. L'Agenzia può stabilire, nel suo regolamento interno, disposizioni per il trattamento di informazioni sensibili non classificate aventi come oggetto, tra l'altro, lo scambio, il trattamento e l'archiviazione delle stesse.

Articolo 22 bis

Conflitti di interesse

1. I membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate.

2. Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.

Articolo 23

Partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tale partecipazione, e le relative condizioni, sono definite in un accordo tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborate disposizioni pratiche per la partecipazione di paesi terzi o organizzazioni internazionali ai lavori dell'Agenzia, comprese gli accordi sulla loro partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 23 bis

Aggiudicazione di appalti pubblici in comune con gli Stati membri

Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia è autorizzata ad aggiudicare appalti pubblici in comune con gli Stati membri, secondo le modalità previste dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione. (*)

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1)»;

13) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Revisione, valutazione e audit

1. Entro il 31 dicembre 2016, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede ad una valutazione dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni, la sua efficacia, il suo buon funzionamento, i suoi metodi di lavoro, le sue esigenze e l'utilizzo delle risorse che le sono attribuite. Tale valutazione comprende in particolare l'esame di un'eventuale modifica dell'ambito di applicazione o della natura dei compiti dell'Agenzia e delle relative implicazioni finanziarie. Prende in considerazione l'applicazione della politica dell'Agenzia in materia di conflitto di interessi e riflette inoltre le eventuali circostanze che possano aver pregiudicato l'autonomia e l'indipendenza del consiglio di accreditamento di sicurezza.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la relazione di valutazione e le proprie conclusioni. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

3. Una valutazione su due comprende un esame del bilancio dell'Agenzia alla luce dei suoi obiettivi e dei suoi compiti. Se la Commissione ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non è più giustificato rispetto agli obiettivi e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre, se del caso, l'abrogazione del presente regolamento.

4. Su richiesta del consiglio di amministrazione o della Commissione, possono essere svolti audit esterni sui risultati dell'Agenzia».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

REGOLAMENTO (UE) N. 513/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2014****che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e altre autorità nazionali degli Stati membri, anche con Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali.
- (2) Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità itinerante, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.
- (3) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea («strategia di sicurezza interna»), adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010, intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura», ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel cibernazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere; aumentare la resilienza dell'Europa di fronte alle crisi e alle calamità.
- (4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto e alla necessaria coerenza con la sicurezza esterna.
- (5) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione e la gestione di un fondo per la sicurezza interna (il «Fondo»).

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

- (6) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti nel presente regolamento.
- (7) L'efficienza delle misure e la qualità della spesa costituiscono principi guida nell'attuazione del Fondo. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato nel modo più efficace e semplice possibile.
- (8) In tempi di austerità per le politiche dell'Unione, è necessario superare le difficoltà economiche con rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative, miglior utilizzo delle strutture esistenti e coordinamento tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali e con i paesi terzi.
- (9) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private.
- (10) Il ciclo programmatico dell'UE, istituito dal Consiglio l'8-9 novembre 2010, si propone di contrastare in modo coerente e metodico le più importanti minacce rappresentate per l'Unione dai reati gravi e dalla criminalità organizzata, attraverso la cooperazione ottimale tra i servizi interessati. Al fine di sostenere l'efficace attuazione di questo ciclo pluriennale, il finanziamento a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento (lo «strumento») dovrebbe ricorrere a tutti i possibili metodi d'esecuzione di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, compreso, se del caso, attraverso la gestione indiretta, al fine di assicurare la tempestiva ed efficiente realizzazione delle attività e dei progetti.
- (11) A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V TFUE non è possibile istituire il Fondo come un unico strumento finanziario. Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento e dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Tale quadro generale dovrebbe essere integrato dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (12) Reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani e lo sfruttamento dell'immigrazione illegale da parte di organizzazioni criminali possono essere contrastati efficacemente attraverso la cooperazione di polizia.
- (13) Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 515/2014 stabiliscono, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾.
- (14) La risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro ha riconosciuto che la lotta alla criminalità organizzata rappresenta una sfida per l'Europa e ha chiesto una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'applicazione della legge in quanto il contrasto efficace della criminalità organizzata è essenziale per proteggere l'economia legale da tipiche attività criminali quale il riciclaggio dei proventi di reato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (Cfr. pag. 143 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (Cfr. pag. 112 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (15) Nell'ambito del quadro generale del Fondo, l'assistenza finanziaria fornita dallo strumento dovrebbe essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata – tra cui il terrorismo, la corruzione, il traffico di droga, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, lo sfruttamento dell'immigrazione illegale, lo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia, la criminalità informatica, il riciclaggio dei proventi di reato – la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.
- (16) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori prassi, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce in base alle competenze stabilite nel TFUE, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi, l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili e la cooperazione fra gli Stati membri e gli organismi competenti dell'Unione, tra cui Europol. L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe sostenere unicamente azioni coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello di Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- (17) Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell'Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell'offerta e della domanda, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del presente strumento dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell'offerta), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la vendita, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l'acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga.
- (18) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dallo strumento siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione, sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione e con i principi e i valori democratici, le libertà e i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sovranità dei paesi terzi. Le misure non dovrebbero essere intese a sostenere azioni direttamente orientate allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza dovrebbe essere mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.
- (19) Lo strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione.
- (20) In conformità dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), lo strumento dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l'incuria. Occorre che lo strumento sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.
- (21) Lo strumento dovrebbe integrare e rafforzare le attività intraprese per sviluppare la cooperazione tra Europol o altri organismi competenti dell'Unione e gli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi dello strumento nel settore della cooperazione di polizia, della prevenzione e della lotta alla criminalità e della gestione delle crisi. Ciò significa tra l'altro che, nell'elaborare i loro programmi nazionali, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la banca dati informativa, gli strumenti di analisi e gli orientamenti operativi e tecnici sviluppati da Europol, in particolare il sistema di informazione Europol (SIE), l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA - Secure Information Exchange Network Application) di Europol e la Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA - Serious and Organised Crime Threat Assessment).
- (22) Al fine di assicurare un'attuazione uniforme del Fondo, occorre che la dotazione di bilancio dell'Unione destinata allo strumento sia attuata in gestione diretta e indiretta per le azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione»), per l'assistenza emergenziale e per l'assistenza tecnica, e in gestione concorrente per i programmi nazionali e per le azioni che richiedono flessibilità amministrativa.

- (23) Per quanto riguarda le risorse impiegate nell'ambito della gestione concorrente, è necessario garantire che i programmi nazionali degli Stati membri siano coerenti con le priorità e gli obiettivi dell'Unione.
- (24) È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano stabilite nel presente regolamento e ripartite sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e misurabili. Tali criteri dovrebbero essere attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri dovrebbero proteggere e alla loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale e il prodotto interno lordo. Inoltre, poiché nelle SOCTA del 2013 si pone l'accento sull'importanza prevalente dei porti marittimi e degli aeroporti come punti d'ingresso utilizzati dalle organizzazioni criminali per la tratta di esseri umani e il traffico di merci illegali, è opportuno che le vulnerabilità specifiche rappresentate dalle rotte del crimine attraverso questi punti di passaggio esterni si riflettano nella distribuzione delle risorse disponibili per le azioni intraprese dagli Stati membri, mediante criteri relativi al numero di passeggeri e al peso delle merci sottoposti a controlli nei porti e aeroporti internazionali.
- (25) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le strategie e i programmi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare una parte delle risorse globali destinate ai programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell'Unione di cui all'allegato I del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali priorità, il contributo dell'Unione dovrebbe essere portato al 90 % del loro costo totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014.
- (26) È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia complementare alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali. Ciò assicurerà che l'Unione possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori prassi, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate dovrebbero essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.
- (27) Per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale dello strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni riguardanti tutti gli obiettivi specifici dello strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionale alle sfide e ai fabbisogni e garantisca la possibilità di realizzarli. Se un programma nazionale non affronta uno degli obiettivi specifici o se la dotazione è inferiore alle percentuali minime previste dal presente regolamento, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire una giustificazione nell'ambito del programma.
- (28) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l'Unione, si dovrebbe poter fornire assistenza emergenziale, conformemente al quadro istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014.
- (29) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni transfrontalieri e fornire una piattaforma per approcci comuni, le attività ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbero contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee, la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri, il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo scambio di informazioni e delle migliori prassi.
- (30) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione delle priorità strategiche dell'Unione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare, aggiungere o eliminare le priorità strategiche elencate nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (31) In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri.
- (32) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dello strumento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, con l'ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.
- (33) Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascun obiettivo specifico dello strumento. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi specifici per mezzo di indicatori comuni non rende obbligatoria l'attuazione delle azioni relative a tali indicatori.
- (34) È opportuno abrogare la decisione 2007/125/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.
- (35) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra autorità di contrasto, prevenire e combattere la criminalità, proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e migliorare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (37) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (39) È opportuno allineare la durata del periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

⁽¹⁾ Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (lo «strumento») nell'ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»).

Unitamente al regolamento (UE) n. 515/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) gli obiettivi, le azioni ammissibili e le priorità strategiche del sostegno finanziario fornito a titolo dello strumento;

b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;

c) le risorse disponibili a titolo dello strumento, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione.

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.

4. Lo strumento non si applica alle materie che rientrano nell'ambito del programma «Giustizia», come disposto dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Lo strumento può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia.

5. Si perseguono sinergie, coerenza e complementarità con gli altri pertinenti strumenti finanziari dell'Unione, quali il meccanismo di protezione civile dell'Unione, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, il terzo programma pluriennale d'azione dell'Unione in materia di salute istituito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e gli strumenti di assistenza esterna, segnatamente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).

⁽²⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce il terzo programma dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.4.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 11).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 27).

Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e lo strumento per la stabilità e la pace istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Le azioni finanziate a titolo del presente regolamento non ricevono sostegno finanziario per gli stessi fini da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cooperazione di polizia»: le specifiche misure e tipologie della cooperazione che coinvolge tutte le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 87 TFUE;
- b) «scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 TFUE nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata;
- c) «prevenzione della criminalità»: tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾;
- d) «reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽⁶⁾;
- e) «terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽⁷⁾;
- f) «gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo, dei reati di criminalità organizzata e di altri rischi per la sicurezza;
- g) «prevenzione e preparazione»: qualsiasi misura volta a prevenire e/o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;
- h) «gestione delle conseguenze»: l'effettivo coordinamento delle azioni adottate a livello nazionale e/o di Unione per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza;
- i) «infrastruttura critica»: un elemento, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell'incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell'Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 77).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 85).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la stabilità e la pace (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44).

⁽⁶⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽⁷⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

- j) «situazione di emergenza»: qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.
2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei cicli programmatici, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) prevenire la criminalità, combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso con Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali;
 - b) aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all'allegato II del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:
 - a) promuovere e sviluppare misure per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire la criminalità e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;
 - b) promuovere e sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali, Europol o altri organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
 - c) promuovere e sviluppare attività di formazione, riguardanti fra l'altro le competenze tecniche e professionali e la conoscenza degli obblighi in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;
 - d) promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, tra cui le vittime del terrorismo, e in particolare dei minori testimoni e vittime, specialmente dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela;
 - e) misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi interessati;
 - f) la creazione di connessioni sicure e un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell'Unione e nazionale nel campo dell'allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e classificate;

g) misure per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell'Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

4. Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

5. Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle norme europee del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

In particolare, ove possibile, nell'attuare le azioni gli Stati membri dedicano particolare attenzione all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.

Articolo 4

Azioni ammissibili nel quadro dei programmi nazionali

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e conformemente agli obiettivi del programma nazionale di cui all'articolo 7 del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri, in particolare quelle figuranti nel seguente elenco:

- a) azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con e tra gli organismi competenti dell'Unione, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, l'accesso e lo scambio alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
- b) i progetti che promuovono il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;
- c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto basati su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell'Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
- e) l'acquisizione, la manutenzione dei sistemi informatici dell'Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e/o il successivo potenziamento di sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, compresa la verifica della compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
- f) lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;
- g) utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e seguito dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo strumento può altresì sostenere le seguenti azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

- a) azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
- b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;
- c) lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, garantisce il coordinamento relativo alle azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 5

Risorse globali e attuazione

1. Le risorse globali per l'attuazione dello strumento ammontano a 1 004 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:
 - a) dei programmi nazionali, di cui all'articolo 7;
 - b) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 8;
 - c) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 9;
 - d) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 10.
4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata a norma dello strumento alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, all'assistenza tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 10 del presente regolamento è attuata nel quadro della gestione diretta e indiretta a norma rispettivamente dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a), e c), del regolamento

(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all'articolo 7 del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, le risorse globali sono così utilizzate:
 - a) 662 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
 - b) 342 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

6. Ciascuno Stato membro assegna gli importi destinati ai programmi nazionali di cui all'allegato III nel modo seguente:

- a) almeno il 20 % per azioni riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a); e
- b) almeno il 10 % per azioni riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b).

Gli Stati membri possono discostarsi da dette percentuali minime purché nei programmi nazionali sia inserita una motivazione che indichi le ragioni per cui l'assegnazione di risorse inferiori a tale livello non pregiudica la realizzazione dell'obiettivo pertinente. Detta motivazione è valutata dalla Commissione nell'ambito della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

7. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. 515/2014 le risorse globali assegnate allo strumento, stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo e fungono da riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Articolo 6

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1. Agli Stati membri è assegnato un importo pari a 662 milioni di EUR, così ripartito:

- a) 30 % in proporzione dell'entità della popolazione totale;
- b) 10 % in proporzione dell'estensione del territorio nazionale;
- c) 15 % in proporzione del numero di passeggeri e 10 % delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;
- d) 35 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

2. Le cifre di riferimento per i dati di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione. La data di riferimento è il 30 giugno 2013. Le assegnazioni per i programmi nazionali calcolate sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 7

Programmi nazionali

1. I programmi nazionali di cui allo strumento e quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. 515/2014 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014

2. Nell'ambito dei programmi nazionali, da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, perseguono in particolare le priorità strategiche dell'Unione elencate nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto del risultato del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014. Gli Stati membri utilizzano non più dell'8 % della loro dotazione totale del programma nazionale per la manutenzione dei sistemi informatici dell'Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e non più dell'8 % per azioni nei paesi terzi che applicano le priorità strategiche dell'Unione indicate nell'allegato I del presente regolamento o in relazione a tali paesi.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare, aggiungere o eliminare le priorità strategiche elencate all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione dovrebbero essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie, nei cicli di programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:

- a) attività preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;
- b) progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo;
- c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell'Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;
- d) progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di migliori prassi e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione;
- e) progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni;
- f) l'acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
- g) progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;
- h) progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione nel settore della sicurezza;
- i) studi e progetti pilota.

3. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

- a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

- b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;
 - c) l'acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti;
 - d) lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;
 - e) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
 - f) valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;
 - g) studi e progetti pilota.
4. Le azioni dell'Unione sono attuate in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 9

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente nel limite di 800 000 EUR all'assistenza tecnica prevista dal Fondo, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.
2. Su iniziativa di uno Stato membro, lo strumento può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 non supera il 5 % dell'importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 200 000 EUR.

Articolo 10

Assistenza emergenziale

1. Lo strumento fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, quale definita all'articolo 2, lettera j).
2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di sette anni.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

Allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2007/125/GAI è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/125/GAI, o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/125/GAI prima del 20 maggio 2014 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post della decisione 2007/125/GAI riguardante il periodo 2007-2013.

Articolo 15

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Strasburgo, 16 aprile 2014.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

Elenco delle priorità strategiche dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2

- Misure intese a prevenire tutti i tipi di reati e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare progetti volti ad attuare i pertinenti cicli programmatici, a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori e progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a rafforzare le capacità di lotta alla corruzione, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.
- Misure intese a prevenire e combattere la criminalità informatica e ad aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel cyberspazio, in particolare progetti volti a potenziare le capacità delle autorità di polizia e giudiziarie, progetti di collaborazione con le imprese al fine di proteggere i cittadini e dare loro gli strumenti per agire così come progetti per rafforzare la capacità di contrastare gli attacchi informatici.
- Misure intese a prevenire e combattere il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento, in particolare progetti che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, progetti che consentono alle autorità competenti di escludere i terroristi dall'accesso a fondi e materiali e di tracciare le loro operazioni, progetti per la protezione di passeggeri e merci e progetti volti a migliorare la sicurezza degli esplosivi e dei materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari.
- Misure intese ad aumentare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, compresi quelli che formano oggetto della direttiva 2008/114/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare i progetti volti a promuovere partenariati pubblico-privato al fine di instaurare un clima di fiducia e facilitare la cooperazione, il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e di buone pratiche tra gli operatori pubblici e privati.
- Misure volte ad aumentare la resilienza dell'Unione di fronte alle crisi e alle calamità, in particolare progetti intesi a promuovere lo sviluppo di una politica europea coerente di gestione dei rischi che colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale, così come progetti a sostegno di una risposta coordinata ed efficace alle crisi intesi a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile e del terrorismo.
- Misure intese a conseguire un partenariato più stretto tra l'Unione e i paesi terzi (in particolare i paesi situati ai confini esterni dell'Unione e l'elaborazione e attuazione di programmi operativi d'azione volti a realizzare le priorità strategiche dell'Unione sopra indicate.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

ALLEGATO II

Elenco degli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici

- a) Prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.
- i) Numero di squadre investigative comuni e di progetti operativi della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) finanziati dallo strumento, compresa la partecipazione di Stati membri e autorità.
- Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
- leader (Stato membro),
 - partner (Stati membri),
 - autorità partecipanti,
 - se del caso, agenzia dell'Unione partecipante (Eurojust, Europol).
- ii) Numero di funzionari di contrasto formati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera con l'aiuto dello strumento e durata della loro formazione (giornate per persona).
- Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore sarà ulteriormente suddiviso in seguenti sottocategorie quali:
- per tipo di reato (di cui all'articolo 83 TFUE): terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; traffico illecito di stupefacenti; traffico illecito di armi; riciclaggio di denaro; corruzione; contraffazione di mezzi di pagamento; criminalità informatica e criminalità organizzata, o
 - per area orizzontale dell'attività di contrasto: scambi di informazioni; cooperazione operativa.
- iii) Numero e valore finanziario dei progetti nel settore della prevenzione dei reati.
- Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso per tipo di reato (di cui all'articolo 83 TFUE): terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; traffico illecito di stupefacenti; traffico illecito di armi; riciclaggio di denaro; corruzione; contraffazione di mezzi di pagamento; criminalità informatica; criminalità organizzata;
- iv) Numero di progetti finanziati dallo strumento e finalizzati a migliorare gli scambi d'informazioni tra autorità di polizia concernenti i sistemi di dati, archivi o strumenti di comunicazione di Europol.
- Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso per tipo di reato (di cui all'articolo 83 TFUE): caricatori di dati, estensione dell'accesso a SIENA, progetti finalizzati a migliorare i contributi agli archivi di lavoro a fini di analisi.
- b) Aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.
- i) Numero e strumenti messi a punto e/o ulteriormente potenziati con l'aiuto dello strumento per agevolare la protezione di infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori dell'economia;
- ii) Numero di progetti relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi nel settore della sicurezza interna finanziati dallo strumento;
- iii) Numero di riunioni di esperti, laboratori, seminari, conferenze, pubblicazioni, siti web e consultazioni online organizzati con l'aiuto dello strumento.
- Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
- relativo alla protezione delle infrastrutture critiche, o
 - relativo ai rischi e alla gestione delle crisi.
-

ALLEGATO III

Dati per i programmi nazionali

POLIZIA ISF — Dati per i programmi nazionali

MS	Popolazione (persone fisiche)		Territorio (Km ²)		# passeggeri				# tonnellate cargo				PIL/capita (EUR)			Stanziamenti
	(2013)		(2012)		aria (2012)	mare (2011)	Totale		aria (2012)	mare (2011)	Totale		(2012)			
	30 %		10 %		15 %				10 %				35 %			2014-2020
	Numero	Stanziamiento	Numero	Stanziamiento	Numeri			Stanziamiento	Numeri			Stanziamiento	Numero	chiave	Stanziamiento	
AT	8 488 511	3 845 782	83 879	1 321 372	8 196 234	0	8 196 234	3 169 093	219 775	0	219 775	4 651	36 400	16,66	3 822 008	12 162 906
BE	11 183 350	5 066 698	30 528	480 917	8 573 821	0	8 573 821	3 315 088	1 068 434	232 789 000	233 857 434	4 948 770	34 000	17,84	4 091 797	17 903 270
BG	7 282 041	3 299 182	110 900	1 747 038	1 705 825	0	1 705 825	659 561	18 536	25 185 000	25 203 536	533 344	5 400	112,33	25 763 168	32 002 293
CH																
CY	862 011	390 540	9 251	145 734	1 587 211	107 000	1 694 211	655 071	28 934	6 564 000	6 592 934	139 516	20 500	29,59	6 786 396	8 117 257
CZ	10 516 125	4 764 407	78 866	1 242 401	3 689 113	0	3 689 113	1 426 404	58 642	0	58 642	1 241	14 500	41,83	9 594 559	17 029 012
DE	82 020 688	37 160 068	357 137	5 626 095	66 232 970	1 146 000	67 378 970	26 052 237	4 448 191	296 037 000	300 485 191	6 358 712	32 299	18,78	4 307 288	79 504 401
DK																
EE	1 286 479	582 849	45 227	712 475	466 960	61 000	527 960	204 137	23 760	48 479 000	48 502 760	1 026 390	12 700	47,76	10 954 418	13 480 269
ES	46 006 414	20 843 540	505 991	7 971 031	24 450 017	3 591 000	28 041 017	10 842 125	592 192	398 332 000	398 924 192	8 441 827	22 700	26,72	6 128 683	54 227 207
FI	5 426 674	2 458 594	338 432	5 331 428	3 725 547	250 000	3 975 547	1 537 155	195 622	115 452 000	115 647 622	2 447 275	35 600	17,04	3 907 896	15 682 348
FR	65 633 194	29 735 595	632 834	9 969 228	48 440 037	906 000	49 346 037	19 079 761	1 767 360	322 251 000	324 018 360	6 856 709	31 100	19,50	4 473 348	70 114 640
GR	11 290 067	5 115 047	131 957	2 078 760	5 992 242	66 000	6 058 242	2 342 434	72 187	135 314 000	135 386 187	2 864 972	17 200	35,27	8 088 437	20 489 650
HR	4 398 150	1 992 614	87 661	1 380 951	4 526 664	5 000	4 531 664	1 752 179	6 915	21 862 000	21 868 915	462 779	10 300	58,89	13 506 904	19 095 426
HU	9 906 000	4 487 985	93 024	1 465 432	1 327 200	0	1 327 200	513 165	61 855	0	61 855	1 309	9 800	61,90	14 196 032	20 663 922
IE	4 582 769	2 076 257	69 797	1 099 534	3 139 829	0	3 139 829	1 214 022	113 409	45 078 000	45 191 409	956 317	35 700	16,99	3 896 950	9 243 080
IS																
IT	59 394 207	26 908 977	301 336	4 747 041	21 435 519	1 754 000	23 189 519	8 966 282	844 974	499 885 000	500 729 974	10 596 188	25 700	23,60	5 413 273	56 631 761
LI																
LT	2 971 905	1 346 443	65 300	1 028 692	504 461	0	504 461	195 051	15 425	42 661 000	42 676 425	903 096	11 000	55,15	12 647 374	16 120 656

MS	Popolazione (persone fisiche)		Territorio (Km ²)		# passeggeri			# tonnellate cargo			PII/capita (EUR)			Stanzamenti		
	(2013)		(2012)		aria (2012)	mare (2011)	Totale	aria (2012)	mare (2011)	Totale	(2012)					
	30 %		10 %		15 %			10 %			35 %			2014-2020		
	Numero	Stanzamento	Numero	Stanzamento	Numeri		Stanzamento	Numeri		Stanzamento	Numero	chiave	Stanzamento			
LU	537 039	243 309	2 586	40 738	365 944	0	365 944	141 493	615 287	0	615 287	13 020	83 600	7,26	1 664 128	2 102 689
LV	2 017 526	914 055	64 562	1 017 066	1 465 671	676 000	2 141 671	828 082	31 460	67 016 000	67 047 460	1 418 824	10 900	55,65	12 763 405	16 941 431
MT	421 230	190 841	316	4 978	335 863	0	335 863	129 862	16 513	5 578 000	5 594 513	118 388	16 300	37,21	8 535 037	8 979 107
NL	16 779 575	7 602 108	41 540	654 399	23 172 904	0	23 172 904	8 959 858	1 563 499	491 695 000	493 258 499	10 438 081	35 800	16,94	3 886 065	31 540 510
NO																
PL	38 533 299	17 457 791	312 679	4 925 731	4 219 070	9 000	4 228 070	1 634 793	68 306	57 738 000	57 806 306	1 223 267	9 900	61,27	14 052 637	39 294 220
PT	10 487 289	4 751 342	92 212	1 452 643	5 534 972	0	5 534 972	2 140 110	116 259	67 507 000	67 623 259	1 431 008	15 600	38,88	8 918 020	18 693 124
RO	21 305 097	9 652 429	238 391	3 755 444	1 239 298	0	1 239 298	479 177	28 523	38 918 000	38 946 523	824 166	6 200	97,84	22 438 889	37 150 105
SE	9 555 893	4 329 367	438 576	6 909 023	5 757 921	1 320 000	7 077 921	2 736 695	144 369	181 636 000	181 780 369	3 846 742	43 000	14,11	3 235 375	21 057 201
SI	2 058 821	932 764	20 273	319 367	513 394	0	513 394	198 505	9 015	16 198 000	16 207 015	342 964	17 200	35,27	8 088 437	9 882 037
SK	5 410 836	2 451 419	49 036	772 480	330 166	0	330 166	127 659	20 894	0	20 894	442	13 200	45,95	10 539 478	13 891 478
UK																
Total	438 355 190	198 600 000	4 202 290	66 200 000	246 928 853	9 891 000	256 819 853	99 300 000	12 150 336	3 116 175 000	3 128 325 336	66 200 000	606 599	1 010	231 700 000	662 000 000
Stanzamento di bilancio	198 600 000		66 200 000		99 300 000			66 200 000			231 700 000			662 000 000		

REGOLAMENTO (UE) N. 514/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2014****recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica dell'Unione nel settore degli affari interni mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare, vivere e lavorare liberamente, certe che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita, tenuto conto delle sfide comuni quali lo sviluppo di una politica generale dell'Unione in materia d'immigrazione che rafforzi la competitività e la coesione sociale dell'Unione, la creazione di un sistema europeo comune di asilo, la prevenzione delle minacce di reati gravi e di criminalità organizzata e la lotta all'immigrazione clandestina, alla tratta degli esseri umani, alla criminalità informatica e al terrorismo.
- (2) È necessario adottare un approccio integrato alle questioni che derivano dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo e riguardano la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, e ciò nel pieno rispetto del diritto internazionale e in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda le azioni eseguite nei paesi terzi, in uno spirito di solidarietà tra tutti gli Stati membri e nella consapevolezza della necessità di rispettare le competenze nazionali garantendo una chiara definizione dei compiti.
- (3) Il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe apportare valore aggiunto all'Unione e costituire un segno tangibile della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità indispensabili per raccogliere le sfide comuni.
- (4) L'esistenza di un quadro comune dovrebbe garantire la necessaria coerenza, semplificazione e attuazione uniforme di tale finanziamento in tutti i settori d'intervento interessati.
- (5) È opportuno coordinare l'utilizzo dei fondi in tale settore, al fine di garantire complementarità, efficienza e visibilità e di ottenere sinergie di bilancio.

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

- (6) È opportuno che un quadro comune stabilisca i principi d'intervento e individui le responsabilità degli Stati membri e della Commissione nel garantirne l'applicazione, anche con riguardo alla prevenzione e al rilevamento di irregolarità e frodi.
- (7) Tale finanziamento dell'Unione sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.
- (8) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dai regolamenti specifici quali definiti nel presente regolamento («regolamenti specifici») siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l'esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. È opportuno che sia rispettato il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo enunciato al punto 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l'attuazione dell'assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell'Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.
- (9) L'azione esterna dovrebbe essere coerente, in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (10) Prima della predisposizione dei programmi pluriennali come strumento per la realizzazione degli obiettivi di tale intervento finanziario dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione instaurino tra loro un dialogo politico per definire una strategia coerente per ogni singolo Stato membro. Una volta concluso il dialogo politico, ciascuno Stato membro dovrebbe sottoporre alla Commissione un programma nazionale che descriva come si intendono realizzare gli obiettivi del pertinente regolamento specifico per il periodo 2014-2020. La Commissione dovrebbe esaminare se il programma nazionale sia coerente con detti obiettivi e con l'esito del dialogo politico. Dovrebbe altresì esaminare se la ripartizione dei fondi dell'Unione tra gli obiettivi sia conforme alla percentuale minima stabilita per obiettivo nel pertinente regolamento specifico. Gli Stati membri dovrebbero poter discostarsi da tali percentuali minime, adducendo in tal caso le ragioni dello scostamento nel rispettivo programma nazionale. Qualora le ragioni addotte dallo Stato membro interessato non fossero ritenute adeguate, la Commissione potrebbe non approvare il programma nazionale. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo a intervalli regolari sull'esito dei dialoghi strategici, sull'intero processo di programmazione comprendente la predisposizione dei programmi nazionali, prevedendo altresì il rispetto della percentuale minima stabilita per obiettivo nei pertinenti regolamenti specifici quali definiti nel presente regolamento, e sull'esecuzione dei programmi nazionali.
- (11) È opportuno che la strategia sia soggetta a revisione intermedia, per garantire un finanziamento appropriato nel periodo 2018-2020.
- (12) È auspicabile che gli Stati membri istituiscano, coerentemente con il principio di proporzionalità e la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, partenariati con le autorità ed organismi interessati al fine di elaborare e attuare i rispettivi programmi nazionali durante l'intero periodo pluriennale. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assenza di conflitti d'interesse tra i partner nelle varie fasi del ciclo di programmazione. È auspicabile altresì che ciascuno Stato membro istituisca un comitato che monitori il programma nazionale e lo assista nella fase di revisione dell'attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del programma. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile della definizione delle modalità pratiche per l'istituzione del comitato di sorveglianza.
- (13) È opportuno che, fatti salvi i principi comuni fissati nel presente regolamento, l'ammissibilità delle spese nel quadro dei programmi nazionali sia determinata in base al diritto nazionale. Le date iniziali e finali di ammissibilità delle spese dovrebbero essere definite in modo che ai programmi nazionali si applichino regole eque e uniformi.
- (14) L'assistenza tecnica dovrebbe consentire agli Stati membri di sostenere l'esecuzione dei programmi nazionali e aiutare i beneficiari a rispettare i loro obblighi e il diritto dell'Unione. Detta assistenza dovrebbe coprire, se del caso, i costi sostenuti dalle autorità competenti nei paesi terzi.

- (15) Al fine di garantire un quadro appropriato che permetta di apportare rapidamente l'assistenza emergenziale, è opportuno che il presente regolamento autorizzi il finanziamento di azioni per le quali le spese sono state sostenute prima dell'introduzione della domanda di finanziamento, ma non prima del 1° gennaio 2014, conformemente alla disposizione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che consente la necessaria flessibilità in casi eccezionali debitamente giustificati. Il finanziamento può costituire il 100 % delle spese ammissibili in casi debitamente giustificati, se ciò è essenziale per l'azione da svolgere, specie qualora il beneficiario sia un'organizzazione internazionale o non governativa. Le azioni finanziate mediante l'assistenza emergenziale dovrebbero derivare direttamente da situazioni di emergenza e non sostituire investimenti a lungo termine degli Stati membri.
- (16) È opportuno che le decisioni adottate rilevanti ai fini del contributo a carico del bilancio dell'Unione siano opportunamente documentate per mantenere un'adeguata traccia di audit.
- (17) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (18) Ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli audit e i controlli sul posto svolti dagli Stati membri, dalla Commissione, dalla Corte dei conti e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽²⁾ («OLAF») possono essere effettuati con o senza preavviso presso gli operatori economici, in conformità della normativa applicabile.
- (19) La nuova struttura del finanziamento nel settore degli affari interni mira a semplificare le norme applicabili e a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. È nondimeno opportuno mantenere modalità di controllo efficaci, ragion per cui è importante ricordare le norme applicabili in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevedono audit e controlli sul posto che possono essere effettuati con o senza preavviso.
- (20) È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione dei loro programmi nazionali. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui devono attenersi i sistemi in questione.
- (21) È opportuno che siano specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo, alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione, per garantire l'esecuzione efficiente e corretta dei programmi nazionali.
- (22) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i rispettivi sistemi di gestione e di controllo, dell'esecuzione e del controllo dei programmi nazionali. Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici dovrebbe essere attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, in conformità del principio di sussidiarietà.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle conoscenze, della competenza e dell'esperienza acquisite da organismi pubblici e/o privati nell'attuazione di precedenti fondi nel settore degli affari interni.
- (24) Solo le autorità responsabili designate dagli Stati membri offrono garanzie sufficienti riguardo all'effettiva esecuzione dei controlli necessari prima della concessione ai beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione. Dovrebbe pertanto essere esplicitamente previsto che siano rimborsabili solo le spese effettuate dalle autorità responsabili designate.
- (25) È opportuno definire i poteri e le responsabilità della Commissione nel verificare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e nell'esigere dagli Stati membri l'adozione di provvedimenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

- (26) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per il pagamento del saldo annuale e del saldo finale.
- (27) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'esecuzione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto, è opportuno prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma. Le autorità responsabili dovrebbero assicurare che i beneficiari ricevano l'importo totale dovuto tempestivamente.
- (28) Dovrebbe essere previsto altresì un prefinanziamento annuale per assicurare che gli Stati membri dispongano di mezzi sufficienti per l'esecuzione dei relativi programmi nazionali. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con il pagamento del saldo annuale.
- (29) La revisione triennale del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 introduce modifiche al metodo della gestione concorrente di cui occorre tener conto.
- (30) È opportuno istituire un quadro appropriato per la procedura di liquidazione annuale dei conti al fine di rafforzare la responsabilità per le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario. In detto quadro, l'autorità responsabile dovrebbe sottoporre alla Commissione, relativamente a un dato programma nazionale, la documentazione di cui alle disposizioni sulla gestione congiunta con gli Stati membri del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (31) Per suffragare l'affidabilità della liquidazione annuale dei conti in tutta l'Unione è opportuno che siano stabilite norme comuni sulla natura e sul livello dei controlli che gli Stati membri devono effettuare.
- (32) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria delle risorse dell'Unione, può rivelarsi necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni della normativa applicabile dell'Unione o nazionale possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale riguarda direttamente o indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e delle spese corrispondenti. Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere l'importo della rettifica finanziaria. A questo riguardo, è opportuno definire i criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione e la procedura che può portare a una decisione sulla rettifica finanziaria.
- (33) Al fine di definire la relazione finanziaria tra le autorità responsabili e il bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe liquidare i conti di dette autorità a cadenza annuale. È opportuno che la decisione sulla liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti ma non la conformità della spesa con il diritto dell'Unione.
- (34) Poiché la Commissione è responsabile della corretta applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 TUE, essa dovrebbe decidere se le spese sostenute dagli Stati membri rispettano il diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di giustificare le loro decisioni di effettuare pagamenti. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.
- (35) È importante assicurare una sana gestione finanziaria e un'efficace attuazione, oltre che, nel contempo, la trasparenza, la certezza del diritto, l'accessibilità dei finanziamenti e la parità di trattamento dei beneficiari.
- (36) Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errore, prevedendo al tempo stesso la differenziazione necessaria, se del caso, per rispecchiare le specificità programmatiche, è opportuno definire le forme di sostegno e le condizioni armonizzate di ammissibilità delle spese, comprese opzioni di costo semplificate. In base al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

- (37) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno delle parti dell'impegno di bilancio in un programma nazionale, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, segnatamente quando i ritardi di attuazione derivano da un procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetti sospensivi o da cause di forza maggiore.
- (38) Per garantire l'applicazione corretta delle norme generali sul disimpegno, le norme stabilite dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.
- (39) È importante portare all'attenzione del grande pubblico i risultati del finanziamento dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire un'adeguata informazione del pubblico dovrebbe spettare alla Commissione, alle autorità responsabili e ai beneficiari. Per garantire una maggiore efficacia della comunicazione al grande pubblico e accrescere le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, il bilancio destinato alle attività di comunicazione ai fini del finanziamento dell'Unione in questione dovrebbe anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni.
- (40) Al fine di garantire un'ampia divulgazione delle informazioni in merito al finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni e di informare i potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento, è opportuno stabilire, sulla base del presente regolamento, disposizioni dettagliate relativamente a misure di informazione e comunicazione oltre a talune caratteristiche tecniche di tali misure, e che ciascuno Stato membro crei almeno un sito o un portale web contenente le necessarie informazioni. È opportuno che gli Stati membri mettano in atto campagne di comunicazione in forme più dirette, allo scopo di informare adeguatamente i potenziali beneficiari organizzando, tra l'altro, eventi pubblici periodici, cosiddette giornate d'informazione e sessioni di formazione.
- (41) L'efficacia delle azioni finanziate dipende anche dalla valutazione e dalla divulgazione dei loro risultati. È opportuno che siano formalizzate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità al fine di garantire l'affidabilità della valutazione e la qualità delle informazioni connesse.
- (42) Al fine di modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti i principi comuni sull'ammissibilità della spesa, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (43) In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.
- (44) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (45) Nel caso di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione d'informazioni alla Commissione, è opportuno che si faccia ricorso alla procedura d'esame, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi a modelli di formulari per la trasmissione delle informazioni alla Commissione, vista la loro natura puramente tecnica.
- (46) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire disposizioni generali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (47) Nella misura in cui il presente regolamento stabilisce norme generali necessarie a consentire l'attuazione dei regolamenti specifici che ne prevedono l'applicabilità agli stessi regolamenti specifici e costituiscono atti basati sull'acquis di Schengen in relazione ai paesi cui si applicano detti regolamenti specifici in virtù dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE o in virtù dei pertinenti accordi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato congiuntamente a tali regolamenti specifici. Sotto tale profilo, ne consegue che il presente regolamento può stabilire un nesso con le disposizioni dei regolamenti specifici che sviluppano l'acquis di Schengen e avere su di esse un impatto diretto, incidendo pertanto sul relativo quadro giuridico.
- (48) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (50) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽¹⁾. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali per l'attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento:

- a) al finanziamento delle spese;
- b) al partenariato, alla programmazione, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare; e
- d) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «regolamenti specifici»:
 - il regolamento n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,
 - il regolamento n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e
 - qualunque altro regolamento che prevede l'applicazione del presente regolamento.
- b) «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e di finanziamento in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei regolamenti specifici;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (cfr. pagina 168 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (cfr. pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale).

- c) «azione»: un progetto o gruppo di progetti selezionati dall'autorità responsabile del programma nazionale interessato o posti sotto la sua responsabilità, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici perseguiti dai regolamenti specifici;
- d) «azione dell'Unione»: un'azione transnazionale o un'azione di particolare interesse per l'Unione quale definita nei regolamenti specifici;
- e) «progetto»: gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario di un contributo dell'Unione per attuare un'azione in tutto o in parte;
- f) «assistenza emergenziale»: un progetto o gruppo di progetti per far fronte a una situazione d'emergenza, come definita nei regolamenti specifici;
- g) «beneficiario»: il destinatario di un contributo dell'Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o privato, di organizzazioni internazionali o del comitato internazionale della Croce rossa («CICR»), o della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 3

Principi generali

1. I regolamenti specifici forniscono sostegno, attraverso i programmi nazionali, le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale, a complemento dell'intervento nazionale, regionale e locale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione e apportare un valore aggiunto per l'Unione.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dei regolamenti specifici e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro.
3. Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici è attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.
4. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, garantiscono il coordinamento tra il presente regolamento e i regolamenti specifici e con altri pertinenti strumenti, politiche e strategie dell'Unione, compresi quelli nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.
5. La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme con il SEAE, assicurano che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi siano eseguite in sinergia e coerenza con le altre azioni al di fuori dell'Unione sostenute da strumenti dell'Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:
 - a) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
 - b) siano calibrate su misure non orientate allo sviluppo;
 - c) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell'Unione.
6. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia, come disposto dall'articolo 30 di tale regolamento.
7. La Commissione e gli Stati membri garantiscono l'efficacia del sostegno fornito nell'ambito dei regolamenti specifici, anche attraverso il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

8. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli, con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici, mirando a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, degli Stati membri e della Commissione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Articolo 4

Conformità alla normativa dell'Unione e nazionale

Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

Articolo 5

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante verifiche efficaci, mediante il recupero delle somme indebitamente versate, ove fossero rilevate irregolarità, e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano su qualsiasi progresso significativo dei procedimenti amministrativi e giudiziari correlati.

3. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario, come conseguenza della colpa o della negligenza di uno Stato membro, non può essere recuperato, tale Stato membro deve essere responsabile del rimborso del pertinente importo al bilancio dell'Unione.

4. Gli Stati membri predispongono una prevenzione efficace contro la frode, con particolare riguardo ai settori che presentano un livello di rischio maggiore. Tale prevenzione funge da deterrente, tenuto conto dei benefici e della proporzionalità delle misure.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58, con riferimento agli obblighi degli Stati membri descritti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato delle comunicazioni da usare. Tali atti esecutivi sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

7. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

8. L'OLAF può svolgere indagini, incluse verifiche e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

9. Fatti salvi i paragrafi 1, 7 e 8, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO PER LE AZIONI DELL'UNIONE, L'ASSISTENZA EMERGENZIALE E L'ASSISTENZA TECNICA*Articolo 6***Quadro di attuazione**

1. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su sua iniziativa, nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro per le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.
3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l'assistenza emergenziale.
4. Le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione possono essere attuate direttamente, dalla Commissione o mediante agenzie esecutive; o indirettamente, da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 7***Assistenza emergenziale**

1. In risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, è facoltà della Commissione decidere di prestare assistenza emergenziale. In tal caso essa informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. Entro i limiti delle risorse disponibili, l'assistenza emergenziale può ammontare al 100 % delle spese ammissibili.
3. L'assistenza emergenziale può consistere in assistenza negli Stati membri e in paesi terzi conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.
4. L'assistenza emergenziale può finanziare spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, ma non anteriormente al 1° gennaio 2014, qualora necessario per attuare l'azione.
5. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie dell'Unione.

*Articolo 8***Azioni dell'Unione e assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi**

1. È facoltà della Commissione decidere di finanziare le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.
2. Nei casi in cui tali azioni sono attuate direttamente, possono presentare domanda di sovvenzione le seguenti entità:
 - a) gli Stati membri;
 - b) paesi terzi, in casi debitamente giustificati in cui la sovvenzione è necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
 - c) organismi congiunti costituiti da paesi terzi e dall'Unione o da Stati membri;
 - d) le organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i dipartimenti e le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, in quanto contribuiscono agli obiettivi dei regolamenti specifici interessati;
 - e) il CICR e la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
 - f) le organizzazioni non governative stabilite e registrate nell'Unione e nei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

g) le agenzie dell'Unione per assistenza emergenziale.

Articolo 9

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le misure e le attività preparatorie, di monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2. Le misure e le attività di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

- a) l'assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
- b) il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- c) misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- d) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, anche di natura generale, sul funzionamento dei regolamenti specifici;
- e) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno del lavoro di rete, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per accrescere l'efficacia della comunicazione al grande pubblico e le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- f) installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione;
- g) la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali;
- h) azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari competenti;
- j) azioni relative all'individuazione e alla prevenzione delle frodi;
- k) azioni relative all'audit.

3. Le misure e le attività di cui al paragrafo 1 possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.

CAPO IV

PROGRAMMI NAZIONALI

SEZIONE 1

Quadro di programmazione e attuazione

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei regolamenti specifici sono realizzati nell'ambito della programmazione pluriennale per il periodo dal 2014 - 2020 con revisione intermedia a norma dell'articolo 15.

*Articolo 11***Intervento sussidiario e proporzionato**

1. Gli Stati membri e le loro autorità competenti quali specificate all'articolo 25 sono responsabili dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici a un livello appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
2. Le modalità di attuazione e di impiego del sostegno finanziario concesso nell'ambito dei regolamenti specifici, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello di sostegno assegnato, riducendo così l'onere amministrativo ed agevolando un'efficace attuazione.

*Articolo 12***Partenariato**

1. Ogni Stato membro organizza, conformemente alle proprie norme e prassi nazionali e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili, un partenariato con le autorità e gli organismi per svolgere il ruolo di cui al paragrafo 3. Il partenariato è costituito dalle pertinenti autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, se del caso. Comprende altresì, ove lo si ritenga opportuno, pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.
2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.
3. Gli Stati membri coinvolgono il partenariato nella stesura, nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali. La composizione del partenariato può variare a seconda delle varie fasi del programma.
4. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali.
5. La Commissione può fornire orientamenti sul monitoraggio dei programmi nazionali e, ove necessario e in accordo con lo Stato membro interessato, partecipare a titolo consultivo ai lavori del comitato di sorveglianza.

*Articolo 13***Dialogo politico**

1. Per agevolare la predisposizione dei programmi nazionali, ogni Stato membro e la Commissione svolgono un dialogo a livello di alti funzionari, tenendo conto dei pertinenti termini indicativi di cui all'articolo 14. Il dialogo è incentrato sui risultati globali da conseguire mediante i programmi nazionali per rispondere alle necessità e priorità degli Stati membri nei settori d'intervento disciplinati dai regolamenti specifici, tenendo conto della situazione di partenza nello Stato membro interessato e degli obiettivi dei regolamenti specifici. Il dialogo costituisce anche un'opportunità per uno scambio di opinioni sulle azioni dell'Unione. Il risultato del dialogo orienta la predisposizione e l'approvazione dei programmi nazionali e conterrà un'indicazione del termine previsto per la presentazione dei programmi nazionali degli Stati membri alla Commissione che consenta un'adozione tempestiva del programma. Tale risultato sarà riportato in un verbale approvato.
2. Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, le azioni in questione non sono direttamente orientate allo sviluppo e il dialogo politico persegue la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna e della politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.
3. Conclusi i dialoghi politici la Commissione informa il Parlamento europeo sul risultato complessivo.
4. Se uno Stato membro e la Commissione lo ritengono opportuno, il dialogo politico può essere riavviato dopo la revisione intermedia di cui all'articolo 15, al fine di riesaminare le necessità di detto Stato membro e le priorità dell'Unione.

*Articolo 14***Preparazione e approvazione dei programmi operativi**

1. Ciascuno Stato membro propone, sulla base del risultato del dialogo politico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, un programma pluriennale nazionale in conformità dei regolamenti specifici.
2. Ciascun programma nazionale proposto si riferisce agli esercizi finanziari del periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e comprende:
 - a) una descrizione della situazione di partenza nello Stato membro, corredata dalle informazioni fattuali necessarie per una corretta valutazione delle necessità;
 - b) un'analisi delle necessità nello Stato membro e degli obiettivi nazionali definiti per rispondere a tali necessità durante il periodo di applicazione del programma;
 - c) un'opportuna strategia che individui gli obiettivi da realizzare con il sostegno del bilancio dell'Unione, e che comprenda i risultati da raggiungere, un calendario indicativo ed esempi di interventi previsti per realizzare tali obiettivi;
 - d) una descrizione del modo in cui sono coperti gli obiettivi dei regolamenti specifici;
 - e) i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali e dell'Unione;
 - f) informazioni sul quadro di monitoraggio e valutazione da istituire e sugli indicatori da utilizzare per misurare i progressi compiuti nell'attuare gli obiettivi perseguiti rispetto alla situazione di partenza nello Stato membro;
 - g) le disposizioni di esecuzione del programma nazionale contenenti l'indicazione delle autorità competenti e una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo previsto;
 - h) una descrizione sintetica dell'approccio scelto per dare attuazione al principio di partenariato sancito dall'articolo 12;
 - i) un progetto di piano di finanziamento suddiviso indicativamente per ciascun esercizio finanziario del periodo, compresa un'indicazione delle spese di assistenza tecnica;
 - j) i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare il programma nazionale.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi nazionali entro tre mesi dalla conclusione del dialogo politico di cui all'articolo 13.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello conformemente al quale sono redatti i programmi nazionali. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.
5. Prima di approvare una proposta di programma nazionale, la Commissione esamina:
 - a) la sua coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici e al risultato del dialogo politico di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
 - b) la ripartizione dei fondi dell'Unione tra i diversi obiettivi alla luce delle necessità dei regolamenti specifici e, in caso, la motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici;
 - c) la pertinenza degli obiettivi, dei risultati da raggiungere, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta dagli Stati membri;
 - d) la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera g), con riguardo alle azioni previste;
 - e) la conformità della proposta di programma con il diritto dell'Unione;

- f) la complementarità con il sostegno finanziario fornito da altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo sociale europeo;
- g) ove applicabile ai sensi di un regolamento specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna e della politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.

6. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di programma nazionale. Qualora ritenga che la proposta di programma nazionale non sia coerente con gli obiettivi del regolamento specifico alla luce della strategia nazionale che i fondi dell'Unione da destinare a questi obiettivi non siano sufficienti o che il programma non rispetti il diritto dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro interessato a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, a modificare la proposta di programma nazionale.

7. La Commissione approva ciascun programma nazionale entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

8. Fatto salvo il paragrafo 7 la Commissione informa il Parlamento europeo sul risultato complessivo dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6, anche in ordine all'osservanza delle percentuali minime per obiettivo fissate nei pertinenti regolamenti specifici o allo scostamento dalle medesime.

9. Alla luce di nuove o impreviste circostanze, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il restante periodo di programmazione.

Articolo 15

Revisione intermedia

1. Nel 2018 la Commissione e ciascuno Stato membro rivedono la situazione, alla luce delle relazioni di valutazione intermedia presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), e alla luce degli sviluppi delle politiche dell'Unione e nello Stato membro interessato.
2. A seguito della revisione di cui al paragrafo 1, e alla luce del relativo risultato, i programmi nazionali possono essere modificati.
3. Le disposizioni dell'articolo 14 sulla preparazione e sull'approvazione di tali programmi nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione dei programmi modificati.
4. Ultimata la revisione intermedia e nel quadro della valutazione intermedia di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), la Commissione riferisce sulla revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario ai sensi del programma nazionale è erogato sotto forma di sovvenzioni.
2. Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % per azioni specifiche o priorità strategiche definite nei regolamenti specifici.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad esempio quando - a causa della pressione economica sul bilancio nazionale - i progetti non sarebbero altrimenti attuati e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati.
6. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 100 % del totale delle spese ammissibili.

*Articolo 17***Principi generali di ammissibilità**

1. L'ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole nazionali, salvo ove il presente regolamento o i regolamenti specifici prevedano disposizioni specifiche.
2. Conformemente ai regolamenti specifici, per essere ammissibili le spese devono:
 - a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi;
 - b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;
 - c) essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia.
3. Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se:
 - a) il beneficiario le ha sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022, e
 - b) l'autorità responsabile designata le ha effettivamente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2023.
4. In deroga al paragrafo 3, le spese sostenute nel 2014 sono altresì ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell'articolo 26, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.
5. Le spese indicate nelle richieste di pagamento del beneficiario all'autorità responsabile sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, gli importi indicati nella richiesta di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall'autorità responsabile.
6. Le entrate nette generate direttamente da un progetto nel corso della sua esecuzione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione del progetto stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili del progetto al più tardi nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

*Articolo 18***Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili possono essere rimborsate secondo le seguenti modalità:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, se del caso unitamente agli ammortamenti;
 - b) tabelle standard di costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate se ciascuna di esse copre categorie diverse di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'azione o per fasi successive di un'azione.
3. Se un progetto è attuato esclusivamente mediante appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Se l'appalto pubblico nell'ambito di un progetto è limitato a talune categorie di costi si possono applicare tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti secondo una delle seguenti modalità:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;

- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) conformemente alle norme per l'applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di progetti e beneficiari;
 - c) conformemente alle norme per l'applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per tipologie analoghe di progetti e beneficiari.

5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun progetto indica il metodo da applicare per stabilire i costi del progetto e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

6. Laddove l'esecuzione di un progetto dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di progetto e beneficiario;
- b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza l'obbligo per lo Stato membro interessato di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile;
- c) tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di progetto e beneficiario.

7. Nella determinazione dei costi per il personale relativi all'esecuzione di un progetto, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore il costo salariale annuo lordo più recente documentato.

8. Oltre ai metodi stabiliti al paragrafo 4, laddove il contributo a carico del bilancio dell'Unione non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) possono essere fissati caso per caso, in base ad un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità responsabile.

9. Le spese di ammortamento possono essere considerate spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) le regole di ammissibilità contenute nel programma nazionale lo consentono;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto;
- d) il sostegno a carico del bilancio dell'Unione non ha contribuito all'acquisto dei beni ammortizzati.

10. Fatto salvo l'articolo 43, ai fini del paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri la cui valuta non è l'euro possono applicare il tasso di conversione dell'euro stabilito alla data di approvazione del progetto o della firma dell'accordo relativo al progetto sulla base del tasso di cambio contabile mensile pubblicato in formato elettronico dalla Commissione. Il tasso di conversione dell'euro non è soggetto a modifiche per la durata del progetto.

Articolo 19

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a un contributo a carico del bilancio dell'Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi:

- a) interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni non edificati;

- c) l'acquisto di terreni edificati, qualora il terreno sia necessario all'esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile del progetto considerato;
- d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo se non recuperabile a norma del diritto nazionale sull'IVA.

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro per ciascun programma nazionale, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le azioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, lavoro di rete, controllo e audit, oltre a misure per il rafforzamento della capacità amministrativa in vista dell'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
 - a) spese relative alla preparazione, selezione, valutazione, gestione e al monitoraggio del programma, delle azioni o dei progetti;
 - b) spese per gli audit e controlli sul posto di azioni o progetti;
 - c) spese per la valutazione del programma, delle azioni o dei progetti;
 - d) spese relative all'informazione, alla divulgazione e trasparenza in relazione al programma, ad azioni o progetti, comprese le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 53 e le spese per le campagne d'informazione e sensibilizzazione riguardo allo scopo del programma, organizzate, tra l'altro, a livello locale;
 - e) spese per l'acquisto o locazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio e valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
 - f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di sorveglianza relative all'attuazione delle azioni, compresi i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati e i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per il buon esito dei programmi, delle azioni o dei progetti;
 - g) spese per il rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
3. Gli Stati membri possono usare gli stanziamenti per finanziare azioni destinate a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e delle autorità competenti di cui all'articolo 25, compresi i sistemi di scambio di dati elettronici, ed azioni per rafforzare la capacità delle autorità dello Stato membro e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il finanziamento concesso nell'ambito dei regolamenti specifici.
4. Le azioni possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.
5. Nell'eventualità che una o più autorità competenti siano comuni a più di un programma nazionale, è possibile accorpare, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi interessati.

SEZIONE 2

Gestione e controllo

Articolo 21

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

Ai fini dell'esecuzione del proprio programma nazionale, ciascuno Stato membro istituisce sistemi di gestione e di controllo che prevedono:

- a) la descrizione delle funzioni delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna autorità;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali autorità e all'interno delle stesse;

- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatici per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione;
- e) sistemi di rendicontazione e di monitoraggio laddove l'autorità responsabile affidi l'esecuzione di compiti ad un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire un'adeguata traccia di audit;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, frodi comprese, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Articolo 22

Responsabilità nell'ambito della gestione concorrente

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti specifici.

Articolo 23

Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari cooperano pienamente con la Commissione e le autorità competenti nello svolgimento dei relativi compiti e funzioni con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici.

Articolo 24

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al presente regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi nazionali siano istituiti conformemente al presente regolamento e che funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri assegnano risorse adeguate affinché ciascuna autorità competente svolga le sue funzioni lungo tutto il periodo di programmazione.
4. Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure trasparenti per la selezione e l'esecuzione dei progetti in conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici.
5. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i termini e le condizioni a cui deve attenersi tale sistema di scambio elettronico di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 25

Autorità competenti

1. Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti specifici, le autorità competenti sono:
 - a) un'autorità responsabile, vale a dire un organismo pubblico dello Stato membro interessato, costituito dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile soltanto della gestione e del controllo corretti di un programma nazionale e incaricato di tutte le comunicazioni con la Commissione;

- b) un'autorità di audit, vale a dire un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e incaricata di formulare ogni anno il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - c) se opportuno, una o più autorità delegate, vale a dire un organismo pubblico o privato che svolge taluni compiti dell'autorità responsabile, sotto la responsabilità di quest'ultima.
2. Ciascuno Stato membro definisce le regole che governano le relazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Articolo 26

Designazione delle autorità responsabili

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la designazione ufficiale a livello ministeriale delle autorità responsabili degli Stati membri incaricate della gestione e del controllo della spesa nell'ambito del presente regolamento, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione del programma nazionale.
2. La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti secondo il presente regolamento.
3. La designazione dell'autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l'autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell'autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. L'organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. In conformità all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nel decidere in merito alla designazione, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall'audit e dal controllo emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri di designazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione.
4. Al fine di garantire il corretto funzionamento di questo sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 riguardo a:
 - a) le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione;
 - b) le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione;
 - c) gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo.

Articolo 27

Principi generali sui controlli delle autorità responsabili

1. Le autorità responsabili effettuano un controllo amministrativo sistematico e, per raggiungere un livello sufficiente di affidabilità, lo completano con controlli sul posto, in caso anche con controlli sul posto senza preavviso delle spese connesse alle richieste di pagamento dei beneficiari, che sono dichiarate nei conti annuali.
2. Con riferimento ai controlli sul posto, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione dei beneficiari includendo, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo e un livello minimo di fiducia, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.
3. L'autorità responsabile redige una relazione di controllo per ogni controllo sul posto.

4. Qualora i problemi riscontrati si rivelino di natura sistemica e siano quindi potenzialmente fonte di rischio per altri progetti, l'autorità responsabile garantisce che sia svolto un ulteriore esame, se necessario anche controlli supplementari, per stabilire l'entità di tali problemi e se il tasso di errore vada oltre la soglia accettabile. L'autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive e le comunica alla Commissione nella sintesi di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie finalizzate a un'applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare:

- a) i controlli amministrativi e i controlli sul posto, compresi i controlli sul posto senza preavviso, che l'autorità responsabile è tenuta a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, incluse le disposizioni relative al periodo in cui i documenti probatori dovrebbero essere conservati;
- b) il livello minimo dei controlli sul posto necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad intensificare tali controlli o possono ridurli in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;
- c) le norme e i metodi di rendicontazione dei controlli e delle verifiche svolti e dei relativi risultati.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 28

Pagamento ai beneficiari

Le autorità responsabili garantiscono che i beneficiari ricevano l'importo totale del finanziamento pubblico per intero e il più rapidamente possibile. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 29

Funzioni dell'autorità di audit

1. Per suffragare il parere formulato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo e su un campione adeguato di spese incluse nei conti annuali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 58 del presente regolamento, relativi allo status delle autorità di audit e alle condizioni che devono rispettare nell'eseguire gli audit.
2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della competenza specialistica e dell'indipendenza funzionale necessarie.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di revisione contabile sia conforme agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale.

Articolo 30

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse quanto prima possibile i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di utilizzare in modo ottimale e proporzionato le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili doppioni.
2. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 31

Controlli e audit della Commissione

1. La Commissione si basa sulle informazioni disponibili, compresa la procedura di designazione, la richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all'articolo 44, le relazioni annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, al fine di verificare se gli Stati membri abbiano istituito sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e se detti sistemi funzionino in modo efficace nel corso dell'esecuzione dei programmi nazionali.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto, fatto salvo un preavviso minimo di dodici giorni lavorativi all'autorità nazionale competente, eccetto in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili doppioni negli audit o nei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari. A detti audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

3. L'ambito degli audit o dei controlli può comprendere, in particolare:

- a) l'accertamento del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo di un programma nazionale o di una sua parte;
- b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell'Unione;
- c) l'esistenza dei documenti giustificativi richiesti e la loro rispondenza alle azioni finanziate nell'ambito dei programmi nazionali;
- d) i termini in cui sono state realizzate e controllate le azioni;
- e) una valutazione della sana gestione finanziaria delle azioni e/o del programma nazionale.

4. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, indipendentemente dal mezzo su cui sono conservati, relativi a progetti e assistenza tecnica o a sistemi di gestione e di controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

5. Su richiesta della Commissione e con il consenso dello Stato membro, gli organismi competenti di detto Stato membro effettuano controlli o indagini supplementari sulle azioni previste dal presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o persone da questa delegate. Al fine di migliorare la qualità dei controlli, la Commissione può, con il consenso degli Stati membri interessati, chiedere l'assistenza delle autorità di tali Stati membri per determinati controlli o indagini.

6. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e di controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme applicabili.

SEZIONE 3

Gestione finanziaria

Articolo 32

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio dell'Unione nel rispetto di ciascun programma nazionale sono assunti in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. La decisione della Commissione di approvare un programma nazionale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

3. Per ciascun programma nazionale, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'approvazione del programma da parte della Commissione.

4. Gli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, salvo ove sia applicabile l'articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 33***Norme comuni per i pagamenti**

1. I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente in questione.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento iniziale, di prefinanziamento annuale, di pagamenti dei saldi annuali e di pagamento del saldo finale.
3. Si applica l'articolo 90 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 34***Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali**

1. La somma complessiva del pagamento del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95 % del contributo a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato.
2. Una volta raggiunto il massimale del 95 %, gli Stati membri possono continuare a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

*Articolo 35***Modalità di prefinanziamento**

1. A seguito della decisione che approva il programma nazionale, la Commissione versa entro quattro mesi all'autorità responsabile designata un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio può essere suddiviso in due rate.
2. Un importo di prefinanziamento annuale pari al 3 % del contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato è versato prima del 1° febbraio 2015. Per gli anni dal 2016 al 2022 tale importo rappresenta il 5 % del contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato.
3. Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o successivamente, il prefinanziamento iniziale e il prefinanziamento annuale sono versati entro 60 giorni dall'approvazione del programma nazionale, in base alle disponibilità di bilancio.
4. Nel caso di modifiche al contributo totale a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale, l'importo del prefinanziamento iniziale e quello del prefinanziamento annuale sono riveduti di conseguenza e recepiti nella decisione di finanziamento.
5. Il prefinanziamento è utilizzato per effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale, nonché per le competenti autorità per coprire le spese relative all'assistenza tecnica. A tali fini è messo immediatamente a disposizione dell'autorità responsabile.

*Articolo 36***Liquidazione del prefinanziamento**

1. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione in conformità all'articolo 40, al più tardi al momento della chiusura del programma nazionale.
2. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità all'articolo 39.
3. L'importo totale versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se entro 36 mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento iniziale non è stata inoltrata nessuna richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 44.
4. Gli interessi maturati sul prefinanziamento iniziale sono imputati al programma nazionale in questione e sono detratti dall'importo di spesa pubblica indicato nella richiesta di pagamento finale.

*Articolo 37***Entrate con destinazione specifica interne**

1. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:

- i) le somme che, in applicazione degli articoli 45 e 47 del presente regolamento, devono essere versate al bilancio dell'Unione, compresi gli interessi;
- ii) le somme che, in seguito alla chiusura dei programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale precedente, sono versate al bilancio dell'Unione, compresi gli interessi.

2. Le somme di cui al paragrafo 1 sono versate al bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono utilizzate in primo luogo per finanziare le spese ai sensi dei regolamenti specifici.

*Articolo 38***Definizione dell'esercizio finanziario**

Ai fini del presente regolamento l'esercizio finanziario, di cui all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell'anno «N-1» al 15 ottobre dell'anno N».

*Articolo 39***Pagamento del saldo annuale**

1. La Commissione procede al pagamento del saldo annuale in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell'esercizio finanziario corrispondente del programma nazionale, e alla corrispondente decisione di liquidazione.

2. I conti annuali coprono i versamenti effettuati dall'autorità responsabile durante l'esercizio finanziario, compresi i versamenti relativi all'assistenza tecnica, per il quale sono stati rispettati i requisiti di controllo di cui all'articolo 27.

3. In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo annuale è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 54 ed è stato liquidato l'ultimo conto annuale.

*Articolo 40***Chiusura del programma**

1. Entro il 31 dicembre 2023 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:

- a) le informazioni richieste per gli ultimi conti annuali, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1;
- b) una richiesta di pagamento del saldo finale;
- c) la relazione finale di esecuzione del programma nazionale, di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

2. I pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sono inclusi negli ultimi conti annuali.

3. Una volta ricevuti i documenti di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al pagamento del saldo finale, in base al piano di finanziamento in vigore, agli ultimi conti annuali e alla corrispondente decisione di liquidazione.

4. In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo finale è effettuato entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio finanziario finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Fatto salvo l'articolo 52, gli importi ancora impegnati dopo il pagamento del saldo sono disimpegnati dalla Commissione entro sei mesi.

*Articolo 41***Interruzione dei termini di pagamento**

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per un periodo massimo di sei mesi, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi sono prove evidenti che fanno presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
- b) l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese contenute in una richiesta di pagamento sarebbero connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sono stati forniti uno o più documenti richiesti ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono acconsentire a una proroga del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, a meno che non sia possibile individuare la parte delle spese in questione. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

*Articolo 42***Sospensione del pagamento**

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte del pagamento del saldo annuale se:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma nazionale presenta gravi carenze di funzionamento che hanno messo a repentaglio il contributo dell'Unione al programma nazionale stesso e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti nei conti annuali sono connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; o
- c) lo Stato membro non ha adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 41;

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte del pagamento di un saldo annuale dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte del pagamento di un saldo annuale quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

*Articolo 43***Uso dell'euro**

1. Gli importi che figurano nei programmi nazionali presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i conti annuali e le spese indicate nelle relazioni di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro.

2. Gli Stati membri la cui valuta non è l'euro alla data della richiesta di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma nazionale interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità responsabile prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

SEZIONE 4

Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie

Articolo 44

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1. Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, ogni Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni richieste dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I documenti presentati fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale. La scadenza del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogata dalla Commissione al massimo al 1° marzo, previa comunicazione da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di fornire ulteriori informazioni ai fini della liquidazione annuale dei conti. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione di liquidare i conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli conformemente ai quali i sono redatti i documenti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

Articolo 45

Liquidazione annuale dei conti

1. Entro il 31 maggio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, la Commissione decide in merito alla liquidazione dei conti annuali per ciascun programma nazionale. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compresi lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 46

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Gli Stati membri apportano le rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche rilevate nei programmi nazionali. Le rettifiche finanziarie consistono nella soppressione totale o parziale del contributo a carico del bilancio dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il bilancio dell'Unione e apportano una rettifica proporzionale. Gli importi esclusi dal finanziamento e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma nazionale, ad esclusione degli importi che risultano da irregolarità identificate dalla Corte dei conti e dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF. Dopo la chiusura del programma nazionale, lo Stato membro interessato restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 47

Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma nazionale e procedendo al recupero presso lo Stato membro interessato al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione qualsiasi spesa che violi la normativa applicabile, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti.

2. Una violazione della normativa applicabile determina una rettifica finanziaria solo in relazione alle spese dichiarate alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un progetto nell'ambito del programma nazionale oppure, ove non sia possibile stabilire l'impatto a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione oppure, ove non sia possibile quantificare l'entità dell'impatto a livello finanziario a causa della natura della violazione, sussiste nondimeno un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

4. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

5. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

- a) le spese sostenute dall'autorità responsabile più di 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie verifiche;
- b) le spese per azioni pluriennali nel quadro dei programmi nazionali, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche;
- c) le spese per azioni nell'ambito dei programmi nazionali diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo finale da parte dell'autorità responsabile è stato effettuato oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche.

6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'esecuzione della verifica di conformità, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua esecuzione, compresi lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 21, lettera h), del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 49

Rimborso

1. Qualsiasi rimborso nei confronti del bilancio dell'Unione è effettuato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

SEZIONE 5

Disimpegno

Articolo 50

Principi

1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell'articolo 35 e una richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 44, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.
2. In deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.
3. Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1 i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del paragrafo 1, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.
4. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
5. È automaticamente disimpegnato qualunque impegno ancora aperto all'ultima data utile per l'ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e per il quale l'autorità responsabile non abbia presentato nessuna richiesta di pagamento entro sei mesi da tale data.

Articolo 51

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'autorità responsabile non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:
 - a) azioni sospese in virtù di procedimenti giudiziari o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
 - b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'esecuzione del programma nazionale, in tutto o in parte. Le autorità responsabili che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma nazionale.

La riduzione può essere richiesta una volta, se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno. Qualora la sospensione o la causa di forza maggiore si prolunghi per oltre un anno, la riduzione può essere richiesta più volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'azione e la data della decisione giudiziaria o amministrativa finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, al fine di dichiarare l'importo entro la chiusura dell'esercizio precedente.
3. Non rientra nel calcolo del disimpegno automatico la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una richiesta di pagamento, ma il cui pagamento è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2.

Articolo 52

Procedura

1. Ogniqualvolta sussista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 50, la Commissione informa gli Stati membri il prima possibile.

2. Sulla base delle informazioni in suo possesso al 31 gennaio, la Commissione informa l'autorità responsabile circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.
3. Lo Stato membro interessato dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
5. In caso di disimpegno automatico, il contributo a carico del bilancio dell'Unione al programma nazionale interessato è ridotto, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Il contributo dell'Unione al piano di finanziamento sarà ridotto proporzionalmente, salvo che lo Stato membro produca un piano di finanziamento modificato.

CAPO V

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 53

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri e le autorità responsabili sono responsabili di quanto segue:
 - a) un sito o portale web che fornisca informazioni sui programmi nazionali nello Stato membro interessato e sull'accesso agli stessi;
 - b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali;
 - c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni dei regolamenti specifici, mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei programmi nazionali.
2. Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dell'esecuzione dei programmi nazionali e stilano un elenco di azioni finanziate per programma nazionale, accessibile tramite il sito o il portale web. L'elenco delle azioni include informazioni aggiornate sui beneficiari finali, sul nome dei progetti e sull'ammontare del finanziamento dell'Unione ad essi destinato.
3. Di norma, le informazioni sono rese pubbliche, eccetto nel caso in cui sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all'ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per definire le norme relative alle misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e alle misure di informazione destinate ai beneficiari.
5. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 54

Relazioni di esecuzione

1. Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2022 incluso, l'autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2023.
2. Le relazioni annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:
 - a) esecuzione del programma nazionale con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori;
 - b) ogni problema significativo che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale.

3. Alla luce della revisione intermedia di cui all'articolo 15, la relazione annuale di esecuzione presentata nel 2017 contiene e valuta:

- a) le informazioni elencate al paragrafo 2;
- b) i progressi verso il conseguimento degli obiettivi dei programmi nazionali, realizzati con il contributo a carico del bilancio dell'Unione;
- c) il coinvolgimento dei partner pertinenti ai sensi dell'articolo 12.

4. La relazione annuale di esecuzione presentata nel 2020 e la relazione finale di esecuzione, oltre alle informazioni e alla valutazione di cui al paragrafo 2, comprendono informazioni e la valutazione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma nazionale, tenendo presente l'esito del dialogo politico di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

5. Le relazioni annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate in tali paragrafi. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro interessato che la relazione annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

6. La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito alle sue osservazioni sulla relazione annuale di esecuzione entro due mesi dalla sua data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata.

7. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito a problemi riportati nella relazione annuale di esecuzione dell'autorità responsabile che incidono sull'attuazione del programma nazionale. In tal caso, l'autorità responsabile fornisce le informazioni necessarie con riguardo a tali osservazioni e, se del caso, informa la Commissione in merito alle misure adottate. La Commissione è informata entro tre mesi dalla formulazione di tali osservazioni.

8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli conformemente ai quali sono redatte la relazione annuale di esecuzione e la relazione finale di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

Articolo 55

Quadro comune di monitoraggio e valutazione

1. La Commissione svolge un monitoraggio periodico del presente regolamento e dei regolamenti specifici, ove opportuno in cooperazione con gli Stati membri.

2. L'attuazione dei regolamenti specifici è valutata dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri in conformità all'articolo 57.

3. È istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione allo scopo di misurare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, la semplificazione e la riduzione dell'onere amministrativo, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché i risultati da questi prodotti in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per sviluppare ulteriormente il quadro comune di monitoraggio e valutazione.

5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

6. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell'Unione.

7. La Commissione presta particolare attenzione al monitoraggio e alla valutazione delle azioni e dei programmi riguardanti paesi terzi, conformemente all'articolo 8.

Articolo 56

Valutazione dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano le valutazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1. La valutazione da svolgere nel 2017 contribuisce a migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali, in conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione.

2. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari per le valutazioni di cui al paragrafo 1, compresi i dati relativi agli indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione.

3. Le valutazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, sono effettuate da esperti indipendenti sotto il profilo funzionale dalle autorità responsabili, dalle autorità di audit e dalle autorità delegate. Tali esperti possono essere affiliati ad un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.

4. Le valutazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, sono rese pubbliche integralmente, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all'ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.

Articolo 57

Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione

1. Nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- a) entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione intermedia sull'esecuzione delle azioni e sui progressi nel conseguimento degli obiettivi dei loro programmi nazionali;
- b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni nell'ambito dei loro programmi nazionali.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

- a) entro il 30 giugno 2018, una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici a livello di Unione. Tale relazione di valutazione intermedia comprende altresì la valutazione della revisione intermedia svolta conformemente al presente regolamento e dei regolamenti specifici;
- b) entro il 30 giugno 2024, una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali.

3. La valutazione ex post della Commissione esamina altresì l'impatto dei regolamenti specifici sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo ai seguenti obiettivi:

- a) lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione tra autorità di contrasto e gestione delle crisi;
- b) una gestione efficace dei flussi migratori verso l'Unione;
- c) lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo;

- d) il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi;
- e) la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna;
- f) un approccio comune dell'Unione alla migrazione e alla sicurezza nei confronti di paesi terzi.

4. Tutte le relazioni di valutazione di cui al presente articolo sono rese pubbliche integralmente, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all'ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 53, paragrafo 4, e all'articolo 55, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di sette anni.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 53, paragrafo 4, e all'articolo 55, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafo 4, e dell'articolo 55, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 59

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione, tranne nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 6, e all'articolo 53, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 60

Revisione

Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

*Articolo 61***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2014****che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato convergente, che miri a consentire lo scambio di dati e la piena consapevolezza della situazione e sia inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale.
- (2) È necessario che l'Unione adotti un approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna e stabilisca una correlazione tra la lotta all'immigrazione illegale e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione, nonché una cooperazione e un dialogo migliori con i paesi terzi per affrontare l'immigrazione illegale e promuovere la migrazione legale.
- (3) È necessario adottare un approccio integrato rispetto alle questioni sollevate dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo nonché rispetto alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, prevedendo una dotazione di bilancio e risorse adeguate per gestire le situazioni di emergenza in uno spirito di rispetto dei diritti umani e di solidarietà fra tutti gli Stati membri, senza disconoscere le responsabilità nazionali e assicurando una divisione chiara dei compiti.
- (4) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea («strategia di sicurezza interna»), adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione», ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.
- (5) In base alla strategia di sicurezza interna, libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che andrebbero perseguiti parallelamente e, per assicurare libertà e giustizia, occorre sempre perseguire l'obiettivo della sicurezza nel rispetto dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali.
- (6) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto, una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto con la sicurezza esterna nonché la coerenza con gli obiettivi di politica estera dell'Unione definiti nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (7) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna (il «fondo»).

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

- (8) A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V TFUE non è possibile istituire il Fondo come un unico strumento finanziario. Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (lo «strumento») e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Tale quadro generale dovrebbe essere integrato dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e la valutazione.
- (9) La nuova struttura a due pilastri del finanziamento nel settore degli affari interni dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti in tale settore. È opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell'attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno tuttavia evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti di finanziamento.
- (10) Il Fondo dovrebbe riflettere la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti nel presente regolamento.
- (11) L'efficacia delle misure e la qualità della spesa costituiscono principi guida nell'attuazione del Fondo. Il Fondo inoltre dovrebbe essere attuato nel modo più efficiente e semplice possibile.
- (12) È opportuno che il Fondo tenga conto in modo particolare degli Stati membri che, per via della loro posizione geografica, si trovano far fronte a oneri sproporzionati derivanti dai flussi migratori.
- (13) La solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione è una componente fondamentale della politica comune in materia di gestione delle frontiere esterne.
- (14) Il Fondo dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.
- (15) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale del Fondo, occorre che gli Stati membri garantiscano che i loro programmi nazionali perseguano gli obiettivi specifici dello strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionale alle sfide e alle esigenze e garantisca il conseguimento degli obiettivi. Qualora un programma nazionale non persegua uno degli obiettivi specifici o la dotazione sia inferiore alle percentuali minime per quanto concerne alcuni obiettivi dei programmi nazionali stabiliti nel presente regolamento, è opportuno che lo Stato membro interessato fornisca una giustificazione nell'ambito del programma.
- (16) Per misurare i risultati del Fondo, è opportuno porre in essere indicatori comuni in rapporto a ciascun obiettivo specifico dello strumento. La misurazione del conseguimento degli obiettivi specifici attraverso gli indicatori comuni non rende obbligatoria la realizzazione di azioni relative a tali indicatori.
- (17) La partecipazione di uno Stato membro non dovrebbe coincidere con la partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell'Unione che contribuisce a finanziare, tra l'altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo di frontiera alle frontiere esterne.
- (18) Lo strumento dovrebbe poggiare sul processo di rafforzamento delle capacità, sviluppato con il contributo del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dovrebbe estenderlo in funzione dei nuovi sviluppi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (cfr. pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

- (19) Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbero costituire parte integrante dei programmi nazionali.
- (20) È necessario che lo strumento integri e rafforzi le attività intraprese per sviluppare la cooperazione operativa sotto l'egida dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (l'«agenzia Frontex»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio ⁽¹⁾, comprese le nuove attività risultanti dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, con il risultato di rafforzare ulteriormente la solidarietà fra gli Stati membri che esercitano il controllo di frontiera alle frontiere esterne nell'interesse e per conto dell'intero spazio Schengen. Ciò comporta tra l'altro che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi nazionali, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'agenzia Frontex nonché dei programmi di formazione messi a punto, segnatamente la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra la sua missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l'agenzia Frontex sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo.
- (21) Lo strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Unione e fatte salve l'applicazione delle disposizioni speciali concernenti il diritto di asilo e la protezione internazionale.
- (22) Sono essenziali controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In conformità delle norme comuni dell'Unione, lo strumento dovrebbe sostenere misure relative alla gestione delle frontiere esterne, da realizzare secondo il modello di controllo dell'accesso a quattro livelli che comprende misure nei paesi terzi, la cooperazione con i paesi limitrofi, misure di controllo alle frontiere e misure di controllo nel settore della libera circolazione, al fine di prevenire l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera all'interno del territorio degli Stati Schengen.
- (23) In conformità dell'articolo 3 TUE, lo strumento dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori che rischiano di subire pregiudizio alle frontiere esterne. In particolare, laddove possibile, nell'attuazione delle misure relative all'identificazione, all'assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili, in particolare i bambini e i minori non accompagnati.
- (24) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna, lo strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con l'agenzia Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti, in particolare Europol e l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala, e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).

- (25) A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio ⁽²⁾. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell'Unione in vigore con la Federazione russa.
- (26) Lo strumento dovrebbe altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne, e dovrebbe fare pieno uso del Sistema d'informazione sui visti (VIS). Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale verso l'Unione ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.
- (27) È inoltre opportuno che lo strumento sostenga misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.
- (28) Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione, di sistemi informatici, basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi, che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e un migliore controllo dei viaggiatori, facilitando in tal modo i viaggi e migliorando la sicurezza delle frontiere. È necessario, a tal fine, in linea con la strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, interoperabilità con altri sistemi informatici dell'Unione, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri. È opportuno che tali sistemi informatici rispettino i diritti fondamentali, tra cui la protezione dei dati personali.
- (29) È opportuno che gli Stati membri destinino al sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ i finanziamenti necessari a garantire il buon funzionamento di tale sistema.
- (30) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di rischi per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014.
- (31) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuati carenze o possibili rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.
- (32) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, è opportuno incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare una parte delle risorse destinate ai loro programmi nazionali per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie all'agenzia Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione. È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, rendicontazione e controllo democratico per i meccanismi e gli strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.
- (33) Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è opportuno che anche l'attuazione del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾ sia sostenuta nell'ambito dello strumento, quale strumento essenziale per facilitare l'attuazione delle politiche dell'Unione nello spazio di libertà, giustizia e sicurezza garantendo un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e l'assenza di controlli alle frontiere all'interno dello spazio Schengen.
- (34) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS II e VIS, è ritenuto opportuno consentire un certo livello di flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi, il sostegno operativo per gli Stati membri e fatto salvo il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (35) Analogamente, è opportuno aumentare l'ambito di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione («azioni dell'Unione») al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica relativa alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti e la relativa applicazione, la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, nell'interesse di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e di un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.
- (36) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti geografici e tematici dell'Unione per l'assistenza esterna. In particolare, l'attuazione di tali misure dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali misure non dovrebbero mirare al sostegno di azioni direttamente orientate allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. Dovrà essere mantenuta anche la coerenza con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.
- (37) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.
- (38) Il presente regolamento dovrebbe stabilire l'assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri. L'importo di base per ogni Stato membro dovrebbe essere calcolato sulla base degli importi assegnati negli anni dal 2010 al 2012 per ciascuno Stato membro a valere sul Fondo per le frontiere esterne e dividendo l'importo ottenuto per il totale degli stanziamenti disponibili per la gestione concorrente per i tre anni citati. I calcoli sono stati eseguiti in conformità con i criteri di ripartizione di cui alla decisione n. 574/2007/CE.
- (39) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dello strumento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, con l'ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.
- (40) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti la definizione delle azioni specifiche nell'ambito dei programmi nazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (41) In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri.
- (42) Al fine di garantire un'attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (43) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire offrire solidarietà e disporre la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione europea nella gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) È opportuno abrogare la decisione n. 574/2007/CE, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (45) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (46) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (47) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (48) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire il presente regolamento nel proprio diritto interno.
- (49) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁷⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (50) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁸⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (51) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁹⁾. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (lo «strumento») nell'ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»).

Unitamente al regolamento (UE) n. 513/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁴⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁶⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽⁷⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁸⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
 - b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
 - c) le risorse disponibili a valere sul presente strumento, nel periodo dal 1^o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione;
 - d) l'ambito di applicazione e l'obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti.
3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo all'attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;
- b) «norme comuni dell'Unione»: l'applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza elevato e uniforme in materia di controllo alle frontiere e di visti in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 2007/2004, del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, del manuale pratico per le guardie di frontiera, del manuale sui visti, del manuale EUROSUR e di tutti gli altri regolamenti e linee guida da adottare a livello dell'Unione per quanto riguarda il controllo alle frontiere e i visti;
- c) «frontiere esterne temporanee»:
 - i) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
 - ii) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
- d) «valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;
- e) «meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: la verifica della corretta applicazione dell'acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013;
- f) «situazione di emergenza»: situazione risultante da un'urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si verifica – o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o qualsiasi altra situazione d'emergenza debitamente circostanziata che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

- g) «sezione frontiere esterne»: la totalità o una parte della frontiera terrestre o marittima esterna di uno Stato membro quale definita dal diritto nazionale o determinata dal centro di coordinamento nazionale o qualsiasi altra autorità nazionale competente ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n 1052/2013.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione facilitando i viaggi legittimi, attraverso un livello uniforme ed elevato di controllo delle frontiere esterne e il trattamento efficace dei visti Schengen, conformemente all'impegno dell'Unione nei confronti delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione illegale;
- b) sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un'ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitano, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all'allegato IV del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:

- a) promuovere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne e a effettuare il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
- b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato sulla solidarietà e la responsabilità, in particolare mediante:
 - i) il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e dei sistemi di sorveglianza e della cooperazione interforze tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne, incluse quelle marittime.
 - ii) misure da attuare sul territorio in relazione alla gestione delle frontiere esterne e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti, gestione delle identità e interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite;
 - iii) eventuali misure che contribuiscano anche alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne correlata alla circolazione delle persone, compresi la tratta e il traffico di esseri umani;
- c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, e di forme diverse di cooperazione consolare al fine di assicurare una migliore copertura consolare e prassi armonizzate in materia di emissione di visti;
- d) costituire e operare sistemi informatici, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengano la politica comune dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne e rispettino pienamente il diritto in materia di protezione dei dati personali;
- e) rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;

- f) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il corretto funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;
- g) rafforzare le azioni degli Stati membri che contribuiscono a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, anche nella prevenzione e nel contrasto dell'immigrazione illegale, e la cooperazione con i paesi terzi a tal riguardo in piena coerenza con gli obiettivi e i principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione.

4. Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni rispettano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, quale la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

In particolare, laddove possibile, nell'attuazione delle misure gli Stati membri prestano particolare attenzione all'identificazione, all'assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare i minori e i minori non accompagnati.

5. Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito dello strumento che sono legate alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi ai sensi del diritto marittimo internazionale volti a fornire assistenza alle persone in difficoltà. A questo proposito, le apparecchiature e i sistemi supportati nell'ambito dello strumento possono essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti.

6. Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e alla luce dell'esito del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri e in particolare quelle elencate di seguito:

- a) infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera per prevenire e affrontare attraversamenti di frontiera non autorizzati, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché per garantire flussi di viaggio agevoli;
- b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone;
- c) sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficace dei flussi migratori transfrontalieri, inclusi gli investimenti in sistemi esistenti e futuri;
- d) infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
- e) formazione in merito all'utilizzo delle attrezzature e dei sistemi di cui alle lettere b), c) e d) e promozione di standard di gestione della qualità, nonché formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche in paesi terzi, riguardo all'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, consulenza e controllo in conformità con le norme internazionali sui diritti umani, compresa l'identificazione delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani;
- f) distacco di ufficiali di collegamento competenti nel settore dell'immigrazione e consulenti in materia di documenti nei paesi terzi nonché scambio e distacco di guardie di frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

g) studi, formazione, progetti pilota e altre azioni che istituiscono progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprese le azioni volte a promuovere la cooperazione tra le agenzie sia all'interno degli Stati membri che tra Stati membri e azioni in materia di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;

h) studi, progetti pilota e azioni volte ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

a) sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

b) azioni relative alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;

c) progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con EUROSUR;

d) studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

e) studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

La Commissione e gli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna, assicurano il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono ammissibili alle frontiere esterne temporanee.

4. Le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne, ai sensi del codice frontiere Schengen, non sono ammissibili.

5. Le azioni il cui scopo o effetto esclusivo è il controllo delle merci non sono ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 5

Risorse globali e attuazione

1. Le risorse globali per l'attuazione dello strumento ammontano a 2 760 milioni di EUR a prezzi correnti.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3. Le risorse globali sono attuate mediante:

a) i programmi nazionali, di cui agli articoli 9 e 12;

b) il sostegno operativo, nell'ambito dei programmi nazionali e alle condizioni stabilite nell'articolo 10;

c) il regime di transito speciale, di cui all'articolo 11;

d) le azioni dell'Unione, di cui all'articolo 13;

e) l'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 14;

- f) l'attuazione di un programma volto a introdurre sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni stabilite nell'articolo 15;
- g) l'assistenza tecnica, di cui all'articolo 16.

4. La dotazione di bilancio a titolo dello strumento assegnata alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del presente regolamento e all'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e, se del caso, in gestione indiretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all'articolo 9, al sostegno operativo di cui all'articolo 10 e al funzionamento del regime di transito speciale di cui all'articolo 11, è attuata in gestione congiunta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La dotazione di bilancio assegnata ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen di cui al paragrafo 7 del presente articolo è attuata in gestione indiretta ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nei pertinenti atti legislativi dell'Unione previa loro adozione.

5. Le risorse globali sono così utilizzate:

- a) 1 551 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
- b) 791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi esistenti e/o nuovi a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione;

Qualora tale importo non sia assegnato o speso, la Commissione, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 17, lo riassegna a una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e al presente paragrafo. Tale atto delegato comprende una valutazione dell'evoluzione dei sistemi informatici pertinenti, comprendente l'esecuzione del bilancio e gli importi non spesi previsti. La riassegnazione può avvenire in seguito all'adozione dei pertinenti atti legislativi o in occasione della revisione intermedia di cui all'articolo 8.

- c) 154 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
- d) 264 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell'Unione.

6. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. 513/2014, le risorse globali assegnate allo strumento, stabilite al paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo e fungono da riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾.

7. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.

Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse globali stanziare dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 1 551 milioni di EUR, così ripartito:
- a) 1 276 milioni di EUR come indicato all'allegato I;
- b) 147 milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

c) nell'ambito della revisione intermedia di cui all'articolo 8 e per il periodo a decorrere dall'esercizio 2018, 128 milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e della revisione intermedia.

2. Ogni Stato membro assegna gli importi di base per i programmi nazionali indicati nell'allegato I come segue:

- a) almeno il 10 % alle azioni relative all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a);
- b) almeno il 25 % alle azioni relative all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);
- c) almeno il 5 % alle azioni relative all'articolo 9, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f).

Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime purché motivino la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l'assegnazione di risorse inferiori a tali minimi non pregiudica il conseguimento del pertinente obiettivo. La Commissione valuterà tale motivazione nel quadro della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantirne il buon funzionamento.

4. Per onorare degnamente gli obiettivi dello strumento in caso di circostanze impreviste o dell'emergere di nuove circostanze e/o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi dello strumento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adattare l'importo indicativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

5. Gli Stati membri che aderiranno all'Unione nel periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali nell'ambito dello strumento nella misura in cui beneficiano di uno strumento temporaneo dell'Unione che sostiene il finanziamento negli Stati membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo delle frontiere esterne.

Articolo 7

Risorse per le azioni specifiche

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II, anche nel quadro della revisione intermedia. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. L'importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 8

Risorse nell'ambito della revisione intermedia

1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione tiene conto dell'onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere, anche nell'ambito di attività di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare o nell'ambito di relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, nonché dei livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020 e dei fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne nel periodo 2014-2016. Il suddetto importo è distribuito tra gli Stati membri sulla base della ponderazione delle seguenti categorie di frontiere, tenendo in considerazione il paragrafo 6 del presente articolo:

- a) il 45 % per le frontiere marittime esterne;
- b) il 38 % per le frontiere terrestri esterne;
- c) il 17 % per gli aeroporti.

2. Per le frontiere marittime e terrestri esterne il calcolo dell'importo è basato sulla lunghezza delle sezioni di frontiera esterna moltiplicata per un livello di minaccia (minimo, normale, medio, elevato) per ogni sezione di frontiera, come segue:

- a) coefficiente 0,5: minaccia minima;
- b) coefficiente 1: minaccia normale;
- c) coefficiente 3: minaccia media;
- d) coefficiente 5: minaccia elevata.

3. Per gli aeroporti, l'assegnazione è calcolata per ciascuno Stato membro come segue:

- a) il 50 % in base al numero di persone che attraversano le frontiere esterne;
- b) il 50 % in base al numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alle frontiere esterne.

4. In conformità della relazione di analisi dei rischi dell'agenzia Frontex e in consultazione con la stessa e, se del caso, con altre agenzie dell'Unione, la Commissione determina livelli di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna degli Stati membri per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia si basano sui fattori seguenti:

- a) oneri nella gestione delle frontiere alle frontiere esterne;
- b) fattori che hanno inciso sulla sicurezza alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016;
- c) cambiamenti nelle politiche dell'Unione, ad esempio nelle politiche in materia di visti;
- d) possibili tendenze future dei flussi migratori e dei rischi di attività illecite connesse all'attraversamento irregolare da parte di persone delle frontiere esterne; nonché
- e) probabili sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi, e in particolare nei paesi limitrofi.

Prima di pubblicare la relazione in cui si determinano i livelli di minaccia, la Commissione procede a uno scambio di opinioni con gli Stati membri.

5. Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al paragrafo 1:

- a) si tiene conto della linea che separa le zone di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio ⁽¹⁾, anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applica l'articolo 1 del protocollo n. 10 su Cipro all'atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;
- b) con l'espressione «frontiere marittime esterne» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire attraversamenti di frontiera non autorizzati, per detta espressione si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tali limiti esterni sono determinati tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

6. Inoltre, su invito della Commissione entro il 1^o giugno 2017, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche da definire alla luce delle priorità dell'Unione a quella data.

7. L'importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con una decisione individuale di finanziamento che ne approva o rivede il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 all'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

*Articolo 9***Programmi nazionali**

1. I programmi nazionali da redigere di cui allo strumento, tenendo conto dell'esito del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, congiuntamente con quello da elaborare in base al regolamento (UE) n. 513/2014 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) n. 514./2014.

2. Nell'ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione della Commissione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento e tenendo conto dell'esito del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare obiettivi figuranti nel seguente elenco:

- a) sviluppare Eurosur, in conformità del diritto e degli orientamenti dell'Unione;
- b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne nonché delle misure all'interno dello spazio di libera circolazione relative alla gestione delle frontiere esterne, tenendo conto in particolare delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;
- c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, compresa l'istituzione di meccanismi di cooperazione consolare al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire l'immigrazione illegale nell'Unione;
- d) rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l'introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;
- e) sviluppare progetti al fine di garantire un livello elevato e uniforme di controllo delle frontiere esterne conformemente alle norme comuni dell'Unione e accrescere l'interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;
- f) sostenere azioni, previa consultazione con l'agenzia Frontex, volte a promuovere un'ulteriore armonizzazione della gestione delle frontiere e in particolare le capacità tecnologiche, in conformità delle norme comuni dell'Unione;
- g) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello di Unione, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen;
- h) creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, delle analisi effettuate da agenzie dell'Unione competenti.

3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono sostenere, nell'ambito dei loro programmi nazionali, azioni in paesi terzi e nei confronti dei medesimi, anche attraverso la condivisione di informazioni e la cooperazione operativa.

4. La Commissione consulta l'agenzia Frontex in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo, al fine di sviluppare la complementarità fra la missione dell'agenzia Frontex e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi.

*Articolo 10***Sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati membri**

1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 40 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

2. Il sostegno operativo è fornito se lo Stato membro interessato soddisfa le seguenti condizioni:

- a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;
- b) conformità agli obiettivi del programma nazionale;
- c) rispetto delle norme comuni dell'Unione, al fine di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri ed evitare duplicazioni, frammentazione e inefficienza dei costi nel settore del controllo delle frontiere.

3. A tal fine, prima dell'approvazione del programma nazionale, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo tenendo conto, ove pertinente, delle relazioni di valutazione Schengen.

Le conclusioni della Commissione sono oggetto di uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato.

A seguito di tali discussioni, l'approvazione, da parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell'ambito del programma nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell'erogazione del sostegno finanziario.

4. Il sostegno operativo si concentra su specifici compiti e/o servizi e si orienta al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'allegato III. Il sostegno comprende il rimborso integrale dei costi sostenuti per svolgere i compiti e/o servizi definiti nel programma nazionale, entro i limiti finanziari stabiliti dal programma e il massimale di cui al paragrafo 1.

5. Il sostegno operativo è oggetto di monitoraggio e scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato relativamente alla situazione di partenza nello Stato membro, agli obiettivi generali e specifici da realizzare e agli indicatori per misurare i progressi compiuti.

6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell'applicazione della presente disposizione e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1. Lo strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.

2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non sono superiori a 154 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

3. Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o per altre finalità.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

- a) investimenti infrastrutturali;
- b) formazione del personale addetto all'attuazione del regime di transito speciale;
- c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all'attuazione del regime di transito speciale.

4. I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono calcolati sulla base del livello dei diritti di rilascio dei visti e dell'esenzione dal pagamento di tali diritti stabilita dall'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa ⁽¹⁾, nei limiti del quadro finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.

5. La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull'esistenza e/o sul funzionamento del regime di transito speciale.
6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell'applicazione della presente disposizione e di eventuali provvedimenti finanziari o di altra natura pratica, da adottare tra la Lituania e la Commissione, al fine di conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
7. Per garantire il corretto funzionamento del regime di transito speciale la Commissione può adottare specifiche disposizioni relative al pagamento intermedio in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 514./2014.

Articolo 12

Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con l'agenzia Frontex, le modalità per trattare le risultanze, comprese le eventuali carenze, e per attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 514/2014 per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Il finanziamento delle azioni correttive è prioritario. Previa discussione con la Commissione e con l'agenzia Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell'ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Articolo 13

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere attività preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compreso il rafforzamento della governance dell'area Schengen mettendo a punto e applicando il meccanismo di valutazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione per le visite in loco di esperti della Commissione e degli Stati membri partecipanti;
 - b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;
 - c) sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, compresi strumenti statistici comuni, metodi e indicatori comuni;
 - d) sostenere e seguire l'attuazione del diritto e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella misura in cui ciò rientri nell'ambito di applicazione dello strumento;
 - e) promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione delle migliori prassi e di approcci innovativi tra i diversi soggetti interessati a livello europeo;
 - f) promuovere progetti miranti all'armonizzazione e all'interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione con l'obiettivo di sviluppare un sistema di gestione integrato delle frontiere europee;
 - g) sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;
 - h) migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

- i) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti che mirano a verificare e convalidare progetti di ricerca;
 - j) sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
3. Le azioni dell'Unione sono attuate in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 14

Assistenza emergenziale

1. Lo strumento presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, lettera f).
2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 15

Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici

Il programma sullo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi è attuato previa adozione di atti legislativi dell'Unione che definiscono tali sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi informatici esistenti al fine di evitare doppiioni di spesa.

La ripartizione della dotazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è definita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione oppure, previa adozione di tali atti legislativi, mediante un atto delegato conformemente all'articolo 17.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi informatici almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia opportuno.

Articolo 16

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente, nel limite di 1,7 milioni di EUR, all'assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.
2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 non supera il 5 % dell'importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 500 000 EUR.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da .21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo settennale.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal «comitato Asilo, migrazione e integrazione e fondi sicurezza interna» istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

Allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione n. 574/2007/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 574/2007/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 574/2007/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

4. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

5. Entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate ai sensi della decisione n. 574/2007/CE per il periodo 2011-2013.

6. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, la relazione di valutazione ex post ai sensi della decisione 574/2007/CE relativamente al periodo 2011-2013.

Articolo 22

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

Importi di base per i programmi nazionali degli Stati membri (in EUR)

Stato membro/ Stato associato	Importo minimo	Importo fisso ripartito sulla base della media 2010-2012	% 2010-2012 con la Croatia	TOTALE
AT	5 000 000	9 162 727	0,828 %	14 162 727
BE	5 000 000	12 519 321	1,131 %	17 519 321
BG	5 000 000	35 366 130	3,196 %	40 366 130
CH	5 000 000	13 920 284	1,258 %	18 920 284
CY	15 000 000	19 507 030	1,763 %	34 507 030
CZ	5 000 000	9 381 484	0,848 %	14 381 484
DE	5 000 000	46 753 437	4,225 %	51 753 437
DK	5 000 000	5 322 133	0,481 %	10 322 133
EE	5 000 000	16 781 752	1,516 %	21 781 752
ES	5 000 000	190 366 875	17,201 %	195 366 875
FI	5 000 000	31 934 528	2,886 %	36 934 528
FR	5 000 000	79 999 342	7,229 %	84 999 342
GR	5 000 000	161 814 388	14,621 %	166 814 388
HR	4 285 714	31 324 057	2,830 %	35 609 771
HU	5 000 000	35 829 197	3,237 %	40 829 197
IE				
IS	5 000 000	326 980	0,030 %	5 326 980
IT	5 000 000	151 306 897	13,672 %	156 306 897
LI	5 000 000	0	0,000 %	5 000 000
LT	5 000 000	19 704 873	1,780 %	24 704 873
LU	5 000 000	400 129	0,036 %	5 400 129
LV	5 000 000	10 521 704	0,951 %	15 521 704
MT	15 000 000	38 098 597	3,442 %	53 098 597
NL	5 000 000	25 609 543	2,314 %	30 609 543
NO	5 000 000	9 317 819	0,842 %	14 317 819
PL	5 000 000	44 113 133	3,986 %	49 113 133
PT	5 000 000	13 900 023	1,256 %	18 900 023
RO	5 000 000	56 151 568	5,074 %	61 151 568

Stato membro/ Stato associato	Importo minimo	Importo fisso ripartito sulla base della media 2010-2012	% 2010-2012 con la Croazia	TOTALE
SE	5 000 000	6 518 706	0,589 %	11 518 706
SI	5 000 000	25 669 103	2,319 %	30 669 103
SK	5 000 000	5 092 525	0,460 %	10 092 525
UK				
TOTALE	169 285 714	1 106 714 286	100,00 %	1 276 000 000

ALLEGATO II

Elenco delle azioni specifiche

1. Istituire meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri che generino economie di scala nel trattamento delle domande e nel rilascio dei visti presso i consolati in conformità con i principi di cooperazione stabiliti nel codice dei visti, compresi i centri comuni per le domande di visto.
 2. Acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura operativa ritenuti necessari per lo spiegamento durante le operazioni congiunte da parte dell'agenzia Frontex e che sono messi a disposizione dell'agenzia Frontex in conformità dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 2007/2004.
-

ALLEGATO III

Obiettivi per il sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

- operazioni,
- spese di personale, ivi inclusa la formazione,
- costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione,
- miglioramento/sostituzione di attrezzature,
- immobili (ammortamento, ristrutturazioni).

Obiettivo 2: promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare

- operazioni,
- spese di personale, ivi inclusa la formazione,
- costi dei servizi, manutenzione e riparazione,
- miglioramento/sostituzione di attrezzature,
- immobili (ammortamento, ristrutturazioni).

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi informatici sicuri, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, compresa la sorveglianza, che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

- gestione operativa dei sistemi SIS, VIS e dei nuovi sistemi da istituire,
 - spese di personale, ivi inclusa la formazione,
 - costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione,
 - infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati,
 - miglioramento/sostituzione di attrezzature,
 - affitto di locali sicuri e/o ristrutturazioni.
-

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici

a) Sostegno a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione illegale

i) numero di attività di cooperazione consolare sviluppate con l'aiuto dello strumento

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

— collocazioni,

— centri comuni per la presentazione delle domande,

— rappresentanze,

— altro;

ii) numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla politica comune dei visti con l'aiuto dello strumento

iii) numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dello strumento

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

— funzionari di collegamento sull'immigrazione,

— altro;

iv) percentuale e numero di consolati sviluppati o aggiornati con l'aiuto dello strumento rispetto al numero totale dei consolati

b) Sostegno alla gestione delle frontiere, anche mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e l'agenzia Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen

i) numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla gestione delle frontiere con l'aiuto dello strumento

ii) numero di controlli di frontiera (controlli e sorveglianza), infrastrutture e mezzi sviluppati o aggiornati con l'aiuto dello strumento

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

— infrastrutture,

— flotta (aria, terra, frontiere marittime),

— attrezzatura,

— altro;

iii) numero dei valichi di frontiera lungo le frontiere esterne attraverso porte di controllo automatizzato con il sostegno dello strumento rispetto al numero totale di valichi di frontiera

iv) numero di infrastrutture nazionali di sorveglianza delle frontiere istituite/perfezionate nel quadro di EUROSUR

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- centri nazionali di coordinamento,
- centri regionali di coordinamento,
- centri locali di coordinamento,
- altri tipi di centri di coordinamento;

v) numero di incidenti segnalati dagli Stati membri al quadro situazionale europeo

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- immigrazione illegale, compresi episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti,
 - criminalità transfrontaliera,
 - situazioni di crisi.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 516/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2014****che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che le risorse finanziarie all'interno dell'Unione dovrebbero diventare sempre più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.
- (2) Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell'applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento dovrebbe istituire il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo»).
- (3) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione maggiori, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento.
- (4) L'efficienza delle misure e la qualità della spesa costituisce principi guida nell'attuazione del Fondo. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato altresì nel modo più efficace e semplice possibile.
- (5) La nuova struttura a due pilastri del finanziamento nel settore degli affari interni dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti in tale settore. È opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell'attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno, tuttavia, evitare qualsiasi sovrapposizione tra i diversi strumenti di finanziamento.
- (6) Il Fondo dovrebbe creare un quadro flessibile che consenta agli Stati membri di ricevere risorse finanziarie a titolo dei rispettivi programmi nazionali a sostegno dei settori di intervento che rientrano nel Fondo a seconda delle loro situazioni ed esigenze specifiche e alla luce degli obiettivi generali e specifici del Fondo, per cui il sostegno finanziario risulti quanto più efficace e idoneo.
- (7) È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

- (8) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni che perseguono gli obiettivi specifici del presente regolamento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nel raro caso in cui uno Stato membro desideri discostarsi dalle percentuali minime stabilite nel presente regolamento, detto Stato membro dovrebbe fornire una motivazione dettagliata nell'ambito del relativo programma nazionale.
- (9) Ai fini di una politica di asilo uniforme e di alta qualità e onde applicare standard di protezione internazionale più elevati, il Fondo dovrebbe contribuire al funzionamento efficace del sistema europeo comune di asilo, che include misure relative alla politica, alla legislazione e al consolidamento delle capacità, operando in cooperazione con altri Stati membri, le agenzie dell'Unione e i paesi terzi.
- (10) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare per concedere condizioni di accoglienza adeguate agli sfollati, ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale, assicurare la corretta determinazione dello status a norma della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, applicare procedure di asilo eque ed efficaci e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai sistemi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.
- (11) Il Fondo dovrebbe apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori prassi e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del sistema europeo comune di asilo.
- (12) È opportuno che il Fondo vada ad integrare e rafforzare le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo («EASO»), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in modo da coordinare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, fornire sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo sono sottoposti a una pressione particolare e contribuire all'attuazione del sistema europeo comune di asilo. La Commissione può avvalersi della possibilità offerta dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per affidare all'EASO l'esecuzione di compiti specifici e ad hoc, quale il coordinamento delle azioni relativamente al reinsediamento intraprese dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 439/2010.
- (13) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione.
- (14) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), come la valutazione dei bisogni di reinsediamento e il trasferimento degli interessati nei loro territori, per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.
- (15) Il Fondo dovrebbe sostenere nuovi approcci concernenti un accesso più sicuro alle procedure di asilo, focalizzandosi in particolare sui principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.
- (16) Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.
- (17) Una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione risiede nei partenariati e nella cooperazione con i paesi terzi per una gestione adeguata degli afflussi di richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale. Nell'intento di dare accesso alla protezione internazionale e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, anche nel quadro dei programmi di protezione regionale, il Fondo dovrebbe comprendere una forte componente di reinsediamento dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (18) Per migliorare e consolidare il processo di integrazione nelle società europee, il Fondo dovrebbe agevolare la migrazione legale nell'Unione in conformità del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e anticipare il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione.
- (19) Per essere efficiente e apportare il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello nazionale, locale e/o regionale, se del caso. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali, in particolare ove la specifica struttura amministrativa di uno Stato membro lo imponga oppure in uno Stato membro ove le azioni di integrazione sono di competenza concorrente fra lo Stato e l'amministrazione periferica. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.
- (20) Il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell'Unione sull'integrazione, specificati nell'agenda comune per l'integrazione.
- (21) Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di questi gruppi di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con misure di accoglienza le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti protezione internazionale.
- (22) Per assicurare che la risposta dell'Unione in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate nell'ambito del Fondo sociale europeo. In tale contesto, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del Fondo a stabilire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.
- (23) Per motivi pratici, alcune azioni possono riguardare un gruppo di persone che può essere considerato più efficacemente nel suo insieme senza fare distinzioni fra i suoi componenti. Sarebbe pertanto opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi nazionali azioni di integrazione che contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per «parente stretto» si intenderebbero i coniugi, i partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea diretta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo.
- (24) È opportuno che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione della migrazione legale che migliorino le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.
- (25) L'Unione dovrebbe prevedere un ricorso continuo ed esteso allo strumento del partenariato per la mobilità quale principale quadro di cooperazione strategico, completo e a lungo termine per la gestione della migrazione con i paesi terzi. È opportuno che il Fondo sostenga le attività nel quadro dei partenariati per la mobilità che si svolgono nell'Unione o nei paesi terzi e rispondono alle necessità e priorità dell'Unione, in particolare le azioni che assicurano la continuità dei finanziamenti a beneficio sia dell'Unione che dei paesi terzi.
- (26) È opportuno continuare a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in tutte le sue dimensioni, ai fini di un'applicazione continua, equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Il Fondo dovrebbe promuovere lo sviluppo di strategie di rimpatrio a livello nazionale nel quadro del principio della gestione integrata dei rimpatri ed anche di misure a sostegno della loro effettiva attuazione nei paesi terzi.
- (27) Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (28) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente e, pertanto, nella gestione dei rimpatri, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. Sussiste la necessità di procedere ad allontanamenti per preservare l'integrità della politica dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri. Pertanto, la possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri che agevolano gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.
- (29) È essenziale che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio dei rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.
- (30) Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e uno strumento cardine per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi negli interessi di strategie di rimpatrio efficaci a livello nazionale e dell'Unione.
- (31) Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio ⁽¹⁾, una parte dei cui compiti è offrire agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte e individuare le migliori prassi in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri, nonché aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare.
- (32) Oltre al rimpatrio delle persone previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere l'immigrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
- (33) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei diritti fondamentali sanciti dai pertinenti strumenti internazionali, fra cui la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le azioni ammissibili dovrebbero tener conto dell'approccio alla protezione dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo basato sui diritti umani e dovrebbero assicurare segnatamente che sia prestata un'attenzione particolare e sia fornita una risposta ad hoc alla situazione specifica delle persone vulnerabili, specialmente delle donne, dei minori non accompagnati e degli altri minori a rischio.
- (34) I termini «persone vulnerabili» e «familiari» sono definiti in modo diverso nei vari atti pertinenti per il presente regolamento. Dovrebbero pertanto essere intesi nel senso previsto dall'atto pertinente tenendo presente il contesto nel quale sono usati. Quanto al reinsediamento, gli Stati membri che vi procedono dovrebbero mantenere strette consultazioni con l'UNHCR relativamente al termine «familiari» nelle rispettive pratiche di reinsediamento e nell'ambito dello stesso reinsediamento.
- (35) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l'esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali misure non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. È opportuno rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l'attuazione dell'assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell'Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.
- (36) È opportuno assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità assunta da ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

criteri obiettivi. A tal fine, dovrebbero essere usati i dati statistici più recenti raccolti da Eurostat ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativi ai flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare di soggiorno, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

- (37) L'assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri è stabilita nel presente regolamento. L'importo di base è composto da un importo minimo e da un importo calcolato sulla scorta della media degli importi assegnati nel 2011, 2012 e 2013 per ciascuno Stato membro a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio ⁽³⁾ e del Fondo europeo per i rimpatri, istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Il calcolo degli importi è stato eseguito in conformità dei criteri di ripartizione di cui alla decisione n. 573/2007/CE, alla decisione 2007/435/CE e alla decisione n. 575/2007/CE. Alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, in cui si rileva la necessità di dare particolare rilievo alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati, è appropriato aumentare gli importi minimi per Cipro e Malta.
- (38) Per quanto sia opportuno assegnare a ciascuno Stato membro un importo basato sui dati statistici più recenti, è altresì auspicabile che parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo siano distribuite per la realizzazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione fra gli Stati membri e generano un notevole valore aggiunto per l'Unione, come pure per l'attuazione di un programma di reinsediamento dell'Unione e del trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.
- (39) A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco delle azioni specifiche ammissibili al finanziamento del Fondo e che siano attribuiti importi aggiuntivi agli Stati membri che si impegnano a attuarle.
- (40) Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per ciascun reinsediato. La Commissione, in cooperazione con l'EASO e in conformità delle rispettive competenze, dovrebbe monitorare l'attuazione effettiva delle operazioni di reinsediamento sostenute dal Fondo.
- (41) Per aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento dell'Unione nell'accordare protezione alle persone che necessitano di protezione internazionale e massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare priorità comuni in questo settore a livello dell'Unione. Tali priorità comuni dovrebbero essere modificate soltanto laddove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell'UNHCR sulla base delle categorie generali specificate nel presente regolamento.
- (42) Data la loro particolare vulnerabilità, alcune categorie di persone che necessitano di protezione internazionale dovrebbero essere puntualmente incluse nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

⁽²⁾ Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

- (43) In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, è altresì necessario prevedere incentivi finanziari aggiuntivi per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche e alle categorie specifiche di persone da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfarne le esigenze particolari.
- (44) Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli più toccati dai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro. Tale meccanismo dovrebbe ridurre la pressione sugli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.
- (45) Il supporto del Fondo sarà più efficace e apporterà maggiore valore aggiunto nel caso in cui il presente regolamento individui un numero limitato di obiettivi obbligatori da conseguire nell'ambito dei programmi elaborati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze specifiche.
- (46) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in coordinamento e sinergia, se del caso con l'assistenza umanitaria gestita dalla Commissione europea, un sostegno supplementare nella forma di assistenza emergenziale in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽¹⁾. L'assistenza emergenziale dovrebbe inoltre includere il sostegno a programmi di ammissione umanitaria ad hoc volti a consentire il soggiorno temporaneo nel territorio di uno Stato membro in caso di crisi umanitarie urgenti nei paesi terzi. Tuttavia, tali altri programmi di ammissione umanitaria lasciano impregiudicato e non dovrebbero compromettere il programma di reinsediamento dell'Unione che mira espressamente, fin dall'inizio, ad offrire una soluzione duratura alle persone che necessitano di protezione internazionale trasferite nell'Unione da paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri non dovrebbero poter ricevere somme forfetarie supplementari in relazione alle persone cui è stato concesso di soggiornare temporaneamente nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di tali altri programmi di ammissione umanitaria.
- (47) Il presente regolamento dovrebbe prevedere le risorse finanziarie per le attività della rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio ⁽²⁾, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.
- (48) È opportuno pertanto modificare la decisione 2008/381/CE per allineare le procedure e facilitare la concessione di un sostegno finanziario idoneo e tempestivo ai punti di contatto nazionali contemplati nella suddetta decisione.
- (49) Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri nella forma di somme forfetarie per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e poiché essi rappresentano una frazione esigua dei costi reali, il presente regolamento dovrebbe prevedere talune deroghe alle regole sull'ammissibilità delle spese.
- (50) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento sulle somme forfetarie per il reinsediamento e sul trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché sulla definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (51) In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.
- (52) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (53) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nella gestione dei flussi migratori, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire, in particolare, a consolidare le capacità nazionali e le capacità dell'Unione in questo ambito.
- (54) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento di risorse finanziarie pubbliche e private.
- (55) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del Fondo, in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, con l'ausilio di indicatori comuni per valutare i risultati e gli impatti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.
- (56) Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Gli indicatori comuni non dovrebbero incidere sulla natura facoltativa o obbligatoria dell'attuazione delle relative azioni secondo quanto previsto nel presente regolamento.
- (57) Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Ai fini del Fondo, il partenariato di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 dovrebbe comprendere pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile di stabilire la composizione del partenariato e le modalità pratiche riguardanti la sua attuazione.
- (58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori, nonché all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (59) In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, il Fondo dovrebbe tener conto dell'integrazione dei principi di parità tra donne e uomini e di non discriminazione.
- (60) Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE dovrebbero essere abrogate, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.
- (61) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (62) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (63) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (cfr. pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo») per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
 - b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
 - c) le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;
 - d) i principi e il meccanismo per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione; e
 - e) l'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni.
3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
 - i) «status di rifugiato» ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;
 - ii) «status di protezione sussidiaria» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; oppure
 - iii) qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);
- b) «altri programmi di ammissione umanitaria»: un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;
- c) «protezione internazionale»: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
- d) «rimpatrio»: il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, quale definito all'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;
- e) «cittadino di paese terzo»: una persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
- f) «allontanamento»: l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro, quale definito all'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;
- g) «partenza volontaria»: l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio, quale definito all'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;

- h) «minore non accompagnato»: un cittadino di paese terzo d'età inferiore ai 18 anni che entri o sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;
- i) «persona vulnerabile»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
- j) «familiare»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
- k) «situazione di emergenza»: la situazione risultante:
 - i) da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni,
 - ii) dall'attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure
 - iii) da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.

Articolo 3

Obiettivi

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 2. Nell'ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici comuni:
 - a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
 - b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;
 - c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
 - d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.
- Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Fondo è valutato a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso gli indicatori comuni di cui all'allegato IV del presente regolamento e gli indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.
3. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione.
 4. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell'Unione. È assicurata la coerenza con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione ai sensi dell'articolo 24.

*Articolo 4***Partenariato**

Ai fini del Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014 comprende pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.

CAPO II

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO*Articolo 5***Sistemi di accoglienza e asilo**

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali fissati all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

- a) coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
- b) coloro che hanno richiesto una delle due forme di protezione internazionale di cui alla lettera a) e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva;
- c) coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
- d) coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro.

Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo:

- a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere, istruzione, formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;
- b) la fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l'interpretazione, l'istruzione, la formazione, compresa la formazione linguistica, ed altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;
- c) la creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, in particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell'acquis dell'Unione;
- d) la fornitura di assistenza sociale, informazioni o assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e di informazioni o consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali le procedure di rimpatrio;
- e) la fornitura di assistenza e rappresentanza legali;
- f) l'individuazione dei gruppi vulnerabili e l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, in particolare in conformità delle lettere da a) a c);
- g) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento.

Ove lo si ritenga opportuno e qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, il Fondo può anche sostenere misure relative all'integrazione, come quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative all'accoglienza delle persone di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19, per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:

- a) il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio esistenti;
- b) il potenziamento e il miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi;
- c) informazioni per le comunità locali;
- d) la formazione del personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiranno con le persone di cui al paragrafo 1 nel contesto della loro accoglienza;
- e) la creazione, la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio, nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri.

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma lettere a) e d), e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tali azioni siano in rapporto a persone temporaneamente soggiornanti:

- in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR, oppure
- nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione umanitaria.

Articolo 6

Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo

Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni:

- a) rafforzare la capacità degli Stati membri, anche in relazione al meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ di raccolta, analisi e diffusione delle statistiche e dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro;
- b) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni relative al paese d'origine;
- c) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, ad esempio con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti, nonché all'elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

Articolo 7

Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico comune di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni connesse con il reinsediamento dei cittadini di paesi terzi che vengono reinsediati o che sono stati reinsediati in uno Stato membro e altri programmi di ammissione umanitaria:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

- a) l'istituzione e lo sviluppo di programmi e strategie nazionali di reinsediamento e altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;
- b) la creazione di infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle azioni di reinsediamento e delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l'assistenza linguistica;
- c) la creazione di strutture, sistemi e formazione del personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;
- d) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento e/o dei casi di altre ammissioni umanitarie, per esempio attraverso missioni nel paese terzo, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;
- e) la valutazione dello stato di salute e trattamento medico prima della partenza, la fornitura di materiale prima della partenza, la predisposizione di informazioni e misure di integrazione e delle modalità di viaggio prima della partenza, inclusi i servizi di assistenza medica;
- f) le informazioni e l'assistenza all'arrivo o dopo breve tempo, inclusi i servizi di interpretazione;
- g) le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;
- h) il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per la migrazione e l'asilo nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale;
- i) la creazione di condizioni che favoriscano l'integrazione, l'autonomia e l'autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, ove lo si ritenga opportuno alla luce degli sviluppi strategici nell'arco del periodo di attuazione del Fondo o qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, in relazione al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione. Tali operazioni sono effettuate con il loro consenso a partire dallo Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale o che è competente per l'esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale.

CAPO III

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E MIGRAZIONE LEGALE

Articolo 8

Immigrazione e misure prima della partenza

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene azioni condotte in un paese terzo e incentrate sui cittadini di paesi terzi che soddisfano le specifiche misure e/o le condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale e in conformità del diritto dell'Unione, ove applicabile, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:

- a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione e di promozione del dialogo interculturale, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;
- b) la valutazione delle competenze e qualifiche, nonché maggiore trasparenza e compatibilità delle competenze e qualifiche di un paese terzo con quelle di uno Stato membro;
- c) formazioni atte a migliorare l'occupabilità in uno Stato membro;

- d) l'organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua;
- e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 9

Misure di integrazione

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni che si svolgono nel quadro di strategie coerenti, tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro:

- a) azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, se del caso, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione, incluse le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;
- b) azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia e il ricongiungimento familiare;
- c) azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e consentono loro di adattarsi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- d) misure incentrate sull'istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro;
- e) azioni intese a promuovere l'emancipazione e a consentire ai cittadini di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni;
- f) azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza e azioni che promuovono l'accettazione nella società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;
- g) azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in vista dei contatti con i cittadini di paesi terzi;
- h) azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari, quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014, anche mediante lo scambio di esperienze e migliori prassi e il lavoro di rete.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto, in tutti i casi in cui sia necessario, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o trasferite e, in particolare, le persone vulnerabili.

3. I programmi nazionali possono consentire l'inclusione nelle azioni di cui al paragrafo 1 di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale paragrafo nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni.

4. Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il partenariato previsto all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014 include le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

Articolo 10

Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie:

⁽¹⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

- a) l'istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l'attuazione di procedure di ammissione flessibili;
- b) il sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento e i paesi terzi, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri, come pure il sostegno agli Stati membri nell'attuare il diritto dell'Unione in materia di migrazione, l'avvio di processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o lo scambi di informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;
- c) il consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi delle amministrazioni, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di statistiche e dati dettagliati e sistematici sulle procedure ed i flussi migratori e sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio, meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
- d) la formazione dei beneficiari, quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014 e del personale che fornisce servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e migliori prassi, della cooperazione, del lavoro di rete e delle capacità interculturali, migliorando altresì la qualità dei servizi forniti;
- e) la costituzione di strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi interessati per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori prassi in atto altrove e, ove possibile, di mettere in comune le risorse tra autorità competenti, nonché tra organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro tramite sportelli unici (centri di assistenza all'integrazione coordinata);
- f) il contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza, tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;
- g) la promozione e l'intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità degli Stati membri, ponendo l'accento, tra l'altro, sullo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie e sullo sviluppo e l'attuazione di azioni comuni, anche al fine di preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

CAPO IV

RIMPATRIO

Articolo 11

Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

- a) cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;
- b) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;
- c) cittadini di paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE.

In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma:

- a) introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;
- b) prestare assistenza sociale, garantire l'informazione o l'assistenza nelle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza;
- c) assicurare l'assistenza legale e linguistica;
- d) fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili;
- e) introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
- f) creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento;
- g) creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici;
- h) formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché la loro gestione ed attuazione.

Articolo 12

Misure di rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di rimpatrio, il Fondo sostiene le azioni incentrate sulle persone di cui all'articolo 11 del presente regolamento. In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare le azioni seguenti:

- a) misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che conducono all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, al rilascio di documenti di viaggio e alla ricerca di familiari;
- b) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;
- c) le misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;
- d) le operazioni di allontanamento, comprese le misure pertinenti, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione dell'uso di attrezzature coercitive;
- e) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;
- f) le strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo;
- g) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili.

Articolo 13

Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico fissato all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell'esito del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda la cooperazione pratica e le misure di sviluppo delle capacità, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:

- a) promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra i servizi di rimpatrio ed altre autorità degli Stati membri coinvolti nella procedura di rimpatrio, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi e delle operazioni di rimpatrio congiunte;

- b) promuovere la cooperazione fra i paesi terzi e i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere attività di riammissione e reinserimento, in particolare nel quadro degli accordi di riammissione;
- c) rafforzare la capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie mediante lo scambio di informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio e le migliori pratiche, la condivisione delle esperienze e la messa in comune delle risorse tra gli Stati membri;
- d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;
- e) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, ad esempio con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, l'elaborazione di indicatori e indici di riferimento;
- f) realizzare misure e campagne d'informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione illegale.

CAPO V

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 14

Risorse globali e attuazione

1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 137 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:
 - a) dei programmi nazionali, di cui all'articolo 19;
 - b) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 20;
 - c) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 21;
 - d) della rete europea sulle migrazioni, di cui all'articolo 22;
 - e) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 23.
4. La dotazione di bilancio assegnata a norma del presente regolamento alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 20 del presente regolamento, all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 21 del presente regolamento, alla rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, e all'assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, in gestione indiretta, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all'articolo 19 del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.
6. A titolo indicativo, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:
 - a) 2 752 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
 - b) 385 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni.

*Articolo 15***Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri**

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 2 752 milioni di EUR, così ripartito:
 - a) 2 392 milioni di EUR sono assegnati come indicato nell'allegato I. Gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali risorse all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l'assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento;
 - b) 360 milioni di EUR sono assegnati in base al meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro di cui all'articolo 18.
2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia:
 - a) le azioni specifiche elencate nell'allegato II;
 - b) il programma di reinsediamento dell'Unione conformemente all'articolo 17 e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro conformemente all'articolo 18.
3. Qualora un importo rimanga a disposizione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo ovvero sia disponibile un altro importo, questo sarà assegnato nell'ambito della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014, proporzionalmente agli importi di base per i programmi nazionali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 16***Risorse per azioni specifiche**

1. Agli Stati membri può essere assegnato l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.
2. Per tenere conto degli ultimi sviluppi politici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per modificare l'allegato II nel quadro della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Sulla base dell'elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
3. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l'attuazione delle azioni specifiche elencate nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 17***Risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione**

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è aumentata a 10 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma del paragrafo 3 ed elencate nell'allegato III, nonché per persona vulnerabile come stabilito al paragrafo 5.
3. Le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione si basano sulle seguenti categorie generali di persone:
 - a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;

- b) persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell'UNHCR, in cui l'azione comune dell'Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;
- c) persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell'UNHCR.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di modificare l'allegato III sulla base delle categorie generali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo ove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell'UNHCR.
5. I seguenti gruppi vulnerabili di persone sono altresì idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:
- a) donne e minori a rischio;
- b) minori non accompagnati;
- c) persone che necessitano di cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento;
- d) persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
6. Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.
7. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfettarie anche ai familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
9. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
10. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalle somme forfettarie.

Articolo 18

Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale

1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.
2. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfettarie anche ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.
3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.

4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

Articolo 19

Programmi nazionali

1. Nell'ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento e tenendo conto dei risultati del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare la creazione del sistema europeo comune di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e al corretto funzionamento del regolamento(UE) n. 604/2013. Tali azioni possono altresì includere l'istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell'Unione;
- b) stabilire e sviluppare strategie di integrazione, che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, da attuare, a seconda dei casi, a livello nazionale/locale/regionale tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale/regionale, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati efficaci tra gli interessati;
- c) mettere a punto un programma di rimpatrio, comprensivo di una componente sul rimpatrio volontario assistito e, se del caso, sul reinserimento.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le azioni sostenute nell'ambito del Fondo siano attuate nella piena osservanza dei diritti fondamentali e nel rispetto della dignità umana. In particolare tali azioni rispettano appieno i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Fatto salvo il requisito di perseguire gli obiettivi di cui sopra e tenendo conto dei singoli casi, gli Stati membri mirano al raggiungimento di una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 20

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere usato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione sostengono in particolare:

- a) una più intensa cooperazione a livello dell'Unione nell'attuazione del diritto dell'Unione e nella condivisione delle migliori prassi in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, anche tramite il lavoro di rete e lo scambio di informazioni, la migrazione legale, l'integrazione di cittadini di paesi terzi, comprese le attività di sostegno e coordinamento all'arrivo al fine di promuovere il reinsediamento con le comunità locali che devono accogliere i rifugiati reinsediati, e il rimpatrio;
- b) la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi;
- c) gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione a livello dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e il pertinente diritto dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;

- d) lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;
 - e) le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;
 - f) la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'applicazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;
 - g) le misure e campagne d'informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione illegale.
3. Le azioni sono attuate in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.
4. La Commissione garantisce una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 21

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza, quale definita all'articolo 2, lettera k). Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario.
2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 22

Rete europea sulle migrazioni

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 3 della decisione 2008/381/CE, e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'assistenza garantisce un corretto e tempestivo sostegno finanziario a tali punti di contatto nazionali. Le spese sostenute per l'attuazione delle azioni dei detti punti di contatto nazionali finanziate attraverso sovvenzioni assegnate nel 2014 possono essere ammissibili a partire dal 1^o gennaio 2014.
4. La decisione 2008/381/CE è così modificata:
- a) all'articolo 4, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente in relazione agli obiettivi, alle priorità tematiche e agli importi indicativi per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della REM.»;
 - b) l'articolo 6 è così modificato:
 - i) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. La Commissione controlla l'esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l'esecuzione e lo sviluppo della REM.»;
 - ii) i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;

- c) l'articolo 11 è soppresso;
- d) l'articolo 12 è soppresso.

Articolo 23

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all'assistenza tecnica prevista in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.
2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014-2020, il 5,5 % dell'importo totale assegnato a uno Stato membro maggiorato di 1 000 000 di EUR.

Articolo 24

Coordinamento

La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l'azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell'Unione sostenute tramite strumenti dell'Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:

- a) siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
- b) siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;
- c) servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell'Unione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro

In deroga alle regole sull'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 514/2014, specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro a norma del presente regolamento sono:

- a) esenti dall'obbligo di basarsi su dati statistici o storici;
- b) concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o trasferita in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all'articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di sette anni.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all'articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafi 4 e 10, e dell'articolo 18, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato 'Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza internà istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 29

Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

Al Fondo si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 30

Abrogazione

Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali interessati, fino alla loro chiusura, o del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base della decisione 2008/381/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE, 2007/435/CE e 2008/381/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

4. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

5. Entro il 30 giugno 2015, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.

6. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazioni valutazione ex post ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

Ripartizione pluriennale per Stato membro per il periodo 2014-2020 (in EUR)

Stato membro	Importo minimo	MEDIA delle assegnazioni nel periodo 2011-2013 (%) FER+FEI+FR	Importo medio 2011-2013	TOTALE
AT	5 000 000	2,65 %	59 533 977	64 533 977
BE	5 000 000	3,75 %	84 250 977	89 250 977
BG	5 000 000	0,22 %	5 006 777	10 006 777
CY	10 000 000	0,99 %	22 308 677	32 308 677
CZ	5 000 000	0,94 %	21 185 177	26 185 177
DE	5 000 000	9,05 %	203 416 877	208 416 877
EE	5 000 000	0,23 %	5 156 577	10 156 577
ES	5 000 000	11,22 %	252 101 877	257 101 877
FI	5 000 000	0,82 %	18 488 777	23 488 777
FR	5 000 000	11,60 %	260 565 577	265 565 577
GR	5 000 000	11,32 %	254 348 877	259 348 877
HR	5 000 000	0,54 %	12 133 800	17 133 800
HU	5 000 000	0,83 %	18 713 477	23 713 477
IE	5 000 000	0,65 %	14 519 077	19 519 077
IT	5 000 000	13,59 %	305 355 777	310 355 777
LT	5 000 000	0,21 %	4 632 277	9 632 277
LU	5 000 000	0,10 %	2 160 577	7 160 577
LV	5 000 000	0,39 %	8 751 777	13 751 777
MT	10 000 000	0,32 %	7 178 877	17 178 877
NL	5 000 000	3,98 %	89 419 077	94 419 077
PL	5 000 000	2,60 %	58 410 477	63 410 477
PT	5 000 000	1,24 %	27 776 377	32 776 377
RO	5 000 000	0,75 %	16 915 877	21 915 877
SE	5 000 000	5,05 %	113 536 877	118 536 877
SI	5 000 000	0,43 %	9 725 477	14 725 477
SK	5 000 000	0,27 %	5 980 477	10 980 477
UK	5 000 000	16,26 %	365 425 577	370 425 577
Totale Stati membri	145 000 000	100,00 %	2 247 000 000	2 392 000 000

ALLEGATO II

Elenco delle azioni specifiche di cui all'articolo 16

1. Istituzione e sviluppo nell'Unione di centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR.
2. Nuovi approcci, in cooperazione con l'UNHCR, concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.
3. Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore dell'integrazione, come valutazioni comparate, valutazioni inter pares o la verifica di moduli europei riguardanti ad esempio l'acquisizione di competenze linguistiche o l'organizzazione di programmi introduttivi, allo scopo di migliorare il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri, le regioni e le autorità locali.
4. Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione e assistenza per i minori non accompagnati.
5. Operazioni di rimpatrio congiunte, comprese azioni congiunte sull'attuazione degli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
6. Progetti congiunti di reinserimento nei paesi di origine finalizzati a un rimpatrio sostenibile e azioni congiunte per rafforzare le capacità dei paesi terzi di attuare gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
7. Iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.
8. Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore della migrazione legale, compresa l'istituzione di centri comuni per l'immigrazione nei paesi terzi, e progetti congiunti che promuovano la cooperazione tra Stati membri per incoraggiare l'uso dei canali di migrazione esclusivamente legale e informare sui rischi dell'immigrazione illegale.

ALLEGATO III

Elenco delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione

1. Programma di protezione regionale nell'Europa orientale (Bielorussia, Moldova, Ucraina).
2. Programma di protezione regionale nel Corno d'Africa (Gibuti, Kenya, Yemen).
3. Programma di protezione regionale per l'Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia).
4. Rifugiati nella regione dell'Africa orientale/dei Grandi laghi.
5. Rifugiati iracheni in Siria, Libano e Giordania.
6. Rifugiati iracheni in Turchia.
7. Rifugiati siriani nella regione.

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori comuni per la valutazione degli obiettivi specifici

a) Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

i) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza attraverso progetti in materia di sistemi di accoglienza e asilo sostenuti dal Fondo.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

— numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo,

— numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali,

— numero di persone vulnerabili e di minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;

ii) capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio create in risposta ai requisiti comuni delle condizioni di accoglienza previsti nell'acquis dell'Unione, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, nonché percentuale della capacità totale di accoglienza e alloggio;

iii) numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all'asilo con l'assistenza del Fondo e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;

iv) numero di prodotti che forniscono informazioni sui paesi d'origine e missioni conoscitive svolte con l'assistenza del Fondo;

v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di asilo degli Stati membri;

vi) numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo;

b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in conformità del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, riducendo al contempo l'abuso nella migrazione legale, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi

i) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;

ii) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite dal Fondo attraverso misure di integrazione nel quadro di strategie nazionali, locali e regionali.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

— numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure incentrate sull'istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro,

— numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento sostenute attraverso la consulenza e l'assistenza nei settori dell'alloggio,

— numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso cure mediche e psicologiche,

— numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure connesse alla partecipazione democratica;

iii) numero di quadri strategici/misure/strumenti locali, regionali e nazionali in vigore per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che coinvolgano la società civile e le comunità di migranti, nonché tutte le altre parti coinvolte pertinenti a seguito delle misure sostenute dal Fondo;

- iv) numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri sull'integrazione di cittadini di paesi terzi sostenuti dal Fondo;
 - v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione degli Stati membri;
- c) Promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri che sostengano la lotta contro l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito
- i) numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti al rimpatrio con l'assistenza del Fondo;
 - ii) numero di rimpatriati che hanno ricevuto assistenza al reinserimento prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo;
 - iii) numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, persone rimpatriate volontariamente e persone allontanate;
 - iv) numero di operazioni monitorate di allontanamento cofinanziate dal Fondo;
 - v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di rimpatrio degli Stati membri;
- d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo
- i) numero di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di tale protezione trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;
 - ii) numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri per migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sostenuti dal Fondo.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2014****sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change* — IPCC) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di cui l'Unione è parte ⁽³⁾, ha affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.
- (2) Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, che è stata rilevata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 maggio 2011 ed è stata approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 marzo 2012. In tale tabella di marcia la Commissione ha definito modalità efficienti sotto il profilo dei costi per conseguire nell'Unione le necessarie riduzioni delle emissioni complessive entro il 2050. Tale tabella di marcia fissa i contributi settoriali necessari in sei settori. Le emissioni diverse dal CO₂, compresi i gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le emissioni diverse dal CO₂ provenienti dall'agricoltura, dovrebbero essere ridotte del 72-73 % entro il 2030 e del 70-78 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Se si prende come anno di riferimento il 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO₂, escluse quelle agricole, del 60-61 % entro il 2030. Le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nel 2005 sono state stimate a 90 milioni di tonnellate (Mt) di CO₂ equivalente. Per conseguire una riduzione del 60 % occorre ridurre le emissioni a circa 35 Mt di CO₂ equivalente entro il 2030. Tenuto conto di una stima di 104 Mt di CO₂ equivalenti nel 2030, basata sulla piena applicazione della normativa dell'Unione in vigore, è necessario un ulteriore calo di circa 70 Mt di CO₂ equivalente.
- (3) La relazione della Commissione del 26 settembre 2011 sull'applicazione, gli effetti e l'adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ha concluso che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Tali misure dovrebbero pertanto essere mantenute e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Alcune misure dovrebbero essere estese ad altre apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. L'obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas dovrebbe essere esteso ai commutatori elettrici. Data l'importanza delle misure di contenimento a fine vita di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero tener conto del valore dei regimi di responsabilità del produttore e incoraggiarne l'istituzione, sulla base delle migliori prassi esistenti.
- (4) Tale relazione è giunta anche alla conclusione che è possibile fare di più per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, in particolare evitando l'uso di tali gas laddove esistono tecnologie alternative sicure e efficienti sotto il profilo energetico senza impatto o con impatto minore sul clima. Una diminuzione fino a due terzi delle emissioni del 2010 entro il 2030 è efficace sotto il profilo dei costi in quanto in molti settori sono disponibili effettive soluzioni alternative testate.

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 138.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

⁽³⁾ Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

- (5) La risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011, su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO₂) che incidono sul clima ha espresso apprezzamento per l'impegno dell'Unione a sostegno dell'azione sugli idrofluorocarburi nell'ambito del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo di Montreal») come esempio paradigmatico di un approccio non di mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tale risoluzione ha anche invitato a esplorare strade per promuovere l'avvio immediato di un processo di eliminazione graduale degli idrofluorocarburi a livello internazionale attraverso il protocollo di Montreal.
- (6) Per incoraggiare l'uso di tecnologie senza impatto o con impatto minore sul clima, la formazione delle persone fisiche che svolgono attività che comportano l'uso di gas fluorurati a effetto serra dovrebbe riguardare informazioni sulle tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurre l'uso. Considerato che alcuni gas fluorurati a effetto serra alternativi utilizzati in prodotti e apparecchiature per sostituire i gas fluorurati a effetto serra e per ridurre l'uso possono essere tossici, infiammabili o ad alta pressurizzazione, la Commissione dovrebbe esaminare la normativa vigente dell'Unione relativa alla formazione delle persone fisiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza dei refrigeranti alternativi e presentare, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica della pertinente normativa dell'Unione.
- (7) È opportuno istituire programmi di certificazione e di formazione o adeguarli in considerazione di quelli stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 ed essi potrebbero essere integrati nei sistemi di formazione professionale.
- (8) Per garantire la coerenza con le prescrizioni di controllo e di comunicazione ai sensi della UNFCCC e della decisione n. 4/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto della UNFCCC, adottata dalla settima conferenza delle parti della riunione della UNFCCC, tenutasi a Durban l'11 dicembre 2011, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO₂. Se possibile, il calcolo dovrebbe basarsi sulla quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC.
- (9) È fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l'impatto del presente regolamento. L'utilizzo di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è fondamentale per garantire la qualità della comunicazione delle emissioni. L'istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra garantirebbe la coerenza con il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. I dati sulle perdite di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature raccolte dalle imprese ai sensi del presente regolamento potrebbero migliorare significativamente tali sistemi di comunicazione delle emissioni. In tal modo dovrebbe essere possibile verificare la coerenza dei dati usati per ricavare le emissioni e migliorare le approssimazioni basate sui calcoli, con conseguente migliore stima delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra negli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
- (10) Dato che sono disponibili soluzioni alternative adeguate, è opportuno estendere il vigente divieto sull'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e sul riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione agli impianti che utilizzano meno di 850 kg di esafluoruro di zolfo l'anno. Analogamente, è opportuno vietare, prevedendo un adeguato periodo transitorio, l'uso di refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale di 2 500 o superiore, per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiore a 40 tonnellate di CO₂ equivalente.
- (11) Qualora siano disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di protezione antincendio che contengono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze. Qualora non siano disponibili alternative o non possano essere utilizzate per ragioni tecniche o di sicurezza o qualora l'uso di tali alternative comporti costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione in commercio di tali prodotti e apparecchiature per un periodo limitato. Alla luce dei futuri sviluppi tecnici, la Commissione dovrebbe valutare ulteriormente i divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature per commutatori secondari a media tensione e nuovi piccoli sistemi di condizionamento d'aria monosplit.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

- (12) Le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere autorizzate all'immissione in commercio se le emissioni totali di gas a effetto serra di tali apparecchiature, tenendo conto di tassi di perdita e di recupero realistici, sono inferiori, durante il loro ciclo di vita, a quelle di apparecchiature equivalenti non contenenti gas fluorurati a effetto serra, il cui consumo energetico massimo consentito è stabilito nelle misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. La revisione periodica e tempestiva di tali misure di esecuzione, conformemente a detta direttiva, contribuirebbe ad assicurare che le misure di esecuzione continuino a essere efficaci e appropriate.
- (13) La riduzione graduale dei quantitativi di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio è stata riconosciuta come il modo più efficace e più efficiente sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine.
- (14) Per attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell'Unione, è opportuno che la Commissione assegni ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, affinché non sia superato il limite quantitativo complessivo per l'immissione degli idrofluorocarburi sul mercato. Al fine di proteggere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio nell'Unione, gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature dovrebbero essere considerati all'interno del sistema di quote dell'Unione. Qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, è opportuno richiedere una dichiarazione di conformità per provare che tali idrofluorocarburi sono considerati all'interno del sistema di quote dell'Unione.
- (15) Inizialmente, il calcolo dei valori di riferimento e l'assegnazione di quote ai singoli produttori e importatori dovrebbe basarsi sulle quantità di idrofluorocarburi che hanno riferito che sono state immesse in commercio nel periodo di riferimento 2009-2012. Tuttavia, per non escludere le piccole imprese, l'11 % del limite quantitativo complessivo dovrebbe essere riservato agli importatori e ai produttori che nel periodo di riferimento non hanno immesso in commercio 1 tonnellata o più di gas fluorurati a effetto serra.
- (16) La Commissione, nel ricalcolare regolarmente i valori di riferimento e le quote, dovrebbe assicurare che le imprese siano in grado di proseguire la loro attività sulla base dei volumi medi da essi immessi in commercio negli anni recenti.
- (17) Il processo di fabbricazione di alcuni gas fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas serra fluorurati prodotti come sottoprodotti. La distruzione o il recupero per un uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere in commercio gas fluorurati a effetto serra.
- (18) La Commissione dovrebbe assicurare che venga istituito un registro centrale elettronico per la gestione delle quote per l'immissione degli idrofluorocarburi in commercio e la comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio, in particolare qualora le apparecchiature siano precaricate con idrofluorocarburi che non sono stati immessi in commercio prima del caricamento, richiedendo in tal modo una verifica tramite una dichiarazione di conformità e la successiva verifica da parte di terzi che le quantità di idrofluorocarburi sono considerate all'interno del sistema di quote dell'Unione.
- (19) Per mantenere la flessibilità del mercato degli idrofluorocarburi sfusi, dovrebbe essere possibile trasferire quote assegnate sulla base di valori di riferimento a un altro produttore o importatore nell'Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell'Unione da un rappresentante esclusivo.
- (20) Al fine di consentire il controllo dell'efficacia del presente regolamento, è opportuno estendere gli attuali obblighi di comunicazione ad altre sostanze fluorurate che hanno un considerevole potenziale di riscaldamento globale o che potrebbero sostituire i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno notificare anche la distruzione di gas fluorurati a effetto serra e l'importazione nell'Unione di tali gas se contenuti in prodotti e apparecchiature. Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, è opportuno fissare soglie minime.
- (21) La Commissione dovrebbe monitorare costantemente le conseguenze della riduzione delle quantità di idrofluorocarburi immesse sul mercato, ivi compresi i suoi effetti sulla fornitura destinata alle apparecchiature in cui l'uso di idrofluorocarburi comporterebbe minori emissioni nel corso del ciclo di vita rispetto a una tecnologia alternativa. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione

⁽¹⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

entro la fine del 2020. È opportuno che la Commissione proceda a un esame generale entro la fine del 2022 in tempo per adeguare le disposizioni del presente regolamento, alla luce della sua attuazione e dell'evoluzione della situazione e degli impegni internazionali e per proporre, se del caso, ulteriori misure di riduzione.

- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (23) Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (24) Poiché è adottato ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere e di adottare provvedimenti compatibili con il TFUE per una protezione ancora maggiore. Ai sensi dell'articolo 193 TFUE, gli Stati membri devono notificare alla Commissione siffatte misure.
- (25) Il presente regolamento modifica e integra l'oggetto del regolamento (CE) n. 842/2006, che dovrebbe pertanto essere abrogato. Tuttavia, per garantire una transizione quanto più possibile armoniosa tra il vecchio regime e il nuovo regime, è opportuno prevedere che i regolamenti (CE) n. 1493/2007 ⁽²⁾, (CE) n. 1494/2007 ⁽³⁾, (CE) n. 1497/2007 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1516/2007 ⁽⁵⁾, (CE) n. 303/2008 ⁽⁶⁾, (CE) n. 304/2008 ⁽⁷⁾, (CE) n. 305/2008 ⁽⁸⁾, (CE) n. 306/2008 ⁽⁹⁾, (CE) n. 307/2008 ⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 308/2008 ⁽¹¹⁾ della Commissione restino in vigore e continuino ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.
- (26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del problema ambientale affrontato e degli effetti del regolamento sul commercio all'interno dell'Unione e sul commercio estero, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati a effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).

quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo del presente regolamento è quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Di conseguenza, il presente regolamento:

- a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
- b) impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e
- d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «gas fluorurati a effetto serra», gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l'es fluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell'allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
- 2) «idrofluorocarburi» o «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell'allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
- 3) «perfluorocarburi» o «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell'allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
- 4) «esafluoruro di zolfo» o «SF₆», la sostanza elencata nella sezione 3 dell'allegato I o le miscele che contengono tale sostanza;
- 5) «miscela», un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell'allegato I o nell'allegato II;
- 6) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO₂), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO₂, di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell'allegato IV;
- 7) «tonnellata di CO₂ equivalente», la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;
- 8) «operatore», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore;
- 9) «uso», l'impiego di gas fluorurati a effetto serra nella produzione, manutenzione o assistenza, ivi compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi di cui al presente regolamento;
- 10) «immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione;
- 11) «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

- 12) «contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra;
- 13) «contenitore non ricaricabile», contenitore che non può essere ricaricato senza adattamenti a tal fine, o che è immesso in commercio in assenza di disposizioni relative alla sua restituzione in vista di una ricarica;
- 14) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature;
- 15) «riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;
- 16) «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;
- 17) «distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato a effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati a effetto serra;
- 18) «smantellamento», la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;
- 19) «riparazione», ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;
- 20) «installazione», l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
- 21) «manutenzione o assistenza», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite;
- 22) «sostanza vergine», una sostanza mai utilizzata in precedenza;
- 23) «fisso», solitamente non in transito durante il funzionamento e comprende i sistemi mobili di climatizzazione;
- 24) «mobile», solitamente in transito durante il funzionamento;
- 25) «schiuma monocomponente», schiuma contenuta in un unico generatore di aerosol allo stato liquido non reagito o in parte reagito e che si espande e indurisce all'uscita dal generatore;
- 26) «autocarro frigorifero», veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero;
- 27) «rimorchio frigorifero», veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che è equipaggiato di cella frigorifero;
- 28) «aerosol tecnico», generatore di aerosol utilizzato per manutenzione, riparazioni, pulizia, test, disinfestazione, fabbricazione di prodotti e apparecchiature, installazione di apparecchiature e altre applicazioni;
- 29) «sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra che avverte l'operatore in caso di perdita;
- 30) «impresa», la persona fisica o giuridica che:
 - a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
 - b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
 - c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
 - d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

- e) è l'operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
 - f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell'allegato II;
 - g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato II;
- 31) «materia prima», ogni gas fluorurato a effetto serra o sostanza elencata nell'allegato II sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
 - 32) «uso commerciale», impiego finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione;
 - 33) «apparecchiature di protezione antincendio», apparecchiature e sistemi utilizzati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di un incendio, compresi gli estintori;
 - 34) «ciclo Rankine a fluido organico», ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica;
 - 35) «materiale militare», armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini militari specifici che risultano necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;
 - 36) «commutatori elettrici», dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica;
 - 37) «sistemi di refrigerazione centralizzati multipack», sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere;
 - 38) «circuito refrigerante primario di sistemi a cascata», il circuito primario di sistemi indiretti a media temperatura in cui una combinazione di due o più circuiti di refrigerazione separati sono collegati in serie in modo tale che il circuito primario assorba il calore versato al condensatore da un circuito secondario a media temperatura;
 - 39) «sistemi di condizionamento d'aria monosplit», sistemi di climatizzazione costituiti da un'unità esterna e da un'unità interna collegate dal tubo del refrigerante, che devono essere installati sul sito di impiego.

CAPO II

CONTENIMENTO

Articolo 3

Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra

1. Il rilascio intenzionale nell'atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.
2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
3. Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.

Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest'ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.

4. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Le imprese che svolgono l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all'articolo 10, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

*Articolo 4***Controlli delle perdite**

1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti:

- a) presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali;
- b) siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; o
- c) contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.

2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;
- g) cicli Rankine a fluido organico.

Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all'articolo 10.

In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

3. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:

- a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
- b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO₂ equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
- c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti:

- a) il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; e
- b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita al paragrafo 3.

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per ogni tipo di apparecchiature di cui allo stesso paragrafo, individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdite e abrogare gli atti adottati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Articolo 5

Sistemi di rilevamento delle perdite

1. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.
2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente e installate a decorrere dal 1^o gennaio 2017, assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.
3. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), che sono soggette ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.
4. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), che sono soggette al paragrafo 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.

Articolo 6

Tenuta dei registri

1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:
 - a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
 - b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
 - c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
 - d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
 - e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
 - f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
 - g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:

- a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.
- b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.

Su richiesta, i registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Nella misura in cui tali registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

3. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

- a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
- b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.

4. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Articolo 7

Emissioni dei gas fluorurati a effetto serra in rapporto alla produzione

1. I produttori di composti fluorurati prendono, per quanto possibile, tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra durante:

- a) la produzione;
- b) il trasporto; e
- c) lo stoccaggio.

Il presente articolo si applica altresì qualora i gas fluorurati a effetto serra siano generati come sottoprodotti.

2. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, è vietata l'immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra e dei gas elencati all'allegato II, a meno che, se del caso, i produttori e gli importatori non dimostrino, al momento di tale immissione, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione, incluso durante la fabbricazione delle materie prime per la loro produzione, sia stato distrutto o recuperato per un uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Tale requisito si applica a partire dall'11 giugno 2015.

Articolo 8

Recupero

1. Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all'articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.

Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature:

- a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso e di pompe di calore fisse;
- b) circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

- c) apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) commutatori elettrici fissi.

2. L'impresa che utilizza un contenitore di gas fluorurati a effetto serra immediatamente prima del suo smaltimento provvede al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

3. Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 1, comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.

Il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d'aria di veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, solo le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, sono ritenute adeguatamente qualificate.

Articolo 9

Regimi di responsabilità del produttore

Fatta salva la vigente legislazione dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di gas fluorurati a effetto serra e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione.

Gli Stati membri informano la Commissione sulle azioni intraprese ai sensi del primo paragrafo.

Articolo 10

Formazione e certificazione

1. Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, stabiliscono o adeguano programmi di certificazione, compresi i processi di valutazione.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti:

- a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f);
- b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.

3. I programmi di certificazione e i corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedono le seguenti materie:

- a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;
- b) prevenzione delle emissioni;
- c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra;
- d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato;

⁽¹⁾ Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

e) informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurre l'uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza.

4. Nell'ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione istituito a norma dei paragrafi 1, 3 e 5.

5. I requisiti minimi in materia di programmi di certificazione sono stabiliti nei regolamenti da (CE) n. 303/2008 a (CE) n. 306/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. I requisiti minimi in materia di attestati di formazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. Tali requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di certificati e attestati di formazione.

6. Gli Stati membri istituiscono o adeguano sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5 programmi di certificazione per le imprese che svolgono l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), per conto di altre parti.

7. Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

8. Gli Stati membri assicurano che tutte le persone fisiche in possesso dei certificati rilasciati nell'ambito dei programmi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 7 abbiano accesso a ciascuna delle seguenti informazioni:

a) le tecnologie di cui al paragrafo 3, lettera e); e

b) i requisiti normativi vigenti per l'utilizzo delle apparecchiature contenenti refrigeranti alternativi ai gas fluorurati a effetto serra.

9. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione destinati alle persone fisiche che desiderano aggiornare le proprie conoscenze in relazione alle materie di cui al paragrafo 3.

10. Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.

Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri a norma del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.

11. Qualsiasi impresa che affidi un compito di cui al paragrafo 1, a un'altra impresa, adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che quest'ultima sia in possesso dei certificati necessari per le attività richieste a norma del presente articolo.

12. Ove, ai fini dell'applicazione del presente articolo, risulti necessario prevedere un approccio più armonizzato alla formazione e alla certificazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adatta e aggiorna i requisiti minimi riguardo alle competenze e conoscenze contemplate, specifica le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni del reciproco riconoscimento e abroga atti adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24. Nell'esercizio delle competenze a essa conferite dal presente paragrafo, la Commissione tiene conto degli attuali sistemi di qualificazione o certificazione pertinenti.

13. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, il formato della comunicazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo e abrogare atti adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24.

14. Qualora gli obblighi a norma del presente articolo, relativi alla fornitura di attività di certificazione e formazione, impongano oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell'esigua entità della sua popolazione e della conseguente mancanza di domanda per tali formazioni e certificazioni, si può adempiere a tali obblighi tramite il riconoscimento di certificati rilasciati in altri Stati membri.

Gli Stati membri che applicano il presente paragrafo ne informano la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

15. Nessuna disposizione contenuta nel presente articolo impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

CAPO III

IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONTROLLO DELL'USO

Articolo 11

Restrizioni all'immissione in commercio

1. L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all'allegato III, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data ivi indicata, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO₂ equivalente nel corso del ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi.

3. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato III che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, qualora sia dimostrato che:

- a) per un particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per una particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; o
- b) il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

4. Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

5. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10.

6. La Commissione raccoglie, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri, informazioni sui codici, gli standard o le norme degli Stati membri riguardo alle tecnologie sostitutive che utilizzano alternative ai gas fluorurati a effetto serra in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore e in schiume.

La Commissione pubblica una relazione di sintesi sulle informazioni raccolte ai sensi del primo comma entro il 1^o gennaio 2017.

Articolo 12

Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a:

- a) apparecchiature di refrigerazione;
- b) apparecchiature di condizionamento;

- c) pompe di calore;
- d) apparecchiature di protezione antincendio;
- e) commutatori elettrici;
- f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
- g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
- h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- i) cicli Rankine a fluido organico.

2. I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, sono etichettati come tali e includono un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa un'esenzione.

3. L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:

- a) un riferimento che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
- b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO₂ equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.

L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni, se del caso:

- a) un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
- b) un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.

4. L'etichetta deve essere chiaramente leggibile e indelebile e deve essere posta:

- a) vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o
- b) sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.

L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l'apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio.

5. Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un'etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L'etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra.

Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.

6. I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l'indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio.

7. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.

8. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente.

9. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.

10. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell'incisione di materiale semiconduttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.

11. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato come materia prima.

12. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l'indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.

13. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d'uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione utilizzata a fini di pubblicità.

14. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 12 e può abrogare atti adottati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24.

15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per modificare gli obblighi di etichettatura di cui ai paragrafi da 4 a 12, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici.

Articolo 13

Controllo dell'uso

1. È vietato l'uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.

Alle installazioni che utilizzano una quantità di esafluoruro di zolfo inferiore a 850 kg l'anno, riguardo alla pressofusione del magnesio e al riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione, il divieto si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. È vietato l'uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento di pneumatici di autoveicoli.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO₂ equivalente.

Il presente paragrafo non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.

Fino al 1° gennaio 2030, il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:

- a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6;
- b) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata un'esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

*Articolo 14***Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all'interno del sistema di quote di cui al capo IV.

2. All'atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l'accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l'anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere:

- a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; o
- b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dal momento dell'immissione in commercio di tali apparecchiature. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio le apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, si assicurano di essere registrati conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e).

3. Con la redazione della dichiarazione di conformità, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24.

CAPO IV

RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI IDROFLUOROCARBURI IMMESA IN COMMERCIO*Articolo 15***Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio**

1. La Commissione provvede affinché la quantità di idrofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio nell'Unione ogni anno non superi la quantità massima per l'anno in questione calcolata conformemente all'allegato V.

I produttori e gli importatori assicurano che la quantità di idrofluorocarburi calcolata conformemente all'allegato V che ognuno di essi immette in commercio non superi la loro rispettiva quota assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, o trasferita ai sensi dell'articolo 18.

2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi l'anno.

Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi:

- a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
- b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
- c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione;

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
- e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
- f) a partire dal 1° gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici.

3. Il presente articolo e gli articoli 16, 18, 19 e 25 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in poliolo premiscelato.

4. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote di cui al paragrafo 1, idrofluorocarburi destinati a essere utilizzati in applicazioni specifiche, o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature qualora sia dimostrato che:

- a) per queste particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, alternative non sono disponibili o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; e
- b) non si possa garantire una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Articolo 16

Assegnazione di quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi

1. Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l'importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di riferimento sono calcolati conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

2. I produttori e gli importatori che per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 non hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 possono dichiarare l'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nell'anno successivo.

La dichiarazione è inviata alla Commissione con l'indicazione dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità che si prevede di immettere in commercio.

La Commissione emana una comunicazione sui termini per la presentazione di queste dichiarazioni. Prima di presentare la dichiarazione a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, le imprese sono tenute a registrarsi nel registro di cui all'articolo 17.

3. Entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell'articolo 19 per gli anni disponibili. La Commissione fissa tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

4. I produttori e gli importatori per i quali sono stati definiti valori di riferimento possono dichiarare le quantità aggiuntive anticipate secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

5. La Commissione assegna a ciascun produttore e importatore una quota per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 2015, secondo il meccanismo di assegnazione di cui all'allegato VI.

Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione, o che hanno ricevuto il mandato di rappresentante esclusivo con sede nell'Unione ai fini del rispetto dei requisiti fissati nel presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso che ha ricevuto il mandato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Il rappresentante esclusivo adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano al produttore e all'importatore a norma del presente regolamento.

Articolo 17

Registro

1. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi e ne assicura il funzionamento («il registro»).

I seguenti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel registro:

- a) i produttori e gli importatori cui è stata assegnata una quota per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5;
- b) le imprese cui è stata trasferita una quota ai sensi dell'articolo 18;
- c) i produttori e gli importatori che intendono presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;
- d) i produttori e gli importatori che forniscono idrofluorocarburi o le imprese che li ricevono per le finalità elencate nell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a f);
- e) gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature, conformemente all'articolo 14.

La registrazione è effettuata mediante una domanda alla Commissione secondo le procedure stabilite dalla Commissione.

2. La Commissione può, ove necessario, mediante atti di esecuzione, assicurare il corretto funzionamento del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

3. La Commissione assicura che i produttori e gli importatori registrati siano informati, mediante il registro, sulle quote assegnate e sulle eventuali modifiche che intervengono nel corso del periodo di assegnazione.

4. Le autorità competenti, comprese le autorità doganali, degli Stati membri hanno accesso al registro a fini informativi.

Articolo 18

Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate

1. Ogni produttore o importatore per il quale sia stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 3, e a cui è stata assegnata una quota a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, può trasferire, nel registro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la quota, in parte o in toto, a un altro produttore o importatore nell'Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 16, paragrafo 5, secondo e terzo comma.

2. Un produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3, o a cui una quota è stata trasferita a norma del paragrafo 1 del presente articolo può autorizzare un'altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell'articolo 14.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Un produttore o importatore che ha ricevuto la sua quota esclusivamente sulla base di una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, può autorizzare un'altra impresa a utilizzare la sua quota ai fini dell'articolo 14 solo a condizione che le corrispondenti quantità di idrofluorocarburi siano fornite fisicamente dal produttore o importatore che dà l'autorizzazione.

Ai fini dell'articolo 15, dell'articolo 16 e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 6, le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore che dà l'autorizzazione al momento dell'autorizzazione. La Commissione può esigere dal produttore o importatore che dà l'autorizzazione prove del fatto che esercita un'attività nel settore della fornitura di idrofluorocarburi.

CAPO V

COMUNICAZIONI

Articolo 19

Comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II

1. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione. Il presente paragrafo si applica anche alle imprese che ricevono delle quote ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

2. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1 000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione.

3. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha utilizzato 1 000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione.

4. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione.

5. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, trasmettono alla Commissione un documento di verifica rilasciato conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

6. Entro il 30 giugno 2015, e ogni anno successivo, ogni impresa che comunica, a norma del paragrafo 1, l'immissione in commercio di 10 000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede inoltre a far verificare l'accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo è:

a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o

b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

L'impresa conserva la relazione di verifica per almeno cinque anni. Su richiesta, la relazione di verifica è messa a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione.

7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle relazioni di cui al presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate conformemente al presente articolo.

*Articolo 20***Raccolta di dati sulle emissioni**

Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 21***Riesame**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 relativo all'aggiornamento degli allegati I, II e IV sulla base di nuove relazioni di valutazione adottate dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici o di nuove relazioni del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal sul potenziale di riscaldamento globale delle sostanze elencate.

2. Sulla base delle informazioni sull'immissione in commercio dei gas elencati negli allegati I e II comunicate ai sensi dell'articolo 19 e sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra rese disponibili a norma dell'articolo 20 e sulla base di qualsiasi informazione pertinente ricevuta dagli Stati membri, la Commissione controlla l'applicazione e gli effetti del presente regolamento.

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione pubblica una relazione sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione pubblica una relazione completa sugli effetti del presente regolamento, comprendente in particolare:

- a) una previsione sulla domanda di idrofluorocarburi fino al 2030 e oltre;
- b) una valutazione della necessità di ulteriori interventi da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra;
- c) una panoramica degli standard europei e internazionali, delle norme nazionali in materia di sicurezza e dei codici edilizi negli Stati membri in relazione alla transizione ai refrigeranti alternativi;
- d) un esame della disponibilità di alternative economiche e tecnicamente praticabili ai prodotti e alle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra per i prodotti e le apparecchiature non elencati nell'allegato III, tenendo conto dell'efficienza energetica.

3. Entro il 1° luglio 2017 la Commissione pubblica una relazione di valutazione del divieto a norma dell'allegato III, punto 13, che esamina in particolare la disponibilità di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili ai sistemi di refrigerazione centralizzati multipack di cui a tale disposizione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio allo scopo di modificare la disposizione a norma dell'allegato III, punto 13.

4. Entro il 1° luglio 2020 la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull'esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili, che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nei nuovi commutatori secondari a media tensione e nei nuovi piccoli sistemi di condizionamento d'aria monosplit e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare l'elenco riportato all'allegato III.

5. Entro il 1° luglio 2017 la Commissione pubblica una relazione di valutazione del metodo di assegnazione delle quote, che include l'impatto dell'assegnazione gratuita delle quote, e i costi di attuazione del presente regolamento negli Stati membri e di un eventuale accordo internazionale sugli idrofluorocarburi, se del caso. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio allo scopo di:

- a) modificare il metodo di assegnazione delle quote;
- b) stabilire un metodo appropriato di distribuzione di eventuali proventi.

6. Entro il 1° gennaio 2017, la Commissione pubblica una relazione di esame della normativa dell'Unione riguardo alla formazione di persone fisiche alla manipolazione in condizioni di sicurezza di refrigeranti alternativi per sostituire o ridurre l'uso di gas fluorurati a effetto serra e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare la pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 22

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 15, e all'articolo 21, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 15, e all'articolo 21, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 15, e dell'articolo 21, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23

Forum consultivo

Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione assicura una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della società civile, inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate. A tal fine istituisce un Forum consultivo affinché le suddette parti si riuniscano e forniscano alla Commissione pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento, in particolare riguardo alla disponibilità di alternative ai gas fluorurati a effetto serra, inclusi gli aspetti ambientali, tecnici, economici e di sicurezza del loro uso. La Commissione stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo, che viene pubblicato.

Articolo 24

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25

Sanzioni

1. Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le norme adottate alla Commissione entro il 1° gennaio 2017 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.

2. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, oppure loro trasferita ai sensi dell'articolo 18, può essere assegnata solo una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento.

L'importo della riduzione è pari al 200 % della quantità corrispondente al superamento. Se l'importo della riduzione è superiore alla quantità da assegnare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, quale quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non viene assegnata alcuna quota e la quota per i successivi periodi di assegnazione è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell'intera quantità.

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatto salvo il rispetto dei requisiti di detto regolamento conformemente al calendario ivi indicato.

Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 1493/2007, (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 842/2006 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 27

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 1

Sostanza			GWP (1)
Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	
Sezione 1: Idrofluorocarburi (HFC)			
HFC-23	Trifluorometano (fluoroform)	CHF ₃	14 800
HFC-32	Difluorometano	CH ₂ F ₂	675
HFC-41	Fluorometano (metilfluoruro)	CH ₃ F	92
HFC-125	Pentafluoretano	CHF ₂ CF ₃	3 500
HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoroetano	CHF ₂ CHF ₂	1 100
HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano	CH ₂ FCF ₃	1 430
HFC-143	1,1,2-trifluoroetano	CH ₂ FCHF ₂	353
HFC-143a	1,1,1-trifluoroetano	CH ₃ CF ₃	4 470
HFC-152	1,2-difluoretano	CH ₂ FCH ₂ F	53
HFC-152a	1,1-difluoretano	CH ₃ CHF ₂	124
HFC-161	Fluoretano (etilfluoruro)	CH ₃ CH ₂ F	12
HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano	CF ₃ CHFCF ₃	3 220
HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-esafuoropropano	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1 340
HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-esafuoropropano	CHF ₂ CHFCF ₃	1 370
HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-esafuoropropano	CF ₃ CH ₂ CF ₃	9 810
HFC-245ca	1,1,2,2,3-pentafluoropropano	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	693
HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluoropropano	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	1 030

Sostanza			GWP ⁽¹⁾
Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	
HFC-365 mfc	1,1,1,3,3-pentafluorobutano	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	794
HFC-43-10 mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano	CF ₃ CHFCHF ₂ CF ₃	1 640

Sezione 2: Perfluorocarburi (PFC)

PFC-14	Tetrafluorometano (perfluorometano, carbontetrafluoruro)	CF ₄	7 390
PFC-116	Esafluoretano (perfluoroetano)	C ₂ F ₆	12 200
PFC-218	Ottafluoropropano (perfluoropropano)	C ₃ F ₈	8 830
PFC-3-1-10 (R-31-10)	Decafluorobutano (perfluorobutano)	C ₄ F ₁₀	8 860
PFC-4-1-12 (R-41-12)	Dodecafluoropentano (perfluoropentano)	C ₅ F ₁₂	9 160
PFC-5-1-14 (R-51-14)	Tetradecafluoroesano (perfluoroesano)	C ₆ F ₁₄	9 300
PFC-c-318	Ottafluorociclobutano (perfluorociclobutano)	c-C ₄ F ₈	10 300

Sezione 3: Altri composti perfluorurati

	Esafluoruro di zolfo	SF ₆	22 800
--	----------------------	-----------------	--------

⁽¹⁾ Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non altrimenti indicato.

ALLEGATO II

ALTRI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA SOGGETTI A OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19

Sostanza		GWP (1)
Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	
Sezione 1: Idro(cloro)fluorocarburi insaturi		
HFC-1234yf	$\text{CF}_3\text{CF} = \text{CH}_2$	4 ^{Fn (2)}
HFC-1234ze	trans — $\text{CHF} = \text{CHCF}_3$	7 ^{Fn2}
HFC-1336mzz	$\text{CF}_3\text{CH} = \text{CHCF}_3$	9
HCFC-1233zd	$\text{C}_3\text{H}_2\text{C}_1\text{F}_3$	4,5
HCFC-1233xf	$\text{C}_3\text{H}_2\text{C}_1\text{F}_3$	1 ^{Fn (3)}
Sezione 2: Eteri e alcoli fluorurati		
HFE-125	CHF_2OCF_3	14 900
HFE-134 (HG-00)	$\text{CHF}_2\text{OCHF}_2$	6 320
HFE-143a	CH_3OCF_3	756
HCFE-235da2 (isofluorano)	$\text{CHF}_2\text{OCHC}_1\text{CF}_3$	350
HFE-245cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_3$	708
HFE-245fa2	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	659
HFE-254cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$	575
HFE-347pcf2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	580
HFE-356pcc3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	110
HFE-449sl (HFE-7100)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OCH}_3$	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OC}_2\text{H}_5$	59

Sostanza		GWP (1)
Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OC}_2\text{F}_4\text{OCHF}_2$	1 870
HFE-236ca12 (HG-10)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OCHF}_2$	2 800
HFE-338pcc13 (HG-01)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{OCHF}_2$	1 500
HFE-347mmy1	$(\text{CF}_3)_2\text{CFOCH}_3$	343
2,2,3,3,3-pentafluoropropanolo	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OH}$	42
bis(trifluorometil)-metanolo	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOH}$	195
HFE-227ea	$\text{CF}_3\text{CHFOCF}_3$	1 540
HFE-236ea2 (desfluorano)	$\text{CHF}_2\text{OCHF}_2\text{CF}_3$	989
HFE-236fa	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_3$	487
HFE-245fa1	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_3$	286
HFE 263fb2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-329 mcc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	919
HFE-338 mcf2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	552
HFE-338mmz1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCHF}_2$	380
HFE-347 mcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	374
HFE-356 mec3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHFCF}_3$	101
HFE-356mm1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCH}_3$	27
HFE-356pcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	265
HFE-356pcf3	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	502
HFE 365 mcf3	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11

Sostanza		GWP ⁽¹⁾
Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	
HFE-374pc2	CHF ₂ CF ₂ OCH ₂ CH ₃	557
	- (CF ₂) ₄ CH (OH) -	73

Sezione 3: Altri composti perfluorurati

etere perfluoropolimetilisopropilico (PFPMIE)	CF ₃ OCF(CF ₃)CF ₂ OCF ₂ OCF ₃	10 300
trifluoruro di azoto	NF ₃	17 200
trifluorometil pentafluoruro di zolfo	SF ₅ CF ₃	17 700
perfluorociclopropano	c-C ₃ F ₆	17 340 ^{Fn} ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non altrimenti indicato.

⁽²⁾ Potenziale di riscaldamento globale secondo la relazione di valutazione 2010 del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal, tabelle 1-11, che cita due riferimenti scientifici sottoposti a valutazione inter pares. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

⁽³⁾ Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.

⁽⁴⁾ Valore minimo secondo la quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici.

ALLEGATO III

DIVIETI DI IMMISSIONE IN COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

Prodotti e apparecchiature Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato IV, come stabilito all'articolo 2, punto 6.		Data del divieto
1. Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra utilizzati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio, per commutatori, o impiegati come solventi		4 luglio 2007
2. Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti		4 luglio 2007
3. Apparecchiature di protezione antincendio	contenenti PFC	4 luglio 2007
	contenenti HFC-23	1° gennaio 2016
4. Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra		4 luglio 2007
5. Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra		4 luglio 2008
6. Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra		4 luglio 2006
7. Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra		4 luglio 2007
8. Schiume monocomponenti, tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150		4 luglio 2008
9. Generatori di aerosol immessi in commercio e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150		4 luglio 2009
10. Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150		1° gennaio 2015
11. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate)	contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500	1° gennaio 2020
	contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150	1° gennaio 2022
12. Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C		1° gennaio 2020
13. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500		1° gennaio 2022

Prodotti e apparecchiature		Data del divieto
Se del caso, il GWP delle miscele contenenti gas fluorurati a effetto serra è calcolato conformemente all'allegato IV, come stabilito all'articolo 2, punto 6.		
14. Apparecchiature mobili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150		1° gennaio 2020
15. Sistemi di condizionamento d'aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750		1° gennaio 2025
16. Schiume contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali	Polistirene estruso (XPS)	1° gennaio 2020
	Altre schiume	1° gennaio 2023
17. Aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelli soggetti a norme di sicurezza nazionali o utilizzati per applicazioni mediche		1° gennaio 2018

ALLEGATO IV

METODO DI CALCOLO DEL GWP DELLE MISCELE

Il GWP totale di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo potenziale di riscaldamento globale, salvo altrimenti specificato, comprese le sostanze che non sono gas fluorurati a effetto serra.

$$\Sigma (\text{sostanza X \%} \times \text{GWP}) + (\text{sostanza Y \%} \times \text{GWP}) + \dots (\text{sostanza N \%} \times \text{GWP}),$$

dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a ± 1 %.

Ad esempio: applicando la formula a una miscela di gas consistente al 60 % di etere dimetilico, al 10 % di HFC-152a e al 30 % di isobutano:

$$\Sigma (60 \% \times 1) + (10 \% \times 124) + (30 \% \times 3)$$

$$\rightarrow \text{GWP complessivo} = 13,9$$

Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale delle miscele è utilizzato il potenziale di riscaldamento globale delle sostanze non fluorurate indicate di seguito. Per le altre sostanze non elencate nel presente allegato si applica un valore standard pari a 0.

Sostanza			GWP ⁽¹⁾
Nome comune	Designazione industriale	Formula chimica	
metano		CH ₄	25
ossido di azoto		N ₂ O	298
dimetiletere		CH ₃ OCH ₃	1
cloruro di metilene		CH ₂ Cl ₂	9
cloruro di metile		CH ₃ Cl	13
cloroformio		CHCl ₃	31
etano	R-170	CH ₃ CH ₃	6
propano	R-290	CH ₃ CH ₂ CH ₃	3
butano	R-600	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	4
isobutano	R-600a	CH(CH ₃) ₂ CH ₃	3
pentano	R-601	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	5 ⁽²⁾
isopentano	R-601a	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₃	5 ⁽²⁾
etossietano (etere dietilico)	R-610	CH ₃ CH ₂ OCH ₂ CH ₃	4
formiato di metile	R-611	HCOOCH ₃	25
idrogeno	R-702	H ₂	6
ammoniaca	R-717	NH ₃	0
etilene	R-1150	C ₂ H ₄	4
propilene	R-1270	C ₃ H ₆	2
ciclopentano		C ₅ H ₁₀	5 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non altrimenti indicato.

⁽²⁾ Sostanza non elencata nel quarto rapporto di valutazione adottato dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, valore predefinito sulla base delle GWP di altri idrocarburi.

ALLEGATO V

CALCOLO DELLA QUANTITÀ MASSIMA, DEI VALORI DI RIFERIMENTO E DELLE QUOTE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEGLI IDROFLUOROCARBURI

La quantità massima di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è calcolata applicando le seguenti percentuali alla media annuale della quantità totale immessa in commercio nell'Unione nel periodo dal 2009 al 2012. A partire dal 2018, la quantità massima di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è calcolata applicando le seguenti percentuali alla media annuale della quantità totale immessa in commercio nell'Unione nel periodo 2009-2012, e sottraendo successivamente gli importi per gli usi esentati conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, sulla base dei dati disponibili.

Anni	Percentuale per calcolare la quantità massima degli idrofluorocarburi da immettere in commercio e relative quote
2015	100 %
2016-17	93 %
2018-20	63 %
2021-23	45 %
2024-26	31 %
2027-29	24 %
2030	21 %

La quantità massima, i valori di riferimento e le quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi di cui agli articoli 15 e 16 sono calcolati come quantità aggregate di tutti i tipi di idrofluorocarburi, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente.

Il calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi di cui agli articoli 15 e 16 si basa sulle quantità di idrofluorocarburi che i produttori e gli importatori hanno immesso sul mercato dell'Unione durante il periodo di riferimento o di assegnazione, ma escludendo le quantità di idrofluorocarburi per l'uso di cui all'articolo 15, paragrafo 2, durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

Le operazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), sono verificate conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, a prescindere dalle quantità interessate.

ALLEGATO VI

MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16

1. Determinazione della quantità da assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3

Ogni impresa per la quale è stato fissato un valore di riferimento riceve una quota corrispondente all'89 % del valore di riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell'allegato V per l'anno in questione.

2. Determinazione della quantità da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2

La somma delle quote assegnate ai sensi del punto 1 è sottratta dalla quantità massima per l'anno in questione di cui all'allegato V per determinare la quantità da assegnare alle imprese per le quali non è stato fissato un valore di riferimento e che hanno presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 (quantità da assegnare nella fase 1 del calcolo).

- 2.1. Fase 1 del calcolo

Ogni impresa riceve un'assegnazione corrispondente alla quantità richiesta nella sua dichiarazione, ma non superiore a una quota percentuale della quantità da assegnare nella fase 1.

La quota percentuale è calcolata dividendo 100 per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione. La somma delle quote assegnate nella fase 1 è sottratta dalla quantità da assegnare nella fase 1 per stabilire la quantità da assegnare nella fase 2.

- 2.2. Fase 2 del calcolo

Ogni impresa che non ha ottenuto il 100 % della quantità richiesta nella dichiarazione nella fase 1 riceve un'assegnazione supplementare corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità ottenuta nella fase 1. Tuttavia, tale assegnazione non deve superare la quota percentuale della quantità da assegnare nella fase 2.

La quota percentuale è calcolata dividendo 100 per il numero di imprese ammissibili all'assegnazione nella fase 2. La somma delle quote assegnate nella fase 2 è sottratta dalla quantità da assegnare nella fase 2 per stabilire la quantità da assegnare nella fase 3.

- 2.3. Fase 3 del calcolo

La fase 2 viene ripetuta fino a quando tutte le richieste sono soddisfatte oppure la quantità restante da assegnare nella fase successiva è inferiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalente.

3. Determinazione della quantità da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4.

Per l'assegnazione delle quote per il periodo 2015-2017 la somma delle quote assegnate ai sensi dei punti 1 e 2 è sottratta dalla quantità massima per l'anno in questione di cui all'allegato V per determinare la quantità da assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento e che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4.

Si applica il meccanismo di assegnazione descritto ai punti 2.1 e 2.2.

Per l'assegnazione delle quote per il 2018 e successivamente per ogni anno, le imprese che hanno presentato una dichiarazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, sono trattate come le imprese che hanno presentato una dichiarazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2.

ALLEGATO VII

DATI DA COMUNICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19

1. I produttori di cui all'articolo 19, paragrafo 1, comunicano quanto segue:
 - a) le quantità totale di ogni sostanza elencate negli allegati I e II che hanno prodotto nell'Unione, indicando le principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata;
 - b) le quantità di ogni sostanza elencata nell'allegato I e, ove del caso, nell'allegato II che hanno immesso sul mercato dell'Unione, specificando separatamente le quantità immesse sul mercato per essere impiegate come materia prima, per l'esportazione diretta, ai fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, per essere utilizzate in materiale militare, per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore, nel settore della fabbricazione dei semiconduttori;
 - c) le quantità di ogni sostanza elencate negli allegati I e II che sono state rispettivamente riciclate, rigenerate o distrutte;
 - d) eventuali scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione;
 - e) eventuali autorizzazioni a utilizzare quote, specificando le relative quantità, ai fini dell'articolo 14.
2. Gli importatori di cui all'articolo 19, paragrafo 1, comunicano quanto segue:
 - a) la quantità di ogni sostanza elencata nell'allegato I e, ove del caso, nell'allegato II che hanno importato nell'Unione, indicando le principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata, specificando separatamente le quantità immesse sul mercato per essere impiegate come materia prima, per l'esportazione diretta, ai fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, per essere utilizzate in materiale militare, per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore, nel settore della fabbricazione dei semiconduttori;
 - b) le quantità di ogni sostanza elencate negli allegati I e II che sono state rispettivamente riciclate, rigenerate o distrutte;
 - c) eventuali autorizzazioni a utilizzare quote, specificando le relative quantità, ai fini dell'articolo 14;
 - d) eventuali scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione.
3. Gli esportatori di cui all'articolo 19, paragrafo 1, comunicano quanto segue:
 - a) le quantità di ogni sostanza elencate negli allegati I e II che hanno esportato dall'Unione, escluse quelle riciclate, rigenerate o distrutte;
 - b) le quantità di ogni sostanza elencate negli allegati I e II che hanno esportato per conto dell'Unione per essere rispettivamente riciclate, rigenerate e distrutte.
4. Le imprese di cui all'articolo 19, paragrafo 2, comunicano quanto segue:
 - a) le quantità di ogni sostanza elencata negli allegati I e II distrutte, ivi comprese le quantità di tali sostanze contenute in prodotti o apparecchiature;
 - b) eventuali stock di ogni sostanza elencata negli allegati I e II in attesa di essere distrutta, ivi comprese le quantità di tali sostanze contenute in prodotti o apparecchiature;
 - c) la tecnologia impiegata per la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II.
5. Le imprese di cui all'articolo 19, paragrafo 3, comunicano le quantità di ogni sostanza usata come materia prima elencata nell'allegato I.

6. Le imprese di cui all'articolo 19, paragrafo 4, comunicano quanto segue:
- a) le categorie di prodotti o apparecchiature contenenti sostanze elencate negli allegati I e II;
 - b) il numero di unità;
 - c) per ogni sostanza elencata negli allegati I e II, le quantità contenute nei prodotti o nelle apparecchiature.
-

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 842/2006	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafi 5 e 12
Articolo 5, paragrafo 2, prima frase	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 6
Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 10, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2, terza frase	Articolo 10, paragrafo 10, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, e articolo 10, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 13
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 8
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 20 e articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 12, paragrafo 1, prima frase
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase	Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

Regolamento (CE) n. 842/2006	Il presente regolamento
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 13
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 7, paragrafo 3, prima frase	Articolo 12, paragrafo 14
Articolo 7, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 12, paragrafo 15
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafo 3	—
<i>Articolo 10</i>	Articolo 21, paragrafo 2
<i>Articolo 11</i>	—
<i>Articolo 12</i>	<i>Articolo 24</i>
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1, primo comma
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 1, secondo comma
<i>Articolo 14</i>	—
<i>Articolo 15</i>	<i>Articolo 27</i>
Allegato I — parte 1	Allegato I
Allegato I — parte 2	Allegato IV
Allegato II	Allegato III

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/283/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2010 l'Unione e i suoi Stati membri si sono uniti al consenso espresso dalle 193 parti della Convenzione sulla diversità biologica («CDB») ⁽²⁾ che hanno adottato il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione («protocollo di Nagoya»).
- (2) In conformità della decisione del Consiglio del 6 maggio 2011 ⁽³⁾, il protocollo di Nagoya è stato firmato dall'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. La maggior parte degli Stati membri ha firmato il protocollo di Nagoya.
- (3) L'Unione si è impegnata ad attuare e ratificare in tempi brevi il protocollo di Nagoya.
- (4) In conformità dell'articolo 34 della CDB, qualsiasi protocollo della CDB è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica.
- (5) È opportuno che l'Unione e i suoi Stati membri si adoperino per depositare simultaneamente, nella misura del possibile, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo di Nagoya.
- (6) È pertanto opportuno approvare il protocollo di Nagoya a nome dell'Unione,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di Nagoya è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 33 del protocollo di Nagoya ⁽¹⁾. Allo stesso tempo, tali persone depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, della Convenzione sulla diversità biologica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo di Nagoya sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Dichiarazione dell'unione europea ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica

«L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre, l'Unione europea adotta misure a livello dell'Unione per l'istituzione di uno spazio europeo della ricerca e per il corretto funzionamento del suo mercato interno.

L'esercizio delle competenze dell'Unione è, per sua natura, soggetto ad una costante evoluzione. Al fine di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, l'Unione manterrà aggiornato l'elenco degli strumenti giuridici da trasmettere al centro di scambio di informazioni sull'accesso e la ripartizione dei benefici.

L'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono disciplinati dal vigente diritto dell'Unione.»

PROTOCOLLO DI NAGOYA**alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione**

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

NELLA LORO QUALITÀ di parti della «Convenzione sulla diversità biologica», in appresso denominata «la convenzione»,

RICORDANDO che la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche costituisce uno dei tre principali obiettivi della convenzione, e riconoscendo che il presente protocollo mira alla realizzazione di questo obiettivo nell'ambito della convenzione,

RIAFFERMANDO i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e in conformità delle disposizioni della convenzione,

RICHIAMANDO INOLTRE l'articolo 15 della convenzione,

RICONOSCENDO l'importante contributo dato allo sviluppo sostenibile dal trasferimento tecnologico e dalla collaborazione volti a creare capacità di ricerca e innovazione per dare valore aggiunto alle risorse genetiche dei paesi in via di sviluppo, in conformità degli articoli 16 e 19 della convenzione,

RICONOSCENDO che la sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa il valore economico degli ecosistemi e della biodiversità e la giusta ed equa ripartizione di questo valore economico con i custodi della biodiversità costituiscono degli incentivi fondamentali per la conservazione della diversità biologica e per l'uso sostenibile dei suoi componenti,

RICONOSCENDO il ruolo potenziale dell'accesso e della ripartizione dei benefici nel contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, allo sradicamento della povertà e alla sostenibilità ambientale, e concorrendo in questo modo al raggiungimento degli «Obiettivi di sviluppo del millennio»,

RICONOSCENDO il legame che esiste tra l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse,

RICONOSCENDO l'importanza di garantire certezza del diritto in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,

RICONOSCENDO INOLTRE l'importanza di promuovere l'equità e la correttezza nella negoziazione di modalità convenute di comune accordo tra fornitori e utilizzatori delle risorse genetiche,

RICONOSCENDO ANCHE il ruolo cruciale svolto dalle donne nell'accesso e nella ripartizione dei benefici e AFFERMANDO la necessità della piena partecipazione delle donne, a tutti i livelli, al processo decisionale e all'attuazione della conservazione della biodiversità,

DETERMINATE a sostenere ulteriormente l'efficace attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di accesso e ripartizione dei benefici,

RICONOSCENDO che è necessaria una soluzione innovativa per affrontare il tema della giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in contesti transfrontalieri o in situazioni in cui non sia possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo,

RICONOSCENDO l'importanza delle risorse genetiche ai fini della sicurezza alimentare, della sanità pubblica, della conservazione della biodiversità e dell'attenuazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi,

RICONOSCENDO la particolare natura della biodiversità agricola, le sue caratteristiche e i suoi problemi peculiari che richiedono necessariamente soluzioni specifiche,

RICONOSCENDO l'interdipendenza di tutti i paesi in relazione alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, come pure la loro particolare natura e importanza ai fini del conseguimento della sicurezza alimentare su scala mondiale e per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nel contesto della lotta alla povertà e dei cambiamenti climatici e riconoscendo il ruolo fondamentale svolto a questo riguardo dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e dalla commissione FAO sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,

TENENDO IN CONSIDERAZIONE il regolamento sanitario internazionale (2005) emanato dall'Organizzazione mondiale della sanità e consapevoli dell'importanza di garantire l'accesso agli agenti patogeni umani ai fini della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie,

RICONOSCENDO il lavoro in corso di svolgimento in altri consessi internazionali in relazione all'accesso e alla ripartizione dei benefici,

RICHIAMANDO il sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei benefici stabilito nell'ambito del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, messo a punto conformemente alla convenzione,

RICONOSCENDO che gli strumenti internazionali in relazione all'accesso e alla ripartizione dei benefici dovrebbero sostenersi reciprocamente allo scopo di raggiungere gli obiettivi della convenzione,

RICHIAMANDO l'importanza dell'articolo 8, lettera j), della convenzione in quanto riferito alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze,

VISTI la reciproca relazione intercorrente tra le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali, la loro natura inseparabile per le comunità autoctone e locali, l'importanza delle conoscenze tradizionali per la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti e per il mantenimento sostenibile di queste comunità,

RICONOSCENDO la diversità delle circostanze nelle quali le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono detenute o possedute dalle comunità autoctone e locali,

CONSAPEVOLI del diritto delle comunità autoctone e locali a identificare i legittimi detentori delle loro conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, nell'ambito delle loro comunità,

RICONOSCENDO INOLTRE le circostanze eccezionali nelle quali sono conservate nei paesi le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, che possono essere di tipo orale, documentale o di altra forma, rispecchiando un ricco patrimonio culturale fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,

VISTA la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni autoctone, e

AFFERMANDO che nulla di quanto contenuto nel presente protocollo dovrà essere interpretato in maniera tale da diminuire o abolire i diritti esistenti delle comunità autoctone e locali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, anche attraverso l'accesso adeguato alle risorse genetiche e l'opportuno trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie, nonché attraverso un opportuno finanziamento, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti.

Articolo 2

Definizioni

Al presente protocollo si applicano i termini definiti nell'articolo 2 della convenzione. Inoltre, ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «conferenza delle parti», la conferenza delle parti della convenzione;
- b) «convenzione», la Convenzione sulla diversità biologica;
- c) «utilizzo delle risorse genetiche», le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia come definita nell'articolo 2 della convenzione;
- d) «biotecnologia», ai sensi dell'articolo 2 della convenzione, tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;
- e) «derivato», un composto biochimico esistente in natura che risulta dall'espressione genetica o dal metabolismo di risorse genetiche o biologiche, anche qualora non contenga unità funzionali dell'eredità.

*Articolo 3***Ambito di applicazione**

Il presente protocollo si applica alle risorse genetiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della convenzione e ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse. Il presente protocollo si applica alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell'ambito di applicazione della convenzione e ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze.

*Articolo 4***Relazioni con accordi e strumenti internazionali**

1. Le disposizioni del presente protocollo non modificano i diritti e gli obblighi che una parte ha precedentemente assunto aderendo ad accordi internazionali vigenti, a meno che l'esercizio di questi diritti o l'adempimento di questi obblighi possa causare gravi danni o minacciare la diversità biologica. Il presente paragrafo non mira a creare una gerarchia tra il presente protocollo e altri strumenti internazionali.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente protocollo potrà impedire alle parti di sviluppare e attuare altri accordi internazionali in materia, ivi compresi altri accordi specifici riguardanti l'accesso e la ripartizione dei benefici, a condizione che questi favoriscano e non siano in contrasto con gli obiettivi fissati dalla convenzione e dal presente protocollo.
3. Il presente protocollo è attuato in uno spirito di reciproco sostegno con altri strumenti internazionali pertinenti al protocollo stesso. Si dovrebbe dedicare un'opportuna attenzione al lavoro o alle pratiche utili e attinenti attualmente in corso nell'ambito di tali strumenti e organizzazioni internazionali pertinenti, a condizione che favoriscano e non siano in contrasto con gli obiettivi fissati dalla convenzione e dal presente protocollo.
4. Il presente protocollo costituisce lo strumento di attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di accesso e ripartizione dei benefici. Qualora si applichi uno strumento internazionale specifico per l'accesso e la ripartizione dei benefici che sia coerente e non in contrasto con gli obiettivi della convenzione e del presente protocollo, il protocollo stesso non si applica alla parte o alle parti di tale strumento specifico per ciò che riguarda la particolare risorsa genetica da esso disciplinata e per le finalità dello strumento specifico.

*Articolo 5***Giusta ed equa ripartizione dei benefici**

1. In conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 7, della convenzione, i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, così come le applicazioni e commercializzazione che seguono, sono ripartiti in maniera giusta ed equa con la parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire il paese di origine di tali risorse oppure la parte che ha acquisito le risorse genetiche in conformità della convenzione. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.
2. Ogni parte adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche allo scopo di garantire che i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali, conformemente alla legislazione nazionale riguardante i diritti di queste comunità autoctone e locali su tali risorse genetiche, vengano ripartiti in modo giusto ed equo con le comunità in questione, sulla base di modalità convenute di comune accordo.
3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ogni parte adotta misure legislative, amministrative o politiche, secondo quanto opportuno.
4. I benefici possono includere benefici di carattere monetario e non monetario, tra cui, ma non unicamente, quelli elencati nell'allegato.
5. Ciascuna delle parti adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche affinché i benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano ripartiti in maniera giusta ed equa con le comunità autoctone e locali che detengono tali conoscenze. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.

*Articolo 6***Accesso alle risorse genetiche**

1. Nell'esercizio dei diritti di sovranità sulle risorse naturali, conformemente alle prescrizioni legislative o regolamentari nazionali relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici, l'accesso alle risorse genetiche ai fini della loro utilizzazione è subordinato al consenso informato preventivo della parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire del paese di origine delle risorse stesse oppure di una parte che ha acquisito le risorse genetiche conformemente alla convenzione, a meno che tale parte non abbia deciso altrimenti.
2. In accordo con la legislazione nazionale, ciascuna delle parti è tenuta ad adottare opportune misure allo scopo di garantire che venga ottenuto il consenso informato preventivo, oppure l'approvazione e la partecipazione delle comunità autoctone e locali in merito all'accesso alle risorse genetiche, nei casi in cui queste detengono il diritto a concedere l'accesso a tali risorse.
3. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle parti che richiede il consenso informato preventivo è tenuta ad adottare le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, secondo quanto opportuno, al fine di:
 - a) fornire certezza, chiarezza e trasparenza giuridica relativamente alle proprie prescrizioni legislative o regolamentari in materia di accesso e ripartizione dei benefici;
 - b) fornire norme e procedure di carattere equo e non arbitrario per l'accesso alle risorse genetiche;
 - c) fornire informazioni su come richiedere il consenso informato preventivo;
 - d) fornire una decisione scritta, chiara e trasparente, emanata da un'autorità nazionale competente, secondo i principi di efficacia dei costi ed entro un periodo di tempo ragionevole;
 - e) disporre che venga rilasciato, al momento dell'accesso, un permesso o un documento equivalente atto a certificare la decisione di concedere un consenso informato preventivo e la definizione di modalità convenute di comune accordo, e darne conseguente informazione al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici;
 - f) se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, fissare criteri e/o processi per ottenere un consenso informato preventivo oppure l'approvazione e la partecipazione delle comunità autoctone e locali all'accesso alle risorse genetiche; e
 - g) stabilire regole e procedure chiare per la richiesta e la definizione di modalità convenute di comune accordo. Tali condizioni sono fissate per iscritto e potranno includere, tra l'altro:
 - i) una clausola relativa alla risoluzione delle controversie;
 - ii) le condizioni concernenti la ripartizione dei benefici, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale;
 - iii) le condizioni riguardanti l'uso successivo da parte di terzi, se del caso; e
 - iv) le condizioni in caso di variazione delle finalità, ove applicabile.

*Articolo 7***Accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche**

Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna delle parti adotta opportune misure allo scopo di garantire che alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali venga dato accesso con il consenso informato preventivo o con l'approvazione e la partecipazione di queste comunità autoctone e locali, e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo.

Articolo 8

Considerazioni specifiche

Nello sviluppo e nell'attuazione delle proprie prescrizioni o legislazione sull'accesso e la ripartizione dei benefici, ciascuna delle parti:

- a) crea condizioni atte a promuovere e incoraggiare attività di ricerca che contribuiscano alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche mediante procedure semplificate per l'accesso a scopo di ricerca di tipo non commerciale, considerando la necessità di tenere conto dei cambiamenti nelle finalità della ricerca;
- b) presta la dovuta attenzione a casi di emergenza attuali o imminenti che minacciano o danneggiano la salute di persone, animali o piante, secondo quanto disposto a livello nazionale o internazionale. Le parti possono prendere in considerazione l'esigenza di un accesso rapido alle risorse genetiche e di una ripartizione rapida, giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche, ivi incluso l'accesso a trattamenti a costi accettabili, per le persone in stato di necessità, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- c) considera l'importanza delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e il loro ruolo particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

Articolo 9

Contributo alla conservazione e all'uso sostenibile

Le parti incoraggiano utilizzatori e fornitori a convogliare i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche verso la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti.

Articolo 10

Meccanismo multilaterale di ripartizione dei benefici a livello globale

Le parti considerano la necessità di adottare e definire le modalità di un meccanismo multilaterale di ripartizione dei benefici a livello globale garantire una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche nei contesti transfrontalieri o nelle situazioni in cui non sia possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo. I benefici ripartiti dagli utilizzatori delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche mediante questo meccanismo sono utilizzati per sostenere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti a livello mondiale.

Articolo 11

Cooperazione transfrontaliera

1. Nei casi in cui le stesse risorse genetiche sono rinvenute *in situ* nel territorio di più parti, queste si sforzano di cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità autoctone e locali interessate, laddove pertinente, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.
2. Laddove le stesse conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono ripartite da una o più comunità autoctone e locali ubicate in diversi paesi che hanno aderito al protocollo, queste parti si adoperano per cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità autoctone e locali interessate, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo.

Articolo 12

Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

1. Nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente protocollo, le parti, nel rispetto della legislazione nazionale, tengono conto delle leggi consuetudinarie, dei protocolli e delle procedure delle comunità autoctone e locali, se del caso, in relazione alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
2. Le parti, con l'effettiva partecipazione delle comunità autoctone e locali interessate, istituiscono meccanismi atti a informare i potenziali utilizzatori delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in merito ai loro obblighi, inclusi i provvedimenti come quelli resi disponibili attraverso il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici per quanto riguarda l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici che derivano dall'utilizzazione di tali conoscenze.

3. Le parti si adoperano per sostenere, ove opportuno, lo sviluppo da parte delle comunità autoctone e locali, incluse le donne che fanno parte di queste comunità, di:

- a) protocolli delle comunità in relazione all'accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze;
- b) prescrizioni minime per le modalità convenute di comune accordo volte a garantire la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; e
- c) clausole contrattuali tipo per la ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

4. Nell'attuazione del presente protocollo, e per quanto possibile, le parti non pongono limiti all'uso consuetudinario e allo scambio delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate nelle e tra le comunità autoctone e locali, conformemente agli obiettivi della convenzione.

Articolo 13

Punti di contatto nazionali e autorità nazionali competenti

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per quanto riguarda l'accesso e la ripartizione dei benefici. Il punto di contatto nazionale rende disponibili le informazioni con le modalità seguenti:

- a) per i richiedenti che desiderano accedere a risorse genetiche, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo e per definire modalità convenute di comune accordo, tra cui la ripartizione dei benefici;
- b) per i richiedenti che desiderano accedere alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ove possibile, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo o l'approvazione e la partecipazione, se del caso, delle comunità autoctone e locali e per definire modalità convenute di comune accordo, anche in merito alla ripartizione dei benefici; e
- c) informazioni riguardanti le autorità nazionali competenti, le rispettive comunità autoctone e locali e i relativi soggetti interessati.

Il punto di contatto nazionale è responsabile del coordinamento con il segretariato.

2. Ciascuna parte designa una o più autorità nazionali competenti per quanto riguarda l'accesso e la ripartizione dei benefici. Le autorità nazionali competenti si assumono, conformemente alle disposizioni legislative, amministrative o politiche applicabili a livello nazionale, la responsabilità per la concessione dell'accesso oppure, a seconda dei casi, del rilascio di una documentazione scritta che certifichi che sono stati soddisfatti i requisiti per l'accesso, e la responsabilità per la diffusione delle informazioni sulle procedure e i requisiti idonei per l'ottenimento del consenso informato preventivo e la fissazione di modalità convenute di comune accordo.

3. Le parti contraenti possono designare un unico organismo affinché svolga sia le funzioni di punto di contatto che quelle di autorità nazionale competente.

4. Ciascuna parte notifica al segretariato, entro la data di entrata in vigore del presente protocollo, il nome e l'indirizzo del punto di contatto e della o delle autorità nazionali competenti. Se una parte designa più di un'autorità nazionale competente, invia al segretariato, assieme alla relativa notifica, le necessarie informazioni circa le rispettive competenze. Se del caso, tali informazioni indicano, come minimo, quali autorità competenti sono responsabili per le risorse genetiche richieste. Ciascuna parte notifica immediatamente al segretariato qualsiasi cambiamento relativo alla designazione del proprio punto nazionale di contatto, nonché al recapito o alle competenze della o delle autorità nazionali competenti.

5. Il segretariato rende disponibili le informazioni ricevute a norma del precedente paragrafo 4, tramite il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici.

*Articolo 14***Centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici e ripartizione delle informazioni**

1. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione, è istituito un centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici che funge da strumento di ripartizione di informazioni riguardanti l'accesso e la ripartizione dei benefici. In particolare il centro offre l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del presente protocollo messe a disposizione da tutte le parti.
2. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, ciascuna parte è tenuta a rendere disponibile al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici qualsiasi informazione richiesta dal presente protocollo, nonché qualsiasi informazione richiesta a norma delle decisioni adottate dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del presente protocollo. Le informazioni comprendono:
 - a) misure legislative, amministrative e politiche in relazione all'accesso e alla ripartizione dei benefici;
 - b) informazioni relative al punto di contatto nazionale e alla o alle autorità nazionali competenti; e
 - c) i permessi, o documenti equivalenti, rilasciati al momento dell'accesso, come prova della decisione di concedere un consenso informato preventivo e della determinazione di modalità convenute di comune accordo.
3. Le informazioni aggiuntive, se disponibili e pertinenti, possono includere:
 - a) le autorità competenti delle comunità autoctone e locali, e le informazioni secondo quanto stabilito;
 - b) clausole contrattuali tipo;
 - c) metodi e strumenti messi a punto per il monitoraggio delle risorse genetiche; e
 - d) codici di condotta e buone pratiche.
4. Le modalità operative del centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, comprese le relazioni sulle sue attività, sono valutate e decise nella prima riunione della conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, e in seguito riesaminate periodicamente.

*Articolo 15***Conformità alla legislazione nazionale o alle prescrizioni normative sull'accesso e la ripartizione dei benefici**

1. Ciascuna parte adotta misure legislative, amministrative e politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a garantire che l'accesso alle risorse genetiche utilizzate nell'ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo come richiesto dalla legislazione o dalle prescrizioni normative nazionali relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici dell'altra parte.
2. Le parti adottano misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a fare fronte a situazioni di non conformità alle misure adottate a norma del precedente paragrafo 1.
3. Le parti, per quanto possibile e opportuno, cooperano in casi di presunta violazione della legislazione o delle prescrizioni normative nazionale relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 1.

*Articolo 16***Conformità alla legislazione nazionale o alle prescrizioni normative relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici per le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche**

1. Ciascuna parte adotta misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a garantire che l'accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate nell'ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano state fissate modalità convenute di comune accordo come richiesto dalla legislazione o dalle prescrizioni normative nazionali relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici della parte nella quale si trovano le comunità autoctone e locali in questione.

2. Ciascuna parte adotta misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci proporzionate atte a fare fronte a situazioni di non conformità rispetto alle misure adottate sulla base del precedente paragrafo 1.
3. Le parti, per quanto possibile e opportuno, cooperano in casi di presunta violazione della legislazione o delle prescrizioni normative nazionali relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 1.

Articolo 17

Monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse genetiche

1. Per favorire la conformità, ciascuna parte adotta misure, ove opportuno, per monitorare e rafforzare la trasparenza riguardo all'utilizzazione delle risorse genetiche. Tali misure comprendono:
 - a) La designazione di uno o più punti di controllo, secondo le modalità seguenti:
 - i) i punti di controllo designati dovrebbero raccogliere o ricevere, secondo quanto opportuno, le informazioni che si riferiscono al consenso informato preventivo, alla fonte delle risorse genetiche, alla fissazione di modalità convenute di comune accordo e/o all'utilizzazione delle risorse genetiche, secondo quanto opportuno;
 - ii) ciascuna parte, secondo quanto opportuno e in funzione delle particolari caratteristiche di un punto di controllo designato, impone agli utilizzatori di risorse genetiche di fornire le informazioni specificate nel paragrafo precedente a un punto di controllo designato. Ciascuna delle parti adotta misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a fare fronte a situazioni di non conformità;
 - iii) tali informazioni, incluse quelle provenienti da certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale, laddove disponibili, sono trasmesse, fatta salva la tutela delle informazioni riservate, alle autorità nazionali pertinenti, alla parte che fornisce il consenso informato preventivo e al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, ove opportuno;
 - iv) i punti di controllo devono essere efficaci e dovrebbero svolgere funzioni utili ai fini dell'attuazione della lettera a). Dovrebbero riguardare l'utilizzazione delle risorse genetiche o la raccolta di informazioni pertinenti, a qualsiasi stadio di ricerca, sviluppo, innovazione, precommercializzazione o commercializzazione.
 - b) Si incoraggiano gli utilizzatori e i fornitori di risorse genetiche ad includere, nelle modalità convenute di comune accordo, delle disposizioni relative allo scambio delle informazioni sull'attuazione di tali modalità, anche istituendo obblighi in materia di relazioni; e
 - c) si incoraggia l'uso di strumenti e sistemi di comunicazione efficaci sotto il profilo dei costi.
2. Un permesso o un documento equivalente rilasciato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), messo a disposizione del centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, costituisce un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale.
3. Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale costituisce prova del fatto che l'accesso alla risorsa genetica in questione è avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che sono state istituite modalità convenute di comune accordo, a norma della legislazione e delle prescrizioni normative nazionali relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici della parte che fornisce un consenso informato preventivo.
4. Il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, a meno che non sia di carattere riservato, contiene come minimo le seguenti informazioni:
 - a) autorità di emissione;
 - b) data di emissione;
 - c) fornitore;
 - d) identificatore unico del certificato;
 - e) persona o organismo al quale è stato concesso il consenso informato preventivo;

- f) materia o risorse genetiche oggetto del certificato;
- g) conferma della determinazione di modalità convenute di comune accordo;
- h) conferma dell'ottenimento del consenso informato preventivo; e
- i) utilizzazione commerciale e/o non commerciale.

Articolo 18

Rispetto delle modalità convenute di comune accordo

1. Nell'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera g), punto i) e dell'articolo 7, ciascuna parte incoraggia i fornitori e gli utilizzatori delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche affinché includano nelle modalità convenute di comune accordo, ove opportuno, disposizioni per la risoluzione delle controversie, tra cui:

- a) le giurisdizioni alle quali verranno indirizzati le eventuali procedure di risoluzione delle controversie;
- b) la legge applicabile; e/o
- c) le opzioni per una risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione o l'arbitrato.

2. Nel caso di controversie che riguardino le modalità convenute di comune accordo, ciascuna parte garantisce che nell'ambito del proprio ordinamento giuridico vi sia la possibilità di adire le vie legali in conformità delle disposizioni giurisdizionali vigenti.

3. Ciascuna parte adotta misure efficaci, ove opportuno, relativamente:

- a) all'accesso alla giustizia; e
- b) all'utilizzazione di meccanismi riguardanti il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e dei lodi arbitrali.

4. L'efficacia del presente articolo è esaminata dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti per il presente protocollo, conformemente all'articolo 31 del presente protocollo.

Articolo 19

Clausole contrattuali tipo

1. Ciascuna parte incoraggia, ove opportuno, lo sviluppo, l'aggiornamento e l'uso di clausole contrattuali tipo di carattere settoriale e intersettoriale relativamente alle modalità convenute di comune accordo.

2. La conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al presente protocollo esamina periodicamente l'uso delle clausole contrattuali tipo di carattere settoriale e intersettoriale.

Articolo 20

Codici di condotta, linee guida e buone pratiche e/o norme

1. Ciascuna parte incoraggia, ove opportuno, lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzazione di codici di condotta, linee guida e buone pratiche e/o norme di carattere volontario in relazione all'accesso e alla ripartizione dei benefici.

2. La conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del presente protocollo esamina periodicamente l'uso di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme di carattere volontario e valuta l'adozione di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme di carattere specifico.

Articolo 21

Sensibilizzazione

Ciascuna parte adotta misure atte a sensibilizzare circa l'importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, e dell'accesso e della ripartizione dei benefici ad esse legati. Queste misure possono includere, tra l'altro:

- a) la promozione del presente protocollo e del suo obiettivo;
- b) l'organizzazione di riunioni delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati;

- c) la creazione e mantenimento di un help desk per le comunità autoctone e locali e i soggetti interessati;
- d) la diffusione delle informazioni tramite un centro di scambi a livello nazionale;
- e) la promozione di codici di condotta, linee guida e buone pratiche e/o norme di carattere volontario in consultazione con le comunità autoctone e locali e i soggetti interessati;
- f) la promozione, ove opportuno, di scambi di esperienze a livello nazionale, regionale e internazionale;
- g) l'istruzione e la formazione degli utilizzatori e dei fornitori di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche circa i loro obblighi in materia di accesso e ripartizione dei benefici;
- h) il coinvolgimento nell'attuazione del presente protocollo delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati; e
- i) la sensibilizzazione relativamente ai protocolli e alle procedure collettivi delle comunità autoctone e locali.

Articolo 22

Capacità

1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente protocollo, le parti cooperano allo sviluppo di capacità e al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un'economia di transizione, anche attraverso istituzioni e organizzazioni operative a livello globale, regionale, subregionale e nazionale. In questo contesto, le parti dovrebbero agevolare la partecipazione delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati, ivi incluse le organizzazioni non governative e il settore privato.
2. In conformità delle disposizioni pertinenti della convenzione, per la creazione e lo sviluppo di capacità ai fini dell'attuazione del presente protocollo si terrà pienamente conto delle esigenze in termini di risorse finanziarie delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un'economia di transizione.
3. Al fine di adottare misure appropriate per l'attuazione del presente protocollo, le parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un'economia di transizione, dovrebbero individuare le loro esigenze e priorità nazionali in termini di capacità attraverso delle autovalutazioni delle capacità nazionali. Nell'agire in tal senso, queste parti dovrebbero sostenere le esigenze e le priorità in termini di capacità delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati, così come individuate da questi ultimi, dando rilievo alle esigenze e alle priorità in termini di capacità delle donne.
4. A sostegno dell'attuazione del presente protocollo, la creazione e lo sviluppo di capacità può, tra l'altro, riguardare i seguenti settori fondamentali:
 - a) la capacità di attuare e di conformarsi agli obblighi derivanti dal presente protocollo;
 - b) la capacità di negoziare modalità convenute di comune accordo;
 - c) la capacità di sviluppare, attuare e far applicare, a livello nazionale, misure legislative, amministrative o politiche relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici; e
 - d) la capacità dei paesi di sviluppare le capacità endogene di ricerca per apportare valore aggiunto alle loro risorse genetiche.
5. Tra le misure di cui ai paragrafi da a 1 a 4, si annoverano:
 - a) sviluppi di carattere giuridico e istituzionale;
 - b) promozione dell'equità e della correttezza nei negoziati, ivi compresa la formazione per negoziare modalità convenute di comune accordo;

- c) il monitoraggio e l'applicazione della conformità;
 - d) l'impiego dei migliori strumenti di comunicazione e sistemi via Internet disponibili per le attività relative all'accesso e alla ripartizione dei benefici;
 - e) la messa a punto e l'utilizzo di metodi di valutazione;
 - f) la bioprospezione e la ricerca e gli studi tassonomici ad essa associati;
 - g) il trasferimento tecnologico e le capacità di carattere infrastrutturale e tecnico necessarie ad assicurare che tale trasferimento avvenga secondo modalità sostenibili;
 - h) il rafforzamento del contributo delle attività di accesso e di ripartizione dei benefici alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti;
 - i) disposizioni speciali mirate a incrementare la capacità dei soggetti interessati in relazione all'accesso e alla ripartizione dei benefici; e
 - j) disposizioni speciali destinate a incrementare la capacità delle comunità autoctone e locali con particolare accento sul rafforzamento della capacità delle donne nell'ambito di queste comunità in relazione all'accesso alle risorse genetiche e/o alle conoscenze tradizionali associate a tali risorse.
6. Le informazioni riguardanti iniziative volte a creare e a sviluppare capacità a livello nazionale, regionale e internazionale, intraprese conformemente ai paragrafi da 1 a 5 precedenti, dovrebbero essere trasmesse al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, nell'intento di promuovere le sinergie e il coordinamento in relazione alla creazione e allo sviluppo di capacità per l'accesso e la ripartizione dei benefici.

Articolo 23

Trasferimento tecnologico, collaborazione e cooperazione

Conformemente agli articoli 15, 16, 18 e 19 della convenzione, per conseguire l'obiettivo del presente protocollo, le parti collaborano e cooperano ai programmi di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, nonché alle attività di ricerca in campo biotecnologico. Le parti si impegnano a promuovere e incoraggiare l'accesso alla tecnologia e il trasferimento tecnologico da parte e verso i paesi in via di sviluppo che sono parte del protocollo, in particolare i paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un'economia di transizione, al fine di consentire lo sviluppo e il rafforzamento di una base scientifica e tecnologica valida e sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione e del presente protocollo. Laddove possibile e opportuno, queste attività di collaborazione si svolgono all'interno e con una parte o con le parti che forniscono le risorse genetiche, vale a dire il paese o i paesi di origine di tali risorse o con una o più parti che hanno acquisito le risorse genetiche conformemente alla convenzione.

Articolo 24

Parti non firmatarie

Le parti incoraggiano le parti non firmatarie ad aderire al presente protocollo e a fornire informazioni adeguate al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici.

Articolo 25

Meccanismo e risorse finanziarie

1. Nel valutare le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente protocollo, le parti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione.
2. Il meccanismo finanziario della convenzione è anche il meccanismo finanziario per il presente protocollo.
3. Relativamente alla creazione e allo sviluppo di capacità di cui all'articolo 22 del presente protocollo, la conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, nel sottoporre orientamenti relativi al meccanismo di finanziamento di cui al precedente paragrafo 2 alla valutazione della conferenza delle parti, tiene conto delle esigenze in termini di risorse finanziarie delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari e delle parti con un'economia di transizione, nonché delle priorità e delle esigenze in termini di capacità delle comunità autoctone e locali, ivi comprese le donne di tali comunità.

4. Nel contesto del precedente paragrafo 1, le parti contraenti tengono inoltre conto delle esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari e delle parti ad economia in transizione, nei loro sforzi volti ad individuarne e soddisfarne le esigenze in termini di creazione e sviluppo delle capacità, al fine di dare attuazione al presente protocollo.

5. Alle disposizioni del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, gli orientamenti relativi al meccanismo di finanziamento della convenzione formulati nell'ambito delle pertinenti decisioni della conferenza delle parti, comprese quelle concordate prima dell'adozione del presente protocollo.

6. Le risorse finanziarie e di altro tipo per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo possono essere fornite, attraverso canali bilaterali, regionali e multilaterali, dalle parti che sono paesi sviluppati e possono essere utilizzate dalle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione.

Articolo 26

Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo

1. La conferenza delle parti ha la funzione di riunione delle parti del presente protocollo.
2. Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori delle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti del presente protocollo. Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti del presente protocollo, le decisioni nell'ambito del suddetto protocollo sono prese unicamente dalle parti dello stesso.
3. Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti del presente protocollo, qualsiasi membro dell'ufficio della conferenza delle parti che rappresenti presso la convenzione una parte che in quel momento non è parte anche del presente protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti del presente protocollo e da esse prescelto.
4. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, esamina regolarmente l'attuazione del presente protocollo e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo ovvero:
 - a) formula raccomandazioni su qualsiasi aspetto necessario all'attuazione del presente protocollo;
 - b) istituisce gli organi ausiliari ritenuti necessari per l'attuazione del presente protocollo;
 - c) ricerca e utilizza, ove opportuno, i servizi e la cooperazione delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi e le informazioni da essi fornite;
 - d) stabilisce la forma e gli intervalli di trasmissione delle informazioni da trasmettere in conformità dell'articolo 29 del presente protocollo e valuta tali informazioni e le relazioni presentate da qualsiasi organo ausiliario;
 - e) valuta e adotta, ove opportuno, modifiche del presente protocollo e dei suoi allegati, nonché eventuali ulteriori allegati del presente protocollo qualora siano ritenuti necessari per la sua attuazione; e
 - f) esercita le altre funzioni richieste ai fini dell'attuazione del presente protocollo.
5. Il regolamento interno della conferenza delle parti e le norme finanziarie della convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, a norma del presente protocollo, salvo decisione contraria presa all'unanimità dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo.
6. La prima riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti del presente protocollo è convocata dal segretariato in occasione della prima riunione della conferenza delle parti prevista in seguito all'entrata in vigore del presente protocollo. Le successive riunioni ordinarie della conferenza delle parti, nell'ambito della quale si riuniscono le parti del presente protocollo, si tengono in occasione delle riunioni ordinarie della conferenza delle parti qualora quest'ultima, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, non decida altrimenti.

7. Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti, con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, si tengono ogniqualvolta da essa ritenuto necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle parti, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle altre parti dal segretariato.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché tutti gli Stati che ne sono membri o che godano presso di esse dello *status* di osservatori e non sono parti della convenzione possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo. Qualsiasi organismo o agenzia nazionale o internazionale, governativo o meno, competente nei campi disciplinati dal presente protocollo che abbia informato il segretariato della sua intenzione di partecipare a una riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo in qualità di osservatore, può esservi ammesso, salvo parere contrario di almeno un terzo delle parti. Fatti salvi i casi in cui il presente articolo dispone altrimenti, l'ammissione e la partecipazione degli osservatori è soggetta alle regole di procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Articolo 27

Organi ausiliari

1. Qualsiasi organo sussidiario istituito da o a norma della convenzione può servire il presente protocollo anche sulla base di una decisione adottata dalla Conferenza delle parti, che funge da riunione delle parti per il presente protocollo. Questo tipo di decisione specifica le funzioni da svolgere.

2. Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi riunione degli organi sussidiari. Quando un organo sussidiario della convenzione funge da organo sussidiario del presente protocollo, le decisioni a norma del protocollo sono prese unicamente dalle parti del protocollo.

3. Quando un organo sussidiario della convenzione esercita le sue funzioni in ambiti relativi al presente protocollo, qualsiasi membro dell'ufficio del suddetto organo che rappresenti una parte della convenzione che, in quel momento, non sia parte del protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti del presente protocollo e fra esse prescelto.

Articolo 28

Segretariato

1. Il segretariato istituito dall'articolo 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.

2. L'articolo 24, paragrafo 1 della convenzione relativo alle funzioni del segretariato si applica, *mutatis mutandis*, al presente protocollo.

3. Il costo dei servizi del segretariato ai fini del presente protocollo, qualora distinto dagli altri, è a carico delle parti del protocollo. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo stabilisce nella prima riunione le norme di bilancio necessarie a tal fine.

Articolo 29

Verifiche e obblighi in materia di relazioni

Ciascuna parte verifica l'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal presente protocollo e, a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, riferisce alla suddetta conferenza sulle misure adottate per dare attuazione al protocollo.

Articolo 30

Procedure e meccanismi per promuovere l'osservanza del presente protocollo

La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo valuta e approva nella prima riunione procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali volti a promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Tali procedure e meccanismi comprendono disposizioni volte a fornire, ove opportuno, consulenza e assistenza. Essi sono distinti e non pregiudicano le procedure e i meccanismi di composizione delle controversie di cui all'articolo 27 della convenzione.

*Articolo 31***Valutazione ed esame**

La conferenza delle parti che funge da riunione delle parti per l'attuazione del presente protocollo, è tenuta, quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e successivamente a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti che funge da riunione tra di esse per l'attuazione del presente protocollo, a eseguire una valutazione dell'efficacia del protocollo stesso.

*Articolo 32***Firma**

Il presente protocollo è aperto alla firma da parte delle parti della convenzione presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 2 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012.

*Articolo 33***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione.
2. Il presente protocollo entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento a norma del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

*Articolo 34***Riserve**

Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.

*Articolo 35***Recesso**

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una parte, questa parte può, in qualsiasi momento, recedere dal protocollo con notifica scritta al depositario.
2. Il recesso prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.

*Articolo 36***Testi facenti fede**

L'originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Nagoya addì ventinove ottobre duemiladieci.

ALLEGATO

BENEFICI MONETARI E NON MONETARI

1. I benefici monetari comprendono, tra l'altro:

- a) diritto/diritti di accesso per campioni raccolti o altrimenti acquisiti;
- b) compensi anticipati;
- c) compensi corrisposti al raggiungimento di determinati obiettivi;
- d) versamento di *royalty*;
- e) diritti di licenza nel caso di commercializzazione;
- f) diritti speciali da versare a fondi fiduciari che sostengono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
- g) salari e condizioni preferenziali laddove convenute di comune accordo;
- h) finanziamenti a favore della ricerca;
- i) joint venture;
- j) proprietà congiunta dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti.

2. I benefici non monetari comprendono, tra l'altro:

- a) ripartizione dei risultati di ricerca e sviluppo;
- b) collaborazione, cooperazione e contributi a programmi di ricerca e sviluppo, in particolare attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, laddove possibile nel paese della parte che fornisce risorse genetiche;
- c) partecipazione allo sviluppo di prodotti;
- d) collaborazione, cooperazione e contributi a favore dell'istruzione e della formazione;
- e) accesso a impianti *ex situ* di risorse genetiche e a basi di dati;
- f) trasferimento al fornitore delle risorse genetiche di conoscenze e tecnologie a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche secondo modalità e condizioni di favore e preferenziali, qualora convenute di comune accordo, in particolare conoscenze e tecnologie che si avvalgono di risorse genetiche, come le biotecnologie, o che sono legate alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica;
- g) rafforzamento delle capacità in materia di trasferimento tecnologico;
- h) rafforzamento delle capacità istituzionali;
- i) risorse umane e materiali destinate a rafforzare le capacità nel campo dell'amministrazione e esecuzione della normativa in materia di accesso;
- j) formazione relativa alle risorse genetiche con la piena partecipazione dei paesi che forniscono tali risorse, laddove possibile, in questi paesi;

- k) accesso all'informazione scientifica in materia di conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, ivi compresi gli inventari biologici e gli studi tassonomici;
 - l) contributi all'economia locale;
 - m) ricerca incentrata su esigenze prioritarie, come la sanità e la sicurezza alimentare, tenendo conto delle utilizzazioni a livello nazionale delle risorse genetiche nella parte che fornisce tali risorse;
 - n) rapporti istituzionali e professionali che possono nascere da un accordo in materia di accesso e ripartizione dei benefici e dalle successive attività in collaborazione;
 - o) benefici in termini di sicurezza alimentare e sicurezza della sussistenza;
 - p) riconoscimento a livello sociale;
 - q) proprietà congiunta dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 14 aprile 2014****relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea**

(2014/284/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea», che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname («piano d'azione dell'UE»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003 ⁽¹⁾ e una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l'11 luglio 2005 ⁽²⁾.
- (2) Conformemente alla decisione 2013/486/UE del Consiglio ⁽³⁾, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea («accordo») è stato firmato il 30 settembre 2013, fatta salva la sua conclusione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica a norma dell'articolo 23 dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

L'Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

⁽³⁾ Decisione 2013/486/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (GU L 265 dell'8.10.2013, pag. 1).

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, in forza dell'articolo 22 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione Europea**

L'UNIONE EUROPEA

in appresso "l'Unione"

e

LA REPUBBLICA DI INDONESIA

in appresso "l'Indonesia"

in appresso denominate insieme "le Parti",

RICORDANDO l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Indonesia e la Comunità europea firmato il 9 novembre 2009 a Giakarta;

CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'Unione e l'Indonesia, particolarmente nell'ambito dell'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico;

RICORDANDO l'impegno assunto nella dichiarazione di Bali sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG) del 13 settembre 2001 da parte dei paesi dell'Asia orientale e di altre regioni ad adottare azioni immediate per intensificare gli sforzi nazionali e per rafforzare la collaborazione bilaterale, regionale e multilaterale per far fronte alle violazioni delle normative nel settore forestale e della criminalità in tale settore, in particolare il disboscamento illegale, il relativo commercio illegale e la corruzione, nonché ai loro effetti negativi sullo Stato di diritto;

PRENDENDO ATTO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) è un primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione comune tra il ministro delle Foreste della Repubblica di Indonesia e i commissari europei competenti per lo sviluppo e l'ambiente firmata l'8 gennaio 2007 a Bruxelles;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e all'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a tutti i tipi di foreste;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo della Repubblica di Indonesia per promuovere la buona governance nel settore forestale, l'applicazione delle normative e il commercio legale di legname, anche attraverso il Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) quale sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano, sviluppato attraverso un processo con più parti interessate, seguendo i principi di buona governance, credibilità e rappresentatività;

RICONOSCENDO che l'SVL del legname indonesiano è finalizzato ad assicurare la conformità legale di tutti i prodotti legnosi;

RICONOSCENDO che l'attuazione di un accordo volontario di partenariato FLEGT rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà a lottare contro il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonché grazie al ruolo della conservazione, alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste (REDD+);

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera di parti della CITES delle licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, segnatamente che tali esemplari non siano stati ottenuti in violazione delle leggi in materia di protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;

AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell'attuazione del presente accordo per le comunità autoctone e locali e per le popolazioni povere;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione e riconoscendo i benefici per le parti che derivano da questo accordo;

AI SENSI delle normative e dei regolamenti rispettivi delle parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente accordo, coerente con l'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell'Unione europea dall'Indonesia di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati.

2. Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare e promuovere l'attuazione completa di tutte le sue aspirazioni e migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) "importazione nell'Unione europea": l'immissione in libera pratica nell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, di legname e suoi derivati che non possono essere definiti "merci prive di carattere commerciale" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

- b) "esportazione": l'operazione mediante la quale il legname e suoi derivati lasciano fisicamente qualunque parte del territorio geografico dell'Indonesia;
- c) "legname e suoi derivati": i prodotti elencati negli allegati IA e IB;
- d) "codice SA": codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
- e) "licenza FLEGT": documento legale verificato (V-Legal) indonesiano che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati all'esportazione verso l'Unione è stato prodotto legalmente. Una licenza FLEGT può essere in formato cartaceo o elettronico;
- f) "autorità di rilascio delle licenze": le autorità designate dall'Indonesia per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- g) "autorità competenti": autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
- h) "carico": quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dall'Indonesia da uno speditore o spedizioniere e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;
- i) "legname prodotto legalmente": legname e suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione di cui all'allegato II.

Articolo 3

Sistema di licenze FLEGT

1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso denominato "sistema di licenze FLEGT") che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, l'Unione accetta per l'importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dall'Indonesia coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato IA.
3. Il legname e suoi derivati elencati nell'allegato IB non possono essere esportati dall'Indonesia e non possono essere coperti da licenza FLEGT.
4. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 4

Autorità di rilascio delle licenze

1. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente, in conformità della normativa di cui all'allegato II. Detta autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname prodotto legalmente destinati all'esportazione nell'Unione europea.
2. L'autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname o suoi derivati importati in Indonesia da un paese terzo in una forma che le leggi di tale paese vietano di esportare o per la quale esistono prove che il legname e suoi derivati in questione sono stati prodotti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.

3. L'autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Essa conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini del monitoraggio indipendente pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.

4. L'Indonesia istituisce un'unità di informazioni sulle licenze che fungerà da punto di contatto per le comunicazioni tra le autorità competenti e le autorità di rilascio delle licenze, come disposto negli allegati III e V.

5. L'Indonesia comunica gli estremi dell'autorità di rilascio delle licenze e dell'unità di informazioni sulle licenze alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 5

Autorità competenti

1. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.

2. Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

3. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

4. Le autorità competenti non eseguono l'operazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel caso di un carico di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) perché ad esse si applicano le disposizioni in materia di verifica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5. La Commissione europea comunica all'Indonesia gli estremi delle autorità competenti. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 6

Licenze FLEGT

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio per attestare che i prodotti legnosi sono stati prodotti legalmente.

2. Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in inglese.

3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4. Le specifiche tecniche delle licenze figurano nell'allegato IV. La procedura per il rilascio di licenze FLEGT è descritta nell'allegato V.

Articolo 7

Verifica del legname prodotto legalmente

1. L'Indonesia utilizza un sistema SVL per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati nell'Unione.

2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente viene descritto nell'allegato V.

*Articolo 8***Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT**

1. Le procedure che disciplinano l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell'allegato III.
2. Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, si possono applicare le procedure di cui all'allegato III.
3. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

*Articolo 9***Irregolarità**

Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dall'Indonesia all'Unione attraverso un paese terzo;
- b) rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente; o
- c) ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.

*Articolo 10***Applicazione del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano e altre misure**

1. Utilizzando il sistema SVL del legname indonesiano, l'Indonesia verifica la legalità del legname esportato nei mercati non appartenenti all'Unione e del legname venduto sui mercati interni e si adopera per verificare la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati utilizzando, ove possibile, il sistema predisposto per l'attuazione del presente accordo.
2. A sostegno di tali sforzi, l'Unione incoraggia l'uso del sistema summenzionato per quanto riguarda il commercio in altri mercati internazionali e con paesi terzi.
3. L'Unione attua misure per evitare l'immissione sul mercato dell'Unione di legname raccolto illegalmente e dei relativi prodotti derivati.

*Articolo 11***Partecipazione delle parti interessate all'attuazione dell'accordo**

1. L'Indonesia organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull'attuazione del presente accordo e, a tale proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e programmi adeguati.
2. L'Unione consulta regolarmente le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

*Articolo 12***Clausole di salvaguardia sociale**

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di migliorare la conoscenza degli effetti sull'industria del legno e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate come enunciato nei rispettivi regolamenti e leggi nazionali.

2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sulle collettività e sugli altri soggetti di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.

Articolo 13

Incentivi di mercato

Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l'Unione promuove l'accesso al mercato dell'Unione per il legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede, in particolare, misure volte a:

- a) incoraggiare le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono l'esistenza di un'offerta di prodotti forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti;
- b) promuovere una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato del legname dell'Unione.

Articolo 14

Comitato congiunto di attuazione

1. Le parti istituiscono un meccanismo congiunto (in appresso "comitato congiunto di attuazione" o "CCA"), incaricato di esaminare le questioni connesse con l'attuazione e il riesame del presente accordo.

2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti presso il CCA, che delibera per consenso. Il CCA è copresieduto da alti funzionari, uno in rappresentanza dell'Unione e l'altro dell'Indonesia.

3. Il CCA stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il CCA si riunisce almeno una volta all'anno, in una data e con un ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una qualsiasi delle parti.

5. Il CCA:

- a) prende in esame e adotta misure congiunte per l'attuazione del presente accordo;
- b) riesamina e controlla i progressi compiuti nel complesso nell'attuazione del presente accordo, incluso il funzionamento del sistema SVL del legname e delle misure connesse col mercato, sulla base dei risultati e delle relazioni dei meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 15;
- c) valuta i benefici e i vincoli derivanti dall'attuazione del presente accordo e decide in merito alle azioni correttive;
- d) esamina le relazioni e i reclami sull'applicazione del sistema di licenze FLEGT nel territorio di entrambe le parti;
- e) approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento dell'SVL del legname sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII;
- f) individua ambiti di cooperazione per sostenere l'attuazione del presente accordo;
- g) istituisce organismi ausiliari in settori di attività che richiedono competenze specifiche, se necessario;
- h) prepara, approva, distribuisce e pubblica relazioni annuali, relazioni delle sue riunioni e altri documenti elaborati in seguito alle sue attività.
- i) svolge qualsiasi altro compito che abbia convenuto di portare a termine.

*Articolo 15***Monitoraggio e valutazione**

Le parti concordano di utilizzare le relazioni e i risultati dei seguenti due meccanismi per valutare l'attuazione e l'efficacia del presente accordo.

- a) L'Indonesia, in consultazione con l'Unione, si avvale dei servizi di un valutatore periodico per svolgere i compiti di cui all'allegato VI.
- b) L'Unione, in consultazione con l'Indonesia, si avvale dei servizi di un controllore indipendente del mercato per svolgere i compiti di cui all'allegato VII.

*Articolo 16***Misure di sostegno**

1. La fornitura delle risorse eventualmente necessarie alle misure volte a sostenere l'attuazione del presente accordo, individuate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera f), è determinata nel contesto degli esercizi di programmazione dell'Unione e dei suoi Stati membri per la cooperazione con l'Indonesia.
2. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative e programmi di sviluppo esistenti e futuri.

*Articolo 17***Relazioni e divulgazione al pubblico delle informazioni**

1. Le parti assicurano che i lavori del comitato congiunto di attuazione (CCA) siano il più trasparenti possibile e che le relazioni riguardanti il suo operato vengano elaborate congiuntamente e rese pubbliche.
2. Il CCA pubblica una relazione annuale che include, tra l'altro, dettagli su:
 - a) i quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell'Unione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione SA;
 - b) il numero di licenze FLEGT rilasciate in Indonesia;
 - c) i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e nelle questioni legate alla sua attuazione;
 - d) le azioni volte a impedire che il legname e i suoi derivati prodotti illegalmente siano esportati, importati e immessi o commercializzati sul mercato interno;
 - e) i quantitativi di legname e suoi derivati importati in Indonesia e le azioni adottate per impedire le importazioni di legname e suoi derivati prodotti illegalmente e mantenere l'integrità del sistema di licenze FLEGT;
 - f) i casi di non conformità con il sistema di licenze FLEGT e le misure adottate per risolverli;
 - g) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione SA e allo Stato membro dell'Unione in cui si è verificata l'importazione nell'Unione;
 - h) il numero di licenze FLEGT ricevute dall'Unione;
 - i) il numero di casi e i quantitativi di legname e suoi derivati interessati ove si sono svolte le consultazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

3. Al fine di migliorare la governance e la trasparenza nel settore forestale e di monitorare l'attuazione e gli effetti del presente accordo sia in Indonesia che nell'Unione, le parti convengono che le informazioni di cui all'allegato IX siano rese pubblicamente disponibili.

4. Le parti concordano di non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.

Articolo 18

Comunicazioni sull'attuazione

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

Per l'Indonesia:

Il direttore generale dello sfruttamento forestale,
Ministero delle Foreste

Per l'Unione europea:

Il capo della delegazione dell'Unione europea in Indonesia

2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo, incluse le modifiche dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall'altra, al territorio dell'Indonesia.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

1. Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2. Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro due mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l'effettiva attuazione del presente accordo.

3. Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia entro due mesi, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.

4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo.

5. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.

6. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.

7. Il CCA definisce le procedure operative per l'arbitrato.

*Articolo 21***Sospensione**

1. Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all'altra parte. La questione viene in seguito discussa tra le parti.
2. Ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra parte.
3. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
4. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

*Articolo 22***Modifiche**

1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto di attuazione (CCA). Quest'ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Se le parti concordano con la raccomandazione, l'approvano secondo le proprie procedure interne.
2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici.

*Articolo 23***Entrata in vigore, durata e cessazione**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.
2. Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici.
3. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all'altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza dell'accordo.
4. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dodici mesi dopo la data di tale notifica.

*Articolo 24***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 25***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhanda kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatrecenti.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai trylikų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.


Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Untuk Uni Eropa



За Република Индонезия
 Por la República de Indonesia
 Za Indonéskou republiku
 For Republikken Indonesien
 Für die Republik Indonesien
 Indoneesia Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας
 For the Republic of Indonesia
 Pour la République d'Indonésie
 Za Republiku Indoneziju
 Per la Repubblica di Indonesia
 Indonēzijas Republikas vārdā –
 Indonezijos Respublikos vardu
 Az Indonéz Köztársaság részéről
 Għar-Repubblika tal-Indonezja
 Voor de Republiek Indonesië
 W imieniu Republiki Indonezji
 Pela República da Indonésia
 Pentru Republica Indonezia
 Za Indonézsku republiku
 Za Republiko Indonezijo
 Indonesian tasavallan puolesta
 För Republiken Indonesien
 Untuk Republik Indonesia



ALLEGATO I

PRODOTTI INTERESSATI

L'elenco che figura nel presente allegato riguarda il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

ALLEGATO IA

CODICE DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Capitolo 44:

Codice SA	Designazioni Delle Merci
	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
4401.21	- Legno in piccole placche o in particelle – di conifera
4401.22	- Legno in piccole placche o in particelle - non di conifera
Ex.4404	- Legno in stecche, strisce, nastri e simili
Ex.4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità, di spessore superiore a 6 mm.
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile laminato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.
	Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.
4409.10	- Di conifera
4409.29	- Non di conifera – altro
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile laminato.
4413	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati.
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno.
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da bottaio.

Codice SA	Designazioni Delle Merci
4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno.
Ex.4421.90	- Blocchi di pavimentazione di legno

Capitolo 47:

Codice SA	Designazione Delle Merci
	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)
4701	- Paste meccaniche di legno
4702	- Paste chimiche di legno, per dissoluzione
4703	- Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione.
4704	- Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
4705	- Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

Capitolo 48:

Codice SA	Designazione Delle Merci
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli rettangolari (e quadrati), di qualunque dimensione, diversi dalla carta della voce 4801 o 4803, carta e cartone fabbricati a mano.
4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli.
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803.
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo.
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli.
4807	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli.
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803.
4809	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli.

Codice SA	Designazione Delle Merci
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato.
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810.
4812	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta.
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti.
4814	Carta da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie.
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole.
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza.
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa.
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no.
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti.
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa.

Capitolo 94:

Codice SA	Designazione Delle Merci
	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura in legno:
9401.61.	- imbottiti
9401.69.	- altri
	Altri mobili e parti
9403.30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403.40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403.50	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403.60	- Altri mobili di legno
Ex. 9406.00.	- Costruzioni prefabbricate in legno

ALLEGATO IB

**CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME LA CUI ESPORTAZIONE È VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE
INDONESIANA**

Capitolo 44:

Codice SA	Designazione delle merci
4403	Legno grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
Ex. 4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili.
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili.
Ex. 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Introduzione

Il legname indonesiano è ritenuto legale quando da una verifica risulta che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché la trasformazione, il trasporto e le attività commerciali successive sono conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili.

In Indonesia vigono cinque norme di legalità, articolate su una serie di principi, criteri, indicatori e parametri di controllo, fondati sulle leggi, normative e procedure pertinenti.

Le cinque norme sono:

- norma di legalità 1: norma per le concessioni all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;
- norma di legalità 2: norma per le foreste di piantagioni comunitarie e per le foreste comunitarie situate all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;
- norma di legalità 3: norma per le foreste di proprietà privata;
- norma di legalità 4: norma per i diritti di sfruttamento del legname in aree non forestali in terreni demaniali;
- norma di legalità 5: norma per l'industria forestale primaria e l'indotto.

Queste cinque norme di legalità si applicano a diversi tipi di permessi per il legname come indicato nella tabella seguente.

Tipo di permesso	Descrizione	Proprietà fondiaria / gestione o sfruttamento delle risorse	Norma di legalità applicabile
IUPHHK-HA/HPH	Permesso di utilizzare i prodotti forestali provenienti da foreste naturali	Demanio pubblico/ gestione da parte di una società	1
IUPHHK-HTI/HPHTI	Permesso di impiantare e gestire una piantagione forestale industriale	Demanio pubblico/ gestione da parte di una società	1
IUPHHK-RE	Permesso di ripristinare un ecosistema forestale	Demanio pubblico/ gestione da parte di una società	1
IUPHHK- HTR	Permesso per le piantagioni forestali gestite da comunità locali	Demanio pubblico/ gestione da parte di comunità locali	2
IUPHHK-HKM	Permesso per la gestione di foreste da parte di comunità locali	Demanio pubblico/ gestione da parte di comunità locali	2
Terreno privato	Non occorre un permesso	Proprietà privata/ sfruttamento privato	3
IPK/ILS	Permesso di utilizzare legname proveniente da aree non forestali	Demanio pubblico/ sfruttamento privato	4
IUIPHHK	Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione primaria	Non applicabile	5
IUI Lanjutan o IPKL	Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione secondaria	Non applicabile	5

Le cinque norme di legalità e i relativi parametri di controllo sono indicati qui di seguito.

NORMA DI LEGALITÀ 1: NORME PER LE CONCESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
1.	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 L'unità di gestione forestale (concessionari) è situata all'interno della zona forestale di produzione.	1.1.1 Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido	<p>Certificato di diritto di concessione forestale</p> <p>Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali.</p>	<p>Regolamento del governo PP72/2010</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P50/2010</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010</p>
2.	P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta	K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l'area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti.	2.1.1 L'autorità amministrativa competente ha approvato i documenti del piano di lavoro: piano principale e piano di lavoro annuale, compresi i loro allegati.	<p>Piano principale approvato e allegati, elaborati in base a un inventario completo della foresta svolto da personale tecnicamente competente.</p> <p>Piano di lavoro annuale approvato, elaborato sulla base del piano principale.</p> <p>Mappe, elaborate da personale tecnicamente competente, che descrivono la configurazione e i confini delle aree coperte dal piano di lavoro.</p> <p>Mappa indicante le zone di esclusione dal disboscamento nell'ambito del piano di lavoro annuale e prove dell'attuazione sul terreno.</p> <p>Le zone di raccolta (blocchi o parcelle) sulla mappa sono chiaramente contrassegnate e verificate sul campo.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009; Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati ⁽¹⁾
		K2.2 Il piano di lavoro è valido	2.2.1 Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido in conforme ai regolamenti applicabili	Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso). La posizione e i volumi estraibili di tronchi delle foreste naturali all'interno delle aree in cui deve essere effettuato il raccolto corrispondono al piano di lavoro.	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009 Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011
			2.2.2 I permessi per tutte le apparecchiature di raccolta sono validi e possono essere verificati sul campo (ciò non vale per un'azienda forestale pubblica).	Permesso per le apparecchiature e il trasferimento delle apparecchiature.	Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009
3.	P3. Legalità del trasporto o cambio di proprietà del legname rotondo.	K3.1 I titolari del permessogaran-tiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un'industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi.	3.1.1 Tutti i tronchi di grande diametro raccolti o estratti commercialmente sono stati indicati in una relazione sulla produzione di legname.	Documenti riguardanti la relazione sulla produzione del legname approvati	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
			3.1.2 Tutto il legname trasportato fuori dalle aree autorizzate è accompagnato da un documento di trasporto valido.	I tronchi trasportati dal deposito alle industrie di trasformazione primaria dei prodotti forestali o al commerciante registrato di tronchi, anche attraverso depositi di tronchi intermedi, sono accompagnati da documenti di trasporto validi e allegati	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
			3.1.3 I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale	Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea.	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
		<p>K3.2 Il titolare del permesso ha concordato il pagamento delle imposte e contributi applicabili per l'estrazione commerciale del legname</p>	<p>3.2.1 Il titolare del permesso mostra un'attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile.</p>	<p>Ordini di pagamento per i fondi di rimboschimento e/la tassa per le risorse forestali.</p> <p>Attestazione del versamento effettuato per il pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e ricevute di pagamento.</p> <p>Il pagamento dei fondi di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e le tariffe applicabili.</p>	<p>Regolamento del governo PP22/1997</p> <p>Regolamento del governo PP 51/1998</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 22/M-DAG/PER/4/2012</p> <p>Regolamento del governo PP59/1998</p>
		<p>K3.3 Trasporto e commercio interinsulare</p>	<p>3.3.1 I titolari di permessi che spediscono tronchi sono commercianti di legname interinsulari registrati (PKAPT).</p>	<p>Documenti PKAPT</p>	<p>Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003</p> <p>Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003</p>
			<p>3.3.2 La nave utilizzata per trasportare i tronchi rotondi batte bandiera indonesiana ed è in possesso di un permesso valido per operare.</p>	<p>Documenti di registrazione che indicano l'identità della nave e un permesso valido.</p>	<p>Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003</p> <p>Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003</p>
<p>4.</p>	<p>P4. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname</p>	<p>K4.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate.</p>	<p>4.1.1 Il titolare del permesso dispone di documenti VIA approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro.</p>	<p>Documenti VIA</p>	<p>Regolamento del governo PP27/1999</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 602/1998</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati ⁽¹⁾
			4.1.2 Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione ambientale e di un piano di monitoraggio ambientale che indicano le azioni adottate per attenuare gli effetti sull'ambiente e fornire benefici sociali.	Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale	Regolamento del governo PP27/1999
				Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative.	
5.	P5. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K5.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	5.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL Attrezzature SSL Registri degli infortuni sul lavoro	Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009
		K5.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	5.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono a dei sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività.	Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2001
			5.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori.	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2011
			5.2.3 La società non impiega minori/ lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

⁽¹⁾ Indica i regolamenti principali, che coprono anche le successive modifiche.

NORMA DI LEGALITÀ 2: NORME PER LE FORESTE DI PIANTAGIONI COMUNITARIE E PER LE FORESTE COMUNITARIE ALL'INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
P1.	Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 L'unità di gestione forestale è situata all'interno della zona forestale di produzione.	1.1.1 Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido.	Certificato del diritto di concessione forestale	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2011
				Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali.	Regolamento del ministero delle Foreste P37/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P49/2008; Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010
P2.	Conformità con il sistema e le procedure di raccolta	K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l'area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti.	2.1.1 L'autorità amministrativa competente ha approvato il documento del piano di lavoro annuale.	Documento del piano di lavoro annuale approvato.	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
				Mappa in cui sono indicate le zone di esclusione dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul campo.	
				Le posizioni dei siti di raccolta sono chiaramente contrassegnate e possono essere verificate sul campo.	
		K2.2 Il piano di lavoro è valido	2.2.1 Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili.	Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso).	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
La posizione e i volumi estraibili dei tronchi all'interno dell'area da istituire come proprietà forestale devono corrispondere al piano di lavoro.					

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			2.2.2 I permessi per tutte le apparecchiature di raccolta sono validi e possono essere verificati sul campo.	Permessi per le apparecchiature e il trasferimento delle apparecchiature.	Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009.
		K2.3 I titolari del permesso garantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un'industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi.	2.3.1 Tutti i tronchi di grande diametro raccolti o estratti commercialmente sono stati indicati in una relazione sulla produzione di legname.	Documenti approvati riguardanti la relazione sulla produzione del legname	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
	2.3.2 Tutti i tronchi trasportati fuori dalle aree autorizzate sono accompagnati da un documento di trasporto valido.		Documenti di trasporto legali e relativi allegati dal deposito dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi e da questo all'industria primaria di trasformazione e/o al commerciante registrato dei tronchi.	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006	
	2.3.3 I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale.		Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006	
	2.3.4 Il titolare del permesso può dimostrare l'esistenza dei documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano i tronchi trasportati dal deposito dei tronchi.		Documento di trasporto dei tronchi a cui è allegato un elenco dei tronchi.	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006	

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K2.4 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili richiesti per l'estrazione commerciale del legname.	2.4.1 I titolari del permesso mostrano l'attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile.	<p>Ordine di pagamento per la tassa per le risorse forestali.</p> <p>Attestazione di pagamento per la tassa per le risorse forestali.</p> <p>Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con le produzioni di tronchi e con la tariffa applicabile.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 22/M-DAG/PER/4/2012</p>
P3.	Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname	K3.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate.	<p>3.1.1 Il titolare del permesso dispone di documenti di VIA approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro.</p> <p>3.1.2 Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale che indicano le azioni adottate per attenuare gli effetti sull'ambiente e fornire benefici sociali.</p>	<p>Documenti VIA</p> <p>Documenti di gestione e di monitoraggio ambientale pertinenti.</p> <p>Attestazione di attuazione della gestione e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 622/1999</p> <p>Regolamento del governo PP27/1999</p>

NORMA DI LEGALITÀ 3: NORMA PER LE FORESTE DI PROPRIETÀ PRIVATA

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. La proprietà del legname può essere verificata	K1.1 Legalità della proprietà o del titolo fondiario in relazione all'area di raccolta del legname.	1.1.1 Il proprietario privato del terreno o della foresta può dimostrare la proprietà o il diritto di sfruttamento del terreno.	Documenti validi di proprietà fondiaria o di possesso del terreno (titoli fondiari riconosciuti dalle autorità competenti)	Legge 5/1960 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010
				Diritto di coltivazione della terra Atto di costituzione della società Licenza commerciale per le società impegnate in attività commerciali (SIUP) Registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP)	Regolamento del governo PP12/1998 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Legge 13/2003
				Mappa dell'area della foresta privata e confini delineati sul terreno.	Legge 23/2003 Legge 20/2009
			1.1.2 Le unità di gestione (controllate da un singolo o da un gruppo) presentano documenti di trasporto del legname validi.	Certificato di origine del legname o documento di trasporto del legname Fattura / ricevuta di vendite / sdoganamento delle merci.	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012
			1.1.3 Le unità di gestione mostrano un'attestazione di pagamento degli oneri applicabili correlati agli alberi presenti prima del trasferimento dei diritti o del diritto di possesso dell'area.	Attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e indennizzo allo Stato per il valore del legname.	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
2.	P2. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname nel caso di aree soggette ai diritti di coltivazione del terreno	K2.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate.	2.1.1 Il titolare del permesso dispone di documenti VIA approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro.	Documenti VIA	Regolamento del governo PP27/1999 Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 602/1998
3.	P3. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro nel caso delle aree soggette a diritti di coltivazione del terreno	K3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	3.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL	Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 01/1978
				Attrezzature SSL	
				Registri sugli infortuni sul lavoro	Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009
		K3.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	3.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono a organizzazioni sindacali o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività.	Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2001
3.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011			
3.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni	Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009			

NORMA DI LEGALITÀ 4: NORMA PER I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME IN AREE NON FORESTALI

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 Permesso di raccolta del legname in un'area non forestale senza modificare lo status giuridico della foresta.	1.1.1 Operazione di raccolta autorizzata ai sensi di un altro permesso legale (ILS)/permessi di conversione (IPK) in un'area affittata.	<p>Permessi ILS/IPK per operazioni di raccolta nell'area affittata.</p> <hr/> <p>Mappe allegate ai permessi ILS/IPK dell'area affittata e prove di conformità sul terreno.</p>	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2011
		K1.2 Permesso per la raccolta del legname in un area non forestale che comporta una modifica dello status giuridico della foresta.	1.2.1 Raccolta del legname autorizzata conformemente a un permesso di conversione del terreno (IPK).	<p>Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (questo requisito si applica sia ai titolari di IPK che ai titolari di licenza commerciale).</p> <hr/> <p>IPK nelle zone di conversione</p> <hr/> <p>Mappe allegate a IPK</p> <hr/> <p>Documenti che autorizzano modifiche dello status giuridico della foresta (tale requisito si applica sia ai titolari di IPK sia ai titolari di licenze commerciali).</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010</p>
		K1.3 Permesso di estrarre prodotti forestali da un'area forestale statale per attività forestali di piantagione basate sul rimboschimento (HTHR).	1.3.1 La raccolta del legname è autorizzata da un permesso di estrarre prodotti forestali da foreste di piantagione in aree designate per attività forestali di piantagione basate sul rimboschimento (HTHR).	<p>Permesso HTHR</p> <hr/> <p>Mappe allegate al permesso HTHR e prove di conformità sul terreno</p>	Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
2.	P2. Conformità con i sistemi e le procedure legali per la raccolta degli alberi e il trasporto dei tronchi	K2.1 Il piano PK/ILS e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni di pianificazione territoriale.	K1.1 Piano di lavoro approvato per le aeree coperte da IPK/ILS.	Documenti del piano di lavoro IPK/ILS	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
				Permesso valido per le attrezzature	Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009
			2.1.2 Il titolare del permesso può dimostrare che i tronchi trasportati provengono da aree coperte da un permesso valido di conversione del terreno/altri permessi di sfruttamento (IPK/ILS)	Documenti per inventario forestale	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
				Documenti riguardanti la relazione sulla produzione di legname (LHP)	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
		K2.2 Pagamento di imposte e contributi statali e conformità con i requisiti in materia di trasporto del legname	2.2.1 Attestazione di pagamento degli oneri	Attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento, della tassa per le risorse forestali e dell'indennizzo allo Stato per il valore del legname.	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007
			2.2.2 Il titolare del permesso è in possesso di documenti validi per il trasporto del legname	Fattura per il trasporto dei tronchi (FAKB) ed elenco dei tronchi con diametro di dimensioni ridotte.	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
Documento attestante la legalità dei tronchi (SKSKB) ed elenco dei tronchi con diametro di grandi dimensioni.					
3.	P3. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	3.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL	Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 01/1978
				Attrezzature SSL	Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009
				Registri degli infortuni sul lavoro	

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K3.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	3.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono ai sindacati dei lavoratori o la politica aziendale consente ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività.	Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2001
3.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori.		Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011		
3.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni		Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009		

NORMA DI LEGALITÀ 5: NORMA PER L'INDUSTRIA FORESTALE PRIMARIA E L'INDOTTO

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
<p>P1. Il settore della trasformazione dei prodotti forestali sostiene il commercio legale del legname.</p>	<p>K1.1. Le unità commerciali sotto forma di:</p> <p>a) settore della trasformazione e</p> <p>b) esportatori di prodotti trasformati</p> <p>sono in possesso di permessi validi</p>	<p>1.1.1 Le unità del settore della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi.</p>	<p>L'atto istitutivo della società e le ultime modifiche dell'atto (l'atto istitutivo della società)</p>	<p>Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006</p>
			<p>Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale /SIUP) o permesso commerciale, che possono essere una licenza commerciale industriale (IUI), una licenza commerciale permanente (IUT) oppure un certificato di registrazione industriale (TDI).</p>	<p>Regolamento del ministero del Commercio 36/2007</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 37/2007</p> <p>Legge 6/1983</p> <p>Regolamento del governo PP80/2007</p>
			<p>Permesso di disturbo ambientale (permesso concesso alla società per consentirle di svolgere attività che incidono sull'ambiente in cui opera).</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P16/2007</p>
			<p>Certificato di registrazione della società (TDP)</p>	<p>Regolamento del ministero del Commercio 39/2011</p>
			<p>Codice fiscale/partita IVA (NPWP)</p>	<p>Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008</p>
			<p>Disponibilità di documenti di valutazione dell'impatto ambientale</p>	<p>Regolamento del ministero dell'Ambiente 13/2010</p>
			<p>Disponibilità di licenza commerciale industriale (IUI), licenza commerciale permanente (IUT) o certificato di registrazione industriale (TDI)</p>	

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			Disponibilità di pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per il settore primario dei prodotti forestali (IPHH).	
		1.1.2 Gli esportatori di prodotti della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi in qualità sia di produttori che di esportatori di legname e suoi derivati.	Agli esportatori è concesso lo status di esportatori registrati di prodotti del settore forestale (ETPIK).	Regolamento del ministero del Commercio P64/2012
	K1.2 Le unità commerciali sotto forma di gruppi di artigiani/aziende a conduzione familiare sono registrate legalmente.	1.2.1 I gruppi di imprese (cooperative/ partenariato limitato (CV)/altri gruppi di imprese) sono stati costituiti legalmente.	Atto di costituzione	Legge 6/1983
			Codice fiscale/partita IVA (NPWP)	
		1.2.2 I commercianti di prodotti della trasformazione del legno sono in possesso di una registrazione valida in qualità di esportatori e si riforniscono presso piccole e medie imprese certificate del settore della trasformazione non registrate come esportatori.	Registrazione dei commercianti in qualità di esportatori non produttori di prodotti del settore forestale (ETPIK Non Producers).	Regolamento del ministero del Commercio P64/2012
			Accordo o contratto di collaborazione con un'unità del settore della trasformazione in possesso di certificato di legalità del legname (S-LK).	
P2. Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname che assicura che ne possa essere rintracciata l'origine	K2.1 Esistenza e applicazione di un sistema che consenta la tracciabilità del legname nei prodotti forestali.	2.1.1 Le unità commerciali possono dimostrare che il legname ricevuto proviene da fonti legali.	Documenti di vendita e di acquisto e/o contratto di fornitura di materiali e/o prova di acquisto e possesso di documenti attestanti la legalità dei prodotti forestali/lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali.	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			<p>Relazione approvata sul trasferimento del legname e/o prova del trasferimento e/o relazione ufficiale sull'esame del legname; lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali.</p> <p>Il legname importato è accompagnato da documenti di notifica dell'importazione e da informazioni riguardanti la sua origine oltre che da documenti che certificano la legalità del legname e il paese di raccolta.</p> <p>Documenti di trasporto dei tronchi</p> <p>Documenti di trasporto (SKAU/ Nota) con le rispettive relazioni ufficiali del funzionario dell'autorità locale riguardanti il legname utilizzato proveniente dalla demolizione di edifici/strutture, legname dissotterrato e legname interrato.</p> <p>Documenti di trasporto sotto forma di FAKO/Nota per scarti in legno industriali.</p> <p>Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB) /relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi rotondi di piccolo diametro (LMKBBK)/relazioni sulle modifiche delle scorte di prodotti della trasformazione del legno (LMHHOK).</p> <p>Documenti di supporto, ossia, pianificazione delle scorte delle materie prime (RPBBI), lettera di decisione che certifica ufficialmente il piano di lavoro annuale (SK RKT).</p>	

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		<p>2.1.2 Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname e operano entro i livelli di produzione consentiti.</p>	<p>Piedilista di cavallettamento sullo sfruttamento delle materie prime e sui prodotti.</p> <p>Relazioni sulla produzione dei prodotti trasformati.</p> <p>La produzione dell'unità non supera la capacità di produzione consentita.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006</p> <p>Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008</p>
		<p>2.1.3 Il processo di produzione in collaborazione con un'altra parte (un'altra industria o con artigiani/aziende a conduzione familiare) prevede un sistema di tracciabilità del legname.</p>	<p>Contratto di collaborazione o contratto di servizio per la trasformazione di prodotti con un'altra parte.</p> <p>La parte che collabora è in possesso dei permessi validi di cui al principio 1.</p> <p>Isolamento/separazione di prodotti fabbricati.</p> <p>La documentazione delle materie prime, dei processi, della produzione e, se del caso, delle esportazioni se l'esportazione viene effettuata tramite l'unità commerciale oppure un'altra società con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione.</p>	<p>Regolamento del ministero del Commercio 37/M-DAG/PER/9/2007</p> <p>Legge 6/1983</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P16/2007</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 39/M-DAG/PER/12/2011</p> <p>Regolamento del ministero dell'Industria 41/M- IND/PER/6/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006</p>

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
P3. Legalità del commercio del cambio di proprietà del legno trasformato.	K3.1 Il trasporto e il commercio interinsulari sono conformi alla legislazione applicabile.	3.1.1 Le unità commerciali che effettuano le spedizioni interinsulari dei prodotti della trasformazione del legno sono commercianti interinsulari di legname registrati (PKAPT).	Documenti PKAPT	Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/MPP/Kep/2/2003
			Documenti delle relazioni PKAPT	Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003
		3.1.2 La nave utilizzata per trasportare il legno trasformato batte bandiera indonesiana ed è in possesso di permessi validi per svolgere le attività.	Documenti che indicano l'identità dell'imbarcazione. Documenti di registrazione che indicano l'identità dell'imbarcazione e un permesso valido.	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
			L'identità dell'imbarcazione coincide con quella dichiarata nei documenti di trasporto dei tronchi o del legname.	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero dei Trasporti KM71/2005
		3.1.3 I commercianti interinsulari di legname registrati (PKAPT) possono dimostrare che il legno trasportato deriva da fonti legittime	Documenti di trasporto dei tronchi o del legname	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006
			Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH).	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
	K3.2 La spedizione di legno trasformato per l'esportazione è conforme alla legislazione applicabile.	3.2.1 Spedizione di legno trasformato per l'esportazione con documenti di notifica dell'esportazione (PEB)	<p>PEB</p> <p>Bolla di accompagnamento del carico</p> <p>Fattura</p> <p>Polizza di carico</p> <p>Documenti della licenza di esportazione (V-Legal)</p> <p>Risultati della verifica tecnica (relazione dell'ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria.</p> <p>Prova del pagamento dei dazi all'esportazione, se del caso.</p> <p>Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni.</p>	<p>Legge 17/2006 (dogane)</p> <p>Regolamento del ministero delle Finanze 223/PMK.011/2008.</p> <p>Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/BC/2008</p> <p>Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/BC/2009</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio P64/2012</p> <p>Decreto presidenziale 43/1978</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003</p>
P4. Adempimento dei regolamenti sul lavoro per quanto riguarda il settore della trasformazione del legno	K4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	4.1.1 Esistenza di procedure di SSL e loro attuazione	<p>Attuazione delle procedure di SSL.</p> <p>Attrezzature nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro quali estintori leggeri, dispositivi di protezione individuali e vie di fuga</p> <p>Registri degli infortuni sul lavoro</p>	<p>Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 01/1978</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009</p>

Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
	K4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	4.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori	Sindacati o politiche aziendali che consentono ai dipendenti/lavoratori di costituire un sindacato o di partecipare alle sue attività.	Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2001
		4.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro o politiche aziendali sui diritti dei lavoratori	Esistenza di un contratto collettivo di lavoro o di documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2013 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011
		4.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non ci sono lavoratori minorenni	Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DALL'INDONESIA E CORREDATI DI UNA LICENZA FLEGT

1. PRESENTAZIONE DELLA LICENZA

1.1. La licenza è presentata all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione in cui è dichiarato per l'immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza. Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi veloci.

1.1. Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi delle sezioni 3, 4 e 5 del presente allegato.

1.2. Una licenza può essere presentata prima dell'arrivo del relativo carico.

2. ACCETTAZIONE DELLA LICENZA

2.1. Una licenza che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all'allegato IV non è considerata valida.

2.2. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.

2.3. Una licenza è considerata nulla qualora la data di presentazione all'autorità competente sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo nel caso in cui siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.

2.4. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

2.5. Qualora si ritengano necessarie ulteriori informazioni sulla licenza o sul carico, conformemente al presente allegato, la licenza viene accettata soltanto dopo che sono pervenute tali informazioni.

2.6. Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.

2.7. L'autorità competente informa, conformemente alla legislazione e alle procedure vigenti, le autorità doganali non appena la licenza è stata accettata.

3. VERIFICA DELLA VALIDITÀ E AUTENTICITÀ DELLA LICENZA

3.1. In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all'unità di informazioni sulle licenze.

3.2. L'unità di informazioni sulle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare una copia della licenza in questione.

3.3. Se necessario l'autorità di rilascio delle licenze, ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura "duplicato" e inoltra all'autorità competente.

3.4. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'unità di informazioni sulla licenza, come specificato nella sezione 3.1 del presente allegato, l'autorità competente agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la licenza.

3.5. Se la validità della licenza è confermata, l'unità di informazioni sulle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica. Le copie restituite vengono autenticate con la stampigliatura "convalidata il".

3.6. Qualora, in seguito alle informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che la licenza non è valida o autentica, l'autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti.

4. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA LICENZA CON IL CARICO

4.1. Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per stabilire se il carico in questione sia conforme alle informazioni fornite nella licenza e/o alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.

4.2. In caso di dubbi circa la conformità del carico con la licenza, l'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti all'unità di informazioni sulle licenze.

4.3. L'unità di informazioni sulle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.

4.4. Se necessario l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura "duplicato" e inoltra all'autorità competente

4.5. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori chiarimenti di cui alla sezione 4.2 sopra riportata, l'autorità competente agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la licenza.

4.6. Qualora, in seguito alle informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che il carico in questione non è conforme alla licenza e/o alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità di rilascio delle licenze, l'autorità competente in questione non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti.

5. ALTRE QUESTIONI

5.1. I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti degli Stati membri dell'Unione interessati dispongano diversamente.

5.2. I disaccordi o le difficoltà persistenti che dovessero emergere dalla verifica delle licenze possono essere sottoposti al CCA.

6. DICHIARAZIONE PER LE DOGANE DELL'UE

6.1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

6.2. Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione è riportata nel riquadro previsto.

7. IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

7.1. Il legname e i suoi derivati sono immessi in libera pratica solo una volta debitamente espletata la procedura descritta nella sezione 2.7.

ALLEGATO IV

REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT**1. REQUISITI GENERALI PER LE LICENZE FLEGT**

- 1.1. La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.
- 1.2. I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono le informazioni riportate nell'appendice 1 conformemente alle note esplicative di cui all'appendice 2.
- 1.3. La licenza FLEGT è numerata in modo tale da consentire alle parti di distinguere tra una licenza FLEGT riguardante i carichi destinati ai mercati dell'Unione e un documento con valore legale verificato (V-Legal) per i carichi destinati ai mercati non appartenenti all'Unione.
- 1.4. La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio.
- 1.5. Il periodo di validità della licenza FLEGT non può superare i quattro mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
- 1.6. Decorsa la scadenza, la licenza FLEGT è considerata nulla. In caso di forza maggiore o di altre cause valide indipendenti dalla volontà del titolare della licenza, l'autorità di rilascio può prorogare il periodo di validità di altri due mesi. Al momento della proroga, essa convalida la nuova data di scadenza.
- 1.7. La licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all'autorità di rilascio delle licenze qualora il legname o i suoi derivati cui fa riferimento sia smarrita o distrutta prima dell'arrivo nell'Unione.

2. SPECIFICHE TECNICHE RIGUARDANTI LE LICENZE FLEGT SU SUPPORTO CARTACEO

- 2.1. Le licenze su supporto cartaceo sono conformi al modello riportato all'appendice 1.
- 2.2. Il foglio ha dimensioni standard A4. Sul foglio figura un logo filigranato in rilievo sulla carta che riporta anche il sigillo.
- 2.3. Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici. All'occorrenza possono essere compilate a mano.
- 2.4. Le impronte dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze sono apposte con un timbro. Il timbro dell'autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco o perforazione.
- 2.5. L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
- 2.6. Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall'autorità di rilascio con timbro e firma.
- 2.7. La licenza FLEGT è stampata e compilata in lingua inglese.

3. COPIE DELLE LICENZE FLEGT

- 3.1. La licenza FLEGT è redatta in sette copie, come segue:

i) un "originale" per l'autorità competente su carta bianca;

- ii) una "copia per le dogane nel luogo di destinazione" su carta gialla;
 - iii) una "copia per l'importatore" su carta bianca;
 - iv) una "copia per l'autorità di rilascio delle licenze" su carta bianca;
 - v) una "copia per il titolare della licenza" su carta bianca;
 - vi) una "copia per l'unità delle informazioni sulle licenze" su carta bianca;
 - vii) una "copia per le dogane indonesiane" su carta bianca.
- 3.2. Le copie contrassegnate come "originale", "copia per le dogane nel luogo di destinazione" e "copia per l'importatore" vengono consegnate al titolare, affinché le inoltri all'importatore. L'importatore presenta l'originale all'autorità competente e la relativa copia alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica. La terza copia, contrassegnata come "copia per l'importatore", viene conservata nell'archivio dell'importatore.
- 3.3. La quarta copia contrassegnata come "copia per l'autorità di rilascio delle licenze" è conservata nell'archivio dell'autorità di rilascio delle licenze per una possibile verifica futura delle licenze rilasciate.
- 3.4. La quinta copia contrassegnata come "copia per il titolare della licenza" è consegnata al titolare della licenza per il suo archivio.
- 3.5. La sesta copia contrassegnata come "copia per l'unità di informazioni sulle licenze" è consegnata all'unità di informazioni sulle licenze per il suo archivio.
- 3.6. La settima copia contrassegnata come "copia per le dogane indonesiane" è consegnata alle autorità doganali indonesiane a fini di esportazione.
4. SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT
- 4.1. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia contrassegnata come "originale" o come "copia per le dogane nel luogo di destinazione" o di entrambe, il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all'autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo. Insieme alla richiesta, il titolare o il suo rappresentante autorizzato fornisce una spiegazione in merito allo smarrimento dell'originale e/o della copia.
- 4.2. Se è soddisfatta della spiegazione, l'autorità di rilascio delle licenze rilascia un documento sostitutivo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del titolare.
- 4.3. Il documento sostitutivo contiene tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituisce, compreso il numero della licenza e la dicitura "duplicato".
- 4.4. Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non può essere utilizzata e deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.
5. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT INFORMATIZZATE
- 5.1. La licenza FLEGT può essere rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi elettronici.
- 5.2. Negli Stati membri dell'Unione europea che non sono collegati a un sistema elettronico, viene messa a disposizione una licenza cartacea.
-

Appendici

1. Modello di licenza
 2. Note esplicative.
-

Appendice 1

MODELLO DI LICENZA

A.		Indonesian V-legal logo		B.				
ORIGINAL	1	1 Issuing authority		2 Importer				
		Name		Name				
	Address		Address					
	Authority registration number:							
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry					
			<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> </tr> </table>					
	5 Country of export		7 Means of transport					
	6 ISO Code							
	8 Licensee							
Name:		ETPIK Number:						
Address:		Tax payer number:						
1	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading				
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest		13 ISO Codes				
14 Volume (m³)		15 Net Weight (kg)		16 Number of units				
17 Distinguishing marks								
18 Signature and stamp of issuing authority								
Name								
Place and date								

Appendice 2

NOTE ESPLICATIVE

Indicazioni generali:

- compilare in stampatello;
- ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese;
- il riquadro 2 è riservato alle autorità indonesiane;
- le voci A e B servono esclusivamente per il rilascio di licenze FLEGT per l'UE.

Voce A	Destinazione	Inserire "Unione europea" se la licenza riguarda un carico destinato all'Unione europea.
Voce B	Licenza FLEGT	Inserire "FLEGT" se la licenza riguarda un carico destinato all'Unione europea.
Riquadro 1	Autorità di rilascio	Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione dell'autorità di rilascio delle licenze.
Riquadro 2	Informazioni ad uso dell'Indonesia	Indicare il nome e l'indirizzo dell'importatore, il valore totale (in USD) del carico, oltre al nome e al codice ISO di due lettere del paese di destinazione e, ove applicabile, del paese di transito.
Riquadro 3	V-Legal/numero della licenza	Indicare il numero di rilascio.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Paese di esportazione	Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell'UE.
Riquadro 6	Codice ISO	Indicare il codice ISO di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzo di trasporto	Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.
Riquadro 8	Titolare della licenza	Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore, incluso l'esportatore registrato EPTIK e il codice fiscale/partita IVA.
Riquadro 9	Denominazione commerciale	Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati. La descrizione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per consentire la classificazione nel SA.
Riquadro 10	Codice SA	Per l'originale, la copia per le dogane nel luogo di destinazione e la copia per l'importatore, indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Per le copie destinate all'uso all'interno dell'Indonesia (copie dalla lettera iv) alla lettera vii) come enunciato al punto 3.1 dell'allegato IV, indicare il codice delle merci a dieci cifre conformemente al tariffario delle dogane indonesiane.
Riquadro 11	Nomi comuni e scientifici	Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare un rigo distinto per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 12	Paesi di raccolta	Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più specie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 13	Codici ISO	Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 14	Volume (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.
Riquadro 15	Peso netto (kg)	Indicare il peso totale in kg. del carico al momento della misurazione ossia la massa netta del legno senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc.
Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare il codice a barre e qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero della polizza di carico. Facoltativo.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio	Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre nome del firmatario, luogo e data.

ALLEGATO V

SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ INDONESIA

1. INTRODUZIONE

Obiettivo: garantire che la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita dei tronchi rotondi e dei prodotti legnosi trasformati sia conforme a tutti i regolamenti e a tutte le norme indonesiani pertinenti.

Nota per il suo ruolo di pioniere nella lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname e suoi derivati provenienti da raccolte illegali, l'Indonesia ha ospitato a Bali, nel settembre 2001, la Conferenza ministeriale dei paesi dell'Asia orientale sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG), che è sfociata nella dichiarazione sull'applicazione giuridica e la governance in campo forestale (dichiarazione di Bali). Da allora, l'Indonesia ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito della cooperazione internazionale per la lotta contro il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato.

Nell'ambito degli sforzi internazionali tesi a risolvere tali questioni, un crescente numero di paesi consumatori si è impegnato a prendere provvedimenti per impedire il commercio di legname illegale sul proprio mercato, mentre i paesi produttori, dal canto loro, si sono impegnati a fornire un meccanismo che assicuri la legalità del loro legname. È importante stabilire un sistema credibile per garantire la legalità della raccolta, del trasporto, della trasformazione e del commercio del legname e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del legno.

Il sistema indonesiano di verifica della legalità (SVL) del legname assicura che il legname e i prodotti derivati, fabbricati e trasformati in Indonesia, provengano da fonti legali e siano interamente conformi alle leggi e ai regolamenti indonesiani pertinenti, conformemente alla verifica dall'audit indipendente e al controllo della società civile.

1.1. Leggi e regolamenti indonesiani quali fondamenti dell'SVL del legname

Il regolamento indonesiano sulle norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste e la verifica della legalità del legname nelle foreste pubbliche o private (regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009) istituisce l'SVL del legname, oltre al regime di sostenibilità forestale (SFM), per migliorare la governance nel settore forestale, per combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname ad esso associato nonché per assicurare la credibilità e migliorare l'immagine del legname indonesiano e dei suoi derivati.

L'SVL del legname comprende i seguenti elementi:

1. norme in materia di legalità,
2. controllo della catena di approvvigionamento,
3. procedure di verifica,
4. sistema di rilascio delle licenze,
5. monitoraggio.

L'SVL del legname è il sistema di base utilizzato per assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati fabbricati in Indonesia destinati all'esportazione nell'Unione europea e in altri mercati.

1.2. Sviluppo dell'SVL del legname: un processo multilaterale

A partire dal 2003, numerose parti interessate del settore forestale in Indonesia hanno partecipato attivamente allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione dell'SVL del legname, garantendo pertanto migliori sorveglianza, trasparenza e credibilità del processo. Nel 2009, il processo multilaterale ha permesso la formulazione del regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della DG preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n.6/VI-SET/2009 e n.02/VI-BPPHH/2010.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'SVL DEL LEGNAME

Le risorse forestali indonesiane possono essere divise genericamente in due tipi di proprietà: foreste statali e foreste/terreni di proprietà privata. Le foreste statali comprendono foreste per la produzione sostenibile di legname a lungo termine in base a un'ampia varietà di permessi e aree forestali che possono essere convertite per fini non forestali, ad esempio per insediamenti o piantagioni. L'attuazione dell'SVL del legname nell'ambito delle foreste statali e delle foreste dei terreni di proprietà privata è descritta nell'allegato II.

L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati per i quali sono rilasciati tutti i tipi di permessi, nonché le operazioni di tutti i commercianti di legname, le entità di trasformazione del legname a valle e gli esportatori.

L'SVL del legname richiede lo sdoganamento del legname e dei suoi derivati importati nonché la conformità ai regolamenti indonesiani in materia d'importazione. Il legname e i suoi derivati importati devono essere accompagnati da documenti che garantiscono la legalità del legname nel paese di raccolta. Il legname e i suoi derivati importati devono essere immessi in una catena di approvvigionamento controllata conformemente alle norme e ai regolamenti indonesiani. L'Indonesia fornisce orientamenti sulle modalità di applicazione di quanto sopra.

Alcuni prodotti del legno possono contenere materiali riciclati. L'Indonesia fornisce orientamenti sul trattamento riservato all'utilizzo dei materiali riciclati nell'ambito dell'SVL del legname.

Il legname sequestrato non è incluso nell'SVL e pertanto non può essere coperto da una licenza FLEGT.

L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati destinati al mercato interno e ai mercati internazionali. Sarà verificata la legalità di tutti i produttori, delle entità addette alla trasformazione del legno e dei commercianti (operatori) indonesiani, inclusi quelli che riforniscono il mercato interno.

2.1. Norme in materia di legalità dell'SVL del legname

Esistono cinque norme in materia di legalità del legname nell'ambito dell'SVL. Tali norme e i relativi orientamenti in materia di verifica figurano all'allegato II.

L'SVL del legname comprende inoltre le norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste (GSF). La valutazione della gestione sostenibile delle foreste mediante la norma GSF verifica inoltre che l'entità oggetto dell'audit soddisfi i criteri di legalità pertinenti. Le organizzazioni certificate GSF che operano entro aree forestali di produzione nei territori di proprietà dello Stato (demanio forestale permanente, DFP) aderiscono sia alle norme di legalità sia alle norme GSF pertinenti.

3. CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME

Il titolare del permesso (nel caso delle concessioni) o il proprietario del terreno (nel caso di terreno privato) oppure la società (nel caso di commercianti, unità di trasformazione del legname ed esportatori) deve dimostrare che ogni anello della catena di approvvigionamento è controllato e documentato come stabilito nei regolamenti del ministero delle Foreste P.55/Menhut-II/2006 e P.30/Menhut-II/2012 (in appresso i "regolamenti"). Tali regolamenti stabiliscono che i funzionari forestali delle province e dei distretti effettuino una verifica sul campo e convalidino i documenti presentati dai titolari del permesso, dai proprietari dei terreni o dalle unità di trasformazione del legname in corrispondenza di ciascun anello della catena di approvvigionamento.

I controlli operativi in corrispondenza di ciascun punto della catena di approvvigionamento sono sintetizzati nel diagramma 1; gli orientamenti per le importazioni sono in fase di sviluppo.

Tutte le spedizioni effettuate nell'ambito della catena di approvvigionamento devono essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto. Le società devono applicare i sistemi adeguati per distinguere tra il legname e i suoi derivati provenienti da fonti verificate e il legname e i suoi derivati provenienti da altre fonti e tenere i registri che operi una distinzione tra queste due fonti. In qualsiasi punto della catena di approvvigionamento, le società devono registrare se i tronchi, i prodotti o le spedizioni di legname sono verificati in base all'SVL del legname.

Agli operatori della catena di approvvigionamento viene richiesto di tenere traccia del legname e dei suoi derivati ricevuti, immagazzinati, trasformati e consegnati in modo da consentire il successivo riscontro dei dati quantitativi tra gli anelli della catena di approvvigionamento e al loro interno. Tali dati saranno messi a disposizione dei funzionari forestali delle province e dei distretti per eseguire prove di riscontro. Numerose attività e procedure, incluso il riscontro, per ogni fase della catena di approvvigionamento sono descritte in dettaglio nell'appendice del presente allegato.




Diagramma 1: Controllo della catena di approvvigionamento che mostra i documenti essenziali richiesti in ciascun punto della catena di approvvigionamento.

4. QUADRO ISTITUZIONALE PER LA VERIFICA DELLA LEGALITÀ E IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE

4.1. Introduzione

L'SVL del legname indonesiano poggia su un'impostazione nota come "rilascio di licenza basato sull'operatore", che condivide molti aspetti con i sistemi di certificazione della gestione delle foreste o dei prodotti. Il ministero delle Foreste indonesiano nomina alcuni organi preposti alla valutazione della conformità (LP e LV) che autorizza a verificare la legalità delle operazioni dei produttori di legname, dei commercianti, delle unità di trasformazione del legname e degli esportatori ("operatori").


Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN). Gli operatori che desiderano certificare la legalità delle loro operazioni e che devono operare conformemente ai pertinenti orientamenti ISO, affidano il compito ai CAB. Questi ultimi riferiscono l'esito degli audit all'entità controllata e al ministero delle Foreste.

Il CAB assicura che le entità sottoposte all'audit operino conformemente alla definizione di legalità indonesiana di cui all'allegato II, anche per quanto attiene ai controlli volti a impedire che materiale proveniente da fonti sconosciute venga immesso nelle catene di approvvigionamento. Quando un'entità sottoposta all'audit è riconosciuta conforme, viene rilasciato un certificato di legalità con una validità di 3 (tre) anni.

Gli LV agiscono inoltre in qualità di autorità di rilascio di licenze di esportazione e verificano i sistemi di controllo della catena di approvvigionamento degli esportatori sottoposti a verifica. In caso di conformità, rilasciano licenze di esportazione sotto forma di documenti con valore legale verificato (V-Legal). Pertanto, le esportazioni prive di un permesso di esportazione sono vietate.

L'Indonesia ha approvato un regolamento che consente ai gruppi della società civile di sollevare obiezioni in merito alla verifica della legalità di un operatore da parte del CAB o in caso di attività illegali rilevate durante le operazioni. In caso di reclami relativi alle operazioni di un organismo di valutazione della conformità, i gruppi della società civile possono presentare denuncia presso il KAN.

La relazione tra le diverse entità coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname figura nel diagramma 2:



4.2. Organi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità svolgono un ruolo essenziale nel sistema indonesiano. Ad essi viene appaltata la verifica della legalità delle attività di produzione, trasformazione e commercio delle singole società nella catena di approvvigionamento, inclusa l'integrità della catena di approvvigionamento. L'LV rilascia altresì documenti con valore legale verificato (V-Legal) per singoli carichi di legname esportato.

Esistono due tipi di CAB: i) organismi di valutazione (Lembaga Penilai/LP) che verificano le prestazioni delle unità di gestione forestale (UGF) rispetto agli standard di sostenibilità e ii) organismi di verifica (Lembaga Verifikasi/LV), che verificano gli standard di legalità delle UGF e delle industrie basate sulle foreste.

Per garantire la massima qualità degli audit per la verifica delle norme di legalità di cui all'allegato II è necessario che gli LP e gli LV predispongano i necessari sistemi di gestione in materia di competenza, uniformità, imparzialità, trasparenza e requisiti del processo di valutazione previsti dalla norma ISO/IEC 17021 (norma per la gestione sostenibile delle foreste, GSF per gli LP) e/o Guida ISO/IEC 65 (norme di legalità per gli LV). Tali requisiti sono specificati negli orientamenti dell'SVL del legname.

Gli LV possono agire inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze. In questo caso, gli LV rilasciano licenze di esportazione riguardanti il legname e i suoi derivati destinati ai mercati internazionali. Per i mercati non appartenenti all'Unione, le autorità di rilascio delle licenze rilasciano documenti V-Legal e, per quanto riguarda il mercato dell'Unione, rilasciano licenze FLEGT conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. L'Indonesia sta sviluppando procedure dettagliate per i documenti V-Legal o per le licenze FLEGT dei carichi destinati all'esportazione.

Gli LV sono incaricati dall'entità sottoposta all'audit di svolgere gli audit di verifica della legalità rilasciano certificati di legalità SVL e un documento V-Legal o licenze FLEGT per le esportazioni verso i mercati internazionali. Gli LP effettuano gli audit delle concessioni per la produzione di legname verificandole a confronto con la norma GSF. Gli LP non rilasciano licenze di esportazione.

4.3. Organismo di accreditamento

L'organismo nazionale di accreditamento indonesiano (Komite Akreditasi Nasional – KAN) è responsabile per l'accREDITAMENTO dei CAB. In caso di problemi con un LP o LV, i reclami possono essere presentati al KAN.

Il 14 luglio 2009, il KAN ha firmato un protocollo di intesa con il ministero delle Foreste per fornire servizi di accreditamento per l'SVL. Il KAN è un organismo di accreditamento indipendente istituito con regolamento (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 del governo relativo alla normalizzazione nazionale e decreto presidenziale (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 relativo al comitato nazionale di accreditamento.

Il KAN opera conformemente agli orientamenti della norma ISO/IEC 17011 (requisiti generali per gli organismi preposti all'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità). Ha elaborato documenti di sostegno interni specifici per l'SVL del legname per l'accREDITAMENTO di LP (DPLS 13) e LV (DPLS 14). Inoltre, il KAN elaborerà requisiti e orientamenti per l'accREDITAMENTO degli LV per il rilascio delle licenze di esportazione.

Il KAN è internazionalmente riconosciuto dalla cooperazione di accREDITAMENTO del pacifico (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) e dal Forum internazionale di accREDITAMENTO (International Accreditation Forum, IAF) per l'accREDITAMENTO di organismi di certificazione per sistemi di gestione della qualità, sistemi di gestione ambientale e certificazione dei prodotti. Il KAN è anche riconosciuto dalla cooperazione di accREDITAMENTO dei laboratori dell'Asia del Pacifico (Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) e dalla cooperazione internazionale di accREDITAMENTO dei laboratori (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

4.4. Entità sottoposte ad audit

Le entità sottoposte ad audit sono operatori soggetti alla verifica della legalità. Includono unità di gestione forestale (concessionari o titolari di permesso per lo sfruttamento del legname, titolari di permessi per foreste comunitarie, proprietari di foreste o terreni privati) e industrie basate sulle foreste. Le unità di gestione forestale e le industrie basate sulle foreste devono essere conformi alla norma dell'SVL del legname applicabile. A scopo di esportazione, le industrie basate sulle foreste devono essere conformi ai requisiti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il sistema consente alle entità sottoposte ad audit di presentare ricorsi all'LP o all'LV in merito all'esecuzione o all'esito degli audit.

4.5. Controllore indipendente

La società civile svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio indipendente (MI) dell'SVL del legname. I risultati del monitoraggio indipendente possono essere utilizzati altresì nell'ambito della valutazione periodica (VP) necessaria ai sensi del presente accordo.

In caso di irregolarità legate alla valutazione, i reclami della società civile devono essere presentati direttamente all'LP o all'LV interessato. Se non viene fornita una risposta adeguata ai reclami, le entità della società civile possono inoltrare una relazione al KAN. Per le irregolarità legate all'accREDITAMENTO, i reclami devono essere presentati direttamente al KAN. Qualora le entità della società civile rilevino infrazioni commesse dagli operatori, possono presentare reclami presso l'LP o l'LV competente.

4.6. Il governo

Il ministero delle Foreste disciplina l'SVL del legname e autorizza gli LP accREDITATI a effettuare la valutazione GSF e gli LV a effettuare la verifica della legalità e a rilasciare documenti V-Legal.

Inoltre, il ministero delle Foreste gestisce l'unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) come unità responsabile per lo scambio di informazioni incaricata di ricevere e archiviare dati e informazioni pertinenti sul rilascio di documenti V-Legal nonché di rispondere alle richieste di informazioni da parte delle autorità competenti o delle parti interessate.

5. VERIFICA DELLA LEGALITÀ

5.1. Introduzione

Il legname indonesiano è considerato legale quando si sia verificato che la sua origine e processo di produzione, nonché le successive attività di trasformazione, trasporto e commercio siano conformi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti indonesiani applicabili, come indicato nell'allegato II. Al fine di verificare la conformità gli LV effettuano valutazioni di conformità.

5.2. Processo di verifica della legalità

Conformemente alla guida ISO/IEC 65 e agli orientamenti dell'SVL del legname, il processo di verifica della legalità consiste in quanto segue.

Richiesta e contratto: il titolare del permesso presenta all'LV una richiesta che indica l'ambito di applicazione della verifica, il profilo del titolare del permesso e altre informazioni necessarie. Prima di iniziare le attività di verifica è necessaria la stipula di un contratto tra il titolare del permesso e l'LV, che stabilisca le condizioni per la verifica.

Piano di verifica: dopo la firma del contratto di verifica, l'LV elabora un piano di verifica, che include la nomina del gruppo dell'audit, il programma della verifica e la pianificazione delle attività. Il piano viene comunicato all'entità controllata e vengono concordate le date della verifica. Queste informazioni devono essere rese disponibili in anticipo ai controllori indipendenti tramite i siti Internet degli LV e il ministero delle Foreste o i mezzi di comunicazione di massa.

Attività di verifica: l'audit di verifica consiste di tre fasi: i) riunione di apertura dell'audit, ii) verifica dei documenti e osservazione sul campo e iii) riunione di chiusura dell'audit.

- Riunione di apertura dell'audit: l'obiettivo, l'ambito di applicazione, il programma e la metodologia dell'audit sono discussi con l'entità sottoposta all'audit, in modo da consentirle di rivolgere domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività di verifica.
- Verifica dei documenti e osservazione sul campo: al fine di raccogliere prove sulla conformità dell'entità sottoposta all'audit con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, l'LV controlla i sistemi e le procedure dell'entità controllata, i documenti del caso e i registri. L'LV effettua controlli sul campo per verificare la conformità, incluso il controllo incrociato dei risultati delle relazioni di ispezioni ufficiali. L'LV controlla inoltre il sistema di tracciabilità del legname dell'entità controllata per assicurare, fornendo le prove adeguate, che tutto il legname soddisfi i requisiti di legalità.
- Riunione di chiusura dell'audit: i risultati della verifica, in particolare qualsiasi non conformità rilevata, sono presentati all'entità sottoposta all'audit. Quest'ultima può rivolgere domande sui risultati della verifica e fornire precisazioni sulle prove presentate dall'LV.

Relazioni e processo decisionale: il gruppo di audit redige una relazione di verifica, in base a un modello fornito dal ministero delle Foreste. La relazione è presentata all'entità sottoposta all'audit entro quattordici giorni di calendario dalla riunione di chiusura dell'audit. Una copia della relazione, che include una descrizione dei casi di non conformità rilevati, è presentata al ministero delle Foreste.

La relazione è utilizzata principalmente per consentire la decisione in merito al risultato dell'audit di verifica da parte dell'LV. L'LV decide se rilasciare o meno un certificato di legalità in base alla relazione di verifica preparata dal gruppo di audit.

Nei casi di non conformità, l'LV si astiene dal rilasciare un certificato di legalità, impedendo in tal modo al legname la cui legalità non è stata accertata, di entrare nella catena di approvvigionamento. Dopo che il caso di non conformità viene risolto, l'operatore può presentare nuovamente una richiesta di verifica della legalità.

Le violazioni che vengono rilevate dall'LV durante la verifica e segnalate al ministero delle Foreste sono gestite dalle autorità responsabili conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Se un operatore è sospettato di violare i regolamenti, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere le attività dell'operatore.

Rilascio del certificato di legalità e ricertificazione: l'LV rilascia un certificato di legalità se si riscontra che l'entità sottoposta all'audit è conforme a tutti gli indicatori della norma di legalità, incluse le norme sul controllo della catena di approvvigionamento del legname.

L'LV può riferire in qualunque momento al ministero delle Foreste in merito ai certificati rilasciati, modificati, sospesi e ritirati e ogni tre mesi deve redigere una relazione. Il ministero delle Foreste pubblicherà quindi tali relazioni sul suo sito Internet.

Un certificato di legalità è valido per un periodo di tre anni, dopo il quale l'operatore è soggetto a un audit di ricertificazione. La ricertificazione viene effettuata prima della data di scadenza del certificato.

Sorveglianza: gli operatori con un certificato di legalità sono soggetti a una sorveglianza annuale che segue i principi delle attività di verifica sintetizzate in precedenza. L'LV può inoltre effettuare la sorveglianza in anticipo rispetto al periodo programmato, prima dell'audit annuale, se l'ambito di applicazione della verifica è stato esteso.

Il gruppo di sorveglianza redige una relazione di sorveglianza. Una copia della relazione, che include una descrizione di qualsiasi caso di non conformità riscontrato, è presentata al ministero delle Foreste. I casi di non conformità rilevati in seguito alla sorveglianza comportano la sospensione o il ritiro del certificato di legalità.

Le violazioni rilevate dall'LV durante la sorveglianza e segnalate al ministero delle Foreste sono gestite dalle autorità competenti, conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie.

Audit speciali: gli operatori in possesso di un certificato di legalità hanno l'obbligo di segnalare all'LV qualsiasi cambiamento significativo in termini di proprietà, strutture, gestione e operazioni che influisca sulla qualità dei suoi controlli di legalità durante il periodo di validità del certificato. L'LV può condurre audit speciali per indagare in merito a qualsiasi controversia o reclamo presentato dai controllori indipendenti, dalle istituzioni governative o da altre parti interessate oppure quando l'operatore gli notifica modifiche che influiscono sulla qualità dei suoi controlli di legalità.

5.3. Responsabilità del governo per l'attuazione

Il ministero delle Foreste, come pure gli uffici forestali delle province e dei distretti sono responsabili del controllo delle catene di approvvigionamento del legname e del controllo dei relativi documenti (ad esempio, piani di lavoro annuali, relazioni sul legname abbattuto, relazioni di bilancio tronchi, documenti di trasporto, relazioni di bilancio tronchi/materie prime/prodotti trasformati e piedilista di cavallettamento della produzione). In caso di incongruenze, i funzionari forestali possono revocare l'approvazione dei documenti di controllo e, di conseguenza, sospendere le operazioni.

Le violazioni rilevate dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono comunicate all'LV, e, dopo la verifica del caso, è possibile che l'LV sospenda o ritiri il certificato di legalità assegnato. I funzionari forestali possono intraprendere l'azione di follow-up appropriata conformemente alle procedure normative.

Il ministero delle Foreste riceve inoltre copie delle relazioni di verifica e le successive relazioni di sorveglianza e di audit speciale redatte dagli LV. Le violazioni rilevate dagli LV, dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono trattate conformemente alle procedure amministrative e giudiziarie. Se si sospettano violazioni dei regolamenti da parte di un operatore, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere o interrompere le attività dell'operatore.

6. LICENZE FLEGT

La licenza FLEGT indonesiana è nota come "documento V-Legal". Si tratta di una licenza di esportazione che dimostra che il legname e i suoi derivati esportati soddisfano la norma di legalità indonesiana di cui all'allegato II e provengono da una catena di approvvigionamento che controlla adeguatamente e impedisce l'afflusso di legname proveniente da fonti sconosciute. Il documento V-Legal è rilasciato dagli LV che agiscono in qualità di autorità di rilascio delle licenze ed è utilizzato come licenza FLEGT per i carichi diretti verso l'Unione dopo che le parti hanno concordato di dare avvio al sistema FLEGT.

L'Indonesia definisce chiaramente le procedure per il rilascio dei documenti V-Legal e le comunica agli esportatori e a qualsiasi altra parte interessata tramite le autorità di rilascio delle licenze (gli LV) e il sito Internet del ministero delle Foreste.

Il ministero delle Foreste ha istituito un'unità di informazioni sulle licenze per mantenere una banca dati contenente le copie di tutti i documenti V-Legal e le relazioni di non conformità degli LV. In caso di indagini riguardanti l'autenticità, l'integrità e la validità del documento V-Legal o della licenza FLEGT, le autorità competenti dell'UE contattano l'unità di informazioni sulle licenze del ministero delle Foreste per ulteriori precisazioni. Questa unità comunica con l'LV competente. L'unità di informazioni sulle licenze risponde alle autorità competenti al ricevimento delle informazioni dall'LV.

Il documento V-Legal è rilasciato nel punto in cui viene stabilito il carico di esportazione prima del trasporto al punto di esportazione. La procedura è descritta ai punti seguenti.

6.1. Il documento V-Legal è rilasciato dall'LV, che detiene un contratto con l'esportatore, per il carico del legname e dei suoi derivati da esportare.

- 6.2. Il sistema di tracciabilità interna dell'esportatore dimostrerà la legalità del legname per il rilascio della licenza di esportazione. Questo sistema deve coprire almeno tutti i controlli correlati alla catena di approvvigionamento dalla fase in cui le materie prime (quali tronchi o prodotti semi-trasformati) sono stati inviati all'impianto di trasformazione, all'interno dello stesso e da questo al punto di esportazione.
- 6.2.1. Per quanto riguarda il settore primario, il sistema di tracciabilità dell'esportatore deve almeno coprire il trasporto dal piazzale di carico dei tronchi o dal deposito di tronchi e tutte le fasi successive fino al punto di esportazione.
- 6.2.2. Per quanto riguarda il settore secondario, il sistema di tracciabilità deve coprire almeno il trasporto dal settore primario e le fasi successive fino al punto di esportazione.
- 6.2.3. Se gestita dall'esportatore, anche qualsiasi fase precedente della catena di approvvigionamento di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 deve essere inclusa nel sistema di tracciabilità interna dell'esportatore.
- 6.2.4. Se la gestione è effettuata da una persona giuridica diversa dall'esportatore, l'LV verifica che le fasi precedenti della catena di approvvigionamento di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 siano controllate dal/dai fornitore/i dell'esportatore o dal/dai suo/suoi sottofornitore/i e che i documenti di trasporto indichino se il legname proviene o meno da un sito di disboscamento la cui legalità non sia stata certificata.
- 6.2.5. Affinché possa essere rilasciato un documento V-Legal, tutti i fornitori della catena di approvvigionamento dell'esportatore interessati al carico devono essere coperti da un certificato di legalità valido o da un certificato GSF valido e devono dimostrare che in tutte le fasi della catena di approvvigionamento la fornitura di legname verificata legalmente è stata tenuta separata dalle forniture la cui legalità non è attestata da un certificato di legalità o da un certificato GSF valido.
- 6.3. Per ottenere un documento V-Legal, una società deve essere un esportatore registrato (un titolare di ETPIK) in possesso di un certificato di legalità valido. Il titolare di ETPIK presenta una lettera di candidatura all'LV e allega i documenti seguenti per dimostrare che le materie prime del legno contenute nel prodotto provengono solo da fonti legali verificate:
- 6.3.1. una sintesi dei documenti di trasporto per tutti le materie prime e per il legname ricevuti dalla fabbrica a partire dall'ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi); e
- 6.3.2. una sintesi delle relazioni di bilancio materie prime/legname e delle relazioni di bilancio legname trasformato a partire dall'ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi).
- 6.4. L'LV prosegue pertanto con le seguenti fasi del processo di verifica:
- 6.4.1. riscontro dei dati in base alle sintesi dei documenti di trasporto, relazione di bilancio materie prime/legname e relazione di bilancio legname trasformato;
- 6.4.2. controllo del/dei tasso/i di recupero per ciascun tipo di prodotto, in base all'analisi della relazione di bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname trasformato;
- 6.4.3. ove necessario, può essere condotta una visita sul campo dopo il riscontro dei dati al fine di assicurare l'uniformità con le informazioni da specificare nel documento V-Legal. Ciò può essere effettuato tramite i controlli a campione dei carichi destinati all'esportazione e l'ispezione del funzionamento della fabbrica, nonché tramite la tenuta dei registri contabili.
- 6.5. Risultato della verifica.
- 6.5.1. Se un titolare di ETPIK soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LV rilascia un documento V-Legal nel formato indicato nell'allegato IV;

6.5.2. un titolare di ETPIK che soddisfi i suddetti requisiti è autorizzato a utilizzare il marchio di conformità sui prodotti e/o sugli imballaggi. Sono stati elaborati orientamenti sull'utilizzo del marchio di conformità;

6.5.3. se un titolare di ETPIK non soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LV rilascerà una relazione di non conformità anziché il documento V-Legal.

6.6. L'LV:

6.6.1. inoltra una copia di un documento V-Legal o una relazione di non conformità al ministero delle Foreste entro ventiquattro ore dal momento in cui è stata presa la decisione;

6.6.2. presenta ogni tre mesi una relazione esauriente e una relazione sintetica pubblica che delineano il numero di documenti V-Legal rilasciati oltre al numero e al tipo di non conformità rilevate al ministero delle Foreste con copie per il KAN, per il ministero del Commercio e per il ministero dell'Industria.

7. MONITORAGGIO

L'SVL del legname indonesiano comprende il monitoraggio della società civile (monitoraggio indipendente, MI) e una valutazione esauriente. Per rafforzare ulteriormente il sistema per una FLEGT-APV viene aggiunta la componente valutazione periodica (VP).

Il monitoraggio indipendente è condotto dalla società civile al fine di valutare la conformità degli operatori, degli LP e degli LV con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, inclusi gli orientamenti e le norme di accreditamento. La società civile è definita in questo contesto come persone giuridiche indonesiane che comprendono ONG forestali, comunità che vivono all'interno e in prossimità della foresta e singoli cittadini indonesiani.

La valutazione esauriente è condotta da un gruppo al quale appartengono varie parti interessate, che riesamina l'SVL del legname indonesiano e individua le lacune e i possibili miglioramenti del sistema nell'ambito del mandato del ministero delle Foreste.

L'obiettivo della valutazione periodica è quello di fornire un'assicurazione indipendente che l'SVL del legname indonesiano funzioni come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate. La VP utilizza i risultati e le raccomandazioni del monitoraggio indipendente e della valutazione esauriente. Le condizioni per la valutazione periodica sono indicate all'allegato VI.

Appendice

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

1. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE DEMANIALI

1.1. Luogo di abbattimento

a) Attività principali:

- inventario del legname (enumerazione degli alberi) da parte del titolare del permesso;
- preparazione di una relazione di inventario del legname da parte del titolare del permesso;
- verifica e approvazione della relazione di inventario del legname da parte del funzionario forestale del distretto;
- presentazione di un programma di lavoro annuale proposto dal titolare del permesso;
- approvazione del programma di lavoro annuale da parte del funzionario forestale della provincia;
- operazioni di raccolta da parte del titolare del permesso, compreso il rotolamento dei tronchi al luogo di deposito.

b) Procedure:

- l'inventario del legname (enumerazione degli alberi) viene stilato dal titolare del permesso tramite targhette. Queste targhette sono composte da tre sezioni staccabili, applicate al ceppo, al tronco raccolto e alla relazione dell'operatore. Ogni sezione contiene le informazioni necessarie richieste per la localizzazione del legname, compreso il numero dell'albero e la relativa posizione;
- il titolare del permesso prepara una relazione di inventario del legname, che contiene informazioni sul numero, sul volume stimato, sull'identificazione preliminare delle specie e sulla posizione degli alberi da raccogliere e una sintesi, utilizzando i moduli ufficiali del ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta la relazione di inventario del legname al funzionario forestale del distretto, che conduce una verifica sui documenti e sul campo della relazione di inventario del legname, in base ad alcuni campioni. Se tutto è in ordine, il funzionario approva la relazione;
- la relazione di inventario del legname fornisce la base per il programma di lavoro annuale proposto, che viene elaborato dal titolare del permesso e presentato al funzionario forestale della provincia per la revisione e l'approvazione. Il funzionario esamina ed esegue una verifica incrociata del programma di lavoro annuale proposto rispetto alla relazione di inventario del legname approvata e se tutto è in ordine approva il programma di lavoro;
- quando il programma di lavoro annuale è approvato dal funzionario, al titolare del permesso viene consentito di iniziare le operazioni di raccolta;
- durante le operazioni di raccolta vengono utilizzate delle targhette per garantire che i tronchi provengano da un luogo di abbattimento approvato, come descritto in precedenza.

1.2. Luogo di deposito dei tronchi

a) Attività principali:

- se necessario, taglio trasversale dei tronchi da parte del titolare del permesso e marcatura di tali tronchi in modo da garantire la coerenza con la relazione di produzione dei tronchi;
- misurazione e classificazione dei tronchi da parte del titolare del permesso;
- preparazione di un elenco dei tronchi da parte del titolare del permesso;

- presentazione della relazione di produzione dei tronchi proposta da parte del titolare del permesso;
- approvazione della relazione di produzione dei tronchi da parte del funzionario forestale del distretto.

b) Procedure:

- il titolare del permesso contrassegna tutti i tronchi tagliati trasversalmente;
- la marcatura fisica permanente dei tronchi consiste nel numero di identificazione originale dell'albero e in altri segni che permettono di collegare il tronco al luogo di abbattimento approvato;
- il titolare del permesso misura e classifica tutti i tronchi e registra le informazioni sui tronchi in un elenco dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste;
- in base all'elenco dei tronchi, il titolare del permesso prepara una relazione periodica sulla produzione di tronchi e una relazione sintetica per mezzo di moduli ufficiali del ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta periodicamente la relazione sulla produzione di tronchi e la sintesi al funzionario forestale del distretto per approvazione;
- il funzionario forestale del distretto effettua una verifica fisica delle relazioni basata su campioni. Il risultato della verifica fisica è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste;
- se il risultato della verifica fisica è positivo, il funzionario approva la relazione di produzione dei tronchi;
- dopo essere stati verificati dal funzionario, i tronchi devono essere impilati separatamente da tutti i tronchi non verificati;
- la relazione sulla produzione di tronchi viene utilizzata per calcolare il pagamento richiesto della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento (a seconda dei casi).

c) Verifica dei dati:

Concessioni per le foreste naturali

Il funzionario forestale del distretto controlla il numero dei tronchi, le targhette e il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione dei tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale.

Concessioni per le piantagioni di legname

Il funzionario forestale del distretto controlla il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale.

1.3. Deposito di tronchi

I tronchi sono trasportati dal luogo di accumulo ai depositi e successivamente trasportati direttamente in stabilimenti di lavorazione o in un deposito intermedio.

a) Attività principali:

- preparazione di un elenco di tronchi da parte del titolare del permesso;
- fatturazione da parte dell'ufficio forestale del distretto e pagamento del relativo importo della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento da parte del titolare del permesso. In base all'elenco dei tronchi, il funzionario forestale del distretto svolge un'ispezione sul campo;

- se il risultato dell'ispezione sul campo è positivo, emissione da parte del funzionario di un documento di trasporto dei tronchi, a cui è allegato un elenco dei tronchi;
- preparazione di una relazione di bilancio tronchi da parte del titolare del permesso.

b) Procedure:

- il titolare del permesso presenta una richiesta di pagamento delle tasse pertinenti al funzionario forestale del distretto incaricato della fatturazione, in base all'elenco dei tronchi allegato alla richiesta;
- in base alla suddetta richiesta, il funzionario forestale del distretto emette una fattura o più fatture per il saldo da parte del titolare del permesso;
- il titolare del permesso paga l'importo indicato nella/e fattura/e della tassa per le risorse forestali e/o del fondo di rimboscimento e il funzionario forestale del distretto rilascia una ricevuta o delle ricevute per questo pagamento;
- il titolare del permesso presenta una richiesta per il rilascio di documenti di trasporto dei tronchi, accompagnata dalla ricevuta di pagamento e dalla relazione di bilancio tronchi;
- il funzionario forestale del distretto effettua una verifica amministrativa e fisica dei tronchi da trasportare e prepara una relazione di verifica;
- se il risultato della verifica è positivo, il funzionario forestale del distretto rilascia i documenti di trasporto dei tronchi;
- il titolare del permesso prepara/aggiorna la relazione di bilancio tronchi per registrare la quantità di tronchi in ingresso, stoccati e in uscita presso il deposito dei tronchi.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi al deposito, in base alle relazioni sulla produzione dei tronchi e ai relativi documenti di trasporto dei tronchi.

1.4. Deposito di tronchi intermedio

I depositi intermedi di tronchi sono utilizzati se i tronchi non vengono trasportati dall'area di concessione direttamente al deposito dello stabilimento. I depositi intermedi di tronchi vengono utilizzati in particolare per il trasporto interinsulare dei tronchi o se è cambiata la modalità di trasporto.

Il permesso per l'istituzione di un deposito intermedio di tronchi viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per deposito intermedio di tronchi è valido per cinque anni, ma può essere esteso in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale.

a) Attività principali:

- cessazione della validità del documento di trasporto dei tronchi da parte di un funzionario;
- preparazione di una relazione di bilancio tronchi da parte del titolare del permesso;
- preparazione dell'elenco dei tronchi da parte del titolare del permesso;
- il titolare del permesso compila il documento di trasporto dei tronchi secondo il formato fornito dal ministero delle Foreste.

b) Procedure:

- il funzionario forestale del distretto verifica fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in ingresso contandoli (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è superiore a 100;

- se il risultato della verifica è positivo, il funzionario pone termine alla validità del documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in ingresso;
- il titolare del permesso prepara una relazione di bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in ingresso e in uscita dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi;
- per i tronchi in uscita, il titolare del permesso redige un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi;
- il documento di trasporto dei tronchi per spostare i tronchi dal deposito di tronchi intermedio è compilato dal titolare del permesso.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito di tronchi e i tronchi che entrano nel deposito intermedio.

Il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi nel deposito di tronchi intermedio, in base ai documenti di trasporto dei tronchi pertinenti.

2. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE/TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA

Le operazioni di raccolta del legname in foreste/terreni privati sono disciplinate dal regolamento del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012 (in appresso "il regolamento").

I proprietari privati di foreste/terreni non sono soggetti a requisiti giuridici di apporre contrassegni di identificazione sugli alberi inventariati per la raccolta o sui tronchi. I depositi di tronchi e i depositi intermedi di tronchi non vengono utilizzati di norma per il legname raccolto da foreste/terreni privati.

Le procedure di controllo per il legname proveniente da foreste/terreni privati differiscono a seconda che i tronchi siano stati ottenuti da alberi che si trovavano sul sito quando è stato acquistato il titolo fondiario oppure da alberi piantati dopo che il titolo è stato acquistato. Inoltre dipendono dalle specie di alberi raccolte. Il pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento si applica ai tronchi provenienti da alberi già presenti sul luogo quando è stato concesso il titolo fondiario; tuttavia non si applica ai tronchi provenienti dagli alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario, sono possibili due scenari:

- per le specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento, il proprietario prepara una fattura, che funge da documento di trasporto;
- per le altre specie, il capo del villaggio o il funzionario nominato rilascia il documento di trasporto.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto.

Luogo di abbattimento/deposito dei tronchi

a) Attività principali:

- riconoscimento del diritto di proprietà;
- se necessario, taglio trasversale;
- calcolo delle proporzioni (misurazione);
- preparazione di un elenco di tronchi;

- fatturazione da parte dell'ufficio forestale del distretto e pagamento dell'importo fatturato dal proprietario per la tassa per le risorse forestali e/o al fondo di rimboschimento;
- rilascio o preparazione del documento di trasporto.

b) Procedure:

- il proprietario della foresta/terreno privato chiede il riconoscimento del suo diritto di proprietà;
- una volta riconosciuto il diritto di proprietà della foresta/del terreno, il proprietario redige un elenco dei tronchi, dopo che sono stati misurati.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario:

- il proprietario presenta un elenco dei tronchi e una richiesta di pagamento della tassa per le risorse forestali e del fondo di rimboschimento al funzionario forestale del distretto;
- il funzionario svolge il controllo dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero dei tronchi);
- se il risultato dei controlli sui documenti e della verifica fisica è positivo, il funzionario forestale del distretto emette una fattura per la tassa per le risorse forestali e per il fondo di rimboschimento, che il proprietario dovrà pagare;
- il proprietario terriero presenta la ricevuta del pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento al capo del villaggio, insieme a una richiesta di rilascio di un documento di trasporto;
- il capo del villaggio svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero dei tronchi);
- sulla base di quanto riportato sopra, il capo del villaggio rilascia il documento di trasporto dei tronchi.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario:

Specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento:

- il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;
- il proprietario prepara un elenco dei tronchi;
- in base a quanto riportato sopra, il proprietario prepara una fattura secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste, che funge anche da documento di trasporto.

Altre specie non elencate nell'articolo 5.1 del regolamento:

- il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;
- il proprietario prepara un elenco dei tronchi;
- il proprietario presenta l'elenco dei tronchi e una richiesta di rilascio di un documento di trasporto dei tronchi al capo del villaggio o a un funzionario incaricato;
- il capo del villaggio o il funzionario incaricato svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (identificazione delle specie, numero dei tronchi, luogo di raccolta);
- in base a quanto riportato sopra, il capo del villaggio o il funzionario incaricato rilascia il documento di trasporto dei tronchi secondo il formato fornito dal ministero delle Foreste.

c) Verifica dei dati

Il capo del villaggio o il funzionario incaricato oppure il funzionario forestale del distretto confronta il volume dei tronchi raccolti con l'elenco dei tronchi.

3. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PER IL SETTORE INDUSTRIALE E PER L'ESPORTAZIONE.

3.1. Industria primaria/integrata

a) Attività principali:

- preparazione di una relazione di bilancio tronchi da parte dello stabilimento di trasformazione;
- verifica fisica dei tronchi da parte del funzionario forestale del distretto;
- cessazione della validità del documento di trasporto dei tronchi da parte di un funzionario;
- preparazione delle materie prime e del piedilista di cavallettamento da parte dello stabilimento;
- preparazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte dello stabilimento;
- lo stabilimento compila il documento di trasporto del legname e dei suoi derivati secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- preparazione della relazione sulle vendite dello stabilimento.

b) Procedure:

- lo stabilimento redige una relazione di bilancio tronchi come mezzo per registrare il flusso dei tronchi in arrivo, in uscita e all'interno dello stabilimento;
- lo stabilimento presenta al funzionario forestale del distretto le copie dei documenti di trasporto dei tronchi corrispondenti a ogni partita di tronchi ricevuti dallo stabilimento;
- il funzionario verifica le informazioni contenute nelle relazioni confrontandole con i prodotti fisici. Tale operazione può essere svolta sulla base di un campione se sono presenti più di 100 articoli;
- se il risultato della verifica è positivo, il funzionario pone termine alla validità dei documenti di trasporto dei tronchi;
- il funzionario archivia le copie dei documenti di trasporto dei tronchi e prepara un elenco di sintesi dei documenti di trasporto dei tronchi, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- le copie dei documenti di trasporto dei tronchi, alla cui validità ha posto termine un funzionario, vengono consegnate alla società per l'archiviazione;
- alla fine di ogni mese viene presentata una sintesi dei documenti di trasporto dei tronchi all'ufficio forestale del distretto;
- lo stabilimento prepara la materia prima e i piedilista di cavallettamento del prodotto per linea di produzione come mezzo per controllare l'ingresso dei tronchi e l'uscita del legname e dei suoi derivati e per calcolare il tasso di recupero;
- lo stabilimento prepara una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per riferire sui flussi del legname e dei suoi derivati e delle scorte all'interno dello stabilimento e a partire da questo;
- la società o lo stabilimento invia periodicamente le relazioni sulle vendite dello stabilimento all'ufficio forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

La società controlla la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi in base ai documenti di trasporto dei tronchi.

Il piedilista di cavallettamento di produzione viene utilizzato per verificare il volume in ingresso e in uscita delle linee di produzione e il tasso di recupero viene confrontato con il tasso medio pubblicato.

La società controlla la relazione di bilancio prodotti trasformati confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti in base ai documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati.

Il funzionario forestale del distretto controlla la verifica effettuata dalla società.

3.2. Industria secondaria

a) Attività principali:

- preparazione delle relazioni di bilancio sui prodotti trasformati e sul legname trasformato (prodotti semi-lavorati) da parte della fabbrica;
- preparazione di fatture da parte della fabbrica, che fungono anche da documenti di trasporto per il legname e suoi derivati trasformati;
- preparazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte della fabbrica;
- preparazione della relazione sulle vendite da parte della società o della fabbrica.

b) Procedure:

- la fabbrica archivia i documenti di trasporto del legname trasformato (per il materiale ricevuto) e prepara una sintesi di questi documenti, che viene presentata al funzionario forestale del distretto;
- la fabbrica usa il piedilista di cavallettamento del legname trasformato e dei prodotti trasformati per linee di produzione come mezzo per riferire sui flussi di materiali nella fabbrica, sull'uscita dei prodotti e per calcolare il tasso di recupero della materia prima;
- la fabbrica prepara una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per controllare i flussi dei materiali nello stabilimento, l'uscita dei prodotti del legno e le scorte detenute. La società o la fabbrica prepara le fatture per i prodotti trasformati, che fungono anche da documento di trasporto e archivia le copie delle fatture. A ogni fattura è allegato un elenco legnosi del legname e dei suoi derivati;
- la società o fabbrica invia le relazioni sulle vendite all'ufficio forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

La fabbrica controlla la relazione di bilancio legname trasformato confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei materiali in base ai documenti di trasporto del legname trasformato e al piedilista di cavallettamento del legname trasformato.

Il piedilista di cavallettamento della produzione viene utilizzato per controllare il volume in ingresso e in uscita delle linee di produzione e viene valutato il tasso di recupero.

La società controlla la relazione di bilancio prodotti trasformati, confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti in base alle fatture.

Quanto riportato sopra è soggetto a controlli ai sensi del regolamento del direttore generale sullo sfruttamento delle foreste P.8/VI-BPPHH/2011.

4. ESPORTAZIONE

Le procedure e i processi di verifica per l'esportazione del legname proveniente da foreste demaniali e da foreste/terreni privati sono identici.

a) Attività principali:

- il ministero del Commercio rilascia all'esportatore un certificato di esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK);
- l'esportatore richiede il rilascio di un documento V-Legal/licenza FLEGT per ogni spedizione destinata all'esportazione;
- l'LV verifica che siano state soddisfatte le condizioni pertinenti e rilascia il documento V-Legal/licenza FLEGT;
- l'esportatore prepara un documento di dichiarazione di esportazione, che viene presentato alle autorità doganali;
- le autorità doganali rilasciano un documento di approvazione dell'esportazione per lo sdoganamento.

b) Procedure:

- l'esportatore chiede al LV di rilasciare un documento V-Legal/licenza FLEGT;
- l'LV rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT dopo una verifica documentale e fisica, in modo da garantire che il legname o i suoi derivati provengano da fonti legalmente verificate e vengano quindi prodotti conformemente alla definizione di legalità descritta nell'allegato II;
- l'esportatore presenta un documento di dichiarazione di esportazione a cui sono allegati la fattura, l'elenco degli imballaggi, la ricevuta dei dazi all'esportazione/Bukti Setor Bea Keluar (se versati), il certificato ETPIK, il documento V-Legal/licenza FLEGT, il permesso di esportazione/Surat Persetujuan Ekspor (se regolamentato), la relazione dell'ispettore (se regolamentata) e il documento CITES (qualora opportuno) per l'approvazione della dogana;
- se il risultato della verifica del documento di dichiarazione di esportazione è positivo, la dogana rilascia un documento di approvazione dell'esportazione/Nota Pelayanan Ekspor.

—

ALLEGATO VI

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE PERIODICA**1. OBIETTIVO**

La valutazione periodica (VP) è una valutazione indipendente effettuata da una terza parte indipendente denominata "valutatore". L'obiettivo della valutazione periodica è quello di garantire che l'SVL del legname stia funzionando come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate ai sensi del presente accordo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La valutazione periodica (VP) riguarda:

- 1) il funzionamento delle misure di controllo dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione legnosi del legname e dei suoi derivati;
- 2) la gestione dei dati e i sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l'SVL del legname, il rilascio delle licenze FLEGT nonché la produzione, il rilascio di licenze e le statistiche commerciali pertinenti per il presente accordo.

3. RISULTATI

La valutazione periodica produce relazioni regolari che presentano i risultati della valutazione e le raccomandazioni sulle misure da adottare per ovviare alle lacune ed eliminare i punti deboli del sistema individuati dalla valutazione.

4. ATTIVITÀ PRINCIPALI

Le attività della valutazione periodica includono, tra l'altro:

- a) gli audit di conformità da parte di tutti gli organismi che svolgono funzioni di controllo nell'ambito delle disposizioni dell'SVL del legname;
- b) la valutazione dell'efficacia dei controlli della catena di approvvigionamento dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione dall'Indonesia;
- c) la valutazione dell'adeguatezza della gestione dei dati e dei sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l'SVL del legname oltre al rilascio delle licenze FLEGT;
- d) l'individuazione e registrazione di casi di non conformità e dei guasti di sistema nonché la prescrizione delle azioni correttive necessarie;
- e) la valutazione dell'attuazione efficace di azioni correttive precedentemente individuate e raccomandate; e
- f) la comunicazione dei risultati al comitato congiunto di attuazione (CCA).

5. METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

5.1. Il valutatore utilizza una metodologia documentata e basata su prove che soddisfa i requisiti ISO/IEC 19011 o equivalenti. Tale metodologia include controlli adeguati della documentazione pertinente, procedure operative e registri delle operazioni delle organizzazioni responsabili dell'attuazione dell'SVL del legname, individuazione dei casi di non conformità e dei guasti di sistema e l'emissione di richieste per un'azione correttiva corrispondente.

5.2. Il valutatore, tra l'altro:

- a) riesamina il processo di accreditamento delle agenzie di valutazione e verifica indipendente (LP e LV);
- b) esamina le procedure documentate di ciascun organismo coinvolto nei controlli dell'integrità e coerenza dell'attuazione dell'SVL del legname;

- c) esamina l'attuazione delle procedure documentate e i registri, incluse le prassi di lavoro, durante le visite agli uffici, le zone forestali di raccolta, i depositi/bacini di deposito di tronchi, le stazioni di controllo forestale, i siti degli stabilimenti e i punti di esportazione e importazione;
- d) esamina le informazioni raccolte dalle autorità di regolamentazione e di quelle incaricate dell'applicazione delle leggi, gli LP ed LV e altri organismi individuati nell'SVL del legname per verificare la conformità;
- e) esamina la raccolta dati da parte di organizzazioni del settore privato coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname;
- f) valuta la disponibilità delle informazioni pubbliche di cui all'allegato IX, inclusa l'efficacia dei meccanismi di divulgazione delle informazioni;
- g) si avvale dei risultati e delle raccomandazioni del monitoraggio indipendente e delle relazioni di valutazione esauriente oltre alle relazioni del controllore di mercato indipendente;
- h) ricerca i pareri delle parti interessate e utilizza le informazioni ricevute dalle parti interessate che sono direttamente o indirettamente coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname; e
- i) usa metodi di campionatura e di controlli casuali appropriati per valutare l'operato delle agenzie di regolamentazione forestale, LP ed LV, industrie e altri soggetti rilevanti a tutti i livelli delle attività forestali, del controllo della catena di approvvigionamento, della lavorazione e trasformazione del legno e del rilascio delle licenze di esportazione, inclusi i controlli incrociati con le informazioni sulle importazioni dall'Indonesia fornite dall'Unione.

6. QUALIFICHE DEL VALUTATORE

Il valutatore è una terza parte competente, indipendente e imparziale che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il valutatore deve dimostrare le qualifiche e le capacità di soddisfare i requisiti della Guida 65 ISO/IEC e dello standard ISO/IEC 17021 o equivalenti, inclusa la qualifica per offrire servizi di valutazione riguardanti il settore forestale e le catene di approvvigionamento dei prodotti forestali;
- b) il valutatore non deve essere coinvolto direttamente nella gestione delle foreste, nella lavorazione e trasformazione del legno, nel commercio di legname o nel controllo del settore forestale in Indonesia o nell'Unione;
- c) il valutatore deve essere indipendente da tutti gli altri componenti dell'SVL del legname e dalle autorità di regolamentazione forestale dell'Indonesia; inoltre deve disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto di interesse. Il valutatore dichiara qualsiasi potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere e intraprende un'azione efficace per limitarlo;
- d) il valutatore e i suoi dipendenti che svolgono i compiti di valutazione devono avere acquisito un'esperienza comprovata di audit in materia di gestione delle foreste tropicali, settori della lavorazione e trasformazione del legno e controlli della relativa catena di approvvigionamento;
- e) il valutatore deve avere predisposto un meccanismo per ricevere e trattare i reclami derivanti dalle sue attività e dai risultati.

7. RELAZIONI

- 7.1. La relazione di valutazione periodica comprende: i) una relazione completa contenente tutte le informazioni del caso sulla valutazione, i suoi risultati (inclusi i casi di non conformità e i guasti di sistema) e le raccomandazioni e ii) una relazione sintetica pubblica basata su una relazione completa, che presenta i risultati essenziali e le raccomandazioni.
- 7.2. La relazione completa e la relazione sintetica pubblica devono essere presentate al CCA per il riesame e l'approvazione prima della divulgazione pubblica.

- 7.3. Su richiesta del CCA il valutatore fornisce informazioni aggiuntive per sostenere o precisare i risultati.
- 7.4. Il valutatore notifica al CCA tutti i reclami ricevuti e le azioni adottate per risolverli.
8. RISERVATEZZA
Il valutatore tutela la riservatezza dei dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività.
9. NOMINA, PERIODICITÀ E FINANZIAMENTO
- 9.1. Il valutatore viene nominato dall'Indonesia dopo le consultazioni con l'Unione europea nell'ambito del CCA.
- 9.2. La valutazione periodica viene condotta a intervalli non superiori a dodici mesi a partire dalla data approvata dal CCA conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo.
- 9.3. Il finanziamento della revisione periodica viene deciso dal CCA.
-

ALLEGATO VII

QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO INDIPENDENTE DEL MERCATO

1. OBIETTIVO DEL MONITORAGGIO INDIPENDENTE DEL MERCATO

Il monitoraggio indipendente del mercato (MIM) è un monitoraggio del mercato effettuato da una terza parte indipendente denominata "controllore". L'obiettivo del monitoraggio indipendente del mercato (MIM) è quello di raccogliere e analizzare informazioni sull'accettazione del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione europea e riesaminare gli effetti del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e le relative iniziative quali le politiche in materia di appalti pubblici e privati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il MIM copre:

- 2.1. il rilascio per l'immissione in libera pratica del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT in corrispondenza dei punti di ingresso nell'Unione;
- 2.2. la resa del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione e gli effetti delle misure connesse al mercato adottate nell'Unione sulla domanda di legname indonesiano coperto da licenza FLEGT;
- 2.3. la resa del legname indonesiano non coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione e gli effetti delle misure connesse al mercato adottate nell'Unione sulla domanda di legname indonesiano non coperto da licenza FLEGT;
- 2.4. l'esame degli effetti di altre misure connesse al mercato adottate nell'Unione quali, ad esempio, le politiche in materia di appalti pubblici, i codici per gli edifici ecocompatibili e l'azione del settore privato come i codici di pratica commerciale e la responsabilità sociale delle imprese.

3. RISULTATI

Il MIM comporta la redazione di relazioni regolari al comitato congiunto di attuazione (CCA) contenenti i risultati e le raccomandazioni sulle misure per rafforzare la posizione del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione e per migliorare l'attuazione delle misure connesse al mercato per evitare l'immissione sul mercato dell'Unione del legname raccolto illegalmente.

4. ATTIVITÀ PRINCIPALI

Il MIM include, tra l'altro:

4.1. la valutazione:

- a) dei progressi realizzati nell'ambito delle misure politiche per combattere il commercio nell'Unione di legname raccolto illegalmente e degli effetti di tali misure;
- b) delle tendenze nell'importazione nell'Unione del legname e suoi derivati dall'Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP;
- c) delle azioni dei gruppi di pressione che potrebbero influire sulla domanda di legname e dei suoi derivati o sui mercati per il commercio dei prodotti forestali indonesiani.

4.2. Relazioni sui risultati e raccomandazioni presentate al CCA.

5. METODOLOGIA DI MONITORAGGIO

- 5.1. Il controllore deve disporre di una metodologia documentata e basata su prove. Tale metodologia include un'analisi adeguata della documentazione del caso, l'individuazione di incongruenze nei dati e nelle informazioni commerciali disponibili e colloqui approfonditi con i soggetti rilevanti in merito agli indicatori essenziali degli effetti e dell'efficacia delle misure connesse al mercato.

5.2. Il controllore formula osservazioni e conduce analisi, tra l'altro:

- a) sull'attuale situazione di mercato e sulle tendenze nell'Unione per quanto riguarda il legname e i suoi derivati;
- b) sulle politiche in materia di appalti pubblici e sul loro trattamento nell'Unione del legname e dei suoi derivati coperti o meno da licenze FLEGT;
- c) sulla legislazione che incide sull'industria del legno, sul commercio di legname e prodotti derivati all'interno dell'Unione e sulle importazioni di legname e suoi derivati nell'Unione;
- d) sulle differenze di prezzo tra il legname e suoi derivati coperti o meno da licenze FLEGT nell'Unione;
- e) sull'accettazione nel mercato, la percezione e la quota di mercato del legname e dei suoi derivati certificati e coperti da licenza FLEGT nell'Unione;
- f) sulle statistiche e tendenze sui volumi e sui valori delle importazioni presso differenti porti dell'Unione di legname e suoi derivati coperti o meno da licenza FLEGT provenienti dall'Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP;
- g) sulle descrizioni dei processi e degli strumenti giuridici, incluse le modifiche ad essi apportate, in base ai quali le autorità competenti e le autorità di controllo delle frontiere nell'Unione convalidano le licenze FLEGT e autorizzano l'immissione in libera pratica dei carichi, oltre alle sanzioni imposte per la non conformità;
- h) sulle possibili difficoltà e i possibili vincoli a cui devono fare fronte gli esportatori e gli importatori quando importano legname coperto da licenze FLEGT nell'Unione;
- i) sull'efficacia delle campagne per promuovere il legname coperto da licenze FLEGT nell'Unione.

5.3. Il controllore raccomanda attività promozionali di mercato per migliorare ulteriormente l'accettazione del legname indonesiano coperto da licenze FLEGT.

6. QUALIFICHE DEL CONTROLLORE INDIPENDENTE DI MERCATO

Il controllore deve:

- a) essere una terza parte indipendente di professionalità e integrità comprovate nel monitoraggio del mercato dell'Unione del legname e dei suoi derivati e delle questioni commerciali connesse;
- b) avere dimestichezza con il commercio e i mercati del legname indonesiano e dei suoi derivati, in particolare di legno duro, e con i paesi dell'Unione che fabbricano prodotti simili;
- c) disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto di interessi. Il controllore deve dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi che possa sorgere e prendere provvedimenti efficaci per limitarlo.

7. RELAZIONI

7.1. Le relazioni devono essere presentate a scadenza biennale e comprendono: i) un'analisi completa contenente tutti i risultati e le raccomandazioni rilevanti; e ii) una relazione sintetica basata sulla relazione completa.

7.2. La relazione completa e la relazione sintetica sono presentate al CCA per il riesame e l'approvazione prima di essere rese pubbliche.

7.3. Su richiesta del CCA, il controllore può fornire informazioni aggiuntive per chiarire i risultati.

8. RISERVATEZZA

Il controllore mantiene la riservatezza dei dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività.

9. NOMINA, PERIODICITÀ E FINANZIAMENTO

9.1. Il controllore è nominato dall'Unione dopo le consultazioni con l'Indonesia nell'ambito del CCA.

9.2. Il MIM viene condotto a intervalli di tempo non superiori a ventiquattro mesi a decorrere dalla data approvata dal CCA conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo.

9.3. Il finanziamento del MIM è deciso dal CCA.

ALLEGATO VIII

CRITERI PER VALUTARE L'OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME INDONESIA

CONTESTO

Prima che inizi la concessione di licenze FLEGT alle esportazioni di legname verso l'Unione europea, verrà svolta una valutazione tecnica indipendente del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano. Questa valutazione tecnica avrà lo scopo di: (i) esaminare la funzione dell'SVL del legname nella pratica per stabilire se fornisce i risultati attesi e di (ii) esaminare eventuali revisioni apportate all'SVL del legname dopo la firma del presente accordo.

I criteri di questa valutazione sono riportati di seguito:

1. Definizione di legalità
2. Controllo della catena di approvvigionamento
3. Procedure di verifica
4. Concessione di licenze di esportazione
5. Monitoraggio indipendente

1. DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname di origine legale deve essere definito sulla base delle leggi vigenti in Indonesia. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi e i regolamenti che disciplinano i settori di seguito specificati:

- diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone designate e/o dichiarate legalmente a tal fine;
- attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle leggi e ai regolamenti corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;
- diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;
- altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;
- commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.

Domande fondamentali:

- la definizione di legalità e le norme di verifica della legalità sono state modificate da quando è stato concluso il presente accordo?
- Le leggi e i regolamenti corrispondenti in materia di lavoro sono stati inclusi nelle definizioni di legalità di cui all'allegato II?

In caso di modifiche alla definizione di legalità, le domande principali comprenderanno:

- sono state consultate tutte le parti interessate pertinenti in merito a queste modifiche e a tutti i cambiamenti successivi al sistema di verifica della legalità attraverso un processo che ha tenuto sufficientemente conto dei loro punti di vista?

- È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun elemento della definizione? I criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione sono specificati? I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
- I criteri e gli indicatori individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?
- La definizione di legalità comprende i settori principali delle leggi e dei regolamenti vigenti precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?

2. CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della tracciabilità del legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la tracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto derivato dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la tracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

2.1. Diritti di utilizzo

Le aree in cui sono stati concessi i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati.

Domande fondamentali:

- il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi entri nella catena di approvvigionamento?
- Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?
- Le procedure di riconoscimento dei diritti di raccolta e le informazioni su tali diritti e sui loro titolari sono rese pubbliche?

2.2. Metodi di controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione. L'impostazione per individuare il legname può variare, spaziando dall'impiego di etichette per i singoli articoli alla consultazione della documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve tenere conto del tipo e del valore del legname e del rischio di contaminazione con legname sconosciuto o illegale.

Domande fondamentali:

- nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le possibili catene di approvvigionamento, comprese le diverse fonti di legname?
- Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
- Nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento i metodi di individuazione dell'origine del prodotto e prevenzione del mescolamento con legname proveniente da fonti ignote sono stati definiti e documentati?
 - alberi da legname
 - tronchi nella foresta
 - trasporto e stoccaggio provvisorio (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori)

- arrivo all'unità di trasformazione e stoccaggio dei materiali
- ingresso e uscita dalle linee di produzione presso l'unità di trasformazione
- stoccaggio dei prodotti trasformati presso l'unità di trasformazione
- uscita dall'unità di trasformazione e trasporto
- arrivo al punto di esportazione
- Quali organismi sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?
- Qualora si sia concretamente riscontrato che nella catena di approvvigionamento entra legname non verificato, sono state individuate le eventuali debolezze nel sistema di controllo? Ad esempio l'assenza di un inventario di alberi da legname prima di eseguire il raccolto da foreste/terreni privati.
- L'Indonesia dispone di una politica sull'inclusione dei materiali riciclati nell'SVL del legname indonesiano e in caso affermativo, sono stati sviluppati orientamenti su come includere il materiale riciclato?

2.3. Gestione dei dati quantitativi:

Esistono meccanismi solidi ed efficaci per la misurazione e la registrazione delle quantità di legname o prodotti legnosi in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese valutazioni pre-raccolta precise e affidabili del volume degli alberi da legname in ogni luogo di raccolta.

Domande fondamentali:

- il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita, compresi i rapporti di conversione qualora opportuno, nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento:
 - alberi da legname
 - tronchi nella foresta (presso aree di deposito)
 - legname trasportato e stoccato (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori)
 - arrivo all'unità di trasformazione e stoccaggio dei materiali
 - ingresso e uscita dalle linee di produzione
 - stoccaggio dei prodotti trasformati presso l'unità di trasformazione
 - uscita dall'unità di trasformazione e trasporto
 - arrivo al punto di esportazione
- Quali organismi sono incaricati di mantenere registri sui dati quantitativi? Dispongono di risorse adeguate in termini di personale e apparecchiature?
- Qual è la qualità dei dati controllati?
- Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo tale da rendere possibile il controllo incrociato con gli elementi precedenti e successivi della catena in maniera tempestiva?
- Quali informazioni sul controllo della catena di approvvigionamento sono rese disponibili al pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

2.4. Separazione del legname di cui sia stata verificata la legalità dal legname proveniente da fonti sconosciute

Domande fondamentali:

- sono previsti controlli sufficienti per escludere il legname proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di raccolta?
- Quali misure di controllo si applicano per garantire che i materiali verificati e non verificati siano separati nel corso della catena di approvvigionamento?

2.5. Legname e suoi derivati importati

Vengono eseguiti controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.

Domande fondamentali:

- come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?
- Quali documenti sono richiesti per identificare il paese di raccolta e per garantire che i prodotti importati provengano da legname raccolto legalmente, come indicato nell'allegato V?
- L'SVL del legname identifica il legname e i suoi derivati importati attraverso la catena di approvvigionamento finché non vengono mescolati per la fabbricazione di prodotti trasformati?
- Qualora venga utilizzato legname importato, è possibile individuare il paese di origine della raccolta sulla licenza FLEGT (può essere omesso per i prodotti ricostituiti)?

3. PROCEDURE DI VERIFICA

La verifica fornisce controlli sufficienti per garantire la legalità del legname. Deve essere abbastanza solida ed efficace per garantire che venga individuata qualsiasi non conformità ai requisiti, nella foresta o all'interno della catena di approvvigionamento, e che vengano presi provvedimenti rapidi.

3.1. Organizzazione

La verifica viene svolta da un'organizzazione di terzi che dispone di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale qualificato ed esperto e meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interessi.

Domande fondamentali:

- gli organismi preposti alle verifiche dispongono di un certificato di accreditamento valido rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (KAN)?
- Il governo nomina uno o più organismi cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?
- I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di risorse adeguate per svolgere la verifica rispetto alla definizione di legalità e ai sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?
- Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di un sistema di gestione ben documentato che:
 - garantisca che il suo personale sia in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie a tal fine?
 - si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?
 - comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?

- assicuri la trasparenza del sistema?
- definisca e applichi una metodologia di verifica?

3.2. Verifica rispetto alla definizione di legalità

Esiste una definizione chiara di ciò che va verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.

Domande fondamentali:

- la metodologia di verifica utilizzata dagli organismi preposti alle verifiche si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori?
- Gli organismi incaricati delle verifiche:
 - controllano documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)?
 - raccolgono informazioni da parti interessate esterne?
 - registrano le loro attività di verifica?
- I risultati della verifica sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.3. Verifica dei sistemi di controllo dell'intera catena di approvvigionamento

Esiste un chiaro ambito di criteri e indicatori da verificare che copre l'intera catena di approvvigionamento. La metodologia di verifica è documentata, assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti i criteri e gli indicatori compresi nell'ambito di applicazione, con verifiche periodiche e immediate dei dati in ciascuna fase della catena.

Domande fondamentali:

- la metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?
- Come viene dimostrata l'applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?
- Quali organismi sono responsabili della verifica dei dati? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?
- Esistono metodi per valutare la corrispondenza tra alberi da legname, legname raccolto e legname immesso nell'unità di trasformazione o nel punto di esportazione?
- Esistono metodi per valutare la coerenza tra i dati relativi al legname grezzo e i dati relativi ai prodotti trasformati nelle segherie e in altri impianti? Questi metodi comprendono la specificazione e l'aggiornamento periodico dei rapporti di conversione?
- Quali sistemi e tecniche di informazione vengono utilizzati per memorizzare, verificare e registrare i dati? Esistono sistemi efficaci per proteggere i dati?
- I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.4. Meccanismi per la gestione dei reclami

Esistono meccanismi adeguati per la gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal processo di verifica.

Domande fondamentali:

- gli organismi di verifica dispongono di un meccanismo di gestione dei reclami a disposizione di tutti gli interessati?
- Gli organismi di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere le obiezioni dei controllori indipendenti e di rispondervi?
- Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di meccanismi che consentono di ricevere segnalazioni di infrazioni/violazioni rilevate dai funzionari governativi e di rispondervi?
- Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) ad un'istanza superiore e come sono trattati?

3.5. Meccanismi per gestire la non conformità

Esistono meccanismi adeguati per gestire i casi di non conformità individuati durante il processo di verifica o presentati attraverso le denunce e il monitoraggio indipendente.

Domande fondamentali:

- esiste un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare decisioni correttive adeguate in merito ai risultati delle verifiche e azioni laddove vengano individuati violazioni?
- Il sistema di verifica definisce il suddetto requisito?
- Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?
- I casi di non conformità e di correzione dei risultati delle verifiche o le altre azioni adottate sono adeguatamente registrati? Esiste una valutazione dell'efficacia di tali azioni?
- Esiste un meccanismo per riferire al governo i risultati delle verifiche effettuate dagli organismi di verifica?
- Quali informazioni sui casi di non conformità riscontrati diventano di dominio pubblico?

4. RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE

L'Indonesia ha affidato la responsabilità generale del rilascio di documenti V-legal/licenze FLEGT alle autorità preposte al rilascio delle licenze. Le licenze FLEGT vengono rilasciate per singoli carichi destinati all'Unione.

4.1. Assetto organizzativo

Domande fondamentali:

- a quali organismi viene affidata la responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT?
- L'autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di un certificato di accreditamento valido emesso dal KAN?
- I ruoli dell'autorità preposta al rilascio delle licenze e del suo personale rispetto al rilascio di licenze FLEGT sono chiaramente definiti e di dominio pubblico?
- I requisiti per le competenze sono definiti e i controlli interni stabiliti per il personale dell'autorità preposta al rilascio delle licenze?
- L'autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere la sua attività?

4.2. Rilascio di documenti V-legal e loro utilizzo per il rilascio di licenze FLEGT

Sono stati presi accordi adeguati per utilizzare i documenti V-legal per il rilascio di licenze FLEGT.

Domande fondamentali:

- l'autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di procedure documentate di dominio pubblico per il rilascio di un documento V-legal?
- Quali prove vi sono del fatto che queste procedure sono correttamente applicate nella pratica?
- Esistono registrazioni adeguate dei documenti V-legal rilasciati e dei casi in cui non sono stati rilasciati documenti V-legal? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sui quali si basa il rilascio dei documenti V-legal?
- L'autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di procedure adeguate per garantire che ogni carico di legname soddisfi i requisiti della definizione di legalità e i controlli della catena di approvvigionamento?
- I requisiti per il rilascio delle licenze sono stati chiaramente definiti e comunicati agli esportatori e alle altre parti interessate?
- Quale tipo di informazione sulle licenze rilasciate diventa di dominio pubblico?
- Le licenze FLEGT soddisfano le specifiche tecniche contenute nell'allegato IV?
- L'Indonesia ha messo a punto un sistema di numerazione per le licenze FLEGT che consente di operare una distinzione tra licenze FLEGT destinate al mercato dell'Unione e documenti V-legal destinati ai mercati esterni all'Unione?

4.3. Domande sulle licenze FLEGT rilasciate

Esiste un meccanismo adeguato per gestire le richieste delle autorità competenti in relazione alle licenze FLEGT, come disposto nell'allegato III.

Domande fondamentali:

- è stata nominata e istituita un'unità di informazione sulle licenze, tra l'altro, per ricevere le richieste delle autorità competenti e rispondervi?
- Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l'unità di informazione sulle licenze e le autorità competenti?
- Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l'unità di informazione sulle licenze e l'autorità preposta al rilascio delle licenze?
- Esistono canali attraverso i quali le parti interessate indonesiane o internazionali possono rivolgere domande sulle licenze FLEGT rilasciate?

4.4. Meccanismi per la gestione dei reclami

Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal rilascio di licenze. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Domande fondamentali:

- esiste una procedura di gestione dei reclami documentata a disposizione di tutte le parti interessate?
- Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

5. MONITORAGGIO INDIPENDENTE

Il monitoraggio indipendente viene condotto dalla società civile dell'Indonesia ed è indipendente da altri elementi dell'SVL del legname (quelli coinvolti nella gestione o nella regolamentazione delle risorse forestali e quelli coinvolti nell'audit indipendente). Uno degli obiettivi principali consiste nel mantenere la credibilità dell'SVL del legname controllando l'attuazione della verifica.

L'Indonesia ha riconosciuto formalmente la funzione di monitoraggio indipendente e consente alla società civile di presentare reclami quando vengono rilevate irregolarità nei processi di accreditamento, valutazione e rilascio di licenze.

Domande fondamentali:

- il governo ha reso pubblici gli orientamenti per il monitoraggio indipendente?
 - Gli orientamenti indicano chiari requisiti sull'idoneità delle organizzazioni a svolgere funzioni di monitoraggio indipendente per garantire l'imparzialità ed evitare conflitti di interessi?
 - Gli orientamenti indicano procedure per accedere alle informazioni contenute nell'allegato IX?
 - La società civile può accedere in pratica alle informazioni contenute nell'allegato IX?
 - Gli orientamenti indicano procedure per la presentazione dei reclami? Queste procedure sono di dominio pubblico?
 - Sono state chiarite e stabilite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi preposti alle verifiche?
-

ALLEGATO IX

DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI

1. INTRODUZIONE

Le parti si impegnano a garantire che le informazioni fondamentali relative al settore forestale siano messe a disposizione del pubblico.

Il presente allegato dispone il conseguimento di questo obiettivo delineando i) le informazioni relative al settore forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico, ii) gli organismi incaricati di rendere disponibili tali informazioni e iii) i meccanismi tramite i quali è possibile accedervi.

L'obiettivo è quello di assicurare che 1) le operazioni del CCA durante l'attuazione del presente accordo siano trasparenti e comprensibili; 2) esista un meccanismo a uso delle parti e delle parti interessate pertinenti per l'accesso alle informazioni relative al settore forestale; 3) il funzionamento del SVL del legname sia rafforzato attraverso la disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente e 4) vengano raggiunti obiettivi più ampi del presente accordo. La disponibilità pubblica di informazioni rappresenta un contributo importante al rafforzamento della governance nel settore forestale dell'Indonesia.

2. MECCANISMI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Il presente allegato è in linea con la legge indonesiana sulla libertà di informazione n. 14/2008. Ai sensi di tale legge è obbligatorio che ogni istituzione pubblica elabori regolamenti in merito all'accesso del pubblico alle informazioni. La legge distingue quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili e diffuse periodicamente in maniera attiva; 2) informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche senza ritardi; 3) informazioni disponibili sempre e fornite su richiesta e 4) informazioni limitate o riservate.

Il ministero delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali, l'organismo nazionale di accreditamento (KAN), l'organismo per la valutazione della conformità (conformity assessment body, CAB), le autorità preposte al rilascio delle licenze svolgono un ruolo di primo piano nel funzionamento dell'SVL del legname e sono pertanto obbligate nell'ambito dei loro doveri a rivelare al pubblico informazioni relative al settore forestale.

Al fine di attuare la suddetta legge, il ministero delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali e tutte le altre agenzie pubbliche, compreso il KAN, hanno messo o stanno mettendo a punto procedure per mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

Inoltre al KAN viene richiesto di rendere disponibili al pubblico le informazioni ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2004, clausola 8.2 – Obligation of the accreditation body (obbligo dell'ente accreditante). Agli enti preposti alle verifiche e alle autorità preposte al rilascio delle licenze viene richiesto di rendere le informazioni disponibili al pubblico ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste e della norma ISO/IEC 17021:2006 clausola 8.1 – Publicly accessible information (informazioni accessibili al pubblico) e della norma ISO/IEC Guide 65:1996 clausola 4.8 – Documentation (documentazione).

Le organizzazioni della società civile fungono da fonte di informazioni relative al settore forestale ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste.

Il ministero delle Foreste ha emanato il regolamento n. P.7/Menhut-II/2011 del 2 febbraio 2011, che stabilisce che le richieste di informazioni detenute dal ministero delle Foreste devono essere indirizzate al direttore del Centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste in una politica informativa a "sportello unico". Il ministero delle Foreste sta formulando ulteriori orientamenti per l'attuazione. È possibile accedere direttamente a informazioni disponibili a livello regionale, provinciale e distrettuale.

Per rendere utilizzabile questo allegato, è necessario sviluppare e approvare le procedure/orientamenti/istruzioni per fare in modo che le suddette istituzioni rispondano alle richieste di informazioni. Inoltre, verranno chiarite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi incaricati delle verifiche e alle autorità preposte al rilascio delle licenze.

3. CATEGORIE DI INFORMAZIONI UTILIZZATE PER RAFFORZARE IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'SVL DEL LEGNAME

Leggi e regolamenti: tutte le leggi, i regolamenti, le norme e gli orientamenti elencati nelle norme di legalità.

Allocazione di terreno e foreste: mappe di allocazione del terreno e piani spaziali provinciali, procedure per l'allocazione del terreno, la concessione di foreste o i diritti di utilizzo e altri diritti di sfruttamento e trattamento e relativi documenti quali mappe di concessioni, permesso di svincolo di aree forestali, documenti di titolo fondiario e mappe di titolo fondiario.

Pratiche di gestione forestale: piani di sfruttamento delle foreste, piani di lavoro annuale, comprensivi di mappe e permessi per attrezzature, verbali di riunioni di consultazione con le comunità che vivono all'interno e intorno all'area di svincolo necessari per l'elaborazione dei piani di lavoro annuali, piani di lavoro per lo sfruttamento del legname e allegati, documenti di valutazione dell'impatto ambientale e verbali di riunioni di consultazioni pubbliche necessari per l'elaborazione delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, relazioni sulla produzione di tronchi e dati di inventario sui gruppi di alberi nel territorio forestale demaniale.

Informazioni sui trasporti e sulla catena di approvvigionamento, ad es. documenti di trasporto dei prodotti forestali e dei tronchi e allegati e relazioni di verifica dei dati sul legname, documenti di registrazione del trasporto interinsulare del legname e documenti indicanti l'identità della nave.

Informazioni sulla trasformazione e sul settore: ad esempio atto di costituzione della società, licenza commerciale e numero di iscrizione nel registro delle imprese, relazione della valutazione di impatto ambientale, licenza commerciale industriale o numeri di registrazione industriale, piani di fornitura delle materie prime industriali per le industrie primarie di trasformazione dei prodotti forestali, registrazione dell'esportatore di prodotti industriali forestali, relazioni su materie prime e prodotti trasformati, elenco dei titolari dei diritti di trasformazione e informazioni sulle società che operano la trasformazione secondaria.

Diritti forestali: ad esempio diritti di pagamento per area e fatture con prove di pagamento, ordini di pagamento e fatture per il fondo di rimboschimento e per la tassa per le risorse forestali.

Informazioni su verifiche e licenze: orientamenti sulla qualità e norme delle procedure di accreditamento; nome e indirizzo di ogni CAB accreditato, date di concessione dell'accREDITAMENTO e date di scadenza; campi di applicazione dell'accREDITAMENTO; elenco del personale CAB (controllori, responsabili delle decisioni) associato a ciascun certificato; chiarimento su ciò che è considerato informazione riservata a livello commerciale; programma di audit per sapere quando avranno luogo le consultazioni pubbliche; annuncio dell'audit da parte del CAB; verbali delle consultazioni pubbliche con il CAB compreso l'elenco dei partecipanti; sintesi pubblica dei risultati dell'audit; relazioni di sintesi stilate dall'organismo di controllo sul rilascio dei certificati; relazione sullo stato di avanzamento di tutti gli audit: certificati accettati, respinti, attualmente in corso, concessi, sospesi e ritirati ed eventuali modifiche a quanto riportato sopra; casi di non conformità importanti per gli audit e per la concessione di licenze e azione adottata per risolverli; licenze di esportazione rilasciate; relazioni di ricapitolazione periodiche pubblicate dalle autorità preposte al rilascio delle licenze.

Procedure di monitoraggio e di reclamo: procedure operative standard per le denunce al KAN, organismi incaricati delle verifiche e autorità preposte al rilascio delle licenze, comprese procedure per controllare l'avanzamento delle relazioni sui reclami e la chiusura di queste.

L'appendice al presente allegato contiene un elenco dei documenti fondamentali importanti per il monitoraggio delle foreste, le agenzie che detengono questi documenti nonché la procedura per acquisire tali informazioni.

4. CATEGORIE DI INFORMAZIONI UTILIZZATE PER RAFFORZARE GLI OBIETTIVI GLOBALI DELL'AVP

1. Registrazione delle discussioni in sede di CCA
2. Relazione annuale del CCA in cui sono indicati:
 - a) quantitativi di prodotti del legno esportati dall'Indonesia nell'Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell'Unione in cui ha avuto luogo l'importazione;
 - b) numero di licenze FLEGT rilasciate dall'Indonesia;
 - c) avanzamento nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e questioni relative alla sua attuazione;

- d) azioni per evitare l'esportazione, l'importazione e l'immissione o lo scambio sul mercato interno di prodotti del legno prodotti illegalmente;
 - e) quantitativi di legname e suoi derivati importati in Indonesia e azioni adottate per impedire l'importazione di prodotti del legno realizzati illegalmente e per mantenere l'integrità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT;
 - f) casi di non conformità con il sistema di rilascio delle licenze FLEGT e azione adottata per gestirli;
 - g) quantitativi di prodotti del legno importati nell'Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell'Unione in cui ha avuto luogo l'importazione nell'Unione;
 - h) numero di licenze FLEGT provenienti dall'Indonesia ricevute dall'Unione;
 - i) numero di casi e quantitativi di prodotti del legno interessati in relazione ai quali sono state avviate consultazioni tra le autorità competenti e l'unità di informazione sulle licenze indonesiane.
3. Relazione completa e relazione sintetica della valutazione periodica (VP).
 4. Relazione completa e relazione sintetica del monitoraggio di mercato indipendente (MMI).
 5. Reclami relativi alla VP e al MMI e al modo in cui sono stati gestiti.
 6. Programmazione per l'attuazione del presente accordo e panoramica delle attività intraprese.
 7. Qualsiasi altro dato e informazioni importanti per l'attuazione e il funzionamento del presente accordo. Ciò comprende:

Informazioni giuridiche:

- il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche,
- il testo di tutte le leggi e i regolamenti di cui all'allegato II,
- regolamenti e procedure di attuazione.

Informazioni sulla produzione:

- produzione di legname annuale totale in Indonesia;
- volumi annuali di prodotti del legno esportati (in totale e verso l'Unione);

Informazioni sull'assegnazione di concessioni:

- area totale delle concessioni forestali assegnate;
- elenco delle concessioni, nomi delle società a cui sono state assegnate e nomi delle società da cui sono gestite;
- mappa dell'ubicazione di tutte le parcelle;
- elenco delle società forestali registrate (produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni);
- elenco delle società forestali certificate dall'SVLK (produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni);

Informazioni sulla gestione

- elenco delle concessioni in gestione per tipo;
- elenco delle concessioni forestali certificate e tipo di certificato nell'ambito del quale sono gestite.

Informazioni sulle autorità:

- elenco delle autorità preposte al rilascio delle licenze in Indonesia, compresi gli indirizzi e i dati per i contatti;
- indirizzo e dati di contatto dell'unità di informazioni sulle licenze;
- elenco delle autorità competenti nell'Unione compresi gli indirizzi e i dati per i contatti.

Queste informazioni saranno messe a disposizione attraverso i siti web delle parti.

5. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO

Nell'ambito dell'attuazione del presente allegato le parti valuteranno:

- la necessità dello sviluppo di capacità sull'utilizzo di informazioni pubbliche per il monitoraggio indipendente;
- l'esigenza di sensibilizzare il settore pubblico e le parti interessate in merito alle disposizioni per la divulgazione al pubblico contenute nel presente accordo.

—

INFORMAZIONI PER RAFFORZARE LA VERIFICA, IL MONITORAGGIO E IL FUNZIONAMENTO DELL'SVL DEL LEGNAME

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) E LEGNAME DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE GESTITO DA COMUNITÀ LOCALI (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)			
1	Permessi per diritti di concessioni forestali (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK- HTI/HPHTI, IUPHHK RE)	Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
2	Mappe delle concessioni	Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
3	Permessi di utilizzo del legname delle foreste di produzione (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm)	Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
4	Mappe di utilizzo del legname delle foreste di produzione	Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
5	Piano di sfruttamento forestale (TGHK)	Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
6	Piano di lavoro per lo sfruttamento del legname da foresta (RKUPHHK) e allegati compreso permesso per attrezzature	Ministero delle Foreste (BUK)	3
7	Ordine di pagamento della tassa di autorizzazione IUPHHK (SPP) e prova di pagamento	Ministero delle Foreste (BUK)	3
8	Piano di lavoro annuale (RKT/ Blue Print) compresa mappa	Uffici forestali provinciali; copie negli uffici forestali distrettuali	3
9	Documenti delle relazioni di inventario e sulla produzione (LHP e LHC)	Uffici forestali distrettuali; copie negli uffici provinciali	3
10	Documenti di trasporto	Ufficio forestale distrettuale; copie negli uffici forestali provinciali	3
11	Relazione di verifica dei dati sui tronchi (LMKB)	Uffici forestali distrettuali e unità locale del ministero delle Foreste (BP2HP)	3
12	Ordine di pagamento e prova di pagamento della per tassa di produzione (SPP) (per tronchi/volume)	Uffici forestali distrettuali	3

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
13	Ricevuta di pagamento della tassa per le risorse forestali e dell'imposta per il fondo di rimboschimento (PSDH o DR per i titolari di licenze per foreste naturali o PSDH per i titolari di licenze per foreste da piantagioni)	Uffici forestali distrettuali	3
14	Documenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (AMDAL, ANDAL, RKL e RPL)	Ufficio provinciale o distrettuale dell'ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso il ministero delle Foreste (BUK)	3
LEGNAME DA TERRENO PRIVATO			
15	Documento di titolo fondiario valido	Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell'organismo fondiario (BPN)	3
16	Titolo fondiario/mappe di ubicazione	Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell'organismo fondiario (BPN)	3
17	Documento di trasporto dei tronchi SKAU o SKSKB con timbro KR (legname comunitario)	Capo di villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR e SKAU).	3
LEGNAME PROVENIENTE DA AREE DI CONVERSIONE DELLE FORESTE (IPK)			
18	Licenze di sfruttamento del legname: ILS/IPK compreso permesso per attrezzature	Uffici forestali provinciali e distrettuali	3
19	Mappe allegate a ILS/IPK	Uffici forestali provinciali e distrettuali	3
20	Permesso di svincolo di area forestale	Ministero delle Foreste (BAPLAN) e unità provinciale del ministero delle Foreste (BPKH)	3
21	Piano di lavoro IPK/ILS	Uffici forestali distrettuali	3
22	Dati dell'inventario dei soprassuoli in terreno forestale demaniale da convertire (sezione nel piano di lavoro IPK/ILS)	Uffici forestali distrettuali	3
23	Documento sulla produzione del legname (LHP)	Uffici forestali distrettuali	3
24	Ricevuta di pagamento DR e PSDH (cfr. il n. 13)	Uffici forestali distrettuali, copie al ministero delle Foreste (BUK)	3
25	Documenti di trasporto FAKB e allegati per KBK e SKSKB e allegati per KB	Uffici forestali distrettuali	3

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
INDOTTO DELL'INDUSTRIA FORESTALE			
26	Atto di costituzione della società	Ministero della Giustizia e dei diritti umani; per l'industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6 000 m ³ , copie presso il ministero delle Foreste (BUK); per quella avente capacità inferiore a 6 000 m ³ copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali; per l'industria secondaria, copie presso il ministero dell'Industria.	3
27	Licenza commerciale (SIUP)	Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPM), ministero del Commercio. Per l'industria secondaria, copie presso il ministero dell'Industria.	3
28	Numero di registrazione della società (TDP)	Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPM), ministero del Commercio.	3
29	Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (UKL/UPL e SPPL)	Uffici provinciali o distrettuali dell'ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso l'ufficio commerciale locale o l'agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPM).	3
30	licenza commerciale industriale (IUI) o numero di registrazione industriale (TDI)	Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6 000 m ³ , copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6 000 m ³ copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2 000 m ³ copie presso gli uffici forestali distrettuali; per l'industria secondaria, copie presso il ministero dell'Industria.	3
31	Piano di approvvigionamento di materie prime industriali (RPBBI) per le industrie primarie di prodotti forestali (IPHH)	Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6 000 m ³ , copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6 000 m ³ copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2 000 m ³ copie presso gli uffici forestali distrettuali; copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali.	3
32	Esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK)	Ministero del Commercio	3
33	Documenti di trasporto (SKSKB, FAKB, SKAU e/o FAKO)	Capo del villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR, SKAU), copie del documento FAKO presso gli uffici forestali provinciali.	3
34	Documenti indicanti le modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB/LMKBK)	Uffici forestali distrettuali	3
35	Rapporto sui prodotti trasformati (LMOHHK)	Uffici forestali distrettuali, copie agli uffici forestali provinciali.	3
36	Documento relativo al commercio interinsulare di legname (PKAPT)	Ministero del Commercio (DG commercio interno)	3
37	Documento attestante l'identità della nave	Ufficio locale dell'amministrazione portuale (presso il ministero dei Trasporti); copia nell'ufficio indonesiano di classificazione	3

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI			
38	Disposizioni legislative e regolamentari: tutte le leggi, normative, norme e linee guida elencate nelle norme di legalità	Ministero delle Foreste, uffici forestali provinciali o distrettuali	3
39	Informazioni relative alla verifica e al rilascio delle licenze:		
	a) orientamenti in materia di qualità e norme per le procedure di accreditamento	Organismo di accreditamento nazionale (KAN)	1
	b) nome e indirizzo di ciascun organismo di valutazione della conformità accreditato (LP e LV)	Organismo di accreditamento nazionale (KAN)	1
	c) elenco del personale (revisori dei conti, responsabili delle decisioni) associato ad ogni certificato	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV), Ministero delle Foreste	1
	d) chiarimenti in merito a ciò che viene considerato come informazioni riservate sotto il profilo commerciale	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
	e) piano di audit per sapere quando si svolgono le consultazioni pubbliche; annuncio dell'audit da parte dell'organismo incaricato dell'audit; sintesi pubblica dei risultati dell'audit; relazioni riepilogative da parte dell'organismo incaricato dell'audit in merito al rilascio dei certificati	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
40	Relazioni sullo stato di avanzamento degli audit:		
	a) certificati accettati, respinti, in corso di esame, concessi, sospesi e ritirati e qualsiasi modifica al riguardo	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
	b) casi di non conformità in materia di audit e di concessione di licenze e misure adottate per porvi rimedio	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	3
	c) licenze di esportazione rilasciate (documento V-Legal); relazioni periodiche dell'organismo preposto al rilascio delle licenze	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
41	Procedure di controllo e reclamo:		
	a) procedure operative standard in materia di reclami per gli organismi di accreditamento e ciascun organismo incaricato dell'audit	Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
	b) procedure per la società civile in materia di controllo, reclami, relazioni del controllore della società civile	Ministero delle Foreste, controllore indipendente	1
	c) documenti di controllo dello stato di avanzamento delle relazioni sui reclami e della loro risoluzione	Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	3

Procedure per ottenere informazioni

- La legge sulla libertà di informazione (UU 14/2008) stabilisce quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili divulgate attivamente e periodicamente; 2) informazioni che devono essere immediatamente rese pubbliche; 3) informazioni sempre disponibili e fornite su richiesta e 4) informazioni riservate.
- Le informazioni che rientrano nella categoria 3 della legge sulla libertà di informazione sono fornite al pubblico dietro richiesta presentata all'organismo designato (PPID) presso l'istituzione competente, ad esempio il centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste. Ciascuna istituzione ha il proprio regolamento d'applicazione in materia di informazione al pubblico, fondato sulla legge sulla libertà di informazione.
- Pur rientrando nella categoria 3 della legge sulla libertà di informazione, alcune informazioni (tra cui decreti e regolamenti, mappe di assegnazione dei terreni, piani di sfruttamento forestale) vengono pubblicate sui siti internet delle istituzioni competenti.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT